

806.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Interpellanza e interrogazioni</b> .....	10
Missioni vevoli nella seduta del 30 maggio 2017 .....	3	Elementi ed iniziative a tutela della salute della popolazione residente nel comune di Montichiari, in provincia di Brescia, anche in relazione alla presenza di discariche e a episodi di sospetta intossicazione — 3-02592; 3-03054; 3-03056 .....	10
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge) .....	3, 4	Iniziative di competenza volte a mantenere operativi il punto nascite e la pediatria dell'ospedale di Angera, in provincia di Varese — 3-02657 .....	13
Presidente del Senato (Trasmissioni di documenti) .....	4	Elementi ed iniziative in merito a problematiche relative al pagamento del canone Rai nel caso in cui l'intestatario del canone sia diverso dall'intestatario dell'utenza elettrica, nell'ambito del medesimo nucleo familiare — 2-01404 .....	14
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento) .....	4	<b>Disegno di legge di conversione n. 4444-A</b> .	18
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei (Trasmissione di un documento) .....	4	Articolo unico; Articoli del decreto-legge ...	18
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	5	Modificazioni apportate dalla Commissione .	65
Documenti ministeriali (Trasmissione) .....	7	Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge .....	135
Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio) .....	7		
Avvio di procedure d'infrazione (Comunicazione) .....	8		
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo .....	9		
Atti di controllo e di indirizzo .....	9		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 30 maggio 2017.**

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Battelli, Bellanova, Berlinghieri, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Blažina, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fava, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciuilli, Marazziti, Marcon, Meta, Migliore, Mucci, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Picchi, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Polidori, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sammarco, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tancredi, Terzoni, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignaroli.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Battelli, Bellanova, Berlinghieri, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Blažina, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro,

Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fava, Fedi, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciuilli, Marazziti, Marcon, Meta, Migliore, Mucci, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Picchi, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Polidori, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sammarco, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tancredi, Terzoni, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignaroli, Villecco Calipari.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 29 maggio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NASTRI: « Concessione di un credito d'imposta per la realizzazione di progetti volti all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese » (4516);

NASTRI: « Istituzione del Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare » (4517);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MERLO: « Introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione, in materia di diritto di accesso all'informazione e di tutela della riservatezza » (4518).

Saranno stampate e distribuite.

**Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.**

Il deputato Lattuca ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

RICHETTI ed altri: « Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali » (3225).

**Trasmissioni dal Presidente del Senato.**

Il Presidente del Senato, con lettere in data 23 e 24 maggio 2017, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:

risoluzione della 10<sup>a</sup> Commissione (Industria) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (COM(2016) 821 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 201), che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

risoluzione delle 9<sup>a</sup> Commissione (Agricoltura) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2017 (COM(2017) 150 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 202), che è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

risoluzione della 10<sup>a</sup> Commissione (Industria) sulla proposta di direttiva del

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 203), che è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

**Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2010 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dal Ministero dell'interno – Fondo edifici di culto, ai fini del proseguimento di lavori di restauro della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo al Celio, a Roma.

Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

**Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.**

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 25 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, commi 3 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la documentazione relativa alle procedure d'infrazione e ai casi di pre-infrazione, in quanto posti alla base di disposizioni contenute nei disegni di legge recanti « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 »

(atto Camera n. 4505) e « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2016 » (atto Senato n. 2834).

Questa documentazione è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

#### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale, in data 29 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla XI Commissione (Lavoro), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

Sentenza n. 121 del 21 marzo — 26 maggio 2017 (Doc. VII, n. 825),

con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 7, della legge della regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

Sentenza n. 122 dell'8 febbraio — 26 maggio 2017 (Doc. VII, n. 826),

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 41-bis, comma 2-*quater*, lettere *a*) e *c*), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli

articoli 15, 21, 33, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 3 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto:

*alla II Commissione (Giustizia);*

Sentenza n. 123 del 7 marzo — 26 maggio 2017 (Doc. VII, n. 827),

con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 106 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), e degli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 104 del 2010, e degli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato:

*alla II Commissione (Giustizia);*

Sentenza n. 124 del 22 marzo — 26 maggio 2017 (Doc. VII, n. 828),

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale),

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli articoli 3, 4, 36, 38, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione, con l'ordinanza iscritta al n. 211 del registro ordinanze 2016;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) », sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli articoli 3, 4, 36, 38, 95, 97, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione, con le ordinanze iscritte ai numeri da 220 a 230 del registro ordinanze 2015 e ai numeri da 172 a 180 del registro ordinanze 2016:

*alla XI Commissione (Lavoro);*

Sentenza n. 125 del 5 aprile – 26 maggio 2017 (Doc. VII, n. 829),

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo, terzo e sesto comma, della Costituzione, dalla regione Puglia, con il ricorso iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2015;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, promossa, in riferimento agli articoli 117, comma secondo, lettere *e*) e *m*), della Costituzione, 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-

zione), nonché agli articoli 8, numero 5), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2015:

*alla VIII Commissione (Ambiente);*

Sentenza n. 126 dell'11 aprile – 26 maggio 2017 (Doc. VII, n. 830),

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 maggio 2016, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 5 e 9, numero 10), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 17, comma 3, della legge provinciale n. 10 del 2016, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri:

*alla XII Commissione (Affari sociali);*

Sentenza n. 127 del 12 aprile – 26 maggio 2017 (Doc. VII, n. 831),

con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1,



comma 3, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bari;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 8 del 2016, sollevate, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bari;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 8 del 2016, sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bari:

*alla II Commissione (Giustizia);*

Sentenza n. 128 del 10 – 26 maggio 2017 (Doc. VII, n. 832),

con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 586, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) », promossa, in riferimento agli articoli 17, lettera b), 20, 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana:

*alla XII Commissione (Affari sociali).*

#### **Trasmissione dal Ministero della giustizia.**

Il Ministero della giustizia, con lettera del 24 maggio 2017, ha trasmesso le note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno, accolti come raccomanda-

zione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 novembre 2016: PALESE n. 9/4127-bis-A/12, sulle modalità di liquidazione degli *asset* immobiliari che compongono le masse attive fallimentari, ALBINI n. 9/4127-bis-A/170, concernente lo stanziamento a favore dei comuni sedi di Uffici giudiziari di un contributo a titolo di concorso dello Stato alle spese previste per il funzionamento degli Uffici medesimi, MORANI ed altri n. 9/4127-bis-A/225, riguardante l'assunzione di personale specializzato presso il Dipartimento per la giustizia minorile, al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo e misure di sostegno all'attività trattamentale.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.

#### **Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.**

La Commissione europea, in data 29 maggio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottointimate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2017) 265 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 265 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 4, 6, 7, 14, 16, 19, 23, 30, 38, 48, 50, 51, 54, 55, 77, 80, 83, 87, 91, 98, 106, 112, 113, 119, 123, 129 e 143, due proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali UN nn. 1 e 15, una proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN sulla procedura di prova delle emissioni evaporative, la conferma di tre iscrizioni nella raccolta dei regolamenti tecnici mondiali UN proposti e una decisione consensuale sull'uso del termine « UN GTR » (COM(2017) 267 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 267 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine della Romania (COM(2017) 268 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Semestre europeo 2017: raccomandazioni specifiche per paese (COM(2017) 500 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2017 della Francia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2017 della Francia (COM(2017) 509 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2017 della Croazia e che

formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2017 della Croazia (COM(2017) 510 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2017 di Malta e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2017 di Malta (COM(2017) 517 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

Raccomandazione di decisione del Consiglio che abroga la decisione 2014/56/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Croazia (COM(2017) 529 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

Raccomandazione di decisione del Consiglio che abroga la decisione 2010/288/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo (COM(2017) 530 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

#### **Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.**

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 24 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, notificate in data 19 maggio 2017, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2017/2065, avviata per violazione del diritto dell'Unione in relazione agli obblighi concernenti la trasmissione delle informazioni sull'attuazione della legislazione in materia di rifiuti – alla VIII Commissione (Ambiente);



comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2017/2044, avviata per violazione del diritto dell'Unione in relazione alle misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel – *alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive)*.

#### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 22 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi **(420)**.

Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Rego-

lamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 giugno 2017.

La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 **(421)**.

Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 2017.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI**

***Elementi ed iniziative a tutela della salute della popolazione residente nel comune di Montichiari, in provincia di Brescia, anche in relazione alla presenza di discariche e a episodi di sospetta intossicazione***  
— 3-02592; 3-03054; 3-03056

**A) Interrogazioni**

ZOLEZZI. — *Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni anni la popolazione di Montichiari (Brescia) ha una ridotta qualità di vita a causa di molestie odorigene sempre più importanti. A Montichiari, definita la « terra dei fuochi del Nord », sono presenti 13 discariche ed è stata chiesta l'autorizzazione per ulteriori 2. Sono presenti 2 impianti a biogas; è ricorrente lo spandimento di fanghi di depurazione sui suoli e sono in corso il rifacimento di alcune strade e le relative asfaltature;

la regione Lombardia ha tentato di approvare una legge per limitare l'indice di pressione a 160.000 metri cubi di rifiuti per chilometro quadrato, conformandola sull'attuale pressione ambientale di Montichiari; tale proposta è ferma per i ricorsi delle aziende;

in data 17 ottobre 2016 presso la scuola primaria della frazione di Vighizzolo si sono verificati malesseri importanti fra studenti e docenti, che hanno portato al ricovero di 15 bambini. Oltre ai segni chiari di intossicazione da causa aerogena (nausea, vomito, lacrimazione, capogiri), è

stata riscontrata carbossemoglobina elevata (2,5 per cento) in alcuni bambini;

le lezioni sono riprese il giorno dopo nonostante persistere di cattivi odori;

gli esiti degli accertamenti eseguiti da Arpa Lombardia non sono stati ancora resi noti, neppure nel corso della seduta della commissione ambiente del comune di Montichiari (Brescia), sollecitata il 26 ottobre 2016 dal consigliere del Movimento 5 Stelle Rossi Paolo e da altri 4 consiglieri di minoranza per chiedere al sindaco di riferire in merito ai malori e in cui erano presenti Arpa, Ats e l'interrogante in qualità di consulente per la parte tecnica. In particolare, Arpa non ha reso noto l'esito del campionamento per acido solfidrico (può essere mortale in pochi minuti a elevate concentrazioni);

gli episodi di miasmi sono ricorrenti ed è stata segnalata molestia odorigena importante anche la sera del 26 ottobre 2016 nella frazione di Vighizzolo, limitrofa alla discarica Gedit —:

di quali elementi dispongano i Ministri interrogati, per quanto di competenza, circa le cause degli episodi acuti e cronici avvenuti e i possibili rischi per la salute nel breve e lungo termine per i cittadini di Montichiari;

se intendano promuovere, per quanto di competenza, uno studio epidemiologico complessivo sulla popolazione di Montichiari;

se si intendano assumere iniziative per mettere in sicurezza la popolazione scolastica, spostando almeno temporaneamente la sede delle lezioni, in attesa dell'esito degli accertamenti. (3-02592)

COMINELLI. — *Al Ministro della salute.*  
— Per sapere — premesso che:

il 17 ottobre 2016 11 bambini della scuola primaria di Vighizzolo di Montichiari, in provincia di Brescia, mentre si trovavano in classe durante l'orario scolastico, hanno accusato sintomi di nausea e vomito a causa di forti odori che respiravano nell'aria. Sono stati soccorsi e visitati e 7 di loro sono anche stati ricoverati presso l'ospedale di Desenzano per 24 ore. Nel sangue di alcuni alunni è stata trovata carbossiemoglobina elevata (2,5 per cento);

un episodio identico si era verificato anche in precedenza, il 10 gennaio 2012, quando alcuni bambini accusarono malori simili e all'epoca si ritenne che responsabile dell'emissione dei miasmi fosse la vicina discarica Gedit;

i responsabili dell'Arpa Lombardia in una conferenza stampa sul tema presso la regione Lombardia il 29 ottobre 2016 hanno dichiarato che, benché non sia stato ancora possibile individuare con certezza la causa degli odori, gli approfondimenti avviati nell'immediatezza e tuttora in corso servono comunque a valutare in termini più ampi la problematica che da tempo affligge Vighizzolo. Inoltre è stata confermata l'adesione dell'agenzia alla proposta dell'assessore regionale all'ambiente, Maria Claudia Terzi, di istituire un gruppo di lavoro *ad hoc* che coinvolga tutti i soggetti competenti territorialmente. Infine, Arpa ha sottolineato che gli esiti delle visite ispettive consentiranno alle autorità competenti (provincia e comune) di adottare gli opportuni provvedimenti in considerazione delle criticità rilevate dai tecnici dell'Agenzia, anche quelle relative alla problematica delle molestie olfattive;

va ricordato che il territorio di Montichiari, spesso tristemente assurti alle cronache locali come «la terra dei fuochi del Nord», conta 11 siti inquinati (quindi abusivi) e 11 autorizzate (di cui 4 ancora in gestione e 7 in *post* gestione), oltre che una richiesta in sospeso in regione per una discarica di amianto di oltre

1 milione di metri quadrati di rifiuti e due sovralti. Una situazione molto pesante per la salute degli abitanti della zona e dell'ambiente, denunciata da anni dalle associazioni ambientaliste, dai comitati di cittadini e dai genitori degli alunni, che recentemente hanno anche organizzato una fiaccolata di protesta per denunciare i fatti;

risulta all'interrogante che recentemente l'Ats Brescia ha annunciato che a breve inizierà un piccolo studio epidemiologico sulla frazione di Vighizzolo e Fascia d'Oro —:

se, pur nel rispetto delle competenze e delle indagini in corso da parte delle istituzioni locali, vista la gravità e l'urgenza della situazione, non si ritenga opportuno promuovere un'indagine epidemiologica su vasta scala sugli abitanti dell'area interessata dalla presenza delle discariche e mettere in campo le necessarie iniziative di competenza per tutelare con urgenza la salute dei cittadini, soprattutto quelli delle fasce più a rischio della popolazione, come i bambini e gli anziani. (3-03054)

ALBERTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto si apprende dal comunicato stampa News Arpa Lombardia n. 1132, reperibile al link <http://ita.arpa-lombardia.it>, nei primi giorni di ottobre 2016 a seguito delle segnalazioni dei cittadini il dipartimento di Brescia dell'Arpa Lombardia ha partecipato ad un tavolo convocato dal comune di Montichiari, in occasione del quale ha precisato quali siano le azioni di competenza del comune e quali di competenza dell'agenzia — anche ai sensi della delibera della giunta regionale n. 3018 del 2012, recante «Linee guida caratterizzazione emissioni gassose da attività a forte impatto odorigeno»;

in relazione all'episodio di molestie olfattive che la mattina del 17 ottobre 2016 ha coinvolto una scuola di Vighizzolo (frazione del comune di Montichiari), il personale dell'Arpa Lombardia/dipartimento di Brescia è stato attivato dalla sala operativa della Protezione civile, che ha raggiunto il centro di comando dei vigili del fuoco presso il plesso scolastico di via San Giovanni 200;

l'Arpa nella suddetta nota n. 1132 precisa: « Al momento dell'intervento l'odore non era percepibile, tuttavia i vigili del fuoco avevano potuto constatare che la direzione del vento durante l'episodio — segnalato al 118 verso le 9.30 a causa dei malesseri lamentati da alcuni soggetti, tra cui anche bambini — era opposta a quella delle zone in cui si trovano le discariche (Gedit e Systema) e, pertanto, la ricerca della sorgente odorifera si è orientata anche verso altre aree/impianti siti nell'area di provenienza del vento. Le verifiche ambientali si sono da poco concluse e gli esiti non hanno evidenziato alcuna criticità da ricondurre alla problematica segnalata, che sembra comunque essere stata circoscritta all'area del plesso scolastico »;

si precisa che, nonostante l'episodio sia stato segnalato al 118 verso le 9.30, l'Arpa sarebbe stata attivata solo alle ore 11.00 e la stessa si sarebbe recata *in loco* solo qualche ora dopo;

cittadini e comitati denunciano da anni una situazione insostenibile in cui devono convivere con odori e fumi senza che il problema sia stato risolto;

l'Arpa ha anche, per questo motivo, un particolare impegno sull'area e il dipartimento competente avrebbe recentemente completato la verifica ispettiva della discarica Gedit e starebbe per concludere quella effettuata presso la discarica Systema;

il giorno dopo a quello dell'episodio sopra richiamato, i genitori hanno tenuto i figli fuori dalle aule, organizzando un presidio. Alcune maestre hanno detto di

essersi sentite male nella notte, dopo la giornata passata nell'istituto: mercoledì 19 ottobre 2016 solo 10 su 150 studenti sono entrati a scuola;

il comune avrebbe il compito di avviare la raccolta di informazioni/segnalazioni sugli odori molesti, affidandola a un *pool* di persone appositamente individuate;

secondo quanto riportato dalla pubblicazione *online* de *Il Corriere della Sera* del 17 ottobre 2016, dal titolo: « Montichiari: forte puzza alla scuola elementare, malori per 6 bambini »: « I vigili del fuoco hanno escluso che possa trattarsi di una fuga di gas interna alla scuola. Per i residenti le esalazioni provengono da una discarica vicina »;

va ricordato che Montichiari è as-surto alle cronache come capitale italiana dell'immondizia, visto che nelle sue viscere si trovano 17 milioni di metri cubi di rifiuti, in 21 discariche (5 attive, 5 chiuse e ben 11 abusive, secondo quanto dichiarato dal sindaco Mario Fraccaro);

il comitato « Sos Terra » avrebbe dichiarato: « Questa puzza purtroppo non è un caso isolato. E noi residenti dobbiamo convivere da anni. Non ne possiamo più »;

da fonti giornalistiche si apprende che le analisi hanno mostrato, in tutti gli alunni ricoverati, alti valori di carbossiemoglobina nel sangue, una forma di emoglobina tossica per l'organismo. I genitori intervistati dichiarano: « Sono di solito i fumatori a presentare un tasso di questa sostanza superiore alla norma, non i bambini » —;

se il Governo sia a conoscenza dell'accaduto;

quali siano state le procedure di emergenza e le tempistiche effettive con cui siano stati effettuati i necessari interventi anche da parte del Corpo dei vigili del fuoco;

se il Governo non ritenga necessario assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché sia disposta, anche in via precauzionale, la chiusura momentanea

dell'istituto scolastico al fine di tutelare la salute dei bambini e del personale *in loco*;

se non si intenda promuovere un'indagine epidemiologica, anche per il tramite dell'Istituto superiore di sanità, a tutela della salute dei cittadini interessati, con particolare riferimento ai minori. (3-03056)

***Iniziativa di competenza volte a mantenere operativi il punto nascite e la pediatria dell'ospedale di Angera, in provincia di Varese – 3-02657***

## **B) Interrogazione**

FRANCO BORDO e SCOTTO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 5 dicembre 2016, è stato chiuso, con un provvedimento dell'azienda socio sanitaria territoriale giunto il 4 dicembre 2016 in reparto, il punto nascite di Angera, in provincia di Varese;

non è prevista alcuna fase transitoria, semplicemente dal 6 dicembre 2016 non possono essere più effettuati ricoveri per parto e i pazienti con necessità di ricovero di rilevanza ostetrica o pediatrica che si presenteranno al pronto soccorso dell'ospedale di Angera verranno trasportati in ambulanza al nosocomio di Gallarate o, in mancanza di posti letto, in strutture con assistenza infermieristica o medica, ma non è detto che uno specialista in ostetricia o in pediatria sia presente per accompagnare il paziente o la paziente durante il trasferimento;

anche il reparto di pediatria, senza alcuna motivazione che risulti attendibile, se non quella della carenza di medici pediatri, in modo totalmente inatteso, è stato chiuso e anche lì non si effettuano più ricoveri;

il punto nascite di Angera risulta, insieme al reparto di pediatria, un importante punto di riferimento per tutto il

territorio del Lago Maggiore che si trova in territorio lombardo e della provincia di Novara;

il Ministero della salute si è più volte espresso chiedendo di aggregare i punti nascita che non rispettano gli *standard*, tra i quali i 500 parti annui necessari a mantenere la struttura funzionante;

il Ministero della salute pare adduca motivazioni di sicurezza, ma da più parti si è certi che il motivo della chiusura del punto nascite di Angera sia il numero di parti inferiori ai 500, che però raggiungono il numero di 480, in linea con il calo delle nascite in Italia;

in data 9 dicembre 2016 è stato organizzato un *sit in* di protesta da associazioni del territorio, madri, sindaci e amministratori della zona, che ha coinvolto più di 500 persone, mentre un gruppo di madri ha occupato i reparti infantili dell'ospedale di Angera per protestare contro la chiusura dei due reparti, ritenuti fondamentali dalle famiglie della zona;

regione Lombardia ha espresso parere contrario alla chiusura del punto nascite, ritenendolo importante per tutto il territorio, ma ha ricevuto in risposta, dal Ministero della salute, una lettera in cui si rigetta la richiesta di deroga per il punto nascite di Angera;

il presidente di regione Lombardia, Roberto Maroni, ha accusato il Ministero della salute di imporre la chiusura del reparto di pediatria e del punto nascite;

è evidente che la popolazione, in modo particolare quella femminile, che fa riferimento a questo presidio ospedaliero non può essere privata di un servizio essenziale ed il punto nascite in questione ha tutte le motivazioni e le caratteristiche per godere di un'ulteriore deroga triennale —:

quali iniziative di competenza intenda mettere in atto affinché vengano mantenuti attivi ed operanti il punto nascite e la pediatria dell'ospedale di Angera. (3-02657)



***Elementi ed iniziative in merito a problematiche relative al pagamento del canone Rai nel caso in cui l'intestatario del canone sia diverso dall'intestatario dell'utenza elettrica, nell'ambito del medesimo nucleo familiare – 2-01404***

### **C) Interpellanza**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha modificato il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, prevedendo al comma 153, lettera *a*), che « La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica »; e al comma 153, lettera *b*), chiarisce che « Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 »;

sempre al comma 153, lettera *c*), si prevede poi che: « Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate »;

la legge di stabilità per il 2016 è pertanto chiara nello specificare che il canone verrà riscosso in bolletta esclusivamente per chi è titolare di utenza elettrica nel luogo di propria residenza anagrafica;

il successivo comma 154 demanda ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione di « termini e modalità per il riversamento all'erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica [...] »;

da ultimo, il comma 156 dispone che per l'attuazione di quanto sopra « l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente unico spa, il Ministero dell'interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione (...) nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone »;

in ragione di quanto sopra, pertanto, l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto richiedere ed ottenere – da parte delle anagrafi comunali – i dati relativi alla composizione dei nuclei anagrafici, e ciò al fine di imputare correttamente il canone/imposta Rai in bolletta, evitando duplicazioni illegittime di imposizione a soggetti non tenuti al pagamento del canone Rai perché già pagato da altro componente del nucleo familiare anagrafico;

tuttavia, l'Agenzia delle entrate non ha utilizzato i pubblici registri anagrafici ma ha, a giudizio degli interpellanti, con procedure di dubbia legittimità, stabilito che l'intestatario di utenza elettrica residenziale, il cui canone/imposta Rai era già pagato da altro componente del nucleo familiare, avrebbe dovuto inviare apposita dichiarazione sostitutiva nella quale avrebbe dovuto indicare quale componente del proprio nucleo anagrafico già pagava il canone;

con provvedimento del 24 marzo 2016 (« Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di ab-



bonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell'articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello») è stata infatti prevista la necessità per il contribuente — al fine di evitare doppie imposizioni illegittime di canone Rai in bolletta elettrica — di inviare una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;

tale violazione è stata peraltro segnalata da alcune associazioni dei consumatori come Aduc — Associazione per i diritti degli utenti e consumatori — che in particolare ha sottoposto all'attenzione della magistratura penale per mezzo di un esposto/denuncia per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, secondo il quale commette il reato di abuso d'ufficio il pubblico ufficiale che in violazione di norme di legge intenzionalmente procura ad altri (lo Stato) un ingiusto vantaggio patrimoniale (pagamento di imposte non dovute) e arreca ad altri (i contribuenti) un danno ingiusto, consistente o nel pagamento non dovuto di una imposta o nell'assunzione di responsabilità penale per dichiarazioni attinenti fatti altrui;

tale prassi, e i relativi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, sembrano agli interpellanti non conformi con la legge di stabilità, e di fatto sovvertire il criterio di imputazione del canone Rai in bolletta che in questo modo non avviene più nei confronti di chi ha una bolletta intestata nell'abitazione di residenza, ma avviene nei confronti di tutti i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia che siano intestatari di utenza elettrica residenziale, a prescindere dal luogo di residenza anagrafica e a prescindere dal fatto che altro componente del nucleo familiare già as-

solva il pagamento dell'imposta, che così coprirebbe anche gli altri componenti dello stesso nucleo familiare;

il cittadino che si trovi in tale situazione, per evitare un'imposizione illegittima, dovrà allora attivarsi e comunicare con apposita dichiarazione sostitutiva — la cui falsità comporta responsabilità penale anche in caso di erronea compilazione in buona fede — di non essere tenuto al pagamento del canone Rai sull'utenza elettrica residenziale a lui intestata poiché il canone per le tv che detiene è già pagato da altro componente del nucleo familiare;

tale prassi era stata peraltro criticata dal Garante per la protezione dei dati personali che, nel parere emesso sulla bozza di decreto ministeriale (Registro dei provvedimenti n. 192 del 27 aprile 2016), aveva stigmatizzato una simile decisione: «Suscita perplessità la scelta di individuare i soggetti obbligati al pagamento automaticamente, e in via presuntiva, attraverso i dati relativi alla tipologia di tariffa applicata per l'erogazione di energia D2 (clienti domestici con utenza nel luogo di residenza anagrafica) anche per i contratti stipulati antecedentemente al 2016, senza nemmeno effettuare preventive verifiche con i dati di residenza presenti in anagrafe tributaria. Ciò, in quanto i dati relativi all'indirizzo di fornitura dell'energia elettrica non sono «normalizzati» e, pertanto, non verificabili con quelli relativi alla residenza anagrafica del contribuente presenti anagrafe tributaria»;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 maggio 2016, n. 94, pubblicato in *Gazzetta ufficiale* del 4 giugno 2016 ed in vigore dal 5 giugno 2016, emanato con un ritardo di oltre tre mesi e mezzo rispetto a quanto imposto dalla legge di stabilità per il 2016, a giudizio degli interpellanti illegittimamente conferma la bontà di tali prassi, così eccedendo la delega ricevuta dalla legge di stabilità;

la legge di stabilità per il 2016 demandava, infatti, al successivo decreto esclusivamente l'individuazione delle mo-

dalità di riversamento da parte delle società elettriche delle somme incassate in favore dell'erario, e non altro;

il decreto ministeriale n. 94 del 2016 viola per gli interpellanti, altresì, la stessa legge di stabilità, confermando quanto stabilito dall'Agenzia delle entrate, e cioè che il canone Rai verrà addebitato su tutte le utenze elettriche residenziali e non — come invece previsto dalla legge — sull'utenza elettrica intestata al contribuente nel luogo di propria residenza;

così facendo, il nominato decreto ministeriale e i provvedimenti dell'Agenzia delle entrate in materia violano per gli interpellanti, inoltre, l'articolo 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000, cosiddetta « Statuto del contribuente », poiché onerano il cittadino alla comunicazione di dati (la residenza anagrafica e la composizione del nucleo familiare) già in possesso della pubblica amministrazione;

prevede, difatti, l'articolo 6 — rubricato « Conoscenza degli atti e semplificazione » — al comma 4: « Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'uffici di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa »;

ancora, il nominato decreto ministeriale e i provvedimenti dell'Agenzia delle entrate in materia sembrano violare per gli interpellanti, per gli stessi motivi, la legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 che — specularmente allo Statuto del contribuente — all'articolo 18 prevede che « i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione precedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione precedente può richiedere agli inte-

ressati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione precedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare »;

a ciò si aggiunge che le dichiarazioni sostitutive richieste ai cittadini e agli stranieri residenti espongono il dichiarante a responsabilità penale in caso di falsità delle dichiarazioni: la possibilità di aver commesso e commettere in buona fede errori nella compilazione è decisamente elevata tenuto conto che dal mese di marzo fino a fine maggio si sono susseguite diverse indicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, peraltro rese esclusivamente tramite il sito *web* istituzionale; in questo senso, si riporta quanto evidenziato sul punto dal Garante per la protezione dei dati personali nel proprio parere: « Al fine di assicurare idonee garanzie ai contribuenti in relazione alla correttezza del trattamento dei dati nell'addebito del canone in bolletta, occorre quindi che venga assicurata la maggior consapevolezza possibile dei contribuenti in relazione alla circostanza che i dati acquisiti in sede di stipula del contratto per la scelta della tipologia di tariffa di fornitura dell'energia elettrica sono adesso utilizzati anche ai fini dell'addebito del canone, nonché in ordine alle modalità di aggiornamento/rettifica degli stessi ». Tale richiesta del Garante al Ministero dello sviluppo economico è rimasta lettera morta;

l'Agenzia delle entrate ha pertanto deciso di partire non — come previsto dalla legge di stabilità — dal dato anagrafico messo a disposizione dei comuni, ma dall'intestazione di un'utenza elettrica residenziale: tale dato tuttavia non necessariamente rispecchia l'effettiva residenza dell'intestatario in quell'immobile, poiché per le più varie ragioni (da un mancato aggiornamento incolpevole ad una consapevole omissione nella comunicazione contrattuale con la società elettrica), è possibile che questi sia titolare di utenza

elettrica intestata ma abbia residenza anagrafica altrove, con il proprio nucleo familiare che già paga il canone Rai;

l'intestatario si trova quindi davanti ad una scelta: da una parte può inviare la dichiarazione sostitutiva per non dover pagare illegittimamente il canone Rai già pagato dal familiare, così esponendosi alla modifica della tariffa elettrica applicata e al ricalcolo degli ultimi 5 anni di consumi con la tariffa non residenziale (dai rapporti AEEGSI, 34/2015/R/EEL, si stima un aumento medio del 50 per cento degli importi per ogni anno); dall'altra si vede costretto ad accettare di pagare una imposta non dovuta di 100,00 euro (importo probabilmente di gran lunga inferiore all'ipotesi di ricalcolo delle tariffe elettriche);

così facendo, l'Agenzia delle entrate pone secondo gli interpellanti il cittadino nella condizione di pagare un'imposta non dovuta, intromettendosi nella gestione di un rapporto contrattuale di tipo privatistico e favorendo indebitamente o l'erario o le casse dei gestori elettrici, quale indiretta remunerazione ulteriore rispetto a quella già cospicua, prevista dal decreto ministeriale;

di ciò ha dato conferma la direttrice dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlando, nel corso di un'audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria della Camera dei deputati dell'8 giugno 2016, durante la quale — secondo fonti di stampa — avrebbe dichiarato in merito: « È solo nell'ipotesi che un cittadino abbia più utenze elettriche intestate con la tariffa agevolata per

prima casa, il che vorrebbe dire che è scorretto, che o cambia tariffa oppure paga il canone Rai »;

sempre nel corso della medesima audizione la direttrice dell'Agenzia delle entrate ha infine reso noti i dati ufficiali relativi alle dichiarazioni di esenzioni ricevute dall'Agenzia delle entrate, ovvero 817.000 dichiarazioni. Si tratta di un numero particolarmente esiguo, come evidenziato dall'Aduc — Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, poiché non riguarda le sole dichiarazioni di non detenzione di una tv, ma tutte le dichiarazioni pervenute, anche da parte di chi è titolare di utenza elettrica residenziale ma è già coperto dal canone Rai pagato da altro componente del nucleo familiare. L'esiguità delle dichiarazioni pervenute avvalorava ancor di più quanto finora evidenziato —:

quali iniziative intenda il Governo assumere per porre rimedio alle criticità descritte in premessa in ordine ai provvedimenti adottati dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello sviluppo economico che secondo gli interpellanti risultano di dubbia legittimità;

se sia intenzione del Governo assumere iniziative normative urgenti al fine di posticipare la riscossione in bolletta elettrica del canone Rai e consentire una corretta e compiuta informazione dei contribuenti.

(2-01404) « Di Battista, Fico, Liuzzi, Caso, Scagliusi, L'Abbate, Manlio Di Stefano, De Lorenzis, Nesci ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI E MISURE PER LO SVILUPPO (A.C. 4444-A)**

**A.C. 4444-A – Articolo unico**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017.

3. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA  
DI FINANZA PUBBLICA**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENTRATE**

**ARTICOLO 1.**

*(Disposizioni per il contrasto  
all'evasione fiscale).*

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non

sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.»;

c) il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole « degli enti pubblici » sono sostituite dalla parola « dei ».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

#### ARTICOLO 2.

*(Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA).*

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. »

2. All'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: « , ovvero » a « imposta. » sono sostituite dalle seguenti: « nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. »

#### ARTICOLO 3.

*(Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni).*

1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono soppresse le parole: « di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-



bre 1973, n. 602 » e le parole « 15.000 euro annui » sono sostituite con le parole « 5.000 euro annui »;

b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni. »

2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 7:

1. al primo periodo, le parole: « 15.000 euro annui » sono sostituite con le parole: « 5.000 euro annui »;

2. dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente:

« Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di previa apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'ar-

ticolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni. »

b) al numero 7-bis le parole: « 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti « 5.000 euro ».

3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « per importi superiori a 5.000 euro annui, » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi ».

4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente « Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ».

#### ARTICOLO 4.

*(Regime fiscale delle locazioni brevi).*

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *online*.

2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si



applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line*, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on line*, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore

del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione *on-line* al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.

#### ARTICOLO 5.

*(Disposizione in materia di accise sui tabacchi).*

1. Le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### ARTICOLO 6.

*(Disposizioni in materia di giochi).*

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del predetto testo unico, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata all'otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017.

3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

#### ARTICOLO 7.

*(Rideterminazione della base Ace).*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 5 le parole « dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « del quinto esercizio precedente »;

b) al comma 6-bis le parole « all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « al quinto esercizio precedente ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta

successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.

3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 552 è sostituito dal seguente: « 552. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo:

a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;

b) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica detto articolo 1. ».

4. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

#### ARTICOLO 8.

*(Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari).*

1. All'articolo 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole « del bene » sono sostituite dalle seguenti: « dei beni ».

## ARTICOLO 9.

*(Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise).*

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole « è incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 »;

b) alla lettera b), le parole « e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 »;

c) alla lettera c), le parole « 2018 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 2019 ».

## CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

## ARTICOLO 10.

*(Reclamo e mediazione).*

1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: « ventimila euro » sono sostituite dalle seguenti: « cinquantamila euro ».

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: « ente », sono inserite le seguenti: « e dell'agente della riscossione ».

## ARTICOLO 11.

*(Definizione agevolata delle controversie tributarie).*

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

*a)* le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

*b)* le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: *a)* per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre; *b)* per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.

10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giu-

risdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7.

12. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

#### ARTICOLO 12.

##### *(Rimodulazione delle risorse).*

1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziato per il credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le nuove modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della medesima legge n. 208 del 2015, è rimodulata, per gli anni 2017-2019, 507 milioni di euro per l'anno 2017 e 672 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

#### ARTICOLO 13.

##### *(Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri).*

1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017 presentato alle Camere, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, di cui all'elenco allegato al presente decreto, sono ridotte, per l'anno 2017, degli importi ivi indicati in termini di competenza e cassa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili gli importi indicati in termini di competenza e cassa nell'elenco allegato al presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.



TITOLO II  
DISPOSIZIONI URGENTI  
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

ARTICOLO 14.

*(Riparto del Fondo  
di solidarietà comunale).*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 450, le parole: « 8 per cento », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 4 per cento »;

b) dopo il comma 450 è inserito il seguente: « *450-bis.* Per il solo anno 2017, la quota di cui alla lettera b) del comma 449 non distribuita, nel limite di 14 milioni di euro, unitamente al contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro, sono accantonati per essere attribuiti a favore dei comuni che presentino contemporaneamente una variazione negativa degli effetti perequativi derivanti dall'aggiornamento della metodologia di determinazione dei fabbisogni *standard* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2017, una variazione negativa della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta considerata per il calcolo delle risorse storiche di riferimento di cui al comma 450 e una variazione negativa superiore al 1.3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016. Il riparto viene effettuato in proporzione alla distanza dalla percentuale del -1.3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del Fondo di

solidarietà comunale del 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450. ».

ARTICOLO 15.

*(Contributo a favore delle province della  
regione Sardegna e della città metropolitana  
di Cagliari).*

1. Alle province della Regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il contributo spettante a ciascun ente è comunicato dalla Regione Sardegna al Ministero dell'interno – Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio.

2. Il contributo spettante a ciascuna Provincia e Città Metropolitana, di cui al comma 1, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1.



## ARTICOLO 16.

*(Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane).*

1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane. ».

2. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

3. Per gli anni 2017 e 2018 il concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle città metropolitane previsto dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è determinato per ciascun ente nell'importo indicato nella tabella 2 allegata al presente decreto.

## ARTICOLO 17.

*(Riparto del contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario).*

1. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare del contributo di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario, è stabilito nell'importo indicato nella tabella 3 allegata al presente decreto.

## ARTICOLO 18.

*(Disposizioni sui bilanci di Province e Città metropolitane).*

1. Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane:

a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017;

b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.

2. Al comma 3, dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016 e 2017 » e le parole: « per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno precedente ».

3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 462 è inserito il seguente:

« 462-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016.

## ARTICOLO 19.

*(Sospensione termini certificazione enti locali dichiarazione di dissesto).*

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 470, è inserito il seguente: « 470-bis. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di

gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del medesimo decreto legislativo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli obblighi di certificazione di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ».

#### ARTICOLO 20.

*(Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario).*

1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100

milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2017.

#### ARTICOLO 21.

*(Contributo per fusioni di comuni).*

1. Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dalla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

#### ARTICOLO 22.

*(Disposizioni sul personale e sulla cultura).*

1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a

tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali.

2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole « nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti » sono sostituite da: « nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. ».

3. All'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole « 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 90 per cento ».

4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, infine i seguenti periodi: « Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. ».

5. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fun-

gibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

6. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e di promuovere l'interazione e la collaborazione tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, fino al 31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, può avvalersi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per sostenere il buon andamento degli istituti e garantirne l'attivazione. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo, che altresì assicura il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

7. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle procedure di selezione

pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni.

8. In favore del teatro di rilevante interesse culturale « Teatro Eliseo », per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario dalla sua fondazione è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni che restano acquisite all'erario.

#### ARTICOLO 23.

*(Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana).*

1. A decorrere dall'anno 2017 sono confermati nella misura determinata per l'anno 2016:

a) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti le province della regione Sardegna, tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e ripartendo i valori finanziari nei confronti degli enti subentranti per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio;

b) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti gli enti subentranti alle province della Regione siciliana.

#### ARTICOLO 24.

*(Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni).*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 534, sono inseriti i seguenti:

« 534-bis. Previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata, segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, del rapporto sulla determinazione della effettiva entità e della ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi livelli di governo fino all'annualità 2016 e con la proiezione dell'entità a legislazione vigente per il 2017-2019, a decorrere dall'anno 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 24 dicembre 2015, n. 208, – sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A, attraverso l'eventuale predisposizione di appositi questionari, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni – provvede all'approvazione di metodologie per la determinazione di fabbisogni *standard* e capacità fiscali *standard* delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e nelle materie diverse dalla sanità.

534-ter. A decorrere dall'anno 2018, il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio di ciascun anno, è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri tenendo anche conto dei fabbisogni *standard* come approvati ai sensi del comma 534-*bis* e delle capacità fiscali *standard* elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. ».

2. A decorrere dall'anno 2018:

a) all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il secondo e il quinto periodo sono soppressi;

b) all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.

#### ARTICOLO 25.

*(Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e città metropolitane).*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140, sono inseriti i seguenti:

« 140-*bis*. Per l'anno 2017 una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 400 milioni di euro, è attribuita alle Regioni a statuto ordinario

per le medesime finalità ed è ripartita secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017. A tal fine, entro il 31 luglio 2017, le medesime Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito al periodo precedente, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017-2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata;

b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati nella tabella di seguito riportata rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo 2018, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.



Regioni	Percentuale	SNF	IN
		Riparto quota fondo investimenti	Quote investimenti nuovi e aggiuntivi
Abruzzo	3,16%	12.650.315,79	4.187.920,33
Basilicata	2,50%	9.994.315,79	3.308.644,54
Calabria	4,46%	17.842.315,79	5.906.745,60
Campania	10,54%	42.159.368,42	13.956.969,86
Emilia-Romagna	8,51%	34.026.315,79	11.264.501,39
Lazio	11,70%	46.813.263,16	15.497.653,96
Liguria	3,10%	12.403.157,89	4.106.098,06
Lombardia	17,48%	69.930.105,26	23.150.545,37
Marche	3,48%	13.929.473,68	4.611.388,92
Molise	0,96%	3.828.842,11	1.267.548,25
Piemonte	8,23%	32.908.842,11	10.894.558,78
Puglia	8,15%	32.610.736,84	10.795.870,25
Toscana	7,82%	31.269.263,16	10.351.771,86
Umbria	1,96%	7.848.210,53	2.598.170,75
Veneto	7,95%	31.785.473,68	10.522.664,71
TOTALE	100,00%	400.000.000,00	132.421.052,63

*140-ter.* Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale. Tali risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 140. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 140 ».

2. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 142, le parole « di cui ai commi 140 e 141 » sono sostituite dalle seguenti parole: « di cui ai commi 140, 140-bis, 140-ter e 141 ».

#### ARTICOLO 26.

*(Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio).*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 468, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: « *b-bis*) all'articolo 175, comma 5-*quater*, lettera *c)* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; »;

*b)* al comma 468, alla lettera *e)*, dopo le parole « economie di spesa » sono inserite le seguenti « , le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilità della spesa ».

*c)* dopo il comma 468 è inserito il seguente comma:

« *468-bis.* Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono

utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui è allegato il prospetto di cui al comma 468. La giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011. ».

#### ARTICOLO 27.

##### *(Misure sul trasporto pubblico locale).*

1. All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:

« 534-quater. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminata nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi.

534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 26 luglio 2013 non trova applicazione a decorrere dall'anno 2017.

2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo di cui al comma 1 è effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il suddetto riparto è operato sulla base dei seguenti criteri:

a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni successivi, la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo;

b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi *standard*, di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere regionale;

c) suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le percentuali regionali di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati di servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, sostituiscono le predette percentuali regionali, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso;

*d)* riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da *a)* a *c)*, è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre Regioni con le modalità di cui al presente comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

*e)* in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dall'attuazione delle lettere da *a)* a *d)* non può determinare per ciascuna regione una riduzione annua maggiore del cinque per cento rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, tale limite è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel primo quinquennio di appli-

cazione il riparto non può determinare per ciascuna regione, una riduzione annua maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo.

3. Al fine di garantire un'efficace programmazione delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse a titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgono dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico.

6. Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità, nonché assicurando l'eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di mobilità nelle aree a domanda debole, quali scelte di sostituzione modale. Le regioni provvedono alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni e provvedono, altresì, contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano di cui all'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In caso di inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è abrogato il comma 6 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea sono apportate al predetto articolo 16-*bis* del citato decreto-legge le seguenti ulteriori modificazioni:

a) i commi 3 e 5 sono abrogati;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: « Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, » e le parole: « , in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, » sono soppresse e le parole: « le Regioni » sono sostituite dalle seguenti: « Le Regioni »;

c) al comma 9, primo periodo, le parole: « il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso può essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda materiale rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per veicoli di anzianità massima di dodici anni adibiti al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno.

10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole, « trasporto di persone » sono inserite le seguenti: « i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone ».

11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non pubblicitaria, possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale, ferma restando la destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi.

12. L'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente: « 2-*bis*. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005,

n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza ».

#### ARTICOLO 28.

*(Diverse modalità di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica).*

1. All'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate, » sono soppresse.

#### Articolo 29.

*(Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche).*

1. Per gli anni 2016 e 2017 relativamente allo sfondamento definitivo dei tetti della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si avvale anche dei dati recati dalla fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, secondo modalità definite con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute.

2. A decorrere dall'anno 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di recare le informazioni sul Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo. A decorrere dalla stessa data,

le suddette fatture sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sono disciplinate le modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte di AIFA ai dati ivi contenuti ai fini dell'acquisizione delle suddette fatture per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. È fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al presente comma.

3. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### ARTICOLO 30.

*(Altre disposizioni in materia di farmaci).*

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 402, è inserito il seguente:

« 402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non accedono alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401. ».

#### ARTICOLO 31.

*(Edilizia sanitaria).*

1. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di pro-



gramma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017.

#### ARTICOLO 32.

*(Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri).*

1. Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, già attribuite al Ministero dell'Interno, sono trasferite al Ministero della salute, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in coerenza con le risorse a tal fine stanziato nel bilancio dello Stato in apposito capitolo di spesa.

2. Il Ministero della salute si fa carico della gestione del pregresso, a seguito della ricognizione che deve essere effettuata da parte delle regioni e province autonome in contraddittorio con le prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate al Ministero della salute entro il 30 aprile 2017.

3. Il finanziamento di cui al comma 1, nei limiti delle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, avviene sulla base delle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute debitamente consolidati e validati. A decorrere dal primo anno di applicazione della presente disposizione, le risorse di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di bilancio, sono ripartite a titolo provvisorio tra le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati risultanti dagli elementi informativi presenti nel NSIS del Ministero della salute con riferimento all'anno precedente o comunque all'ultimo anno disponibile e consolidato. Alla regolazione finanziaria dei

saldi regionali di cui al periodo precedente si provvede, a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli esercizi precedenti, desunti dal sistema NSIS, tramite compensazione tra ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, in sede di ripartizione delle risorse degli anni successivi, sempre nei limiti dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1.

#### ARTICOLO 33.

*(Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni).*

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 495, è inserito il seguente:

« 495-bis. Per l'anno 2017, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base della tabella di seguito riportata. La tabella di seguito riportata può essere modificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017. Le Regioni utilizzano gli spazi finanziari di cui alla tabella di seguito riportata per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti anni, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nella tabella di seguito riportata. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito ai periodi precedenti, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva

competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata;

b) gli investimenti per l'anno di riferimento devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475.

Regioni	Per-centuale	Riparto spaziali-finanziari 2017	Profilo investimenti				
			2017	2018	2019	2020	2021
ABRUZZO	3,16%	15.812.894,74	5.534.513,16	4.332.733,16	4.111.352,63	1.676.166,84	158.128,95
BASILICATA	2,50%	12.492.894,74	4.372.513,16	3.423.053,16	3.248.152,63	1.324.246,84	124.928,95
CALABRIA	4,46%	22.302.894,74	7.805.013,16	6.110.993,16	5.798.752,63	2.364.105,84	223.028,95
CAMPANIA	10,54%	52.699.210,53	18.444.723,68	14.439.583,68	13.701.794,74	5.586.116,32	526.992,11
EMILIA-ROMAGNA	8,51%	42.532.894,74	14.886.513,16	11.654.013,16	11.058.522,63	4.508.486,84	425.328,95
LAZIO	11,70%	58.516.578,95	20.480.802,63	16.033.542,63	15.214.310,53	6.202.757,37	585.165,79
LIGURIA	3,10%	15.503.947,37	5.426.381,58	4.248.081,58	4.031.026,32	1.643.418,42	155.039,47
LOMBARDIA	17,48%	87.412.631,58	30.594.421,05	23.951.061,05	22.727.284,21	9.265.738,95	874.126,32
MARCHE	3,48%	17.411.842,11	6.094.144,74	4.770.844,74	4.527.078,95	1.845.655,26	174.118,42
MOLISE	0,96%	4.786.052,63	1.675.118,42	1.311.378,42	1.244.373,68	507.321,58	47.860,53
PIEMONTE	8,23%	41.136.052,63	14.397.618,42	11.271.278,42	10.695.373,68	4.360.421,58	411.360,53
PUGLIA	3,15%	40.763.421,05	14.267.197,37	11.169.177,37	10.598.489,47	4.320.922,63	407.634,21
TOSCANA	7,82%	39.086.578,95	13.680.302,63	10.709.722,63	10.162.510,53	4.143.177,37	390.865,79
UMBRIA	1,96%	9.810.263,16	3.433.592,11	2.688.012,11	2.550.668,42	1.039.887,89	98.102,63
VENETO	7,95%	39.731.842,11	13.906.144,74	10.886.524,74	10.330.278,95	4.211.575,26	397.318,42
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>137.000.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

#### ARTICOLO 34.

##### *(Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale).*

1. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « nell'esercizio 2015 » sono inserite le seguenti: « e in quelli antecedenti ».

2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole « e per l'anno 2016 », sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2016 e per l'anno 2017 ».

3. All'articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale, il riparto delle quote distinte e vincolate del relativo finanziamento destinato alle regioni, ivi comprese le quote indicate dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuato, ove non siano già fissati altri termini ai sensi della legislazione vigente, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, secondo i criteri e i dati

ultimi disponibili. A seguito della relativa Intesa raggiunta nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle more della deliberazione del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni fino all'80 per cento degli importi assegnati, purché non siano stabilite condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini dell'effettiva erogabilità delle risorse. Sono fatti salvi i diversi regimi di anticipazione delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale già stabiliti dalla legislazione vigente.

*2-ter.* Il regime di anticipazione di cui al comma *2-bis* si applica anche alle somme da erogare a titolo di compensazione per minori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

*2-quater.* Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more delle deliberazioni del CIPE, è autorizzato ad effettuare le erogazioni delle somme di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* anche con riferimento ai relativi finanziamenti riferiti agli esercizi 2016 e precedenti sui quali sia stata raggiunta la prevista Intesa.

*2-quinquies.* Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui ai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* comunque entro i limiti degli stanziamenti del bilancio statale. Sono in ogni caso autorizzati recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari. ».

4. All'articolo *77-quater*, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:

« A decorrere dall'anno 2017:

*a)* fermo restando il livello complessivo del finanziamento erogabile alle re-

gioni in corso d'anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna alle regioni le rispettive quote di compartecipazione all'IVA, in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare quote di compartecipazione all'IVA facendo riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nella contestuale individuazione delle relative quote di finanziamento, come risultanti dall'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, ovvero dai decreti interministeriali di cui all'articolo 27, comma *1-bis*, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

*b)* il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione all'IVA per l'anno di riferimento non può fissare, per ciascuna regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nell'individuazione delle relative quote di finanziamento di cui al richiamato articolo 27, comma *1-bis* del decreto legislativo n. 68 del 2011;

*c)* il Ministero dell'economia e delle finanze, in funzione dell'attuazione della lettera *a)* del presente comma, è autorizzato, in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti. ».

#### ARTICOLO 35.

*(Misure urgenti in tema di riscossione).*

Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole da « dei comuni » a « essi » sono sostituite dalle seguenti: « delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse »;

b) all'articolo 2, il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. ».

#### ARTICOLO 36.

##### *(Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro).*

1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

« 1-*ter*. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi suc-

cessivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio ».

2. L'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è sostituito dal seguente:

« 457. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sostituito dal seguente:

“1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.

2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori”. ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

4. All'articolo 1, comma 714-*bis*, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole: « debiti fuori bilancio » sono aggiunte le seguenti: « anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto ».

## ARTICOLO 37.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 467, legge 11 dicembre 2016, n. 232).*

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole « per le quali l'ente » sono aggiunte le seguenti: « abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o ».

## ARTICOLO 38.

*(Disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici).*

1. All'articolo 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e successive modificazioni, dopo il comma 12, è inserito il seguente: « 12-bis. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo 37, comma 3, lett. c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e all'articolo 2, comma 4, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa alle erogazioni a favore dell'INPS è autorizzata sulla base del fabbisogno di cassa dell'ente approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, l'INPS presenta, entro il mese di gennaio di ogni anno, il fabbisogno annuale con evidenza delle esigenze mensili e il successivo aggiornamento non oltre il mese di giugno. ».

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dalla società di gestione

del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica. ». L'INPS provvede all'attuazione di quanto disposto dal presente comma nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 1, comma 84, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « al comma 82 del presente articolo e di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1, 8-ter e 8-quater ».

## ARTICOLO 39.

*(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite).*

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.

2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali.



## ARTICOLO 40.

*(Rideterminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).*

1. La sanzione di cui al comma 723, lettera *a*), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016, nella misura eventualmente eccedente l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 756, lettera *b*), e 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali interessati sono tenuti ad inviare, utilizzando il sistema *web*, appositamente previsto nel sito <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione attestante l'ammontare dell'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 756, lettera *b*), e 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La certificazione di cui al periodo precedente è firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco metropolitano, dal responsabile finanziario dell'ente e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

## TITOLO III

## ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

## ARTICOLO 41.

*(Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici).*

1. Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del

2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, è stanziata la somma di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Al fine di permettere l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui all'articolo 18 *bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle risorse destinate annualmente alle finalità di cui al comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese.

3. Le risorse del Fondo sono destinate a:

*a)* interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici di cui dall'articolo 20 *bis*, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico;

2) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico;

3) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 « Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone », *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, 11 maggio 2006, diversi da quelli di cui alla lettera a):

1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i relativi progetti di adeguamento, il Dipartimento di cui all'articolo 18 *bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attività, previa intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per il coordinamento degli interventi di cui al presente comma con quelli già previsti a legislazione vigente;

2) per le verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 *bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attività.

c) incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 *bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, provvede alle relative attività.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, può essere destinata con le medesime modalità, su richiesta delle amministrazioni interes-

sate, all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.

#### ARTICOLO 42.

*(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016).*

1. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

2. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017.

3. Le risorse di cui al comma 2, confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo, 4 comma, 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.

#### ARTICOLO 43.

*(Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi).*

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole del « 30 novembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2017 ».

b) al comma 10, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11,

comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017 ».

c) al comma 12, le parole: « dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti « febbraio 2018 »;

d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: « 12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 i tributi non versati per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.

12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario alla ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017. ».

2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole « al 30 novembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'arti-

colo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ».

3. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e di interessi » sono aggiunte le seguenti: « e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018. »

4. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole « nei termini previsti » sono sostituite dalle seguenti « entro il 16 dicembre 2017 » e dopo le parole « pagamento dei tributi » sono aggiunte le seguenti « oggetto di sospensione ».

5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei tributi locali, pari a 101 milioni di euro nell'anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

#### ARTICOLO 44.

*(Proroga incentivi).*

1. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 ».

## ARTICOLO 45.

(Compensazione perdita gettito TARI).

1. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. ».

## ARTICOLO 46.

(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia).

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore

della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.

4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quello successivo.

5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre



2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni di cui al predetto allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

#### TITOLO IV

#### MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE

#### CAPO I

#### MISURE NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE

#### ARTICOLO 47.

(Interventi per il trasporto ferroviario).

1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli *standard* tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, previa intesa tra le Regioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è individuata quale unico soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.

2. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le Regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente l'organismo preposto alla sicurezza.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze di mobilità dei viaggiatori e delle merci, di ampliamento della connettività della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e le aree metropolitane, di potenziamento delle connessioni verso i sistemi portuali ed aeroportuali, sono individuate, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee.



4. Le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione a favore della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. delle reti ferroviarie regionali, ivi comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura.

5. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate, tra quelle di cui al comma 3, le linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale, previa individuazione delle risorse da destinare alla gestione ai sensi del secondo periodo, ivi incluse quelle iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato che sono corrispondentemente riallocate. Tali linee sono trasferite, a titolo gratuito, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 ottobre 2000 n. 138T.

6. Al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a rendere gli interventi più aderenti alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera, individua le risorse annuali disponibili, di cui alle delibere del CIPE, n. 10 del 14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003,

n. 129 del 6 aprile 2006, n. 61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo 2012, tenendo conto di eventuali obblighi giuridicamente vincolanti sorti in base alle predette delibere, provvede alla loro revoca e alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail, nonché alla contestuale approvazione di nuovi progetti ovvero delle necessarie varianti progettuali.

7. All'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Fermi restando gli obblighi di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Le relative risorse sono trasferite alla società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. per essere utilizzate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia e nell'ambito del piano di risanamento della società, esclusivamente a copertura delle passività, anche pregresse, e delle esigenze finanziarie del comparto infrastruttura. Restano fermi gli atti, i provvedimenti e le operazioni già realizzati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 17 settembre 2016, n. 218.

8. È autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle somme dovute in relazione all'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario già eserciti nella Regione Siciliana per l'anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a partire dall'anno 2014, nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali, nel limite delle risorse già impegnate, ivi inclusi i residui perenti, nonché di quelle iscritte in bilancio e nel rispetto della vigente normativa europea.

9. Nelle more della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione ai fini dell'avvio della realizzazione dell'Opera con le modalità di cui all'articolo 2, commi 232, lettere *b)* e *c)*, e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come previsto dalla legge 5 gennaio 2017, n. 1, sono autorizzate le attività propedeutiche all'avvio dei lavori a valere

sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 allo scopo finalizzate a legislazione vigente. L'opera è monitorata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

10. Al fine di promuovere, in applicazione del Regolamento (UE) 1304/2014, il rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci per l'abbattimento del rumore prodotto da tali carri e compensare le imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.

11. Le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono destinate in favore delle imprese ferroviarie o dei detentori dei carri ferroviari, nel rispetto del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, con modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### ARTICOLO 48.

*(Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale).*

1. I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo, sono determinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le città metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di Provincia, nell'am-

bito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento. La definizione dei bacini di mobilità rileva anche ai fini della pianificazione e del finanziamento degli interventi della mobilità urbana sostenibile.

2. I bacini di cui al comma 1 comprendono un'utenza minima di 350.000 abitanti ovvero inferiore solo se coincidenti con il territorio di enti di area vasta o di città metropolitane. Agli enti di governo dei bacini possono essere conferite in uso le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti pubblici associati. In tal caso gli enti di governo costituiscono società interamente possedute dagli enti conferenti, che possono affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Al capitale di tali società non è ammessa la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati.

3. La determinazione dei bacini di mobilità avviene in base a una quantificazione ovvero una stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità che si intende soddisfare, avvalendosi di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico di linea e non, nonché delle fonti informative presenti all'interno dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli operatori già attivi nel bacino sono tenuti a fornire le informazioni e i dati rilevanti in relazione ai servizi effettuati entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta di regioni ed enti locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili. Le Regioni hanno la facoltà di far salvi i bacini determinati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove coerenti con i criteri di cui al presente articolo.

4. Ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti affidanti, con l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle medesime, articolano i bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalità e da altre ragioni di efficienza economica, nonché relative alla specificità territoriale dell'area soggetta alle disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni. Tali eccezioni sono disciplinate con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 6, lettera a), del presente articolo. Per quanto riguarda i servizi ferroviari l'Autorità può prevedere eccezioni relative anche a lotti comprendenti territori appartenenti a più Regioni, previa intesa tra le regioni interessate.

5. Nelle more della definizione dei bacini di mobilità e dei relativi enti di governo, gli enti locali devono comunque procedere al nuovo affidamento nel rispetto della vigente normativa, dei servizi di trasporto pubblico per i quali il termine ordinario dell'affidamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero scadrà tra la predetta data e fino all'adozione dei provvedimenti di pianificazione e istituzione di enti di governo.

6. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera f) sono anteposte le seguenti parole: « a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di quella poten-

ziale, delle economie di scala e di integrazione tra servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa vigente, nonché »;

b) al comma 2, lettera f), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « . Con riferimento al trasporto pubblico locale l'Autorità definisce anche gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società *in house* o da società con prevalente partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché per quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati *in house* o affidati direttamente l'Autorità determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività. ».

7. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale l'Autorità di regolazione dei trasporti detta regole generali in materia di:

a) svolgimento di procedure che prevedano la facoltà di procedere alla riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario, che se ne assume il rischio di impresa, ferma restando la possibilità di soluzioni diverse con particolare riferimento ai servizi per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra più lotti di gara;

b) obbligo, per chi intenda partecipare alle predette procedure, del possesso, quale requisito di idoneità economica e finanziaria, di un patrimonio netto pari almeno al quindici per cento del corrispettivo annuo posto a base di gara, nonché dei requisiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) adozione di misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condi-

zioni eque ai beni immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio, anche relative all'acquisto, alla cessione, alla locazione o al comodato d'uso a carico dell'ente affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico e per la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni;

*d)* in alternativa a quanto previsto sulla proprietà dei beni strumentali in applicazione della lettera *c)*, limitatamente all'affidamento di servizi di trasporto pubblico ferroviario, facoltà per l'ente affidante e per il gestore uscente di cedere la proprietà dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali a soggetti societari, costituiti con capitale privato ovvero con capitale pubblico e privato, che si specializzano nell'acquisto dei predetti beni e di beni strumentali nuovi per localarli ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, a condizioni eque e non discriminatorie;

*e)* in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti e nel rispetto della normativa europea in materia, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante sono versati all'INPS dal gestore uscente.

8. Alle attività di cui ai commi 6 e 7 l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

9. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio e ad ogni singola uscita, se prevista, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a

conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

10. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.

11. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con legge regionale. In assenza di legge regionale, la sanzione è pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro.

12. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Al fine di assicurare il più efficace contrasto al fenomeno dell'evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente abilitati dall'impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la responsabilità del corretto svolgimento dell'attività di verifica e che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge.

Il Ministero dell'interno può mettere a disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma precedente, con



copertura dei costi a completo carico dell'ente richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi. ».

13. Le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata possono essere utilizzate ai fini del contrasto dell'evasione tariffaria e come mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, per l'identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell'ordine.

#### ARTICOLO 49.

##### *(Disposizioni urgenti in materia di riordino di società).*

1. Con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale, ANAS S.p.A. sviluppa le opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche attraverso appositi contratti e convenzioni al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti nel 2017 di almeno il 10 per cento rispetto al 2016 ed un ulteriore incremento di almeno il 10 per cento nel 2018.

2. Al fine di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze in ambiti industriali omogenei, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere al trasferimento, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e delle condizioni di cui al comma 3, a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. tramite conferimento in natura. L'aumento di capitale è realizzato per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS S.p.A. risul-

tante da una situazione patrimoniale approvata dal Consiglio di amministrazione della società e riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dal conferimento. Pertanto, all'operazione di trasferimento non si applicano gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater, nonché l'articolo 2441 del codice civile. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento di ANAS S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

3. Il trasferimento di cui al comma 2 deve essere realizzato senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea ed è subordinato alle seguenti condizioni:

a) perfezionamento del Contratto di Programma 2016/2020 tra lo Stato e ANAS S.p.A. secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) acquisizione di una perizia giurata di stima da cui risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio ANAS, anche considerato quanto disposto dal comma 5, rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere; il perito incaricato viene nominato da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. nell'ambito di una terna di esperti proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ad esito del trasferimento di cui al comma 2, restano in capo ad ANAS S.p.A. le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque denominati.

5. Intervenuto il trasferimento della partecipazione detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., qualsiasi deliberazione o atto avente ad oggetto il trasferimento di ANAS S.p.A. o operazioni societarie straordinarie sul capitale della società è oggetto di preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Alla data di trasferimento della partecipazione detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7, comma 4, del decre-



to-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, al terzo periodo dopo le parole: « successive modifiche » le parole: « dello statuto o » sono soppresse e il comma 6 del medesimo articolo 7 è abrogato.

7. ANAS S.p.A. è autorizzata per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalità ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa, nonché apposita preventiva informativa all'Autorità nazionale anticorruzione.

8. La quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, è destinata, con esclusione delle somme cadute in perenzione, alle finalità di cui al comma precedente. Il CIPE individua le risorse annuali effettivamente disponibili in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse da destinare alle predette finalità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

9. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati.

10. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 5 è abrogato.

11. Al fine di favorire l'attuazione del presente articolo, non si applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere dal trasferimento di cui al comma 2, le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge

31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguenti all'applicazione delle suddette norme, da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

12. Nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la società ANAS S.p.A., nel limite del 5% delle risorse complessivamente finalizzate al contratto dalla medesima legge n. 208 del 2015, ad effettuare la progettazione di interventi nonché, nel limite di un ulteriore 15%, per attività di manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale. Le attività svolte ai sensi del presente articolo devono essere distintamente indicate nel Contratto di programma 2016-2020 e le relative spese sostenute devono essere rendicontate secondo le modalità del « Fondo Unico ANAS », come definite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 869, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

#### ARTICOLO 50.

*(Investimenti nel settore dei trasporti).*

1. Al fine di favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a deliberare e sottoscrivere, anche in più soluzioni, un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017.

## ARTICOLO 51.

*(Contenimento dei costi del trasporto aereo).*

1. Al fine di contenere i costi per l'utenza del trasporto aereo, ENAV S.p.A. destina al contenimento degli incrementi tariffari previsti nel contratto di programma 2016-2019 per gli aeroporti con traffico annuo inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo soggetto alle regole del volo-IFR una quota pari a 26 milioni di euro delle risorse rimosse e consuntivate per l'anno 2014 per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, non di sua spettanza.

## ARTICOLO 52.

*(Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche).*

1. All'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole « Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma) » sono aggiunte le seguenti parole: « ciclovie del Garda, ciclovie Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia, ciclovie Sardegna, ciclovie Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovie Tirrenica e ciclovie Adriatiche ».

## CAPO II

## MISURE PER IL LAVORO, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI

## ARTICOLO 53.

*(APE).*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 179, lettera *d*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza

dell'indennità di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera *d*), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

3. All'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: « I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento. »

## ARTICOLO 54.

*(Documento Unico di Regolarità Contributiva).*

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125, del 1° giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti

contributivi ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio «Durc On Line» l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.

3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio «Durc On Line» in sede di consultazione del DURC già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC è richiesto.

4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### ARTICOLO 55.

(Premi di produttività).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 189 è sostituito dal seguente:

« 189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici. »

2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.

#### ARTICOLO 56.

(Patent box).

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

a) al comma 39, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di *software* protetto da *copyright*, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una

famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli indicati nel primo periodo.»;

b) al comma 40 la parola « terzo » è sostituita dalla seguente: « quarto »;

c) il comma 42-ter è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

a) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;

b) per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

3. Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto interministeriale 30 luglio 2015 recante le disposizioni di attuazione dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 nonché di stabilire le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.

#### ARTICOLO 57.

(Attrazione per gli investimenti).

1. All'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « start-up innovative » e « start-up innovativa », ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: « PMI. »

2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 91, secondo periodo, dopo le parole: « periodo minimo di investimento », le parole: « sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, » sono sostituite dalle seguenti: « sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie, »;

b) al comma 94, dopo le parole: « I redditi », le parole: « diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c ), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, » sono soppresse;

c) dopo il comma 95, sono aggiunti i seguenti:

« 95-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste dai commi 88 e 92, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresì dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate.

95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92 e 95 devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati di cui al comma 89.

95-quater. Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qua-

lificati di cui al comma 89 sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 concorrono a formare la base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. »;

d) al comma 101, dopo le parole: « investimenti qualificati indicati al », le parole: « comma 90 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 102 »;

e) al comma 106, ultimo periodo, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

f) il comma 113 è sostituito dal seguente: « 113. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti, nonché degli investimenti qualificati effettuati. ».

3. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « 4 anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

#### ARTICOLO 58.

*(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime).*

1. All'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo. »

#### ARTICOLO 59.

(Transfer pricing).

1. All'articolo 110, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma. ».



2. Dopo l'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è inserito il seguente:

«ARTICOLO 31-quater: 1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere riconosciuta:

a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990;

b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;

c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.».

#### ARTICOLO 60.

*(Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori).*

1. I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo di risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un

rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzatisi considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se:

a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;

b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;

c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

2. Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari e, nel caso di soggetti non residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia.

3. Ai fini della determinazione dell'importo di cui al comma 1, lettera *a*), si considera anche l'ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, società o enti residenti o costituiti nel territorio dello Stato ed a quelli residenti ed costituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

### CAPO III

## INVESTIMENTI PER EVENTI SPORTIVI

### ARTICOLO 61.

*(Eventi sportivi di sci alpino).*

1. Al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, è nominato un commissario con il compito di provvedere al piano di interventi volto:

*a*) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;

*b*) alla progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;

*c*) alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;

*d*) alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.

2. Entro trenta giorni dalla data della sua nomina, il commissario, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 12 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale, predispone il piano degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport. Salva la possibilità di rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone la durata e le stime di costo.

3. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 2, il commissario, entro trenta giorni dalla trasmissione del piano medesimo al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, alla quale partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri,

autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Tale conferenza si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. I termini sono dimezzati e il commissario è il soggetto competente ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi vengono trasmesse dal commissario senza indugio al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi.

4. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui siti *internet* istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport e del Comitato organizzatore; sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento; può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

5. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziare, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei

limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.

6. La consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019. Il piano indica altresì quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione degli interventi del progetto sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate oltre detto termine.

7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.

8. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 può: nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti. Il commissario può, nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina

per l'affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4.

10. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il commissario invia alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.

11. Gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto, previa intesa, mettono a disposizione della struttura funzionale al commissario nominato ai sensi del comma 1 i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Per le finalità di cui al comma 1, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. Sempre al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021,

il presidente *pro tempore* della società ANAS S.p.a. è nominato commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.

14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il commissario di cui al comma 13 può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

15. Il commissario di cui al comma 13, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispone un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport. Il piano contiene la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilità di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibili.

16. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 15, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

17. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. I decreti commissariali di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui siti *internet* istituzionali del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo Sport e della società ANAS S.p.a.

18. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare, il commissario esercita i poteri sostitutivi di cui al comma 5 per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano approvato ai sensi del comma 17.

19. Soggetto attuatore degli interventi contenuti nel piano approvato ai sensi del comma 17 è ANAS S.p.a., che svolge funzioni di stazione appaltante.

20. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.

21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 17. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019.

22. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario di cui al comma 13 invia alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo Sport una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.

23. La realizzazione del piano di cui al comma 17 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a. e sulle risorse disponibili autorizzate dall'articolo 1, comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Commissario nominato ai sensi del comma 13,

per eventuali temporanee esigenze finanziarie, può provvedere in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

24. I soggetti di cui al comma 8 per il piano approvato ai sensi del comma 4, e l'ANAS S.p.a. per il piano di cui al comma 17, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata nel territorio della regione Veneto, preordinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo. Essi hanno la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprietà privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui ai commi 4 e 17 qualora l'occupazione si renda necessaria a integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ovvero a soddisfarne le prevedibili e ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti esercitano tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attività sportive. La suddetta facoltà è esercitata mediante decreto, che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupazione spettanti ai proprietari, determinandola ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai proprietari degli immobili, secondo le risultanze catastali, è notificato almeno quindici giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine, il suddetto avviso è pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'albo del comune o dei comuni in cui è situato l'immobile e nei siti *internet* istituzionali dei medesimi enti. In caso di irreperibilità del proprietario dell'immobile la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. Le indennità di occupazione e di espropriazione fanno carico alle



stazioni appaltanti nella misura definitivamente accertata anche all'esito di eventuali controversie giudiziarie.

25. Al termine delle manifestazioni sportive di svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le opere in attuazione del piano degli interventi di cui al comma 4 restano acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri enti locali territorialmente competenti. Le opere realizzate in attuazione del programma di interventi alla viabilità statale di cui al comma 17 restano acquisite al patrimonio di ANAS S.p.a.

26. Le imprese affidatarie dei lavori di realizzazione degli interventi ricompresi nei piani di cui ai commi 4 e 17, ferme tutte le garanzie e le coperture assicurative previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono obbligate a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 20 per cento dell'importo dei lavori, destinata a garantirne l'ultimazione entro il termine fissato dal bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

27. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi dei commi 4 e 17, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; dette controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

#### ARTICOLO 62.

##### *(Costruzione di impianti sportivi).*

1. Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 304, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, può ricompre-

dere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto. Tale studio può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con diverse volumetria e sagoma, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. *d*) e *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la sua riconversione o riutilizzazione. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie o del diritto di usufrutto dell'impianto sportivo e/o di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e trenta anni.

2. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Il verbale conclusivo può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il verbale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali è consentita solo all'associazione o alla

società sportiva utilizzatrice dello stadio. In tal caso, le autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva.

4. In relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 304, lettera *d*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la società o l'associazione sportiva di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti.

5. Rispetto agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, alle controversie aventi a oggetto il verbale conclusivo della conferenza di servizi e l'aggiudicazione della concessione si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

#### ARTICOLO 63.

*(Misure per la Ryder Cup 2022).*

1. Per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto *Ryder Cup 2022*, relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato, è concessa a favore di *Ryder Cup Europe LLP* la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di operatività della garanzia dello Stato.

2. La Federazione Italiana Golf provvede a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze

una relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI

#### ARTICOLO 64.

*(Servizi nelle scuole).*

1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017, in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, fino al 31 agosto 2017.

2. L'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip.

3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, e al fine di consentire il regolare avvio delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 in ambienti in cui

siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nonché di assicurare la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, Consip S.p.A., nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, svolge, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche utilizzando lo strumento di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, tenendo conto anche delle finalità occupazionali, con il relativo livello di aggregazione, delle istituzioni scolastiche ed educative interessate e stipula il relativo contratto-quadro attraverso cui dette istituzioni procedono all'acquisizione dei servizi mediante la stipula di appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

4. L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3, nonché la prosecuzione dei servizi di pulizia e degli interventi di piccola manutenzione e decoro previsti sino alla scadenza dei contratti attuativi della Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi siano ancora vigenti, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno

2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

#### ARTICOLO 65.

*(Autorità nazionale di regolazione del settore postale).*

1. A decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261.

#### ARTICOLO 66.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 109 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 86 milioni di euro per l'anno 2023 e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2018, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 44, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del

presente articolo, pari a 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.150,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.203,30 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.698,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.765,2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.736,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.150,6 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.309,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.771,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.758,7 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.815,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.786,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 3.746,2 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.150,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.203,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.698,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.765,2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.736,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

b) quanto a 69,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. Gli effetti migliorativi, per l'anno 2017, derivanti dal presente decreto e pari a 2.415 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e 3.100 milioni di euro

in termini di indebitamento netto, sono destinati al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2017 presentato alle Camere.

5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

#### ARTICOLO 67.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*Per l'allegato 1, le tabelle 1, 2 e 3 e l'elenco recante «riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri» si veda lo stampato A.C. 4444.*

#### **A.C. 4444-A – Modificazioni della Commissione**

#### **MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), capoverso 1, le parole: «della Pubblica Amministrazione, come definita» sono sostituite dalle seguenti: «di amministrazioni pubbliche, come definite»;*

*alla lettera b), dopo il capoverso 1-ter sono aggiunti i seguenti:*

*«1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di*



cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.

*1-quinquies.* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società” »;

al comma 3, le parole: « le disposizioni di attuazione del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.

*4-ter.* Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 4-bis.

*4-quater.* Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di

trasporto di persone, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento, ai sensi del numero 1-ter) della parte II-bis della tabella A e del numero 127-novies) della parte III della tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

*4-quinquies.* Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, estende l'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in applicazione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. – (Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata). – 1. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui al presente articolo per la definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.

2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilità che l'attività eser-



citata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino nei confronti delle società e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.

6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997 sono ridotte alla metà.

7. Il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo.

8. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, non si producono gli effetti di cui al comma 7. In relazione ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di cui al comma 5, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o di redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti di cui al comma 6, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente l'avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al comma 7.

10. I soggetti di cui al comma 1 nei cui confronti è stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio

dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della stessa con le modalità di cui al comma 6, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

11. Non possono avvalersi delle previsioni del presente articolo le società e gli enti di cui al comma 1 che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza di cui al medesimo comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita dai soggetti che svolgono le funzioni di supporto di cui al medesimo comma 1.

12. Resta ferma la facoltà di richiedere all'amministrazione finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ai sensi della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

14. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15.

15. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 14 sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per un ammontare non inferiore a

100 milioni di euro annui, e per la restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 1-*ter*. — (*Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure*). — 1. All'articolo 5-*octies*, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

*“a-bis)* se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico”;

*b)* alla lettera *c)*, dopo le parole: “del presente articolo” sono inserite le seguenti: “, nonché per le imposte di cui all'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

*c)* alla lettera *g)*:

1) all'alinea, le parole: “alla lettera *e)*” sono sostituite dalle seguenti: “alla lettera *f)*”;

2) al numero 2), le parole: “del numero 1) della presente lettera” sono sostituite dalle seguenti: “della lettera *e)*” e dopo le parole: “le somme da versare del 10 per cento” sono aggiunte le seguenti: “. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera”;

3) al numero 3), le parole: “del numero 1) della presente lettera” sono sostituite dalle seguenti: “della lettera e)” e dopo le parole: “le somme da versare del 3 per cento” sono aggiunte le seguenti: “. L’importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera”.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell’articolo 5-*quater*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

ART. 1-*quater*. — (Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi). — 1. I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.

2. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione.

3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari nei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l’erogazione del rimborso può essere sospesa ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».

*All’articolo 2:*

*al comma 2, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « primo comma »;*

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017 ».

*Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:*

« ART. 2-*bis*. — (Interpretazione autentica in materia di regime dell’imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari). — 1. L’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.

2. In considerazione dell’incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al comma 1 fino alla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo

al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate né al recupero della medesima imposta assoluta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al primo periodo del presente comma operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'articolo 19-bis2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, lettera b), le parole: « o della sottoscrizione di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo »;*

*al comma 2:*

*all'alinea, le parole: « 2 agosto 2009, n. 102 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 agosto 2009, n. 102 »;*

*la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*« a) al numero 7:*

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "In alternativa la dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "o l'istanza";

3) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni" »;

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

« 4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" »;

*dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

« 4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: "a partire dal giorno sedici del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal decimo giorno successivo";



b) è aggiunto in fine il seguente comma:

“2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato”

4-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407”.

4-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori.

4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, valutato in 417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2019, a 820.000 euro per l'anno 2020, a 1.163.000 euro per l'anno 2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000 euro per l'anno 2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000 euro per l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 4-quinquies, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « anche attraverso la gestione di portali online » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare »;

al comma 2, le parole: « le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all' » sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni dell' » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca »;

al comma 3, le parole: « a favore di terzi » sono sostituite dalle seguenti: « da parte di terzi »;



*dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

« 3-bis. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l'attività di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare »;

*al comma 4, al primo periodo, le parole: « anche attraverso la gestione di portali on-line » sono sostituite dalle seguenti: « nonché quelli che gestiscono portali telematici » e dopo le parole: « conclusi per il loro tramite » sono aggiunte le seguenti: « entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati »;*

*il comma 5 è sostituito dai seguenti:*

« 5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale »;

*al comma 6, dopo le parole: « disposizioni di attuazione » sono inserite le seguenti: « dei commi 4, 5 e 5-bis »;*

*il comma 7 è sostituito dal seguente:*

« 7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi».

*Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

«7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi».

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

«ART. 4-bis. — (Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini). — 1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

“2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad

altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

b) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

“2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021”;

c) al comma 2-sexies, dopo le parole: “i soggetti beneficiari” sono inserite le seguenti: “, diversi da quelli indicati al comma 2-ter,”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, in 2,8 milioni di

euro per l'anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 20,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-

ture" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».

*Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:*

«ART. 5-bis. — (Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo o abilitativo). — 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 50 sono aggiunti i seguenti:

“50-bis. Con le medesime modalità stabilite dai provvedimenti di attuazione del comma 50, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla inibizione dei siti web contenenti:

a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione, o in violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, ovvero offerta di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, o delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

b) pubblicità, diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a) o dei contenuti di cui al comma 50;

c) software relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima.

50-ter. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del comma 50-bis comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 50, graduate secondo i criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

50-quater. Nei casi in cui nello stesso sito web, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 50 e alle lettere a), b) e c) del comma 50-bis, siano presenti prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione

della violazione riscontrata ai soggetti interessati, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Agenzia adotta il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito *web*, senza riconoscimento di alcun indennizzo».

*All'articolo 6:*

*al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: « in misura pari al » sono sostituite dalla seguente: « nel »;*

*dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

« 4-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli” ».

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

« ART. 6-bis. — (Riduzione degli apparecchi da divertimento). — 1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:

a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;

b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.

2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.

3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione dell'obbligo previsto dal periodo precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio ».

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

« ART. 7. — (Rideterminazione delle aliquote dell'ACE). — 1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del ren-



dimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e all'1,6 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.

3. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1 ».

*All'articolo 8:*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

“1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23” ».

*Nel titolo I, capo I, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:*

« ART. 9-bis. — (*Indici sintetici di affidabilità fiscale*). — 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati “indici”. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 10.

2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre



2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti.

4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.

5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, an-

che mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;

b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di que-

st'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione.

9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo

non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai

quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.

13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, del presente articolo.

14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: "studi di settore," sono inserite le seguenti: "degli indici sintetici di affidabilità fiscale". La società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresì, a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni, la stessa società può stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero

con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonché altre attività, sono stipulate esclusivamente per le finalità stabilite dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della società di cui al secondo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità ai principi disposti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

18. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-*bis* e 62-*sexies* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati l'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 9-*ter*. — (*Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria*). — 1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018";

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018".

ART. 9-*quater*. — (*Compensazione di somme iscritte a ruolo*). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-*bis* è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 10:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. All'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014" ».

All'articolo 11:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente »;

al comma 3, le parole: « con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto »;



al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ».

Nel titolo I, capo II, dopo l'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 11-bis. — (Disposizioni in materia di magistratura contabile). — 1. Al fine di garantire la piena funzionalità della magistratura contabile, a tutela degli equilibri di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Corte dei conti è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad avviare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi magistrati fino al numero massimo di venticinque unità.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,65 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 11-ter. — (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e

commerciali).- 1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono sostituiti dal seguente: « A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « 507 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « in 507 milioni » e le parole: « e 672 milioni » dalle seguenti: « e in 672 milioni »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo delle università del Mezzogiorno e per consentire la realizzazione di interventi fondamentali per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti, le risorse, stanziare ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 78/2011 del 30 settembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 2012, nell'ambito del ciclo di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per il Piano nazionale per il Sud – Sistema universitario e per cui al 31 dicembre 2016 non sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE sono assegnate, in quote annuali, oltre che alle scuole superiori, alle università alle quali le risorse stesse erano state inizialmente destinate, in modo da garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, a fronte di specifici impegni delle università stesse a compiere, per le parti di propria competenza, gli atti necessari per l'avvio dei relativi progetti ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. — (Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere). — 1. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio



2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente: “Il credito d’imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo” ».

*All’articolo 13:*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

« 1-bis. Al fine di ridurre gli impatti delle riduzioni di spesa previste a legislazione vigente sulle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli stanziamenti del programma “Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica” del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono incrementati di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

1-ter. Per fare fronte all’onere di cui al comma 1-bis, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è corrispondentemente ridotta di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 ».

*Nel titolo I, capo III, dopo l’articolo 13 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 13-bis. — (Modifica all’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90). — 1. All’articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: “sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “sono effettuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.

ART. 13-ter. — (Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell’accoglienza). — 1. All’articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Con le medesime modalità previste dal comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati gli obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate”.

ART. 13-quater. — (Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell’Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante dall’attuazione del presente comma è destinato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino.

3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all’arrotondamento di cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito.

4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse applicabili.

5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all’articolo 2, comma 198,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, svolge un'apposita verifica sull'impatto delle disposizioni del presente articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e di servizi praticati ai consumatori finali e riferisce su base semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attività e funzioni al Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.

6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca centrale europea entro un mese dalla data della loro entrata in vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018 ».

*All'articolo 14:*

*al comma 1:*

*prima della lettera a) sono inserite le seguenti:*

« 0a) al comma 448, le parole: “A decorrere dall'anno 2017, la dotazione” sono sostituite dalle seguenti: “La dotazione” e dopo le parole: “è stabilita in euro 6.197.184.364,87” sono inserite le seguenti: “per l'anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018”;

*0b) al comma 449:*

1) alla lettera b), le parole: “nell'importo massimo di 80 milioni di euro” sono sostituite seguenti: “nell'importo massimo di 66 milioni di euro”;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale

e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56” »;

*alla lettera b), dopo le parole: « nel limite di 11 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « , che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al Fondo di solidarietà comunale »;*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

« 1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera 0a) del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e 1-bis trovano applicazione con riferimento al Fondo di solidarietà comunale relativo agli anni 2018 e successivi ».

*Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 14-bis. — (Acquisto di immobili pubblici) — 1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziare con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi”.

ART. 14-ter. — (Norme in materia di sanzioni per mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2012). — 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 3, del presente decreto, è inserito il seguente:

“462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014” ».

All'articolo 16:

al comma 1, dopo le parole: « e l'ulteriore incremento di 900 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Alle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10 milioni di euro.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo per il medesimo anno 2017, di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

All'articolo 18:

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono uti-

lizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

3-ter. Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, è stabilito in cinquanta giorni.

3-quater. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ».

All'articolo 19:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto ».

All'articolo 20:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 »;

*al secondo periodo, le parole: « 15 maggio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2017 »;*

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto »;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e 2018 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al secondo periodo, può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna città metropolitana nella tabella 3 allegata al presente decreto »;

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole: « 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 »;*

*il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;*

*al comma 3, le parole: « 100 milioni di euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 170 milioni di euro »;*

*al comma 4, le parole: « 15 maggio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2017 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 »;*

*dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

« 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».



*All'articolo 21:*

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

« 2-bis. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno" sono sostituite dalle seguenti: "della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio" »;

2-ter. Il comma 132 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:

« 132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa » »;

*la rubrica è sostituita dalla seguente:*  
« Disposizioni in favore delle fusioni di comuni ».

*Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 21-bis. — (Semplificazioni). — 1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:

a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

ART. 21-ter. — (Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE). — 1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*All'articolo 22:*

*al comma 1, dopo le parole: « verso terzi paganti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente



articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento” »;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento” »;

*dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

« 3-*bis*. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare

i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

3-*ter*. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Fino al 31 dicembre 2019, il comune di Matera può autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, nel limite massimo complessivo di 30 ore *pro capite* mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto 'Regioni-Autonomie locali' del 1° aprile 1999, di cui al comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1999. È altresì consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga alle percentuali ivi previste”;

b) al terzo periodo, le parole: “di 500.000 euro annui per gli anni dal 2016 al 2019” sono sostituite dalle seguenti: “di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019”.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-*ter*, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;

*al comma 4, la parola: « infine » è sostituita dalle seguenti: « in fine, » e le parole da: « è rivestita la carica elettiva. In caso » fino a: « è rivestita la carica elettiva » sono sostituite dalle seguenti: « l'interessato al conferimento dell'incarico ri-*

veste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso »;

*al comma 5, la parola: « tecniche » è sostituita dalle seguenti: « tecniche e tecnico-finanziarie e contabili »;*

*dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:*

« 5-bis. All'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte".

5-ter. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.

5-quater. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza.

5-quinquies. Al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente so-

printendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone, incluso il conducente »;

*al comma 6:*

*al primo periodo, dopo le parole: « decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015, » e le parole: « il buon andamento degli istituti » sono sostituite dalle seguenti: « il buon andamento dell'istituto o luogo della cultura »;*

*il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ciascun istituto o luogo della cultura di cui al primo periodo provvede all'attuazione delle disposizioni del medesimo periodo con le risorse disponibili nel proprio bilancio, assicurando altresì il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura »;*

*al comma 7, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 » e le parole: « nella legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;*

*dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:*

« 7-bis. L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7-ter. Al fine di rafforzare le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per l'anno 2017, è autorizzata la spesa di: 3 milioni di euro per le esigenze di funzionamento delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio del Mini-

stero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 1,5 milioni di euro per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte, con interventi urgenti, al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale nonché di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici; 500.000 euro per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di garantire l'invarianza sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, si provvede mediante riduzione per 10 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

*7-quater.* Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito uno specifico Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

*7-quinquies.* Al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incrementata di un'unità dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "venticinque". Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato, con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140.000 euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 »;

*al comma 8:*

*al primo periodo, le parole:* « dalla sua fondazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « della sua fondazione » *e le parole:* « 2 milioni di euro per l'anno 2017 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 »;

*il secondo periodo è sostituito dal seguente:* « Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017

e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;

*dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:*

« 8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di Carditello, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, quale contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8-ter. Al fine di sviluppare le attività culturali promosse in favore della minoranza italiana nell'Istria, a Fiume e in Dalmazia, all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché restauro di monumenti relativi alle medesime vicende »;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) erogazione di borse di studio »;

b) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: « attività culturali » sono inserite le seguenti « , l'università popolare di Trieste » e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « L'università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale, anche sulla base di atti integrativi alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente legge, già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

8-quater. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono integrate al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 8-ter.

8-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, alla legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: « Slovenia » sono inserite le seguenti: « , in Montenegro »;

2) al secondo periodo, le parole: « in collaborazione » sono sostituite dalle seguenti: « d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e » e le parole: « , fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto, » sono soppresse;

b) al titolo, dopo la parola: « Slovenia » sono inserite le seguenti: « , in Montenegro ».

*Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:*

« ART. 22-bis. — (Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali). — 1. A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuate



con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.

2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera *d*), e 8, lettere *a*), *b*), *c*), *e*) e *l*), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.

5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si provvede:

*a*) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

*b*) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

*c*) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

*d*) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.

6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 295, le parole: « 45 milioni di euro annui a decorrere dal-



l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 »;

b) al comma 298, dopo le parole: « finanziamenti individuali » sono inserite le seguenti: « nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 il numero dei finanziamenti individuali è determinato in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro ».

ART. 22-ter. — (*Organici di fatto*). — 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per l'anno 2019, di euro 133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per il 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) quanto a euro 40.700.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2017;

b) quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per l'anno 2021, a euro 107.488.407 per l'anno 2022, a euro 60.497.407 per l'anno 2023, a euro 59.213.407 per l'anno 2024, a euro 44.881.407 per l'anno 2025, a euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407 annui a decorrere dall'anno

2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

c) quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593 per l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, a euro 43.601.921 per l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000 per l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per l'anno 2022, a euro 40.450.000 per l'anno 2023, a euro 40.450.000 per l'anno 2024 e a euro 48.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro 11.898.691 per l'anno 2023, a euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026, in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti del monitoraggio previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da eseguire entro il 15 settembre di ciascun anno, e sulla base delle previsioni, formulate entro la medesima

data, concernenti il numero dei posti di supplenza a tempo determinato da attivare fino al 30 giugno, la legge di bilancio determina la quota degli eventuali risparmi di spesa calcolati con riferimento all'eventuale riduzione del numero effettivo di posti di supplenza fino al 30 giugno, fermo restando il limite di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del presente articolo in misura proporzionale alla riduzione ad essi apportata con le medesime lettere *b)*, *c)* e *d)*. Le maggiori risorse sono accantonate e rese indisponibili per essere utilizzate a seguito dell'esito del monitoraggio di cui al presente comma ».

*All'articolo 24:*

*al comma 1:*

*al capoverso 534-bis, le parole: « legge 24 dicembre 2015, n. 208 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 28 dicembre 2015, n. 208 » e le parole: « n. 68 e nelle materie » sono sostituite dalle seguenti: « n. 68, nelle materie »;*

*al capoverso 534-ter, le parole: « da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, »;*

*al comma 2, alinea, le parole: « dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2018 »;*

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*« 2-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 2, comma 1, la parola: “2018”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “2019”;*

*b) all'articolo 4:*

*1) al comma 2, le parole: “Per gli anni dal 2011 al 2017” sono sostituite dalle*

*seguenti: “Per gli anni dal 2011 al 2018” e le parole: “A decorrere dall'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2019”;*

*2) al comma 3, le parole: “A decorrere dall'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2019”;*

*c) all'articolo 7:*

*1) al comma 1, le parole: “A decorrere dall'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2019”;*

*2) al comma 2, le parole: “entro il 31 luglio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2018”;*

*d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: “2018” è sostituita dalla seguente: “2019” ».*

*All'articolo 25:*

*al comma 1, capoverso 140-bis, al quarto periodo, lettera *b)*, e al quinto periodo, dopo le parole: « di seguito riportata » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

*« 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo*

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 487 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito *internet* istituzionale della medesima Struttura. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente";

b) al comma 488:

1) all'alinea, le parole: "attribuisce a" sono sostituite dalle seguenti: "individua per";

2) alla lettera a), le parole: "nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2017";

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge";

4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto

esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge";

5) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;

c-ter) altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP";

c) dopo il comma 488 è inserito il seguente:

"488-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni riferite all'edilizia scolastica, possono chiedere spazi finanziari, ai sensi dei commi 487 e 488 del presente articolo, per la quota di contributi trasferiti all'unione stessa per interventi di edilizia scolastica ricadenti nelle priorità di cui al citato comma 488";

d) il comma 489 è sostituito dal seguente:

"489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui al comma 488, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492.

Entro il 15 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale”;

e) al comma 492:

1) all’alinea, le parole: “15 febbraio” sono sostituite dalle seguenti: “20 febbraio”;

2) alla lettera *0a*), le parole: “, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa” sono soppresse;

3) alla lettera *a*), il numero 2) è sostituito dal seguente:

“2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”;

4) la lettera *b*) è abrogata;

f) al comma 493, le parole: “alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere *0a*), *a*), *c*) e *d*)”.

*All’articolo 26:*

*al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:*

«*a-bis*) al comma 468, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

“*d*) all’articolo 51, comma 2, lettera *a*), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti, e lettera *g*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;”.

*Dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:*

«ART. 26-bis. – (Disposizione concernente l’impiego dell’avanzo destinato a investimenti degli enti locali per estinzione anticipata di prestiti). – 1. All’articolo 187, comma 2, lettera *e*), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l’ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all’utilizzo di quote dell’avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi”.

*All’articolo 27:*

*al comma 1:*

*al capoverso 534-quater, dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, »;*

*al capoverso 534-quinquies, dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013 » sono inserite le seguenti: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, »;*

*al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: « Le risorse » è inserita la seguente: « erogate »;*

*al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » sono inserite le seguenti: « nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, » e le parole: « , l’applicazione » sono sostituite dalle seguenti: « e l’applicazione »;*

*dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:*

«*8-bis*. I costi *standard* determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e



dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.

8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo può essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali";

b) il comma 6 è abrogato.

8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1° gennaio 2018.

8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti

maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprono integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito *internet* istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.

8-septies. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla regione Umbria un contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la società Busitalia – Sita Nord Srl e sue controllate.

8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-septies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 8-septies, sono portati in prededuzione dalla quota ancora da assegnare alla medesima regione Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020 »;

al comma 10, le parole: « dopo le parole, "trasporto di persone" » sono sostituite dalle seguenti: « dopo le parole: "trasporto di persone," »;



dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

« 11-bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 o Euro 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di cui al primo periodo per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.

11-ter. I contratti di servizio di cui al comma 11-bis prevedono, altresì, che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e locale debbano essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti.

11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche modalità per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea.

11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di servizi già avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono, successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono, a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprietà pubblica e secondo gli *standard* qualitativi e di innovazione tecnologica a tal fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende contraenti di un piano economico-finanziario che, tenendo anche conto del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine o *leasing*, nonché per investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale. I medesimi contratti di servizio prevedono l'adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi immatricolati. Nel rispetto dei principi di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti di servizio tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti »;

*il comma 12 è sostituito dal seguente:*

« 12. L'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente:

“2-*bis*. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: '31 dicembre 2017' sono sostituite dalle seguenti: '31 gennaio 2018'. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro il 30 ottobre 2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni” »;

*dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:*

« 12-*bis*. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono sostituiti dai seguenti: “Nell'ambito dei servizi di linea interregionali di competenza statale, per riunione di imprese, ai fini del presente comma, si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fino a quando non sia accertato il venire meno delle condizioni di sicurezza”.

12-*ter*. All'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: “ovvero” è sostituita dalla seguente: “anche” e

dopo le parole: “alla riqualificazione elettrica” sono aggiunte le seguenti: “e al miglioramento dell'efficienza energetica”;

b) al quarto periodo, dopo le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità” è aggiunta la seguente: “, anche”.

12-*quater*. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o *in house* del predetto ente.

12-*quinquies*. Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12-*sexies*. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente:

“4-*quater*. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito con esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento medesimo, alle società costituite dalle ex gestioni governative di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 18 del presente decreto, se a totale partecipazione della stessa regione conferente” ».

*All'articolo 29:*

*al comma 1, dopo le parole:* « decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

7 marzo 2008,» sono inserite le seguenti: « pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 2008, »;

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole:* « dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2018 » e la parola: « recare » è sostituita dalla seguente: « indicare »;

*al terzo periodo, le parole:* « di AIFA » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia italiana del farmaco ».

*All'articolo 30:*

*al comma 1, capoverso 402-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « per un periodo massimo di diciotto mesi. Le risorse dei Fondi di cui ai commi 400 e 401 non impiegate per le finalità ivi indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392 ».

*Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:*

« ART. 30-bis. — (Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza). — 1. Al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati dai codici di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, siano individuati e allestiti *ad personam* per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie.

2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Ser-

vizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

*All'articolo 31:*

*al comma 1, le parole:* « le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 ammessi a finanziamento nel 2017 ».

*All'articolo 33:*

*al comma 1, capoverso 495-bis:*

*al terzo periodo, le parole:* « di cui alla tabella » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla tabella »;

*al quinto periodo, lettera b), le parole:* « devono essere » sono sostituite dalle seguenti: « sono ».

*Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:*

« ART. 33-bis. — (Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa). — 1. All'articolo 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legi-

slativo 15 marzo 2010, n. 66, sono approntate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“*b-bis*) amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale di cui all’articolo 27, commi 8 e 8-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“*4-bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle cessioni di cui al comma 1, lettera *b-bis*), si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico”.

*All’articolo 34:*

*al comma 1, dopo le parole:* « e in quelli antecedenti » *sono aggiunte le seguenti:* « ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Conseguentemente, la regione è autorizzata ad assumere impegni sull’esercizio 2016 per la parte corrispondente, ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull’esercizio 2016, entro i termini previsti per l’approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016” ».

*Dopo l’articolo 34 è inserito il seguente:*

« ART. 34-*bis*. — (*Programma operativo straordinario della regione Molise*). — 1. In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell’intervento volto ad affrontare la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell’ambito dell’ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell’Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1,

commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l’anno 2015, di 25 milioni di euro per l’anno 2016 e di 18 milioni di euro per l’anno 2017:

a) il commissario *ad acta* per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all’accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario *ad acta* n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione;

b) il medesimo commissario *ad acta*, altresì, adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza:

1) con l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente;

2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente ».



*All'articolo 35:*

*all'alinea, le parole: « Al decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « 1. Al decreto-legge »;*

*è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

*« b-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: "conto corrente di tesoreria dell'ente impositore", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati" ».*

*All'articolo 36:*

*al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: « si completa » sono sostituite dalle seguenti: « si completano »;*

*al comma 2, capoverso 457, al comma 1, le parole: « "1. In deroga" sono sostituite dalle seguenti: "ART. 2-bis. – (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali). – 1. In deroga"; al comma 2, le parole: "sentiti i creditori" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti i creditori" »; al comma 3, le parole: « stabilmente riequilibrato. » » sono sostituite dalle seguenti: « stabilmente riequilibrato »;*

*prima del comma 4 è inserito il seguente:*

*« 3-bis. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data »;*

*dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

*« 4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:*

*"714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti" ».*

*All'articolo 37:*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*« 1-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento." è inserito il seguente periodo: "Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo" »;*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: « Modifiche all'articolo 1, commi 467 e 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ».*

*All'articolo 40:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*« 1. Le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016 »;*

*il comma 2 è soppresso;*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: « Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane ».*

*Nel titolo II, dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente:*

*« ART. 40-bis. – (Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri). – 1. Al fine di prevenire situazioni di marginalità sociale, il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a le-*



gislazione vigente sui propri bilanci, può realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale ».

*All'articolo 41:*

*al comma 2, la parola: « 491,5 » è sostituita dalla seguente: « 461,5 », la parola: « 717,3 » è sostituita dalla seguente: « 687,3 » e la parola: « 699,7 » è sostituita dalla seguente: « 669,7 »;*

*al comma 3, lettera b):*

*all'alinea, le parole: « dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone", Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 11 maggio 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006 »;*

*al numero 1), le parole: « di adeguamento, il Dipartimento » sono sostituite dalle seguenti: « di adeguamento. Il Dipartimento »;*

*dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

*« 4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2, fino a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, può essere destinata con le medesime modalità all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale ».*

*Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:*

*« ART. 41-bis. — (Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico). —1. Al fine di favorire gli*

investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP).

3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità;

d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;

e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici.

4. Ferme restando le priorità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 3, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalità di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

7. Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni". L'affida-

mento della progettazione ai sensi del comma 6 del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

8. Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, gli stessi possono avvalersi, nell'ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della società Invitalia Spa o della società Cassa depositi e prestiti Spa o di società da essa controllate.

9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 1.

10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici ».

*All'articolo 42:*

*al comma 1, dopo le parole: « 132 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro »;*

*dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

« 3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le richieste sono soddisfatte per un massimo del 90 per cento delle stesse. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente as-

segnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo".

3-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, dopo le parole: "continuità aziendale" sono inserite le seguenti: ", dovute per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale" e le parole: "con posa in opera" sono soppresse;

b) al comma 1-ter, dopo le parole: "previa disposizione" sono inserite le seguenti: "del commissario delegato o" e le parole: "con posa in opera" sono soppresse »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016, e contributi per interventi di ripristino o ricostruzione ».

All'articolo 43:

al comma 1:

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2018" »;

alla lettera d):

al capoverso 12-bis, le parole: « i tributi non versati » sono sostituite dalle seguenti: « il gettito dei tributi non versati »;

al capoverso 12-ter, terzo periodo, le parole: « Commissario alla ricostruzione » sono sostituite dalle seguenti: « Commissario per la ricostruzione »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli *ski-lift* siti nel territorio della regione Abruzzo, è prorogata di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

5-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "gennaio 2017," sono inserite le seguenti: "nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017";

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, entro il 30 agosto 2017" »;

alla rubrica, le parole: « proroga sospensione » sono sostituite dalle seguenti: « proroga della sospensione ».

Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti:

« ART. 43-bis. — (Assegnazione di spazi finanziari). — 1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,

n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera *0a*) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli” sono soppresse.

**ART. 43-ter.** — (*Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione*). — 1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del finanziamento di interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici nonché di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 200 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 3-bis. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis,

comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

**ART. 43-quater.** — (*Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016*). — 1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

*“1-quater.* Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a*), *c*), *c-bis*), *d*), *g*), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i*) e *l*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98” ».

*All'articolo 44:*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

« 1-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “23 milioni di euro per l'anno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “33 milioni di euro per l'anno 2017 e di 13 milioni di euro per l'anno 2018”.

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 13 milioni di euro per l'anno 2018, si prov-



vede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ».

*All'articolo 45, comma 1, la parola: « infine » è sostituita dalle seguenti: « in fine ».*

*Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:*

« ART. 45-bis. — (Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017). — 1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta ».

*All'articolo 46:*

*al comma 2, alinea, le parole: « della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015 »;*

*al comma 2, lettera a), le parole: « di 100.000 euro del reddito » sono sostituite dalle seguenti: « di 100.000 euro riferito al reddito »;*

*al comma 5, secondo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 ».*

*Nel titolo III, dopo l'articolo 46 sono aggiunti i seguenti:*

« ART. 46-bis. — (Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015). — 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 428 sono inseriti i seguenti:

« 428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalità e i termini con i quali si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda 'C' allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati.

428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui al comma 428-bis i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze ».

ART. 46-ter. — (Calcolo del valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017). — 1. In deroga all'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti fino al quarto trimestre 2018, dovuti quale tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si assume come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015.

ART. 46-quater. — (Incentivi per l'acquisto di case antisismiche). — 1. All'articolo



16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*sexies* è inserito il seguente:

« 1-*septies*. Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2;

b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.

ART. 46-*quinquies*. — (*Personale degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere*). — 1. A decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-*ter*, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le

disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici può essere altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si applicano le disposizioni dei commi da *3-bis* a *3-quinquies* del citato articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento economico del predetto personale è corrisposto secondo le seguenti modalità:

*a)* le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;

*b)* qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio.

ART. 46-*sexies*. — (*Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012*). — 1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strut-

turali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 46-*septies*. — (*Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232*). — 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 530, le parole: « , nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « . Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016 »;

*b)* al comma 531, la parola: « 2016 » è sostituita dalla seguente: « 2017 »;

*c)* al comma 532, la parola: « 2016 » è sostituita dalla seguente: « 2017 » e le parole: « , e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 » sono soppresse.

ART. 46-*octies*. — (*Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45*). — 1. All'articolo 20-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: “su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile,” sono inserite le seguenti: “attestante le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarietà europeo,” e le parole: “nel limite di 300 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “fino a 500 milioni di euro”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma”.

ART. 46-novies. – (Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7). – 1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all’articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unità. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 5.360.019 euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All’articolo 47:

al comma 2, le parole: « l’organismo » sono sostituite dalla seguente: « organismo »;

al comma 4, le parole: « ovvero il subentro nella gestione a favore della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. delle reti ferroviarie regionali » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali » e le parole: « le necessarie ri-

sorse di copertura » sono sostituite dalle seguenti: « le risorse necessarie per la copertura finanziaria »;

al comma 5:

al primo periodo, dopo le parole: « previa intesa » sono inserite le seguenti: « con la singola regione interessata e »;

al secondo periodo, le parole: « che ne assume la relativa gestione » sono sostituite dalle seguenti: « che ne assume la gestione » e le parole: « del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro »;

al comma 7, le parole: « alla società » sono sostituite dalle seguenti: « al patrimonio della società » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compreso il trasferimento della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., realizzato nell’ambito della riorganizzazione delle partecipazioni dello Stato nel settore e in ragione della sussistenza, in capo alla medesima società, di qualità industriali e patrimoniali tali da fornire garanzia alla continuità del lavoro e del servizio, nonché l’impegno della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., assunto ai sensi del medesimo decreto, di provvedere nei termini di legge alla rimozione dello squilibrio patrimoniale della società » »;

al comma 9, primo periodo, le parole: « della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della » sono sostituite dalle seguenti: « del perfezionamento della delibera del CIPE relativa alla »;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000, può essere effettuato anche attraverso l’impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia strettamente cor-

relato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti.

11-ter. Al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci relativamente agli anni 2018 e 2019 sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che le destina alle imprese ferroviarie, nel rispetto della normativa europea, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.

11-quater. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.

11-quinquies. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui

al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 162 del 2007, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ».

*Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:*

« ART. 47- bis. — (Disposizioni in materia di trasporto su strada). — 1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:

a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;

b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua ita-



liana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.

*1-ter.* Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera *b*).

*1-quater.* In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:

*a)* contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;

*b)* prospetti di paga”;

*b)* all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*“1-bis.* Chiunque circola senza la documentazione prevista dall'articolo 10, commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*, ovvero circola con documentazione non conforme alle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tale esonero è riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013”.

3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 7, comma 1, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

“*g)* prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose”;

*b)* all'articolo 10, comma 3, lettera *e)*, dopo le parole: “contenitori o casse mobili di tipo unificato” sono inserite le seguenti: “o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale”;

*c)* all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera *o)* è aggiunta la seguente:

“*o-bis)* nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite”;

*d)* all'articolo 180, comma 4, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: “Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.”;

*e)* all'articolo 201, comma *1-bis*, lettera *g)*, dopo le parole: “alle aree pedonali,” sono inserite le seguenti: “alle piazzole di carico e scarico di merci.”.

4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017. È altresì incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 la dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della catena logistica sono autorizzate la spesa di 35 milioni di euro



per l'anno 2018 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge.

6. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono essere destinate dal gestore dell'infrastruttura, nei limiti degli stanziamenti esistenti, a investimenti per il miglioramento delle connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ai poli di generazione e attrazione del traffico o all'ammodernamento delle locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di programma – parte investimenti tra la società Rete ferroviaria italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.

7. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018».

*All'articolo 48:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « e dalle Province autonome di Trento e Bolzano » sono soppresse;*

*al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La regione o la provincia autonoma determina i bacini di mobilità in base alla quantificazione o alla stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale, riferita a tutte le modalità di trasporto che intende soddisfare, che è eseguita con l'impiego di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico, di linea e no, nonché delle fonti informative di cui dispone l'Os-*

*servatorio istituito dall'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;*

*al comma 5, le parole: « tra la predetta data e fino all'adozione » sono sostituite dalle seguenti: « tra la predetta data e l'adozione »;*

*al comma 7, lettera e), le parole: « Il trattamento di fine rapporto » sono sostituite dalle seguenti: « Gli importi accantonati per il trattamento di fine rapporto »;*

*al comma 11, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 9 e 10 »;*

*dopo il comma 11 è inserito il seguente:*

*« 11-bis. In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, con adeguata documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell'accertamento »;*

*al comma 12, primo capoverso, le parole: « contrasto al fenomeno dell'evasione » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto dell'evasione » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli agenti accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualità di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel presente titolo, per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa »;*

*dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:*

*« 12-bis. Al fine di verificare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale possono trasmettere, con cadenza semestrale, per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati,*

ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi ai disservizi di maggiore rilevanza e frequenza, proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere *d*), *e*) e *l*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all'Osservatorio e all'Autorità di regolazione dei trasporti le iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticità denunciate ed entro i novanta giorni successivi rendono conto all'Osservatorio dell'efficacia delle misure adottate. Nel rapporto annuale alle Camere sulla propria attività, l'Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza nel territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti. L'Osservatorio mette a disposizione delle Camere, su richiesta, i dati raccolti e le statistiche elaborate nell'ambito della sua attività, fatte salve le necessarie garanzie di tutela e di riservatezza dei dati commerciali sensibili.

12-ter. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, per il trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per il trasporto effettuato con autobus, quando un servizio di trasporto pubblico subisce una cancellazione o un ritardo, alla partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta minuti per i servizi di trasporto regionale o locale, o a trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, tranne che nei casi di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso è pari al costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. Per i titolari di abbonamento, il pagamento è pari alla quota giornaliera del costo completo dell'abbonamento,

fermo restando il rispetto delle regole di convalida secondo modalità determinate con disposizioni del gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento ».

*All'articolo 49:*

*al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:* « Al fine di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze in ambiti industriali omogenei, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, trasferisce, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni della società ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura ».

*al comma 3:*

*all'alinea, le parole:* « deve essere realizzato senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea ed » *sono soppresse;*

*alla lettera b), le parole:* « dal comma 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai commi 7 e 8 »;

*dopo lettera b) è aggiunta la seguente:*

« *b-bis*) l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze »;

*al comma 7, le parole:* « apposita preventiva informativa all' » *sono sostituite dalle seguenti:* « apposito preventivo parere dell' »;

*al comma 8, primo periodo, dopo le parole:* « e 95/2004, » *sono inserite le seguenti:* « pubblicate, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 30 del 6 febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n. 147 del

27 giugno 2005,» e le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 7 »;

al comma 11, dopo le parole: « fermo restando » sono inserite le seguenti: « , finché l'ANAS risulti compresa nel suddetto elenco dell'ISTAT » e le parole: « il versamento » sono sostituite dalle seguenti: « l'obbligo di versamento »;

al comma 12:

al primo periodo, le parole: « , per attività » sono sostituite dalle seguenti: « delle medesime risorse, a svolgere attività »;

al secondo periodo, le parole: « le modalità del » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità previste per il »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ambito delle attività di manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale, la società ANAS S.p.A. ha particolare riguardo alla verifica dell'idoneità statica e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e strutture similari ».

dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« 12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "ad integrazione delle risorse già stanziati a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti: "ad integrazione delle risorse già stanziati e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS Spa 2016-2020" »;

L'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« ART. 50. — (Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto dall'Alitalia Spa). — 1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dalla società Alitalia — Società Aerea Italiana — Spa in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazio-

nale e con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi difficoltà di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, è disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a favore dell'Alitalia — Società Aerea Italiana — Spa in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuità dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ed è restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

2. Le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria,

pubblicato dai Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e devono essere espletate nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.

*All'articolo 52:*

*al comma 1, le parole:* «dopo le parole «Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)» sono aggiunte le seguenti parole: «ciclovía» *sono sostituite dalle seguenti:* «le parole: «e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)» sono sostituite dalle seguenti: « , Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovía ».

*Nel titolo IV, capo I, dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:*

« ART. 52-bis. — (Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma). — 1. All'articolo 17-septies, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) l'individuazione di parametri minimi di interoperabilità delle nuove colonnine di ricarica pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro più ampia compatibilità con i veicoli a trazione elettrica in circolazione; ».

ART. 52-ter. — (Modifiche al codice dei contratti pubblici). — 1. All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante,

qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

*1-ter.* L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

*1-quater.* L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter ».

ART. 52-quater. — (Organizzazione dell'ANAC). — 1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Il trattamento economico del personale dell'Autorità non può eccedere quello già definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016. Dall'applicazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 52-quinquies. — (Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25). — 1. Nel



rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessità e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso, previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.A.».

*All'articolo 53:*

*ai commi 1 e 2, le parole: « il momento » sono sostituite dalle seguenti: « la data »;*

*al comma 3, dopo le parole: « è aggiunto » sono inserite le seguenti: « , in fine, ».*

*Dopo l'articolo 53 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 53-bis. — (Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale). —1. Per il sostegno degli oneri derivanti dall'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Ai giornalisti che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di cui al primo periodo è data facoltà di optare per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti che vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, se successiva, purché in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno venticinque anni interamente accreditati presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), e di un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno cinquantotto anni, se donne, e a sessanta anni, se uomini.

2. L'INPGI prende in considerazione le domande di anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'in-



formazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per gli anni dal 2017 al 2021.

4. All'onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

ART. 53-ter. — (*Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa*). — 1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

*Dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:*

« ART. 54-bis. — (*Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Con-*

*tratto di prestazione occasionale*). — 1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

*a)* le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;

*b)* gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.

7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera *a)*, del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

*a)* nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

*b)* per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

*c)* per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

*d)* per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

*a)* titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

*b)* giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;

*c)* persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

*d)* percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a)*, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: *a)* piccoli

lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; *b*) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; *c*) insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera *b*), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di

importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.

14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

*a*) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

*b*) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

*c*) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

*d*) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

17. L'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a)* i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b)* il luogo di svolgimento della prestazione; *c)* l'oggetto della prestazione; *d)* la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; *e)* il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.

19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera *a)*, e al comma 6, lettera *b)*, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario ri-

sultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 6, l'INPS provvede altresì all'accREDITAMENTO dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera *c)*, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera *c)*, e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo ».

*Dopo l'articolo 55 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 55-bis. — (Fondo per il diritto al lavoro dei disabili). — 1. Lo stanziamento



del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

ART. 55-ter. — (*Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di interventi per la formazione e l'integrazione del reddito*). — 1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 12 includono le misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di *welfare*, anche attraverso la bilateralità del settore.

ART. 55-quater. — (*Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga*). — 1. All'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data».

ART. 55-quinquies. — (*Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri*). — 1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate”.

2. All'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

“13.1. L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera b) del comma 13 si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso”.

All'articolo 56:

al comma 1, lettera a), la parola: « complementarietà » è sostituita dalla seguente: « complementarità »;

al comma 3, le parole: « Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30 giugno 2021, »;

al comma 4, le parole: « Ministero », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Ministro », le parole: « decreto interministeriale » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dello sviluppo economico » e dopo le parole: « commi 1, 2 e 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».



*Dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:*

« ART. 56-bis. — (Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera). —1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 489, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*All'articolo 57:*

*al comma 2:*

*alla lettera a) è premessa la seguente:*

« 0a) al comma 88 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo" »;

*dopo la lettera a) è inserita la seguente:*

« a-bis) al comma 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo" »;

*alla lettera c), capoverso 95-quater, le parole: « ovvero portati » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero possono essere portate »;*

*alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma" »;*

*dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

« 3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: "100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018". All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "125 milioni".

3-ter. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "Qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione," sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine,".

3-quater. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, può essere disposta l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per

l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano disponibili nell'ambito delle risorse rivenienti dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*3-quinquies.* All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016." »;

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attrazione degli investimenti».*

*Dopo l'articolo 57 sono inseriti i seguenti:*

«ART. 57-bis. — (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione). — 1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e *start up* innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, è emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016; con il medesimo decreto è altresì

stabilito annualmente il criterio di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni concesse a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio" per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 1. I finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 57-ter. – (Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili). – 1. All'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "Entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2017".

ART. 57-quater. – (Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovol-

taici ed eolici). – 1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 luglio 2012.

4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma 4-bis è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.

4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e 4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

4-quinquies. È fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali

altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.

*4-sexies.* Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria».

*All'articolo 59:*

*al comma 2:*

*al capoverso « Articolo 31-quater », le parole: « Articolo 31-quater: » sono sostituite dalle seguenti: « ART. 31-quater. – (Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale). – »;*

*al medesimo capoverso, al comma 1, lettera a), le parole: « dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99 ».*

*All'articolo 60:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole: « di risparmio » sono sostituite dalle seguenti: « del risparmio » e la parola: « rafforzatisi considerano » è sostituita dalle seguenti: « rafforzati, si considerano »;*

*alla lettera b), le parole: « che danno » sono sostituite dalla seguente: « aventi ».*

*Nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 60 sono aggiunti i seguenti:*

*« ART. 60-bis. – (Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti). – 1. All'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “presentazione delle domande di accesso al Fondo”.*

*ART. 60-ter. – (Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation). – 1. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli interventi di *social innovation*, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a trasferire la proprietà intellettuale dei progetti nonché la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa realizzazione e conclusione dei progetti ivi previsti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'erogazione delle somme assegnate per le attività e gli investimenti già realizzati e verificati dall'amministrazione.*

*3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca devono ispirarsi a principi e criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1 e provvedere alla regolamentazione più efficace e celere delle modalità e dei termini di conclusione e di gestione degli stessi.*



ART. 60-*quater*. — (*Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia*). — 1. Al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al numero delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonché la celerità di svolgimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250 unità. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

ART. 60-*quinquies*. — (*Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in*). — 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

“3-*quater*. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi”.

ART. 60-*sexies*. — (*Cartolarizzazione di crediti*). — 1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

“i-*bis*) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8”;

b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

“ART. 7.1. — (*Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari*). — 1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base

alle disposizioni dell'autorità competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia, si applicano altresì le disposizioni del presente articolo.

2. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-*ter*.

3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-*bis* e 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

4. Può essere costituita una società veicolo, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se



risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute dalla società veicolo alla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo di cui al comma 4 deve essere consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria si applicano integralmente alla società veicolo cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività. Alle cessioni di immobili effettuate dalla medesima società si applicano integralmente le agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto

crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito *internet* in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella *Gazzetta Ufficiale*, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 è affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.

8. Nel caso previsto dal comma 3, la società di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformità alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una società di intermediazione mobiliare o una società di gestione del risparmio, lo stesso soggetto

verifica altresì la conformità dell'attività e delle operazioni della società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al prospetto informativo».

*All'articolo 61:*

*al comma 2, primo periodo, le parole: « Entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « Entro sessanta giorni », dopo la parola: « predisporre » sono inserite le seguenti: « , sentito il comitato organizzatore locale, » e le parole: « e al Ministro per lo sport » sono sostituite dalle seguenti: « , al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti »;*

*al comma 3:*

*al primo periodo, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque », le parole: « e al Ministro per lo sport » sono sostituite dalle seguenti: « , al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti » e le parole: « una conferenza di servizi, alla quale » sono sostituite dalle seguenti: « una o più conferenze di servizi, alle quali »;*

*al secondo periodo, le parole: « Tale conferenza » sono sostituite dalle seguenti: « Ogni conferenza »;*

*al quarto periodo, le parole: « e al Ministro per lo sport » sono sostituite dalle seguenti: « , al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti »;*

*al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro per lo sport » sono inserite le seguenti: « , del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo »;*

*al comma 10, dopo le parole: « alle Camere, » sono inserite le seguenti: « per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, » e le parole: « e al Ministro per lo sport » sono sostituite dalle seguenti:*

*« , al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo »;*

*al comma 15, primo periodo, le parole: « e al Ministro per lo sport » sono sostituite dalle seguenti: « , al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti »;*

*al comma 17, secondo periodo, le parole: « del Ministro per lo Sport » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo »;*

*al comma 22, dopo le parole « alle Camere, » sono inserite le seguenti: « per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, » e le parole: « e al Ministro per lo Sport » sono sostituite dalle seguenti: « , al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ».*

*All'articolo 62:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente articolo, predisposto ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 5-bis e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo, al cui interno, ove abbiano una ca-

pienza superiore a 5.000 posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilità può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *d)* e *f)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 1, comma 304, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Il verbale conclusivo della conferenza di ser-

vizi preliminare è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione »;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Il progetto definitivo di cui alla lettera *b)* del comma 304 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale; è corredato:

*a)* nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio;

*b)* nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;

*c)* nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, di un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta, nonché di una bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria per la concessione di costruzione o di gestione, che specifichi, oltre all'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione nonché la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto »;

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

« 2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile »;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all'interno di dette aree

restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate »;

*il comma 4 con il seguente:*

« 4. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto ».

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. Si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, alle controversie relative agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto:

a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti;

b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;

c) l'aggiudicazione della concessione »;

*dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:*

« 5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è



consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

5-ter. All'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: "Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale" è soppresso ».

*All'articolo 63:*

*al comma 2, dopo le parole: « Ministero dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « nonché alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari ».*

*All'articolo 64:*

*dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

« 5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche agricole ali-

mentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformità alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004



n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:*

« ART. 64-bis. — (*Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica*). — 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:

a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;

b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci”;

b) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: “Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:”.

2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:

“ART. 4-bis. — (*Apertura di nuovi punti vendita*). — 1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio arti-

stico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.

3. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente”.

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera *d-quinquies*) sono aggiunte le seguenti:

“*d-sexies*) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle

forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;

*d-septies*) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale”.

4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

“ART. 5-bis. — *(Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi)*. — 1. Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente più vicino sulla base di un accordo di fornitura. È altresì consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività, che in ogni caso devono tenere conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita addizionale. L'attività addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:

“1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”.

6. L'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono abrogati.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

*Dopo l'articolo 65 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 65-bis. — *(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)*. — 1. All'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: “ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili” sono sostituite dalle seguenti: “ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi”.

ART. 65-ter. — *(Clausola di salvaguardia)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

*All'articolo 66:*

*al comma 1, le parole:* « legge 29 dicembre 2014, n. 190 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 23 dicembre 2014,

n. 190 » e dopo le parole: « è incrementata » sono inserite le seguenti: « di 12 milioni di euro per l'anno 2017, »;

al comma 2, le parole: « di 40 milioni di euro per l'anno 2018, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « di 14 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 85,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 135 milioni di euro per l'anno 2020, di 23,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017" »;

al comma 3:

l'alinea è sostituito dal seguente: « Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 43-bis, 44, comma 1, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.627,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.196,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.369,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.784,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.771,9 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.828,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.799,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 3.759,4 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della

compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede: »;

la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) quanto a 1.327,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 »;

al comma 5, le parole: « dall'allegato » sono sostituite dalle seguenti: « dall'allegato 1 ».

al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa ».

Dopo l'allegato 1 è inserito il seguente:

« ALLEGATO 1-bis  
(Articolo 30-bis, comma 1)

CODICI DI DISPOSITIVI PROTESICI  
PERSONALIZZATI PER DISABILI

04.48.21.006/015/018;  
12.22.03.009/012;  
12.22.03.015/018;

12.22.18.012;

12.23.06.009/015, se prescritte con un comando speciale (da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.24);

12.23.06.012;

12.27.07.006;

18.09.39.003/006/009/012;

18.09.21.003/006, con i relativi accessori ».

*All'elenco recante:* « Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri », *nella tabella:* « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », *alla voce relativa alla missione* « 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) »:

*la voce relativa al programma* « 2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (2) » è *soppressa*;

*alla voce relativa al programma* « 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3) », *la cifra:* « 8.412 » è *sostituita dalla seguente:* « 9.523 ».

#### **A.C. 4444-A – Proposte emendative**

#### **PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

##### **ART. 1.**

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole:* 19 per cento *con le seguenti:* 23 per cento;

*b) sostituire le parole:* 6 per cento *con le seguenti:* 7 per cento.

*Conseguentemente all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della*

*coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo 515 con l'importo 575.515;*

*all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è ridotta di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

*b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla Società soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione del rapporto costi/fabbisogni *standard* nei settori dell'istruzione, della difesa e della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi, al fine di realizzare un concorso alla riduzione della spesa pubblica pari a 196 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 496 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.»

**1. 13.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia,

della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate pari a 1.046 milioni di euro per l'anno 2017, 1.555 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e 504 milioni per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

- 1. 31.** Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

*Sopprimerlo.*

- 1. 34.** Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Tagliatela, Totaro.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Regime di deducibilità degli interessi passivi).*

1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

- 1. 4.** Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera a), le parole: società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, direttamente, sono sostituite dalle seguenti: società partecipate.*

*Conseguentemente alla lettera c), le parole: società controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice Civile sono sostituite dalle seguenti: società partecipate.*

- \*1. 24.** Palese.

*Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis), lettera d), aggiungere, in fine, il seguente*



*periodo*: Le società di cui alla presente lettera eseguono il versamento dell'imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:*

*1-ter.1.* Per le violazioni alla disciplina di cui al presente articolo, che non comportino il mancato versamento dell'imposta, non sono irrogate sanzioni.

*1-ter.2.* In caso di ritardato versamento da parte dei soggetti di cui alla lettera *d)* del comma *1-bis* che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo *36-bis* non sono irrogate sanzioni se il versamento viene comunque eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017. Sull'imposta versata in ritardo maturano gli interessi al tasso del 6 per cento annuo.

*1-ter.3.* I soggetti di cui alla lettera *d)* del comma *1-bis* che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo *36-bis* e che hanno aderito all'istituto di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in caso di ritardato versamento non sono soggetti a sanzioni ma al pagamento degli interessi del 6 per cento sulle somme versate in ritardo.

**\*\* 1. 32.** Alberto Giorgetti.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 6,5 per cento.*

**1. 46.** Paglia, Marcon, Fassina, Pastorino.

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:*

*1-ter.1.* Le disposizioni di cui al presente articolo, nei confronti di piccole e

medie imprese e soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito si applicano nella misura dell'80 per cento dell'IVA applicata in fattura.”.

**1. 30.** Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Tagliatela, Totaro.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c),*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

*(Regime deducibilità interessi passivi).*

1. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare »;

*b)* all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare »;

*c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

**1. 6.** Ruocco, Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilìa, Fico, Pisano, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1. 21.** Zanetti, Galati, Abrignani.

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Alle minori entrate, stimate in 45 milioni di euro per l'anno 2017 e 90 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal comma 1 dell'articolo 66 del presente decreto.

**1. 50.** Capezzone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c),*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 40 milioni di euro annui, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, anche attraverso variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

**1. 29.** Rizzetto, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Nastri, Tagliatalata, Totaro.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**\*1. 11.** Palese.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**\*1. 35.** Rizzetto.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**\*1. 38.** Alberto Giorgetti.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. « I compensi per prestazioni di servizi erogati ai sensi del comma 1 non sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

*(Regime di deducibilità degli interessi passivi).*

1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

**1. 9.** Brugnerotto, D'Incà.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto ai fini delle imposte sui redditi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 ».

**1. 23.** Zanetti, Galati, Abrignani.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto ai fini delle imposte sui redditi ».

**1. 47.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di evitare la formazione sistemica di eccedenza di IVA a credito, ai soggetti che effettuano, in misura esclusiva o prevalente, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la possibilità, previo esercizio dell'opzione, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente comma.

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: le maggiori entrate derivanti dall'attuazione aggiungere le seguenti: del comma 2-bis dell'articolo 1 e.*

1. **8.** Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di evitare la formazione sistemica di eccedenza di IVA a credito, ai soggetti che effettuano, in misura esclusiva o prevalente, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la possibilità, previo esercizio dell'opzione, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità applicative del presente comma.

1. **5.** Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* L'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come successivamente modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è esteso a tutta la pubblica amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle fatture ricevute dai propri fornitori.

1. **52.** Melilla, Albini, Capodicasa.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* L'obbligo di ritenuta di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è esteso a tutti i soggetti costituiti in forma di impresa in riferimento a tutte le prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. **51.** Melilla, Albini, Capodicasa.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole « dichiarazione annuale » sono inserite le seguenti: « o infrannuale ».

1. **7.** Villarosa, Sibilia, Alberti, Pesco, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 giugno 2017, sono individuati i soggetti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633. Il provvedimento è aggiornato annualmente entro il 30 giugno di ogni anno. Le modifiche hanno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione del provvedimento.

*Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, commesse prima del 20 dicembre 2017, non sono soggette a sanzioni se gli adempimenti relativi alla fatturazione, alla registrazione e ai versamenti sono regolarizzati entro il termine previsto per il versamento dell'acconto IVA.

1. **69.** Auci.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I soggetti di cui al comma 1-bis effettuano il versamento dell'imposta dovuta, al più tardi, con la liquidazione periodica del mese o, eventualmente, del trimestre in cui è effettuato il pagamento del corrispettivo al fornitore.

**1. 49.** Latronico.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4.1. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni.

4.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma.

*Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole da: « è incrementata » fino a: « 2019 » con le seguenti: « è ridotta di 9 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 30,5 milioni di euro per l'anno 2019 »;

b) al comma 2, sostituire le parole da: « è incrementata » fino a « 2019 » con le seguenti: « è ridotta di 3 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 28 milioni di euro per l'anno 2018, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 »;

c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A restanti oneri derivanti di commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1, pari a 188 milioni di euro per l'anno 2017 e 179 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

**1. 67.** Busin, Guidesi, Saltamartini.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2017 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate ».

**1. 68.** Guidesi, Busin.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4.1. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente periodo: « Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra regione ed agenzia delle entrate, da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del



decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla regione la quota statale in assenza del decreto di cui al comma 2 ».

**\*1. 26.** Palese.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4.1. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente periodo: « Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra regione ed agenzia delle entrate, da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla regione la quota statale in assenza del decreto di cui al comma 2 ».

**\*1. 71.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4.1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: « prevista dal presente decreto », sono inserite le seguenti: « per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale. »;

b) al comma 4, le parole: « di cui ai commi 1, 2 e 3. » sono sostituite con le parole: « cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3 ».

**\*\* 1. 27.** Palese.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4.1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: « prevista dal presente decreto », sono inserite le parole: « per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale. »;

b) al comma 4, le parole: « di cui ai commi 1, 2 e 3. » sono sostituite con le seguenti: « di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3 ».

**\*\* 1. 72.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

4.1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2016 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate ».

4.2. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente periodo: « Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra regione ed agenzia delle entrate da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla regione la quota statale in assenza del decreto di cui al comma 2 ».

**1. 17.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo « Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2016 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate ».

**1. 19.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

*(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria).*

1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *crackers*, i crostini e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ».

**\*1. 06.** Zanetti, Galati.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

*(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria).*

1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *crackers*, i crostini e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ».

**\*1. 09.** Gianluca Pini, Guidesi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

*(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria).*

1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *crackers*, le piadine, i crostini e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ».

**1. 08.** Gianluca Pini, Guidesi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

*(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria).*

1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *crackers* e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ».

**1. 010.** Gianluca Pini, Guidesi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

*(Ulteriori disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale).*

1. Al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale del versamento dell'imposta sul valore aggiunto nel settore dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni in

tema di solidarietà nel pagamento dell'imposta di cui all'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, si applicano anche al settore del commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.

**1. 011.** Busin, Guidesi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

*(Ulteriori disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale).*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

*d-ter*) carburante per autotrazione.

**1. 012.** Busin, Guidesi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

*(Modifiche alla disciplina della professione di amministratore immobiliare e condominiale volte a contrastare l'evasione fiscale).*

1. All'articolo 71-bis, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile (legge 220 del 2012) dopo il comma 5) sono aggiunti i seguenti:

6. Al fine di tutelare l'utenza condominiale, l'amministratore di condominio è obbligato ad allegare al verbale di prima nomina in sede assembleare la documentazione che attesti di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere *a), b), c), d), e), f)* e *g)* del primo comma dell'articolo 71-bis delle Disposizioni d'attuazione del codice civile e dal decreto ministeriale n. 140 del 2014, a pena di nullità della nomina.

7. Il comma 2) è sostituito dal seguente:  
 "1. Anche l'amministratore nominato tra i condomini dello stabile deve possedere i requisiti di cui alle lettere *f*) e *g*) del primo comma a garanzia dell'utenza amministrata.

8. L'amministratore, anche se nominato tra i condomini, deve comunicare al Ministero della giustizia, a sue spese e tramite le Associazioni di categoria del Settore, i propri dati fiscali ed anagrafici, la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 71-*bis* delle disposizioni d'attuazione del codice civile, nonché annualmente quelli relativi all'aggiornamento professionale ai sensi del decreto ministeriale n. 140 del 2014, fino alla cessazione dell'attività di amministratore.

9. La mancata comunicazione, anche solo di quella annuale, al Ministero della giustizia di cui al comma 8, comporta una sanzione per l'amministratore pari ad euro mille per ogni condominio gestito.

10. Ai Comuni è demandato il controllo e la verifica dell'invio della comunicazione al Ministero della giustizia di cui al comma 8, i quali possono avvalersi del supporto dell'autorità tributaria e delle associazioni di categoria del settore.

**1. 013.** De Girolamo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

« ART. 1.1.

1. In considerazione della necessità ed opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettivo ristoro dei danni erariali per tutti i giudizi di revocazione in corso in cui vi sia stata condanna per il soggetto che ha promosso tale giudizio, tali soggetti possono chiedere alla competente sezione che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 30 per cento del danno quantificato in sentenza.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei novanta giorni successivi la

data di entrata in vigore del presente decreto, specifica richiesta di definizione dinanzi al giudice presso cui pende il giudizio. Con decreto emesso in camera di consiglio, nel termine perentorio di 30 giorni successivi al deposito della richiesta, in caso di accoglimento, viene deliberata, ai fini della definizione del giudizio con le modalità di cui al comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, e viene stabilito il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni dalla comunicazione del predetto decreto, per il versamento all'amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento. Il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria del giudice competente ».

**1. 015.** Abrignani.

ART. 2.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo ».

**2. 10.** Zanetti, Galati.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da:* ed è esercitato *fino a:* del diritto medesimo, *con le seguenti:* e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello

in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

*Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».

**\*2. 13.** Zanetti, Galati.

*Al comma 1, sostituire le parole:* al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo *con le seguenti:* al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. In alternativa il soggetto che non ha usufruito della detrazione può richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'imposta corrisposta entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto o procedere a detrazione oltre il termine della dichiarazione con l'applicazione delle regole del ravvedimento operoso.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

ART. 11.1.

*(Regime deducibilità interessi passivi).*

1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

**2. 2.** Brugnerotto, D'Incà.

*Al comma 1, sostituire le parole:* al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed



alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo *con le seguenti*: al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

**2. 1.** Brugnerotto, D'Incà.

*Apportare le seguenti, modifiche:*

a) *al comma 1 dopo le parole*: relativa all'anno *aggiungere le seguenti*: successivo a quello;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente*: le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali l'imposta risulta esigibile dal 1° gennaio 2018.

**2. 18.** Alberto Giorgetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 24 aprile 2017.

**2. 9.** Zanetti, Galati.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-ter. Alla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto legislativo 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 4-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Ai fini della costituzione del *plafond* IVA per la qualifica di esportatore abituale, sono da intendersi cessioni all'esportazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati a essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate negli speciali

negozi di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43 ».

2-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di cassa si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**2. 11.** Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

2-ter. Le erogazioni e le donazioni provenienti da persone fisiche in favore dei partiti politici riconosciuti *ex* articolo 42 della Costituzione effettuati nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio devono considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-quater. A valere dal 1° gennaio 2008 la norma si interpreta nel senso che la detrazione compete a prescindere dal carattere della liberalità dell'erogazione e della donazione.

2-quinquies. Il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, è abrogato.

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole*: dell'IVA.

**2. 37.** Pagano.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-ter. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2018.

2-quater. Ai maggiori oneri, pari a circa 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017.

**\*2. 14.** Zanetti, Galati.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-ter. Per le fatture il cui diritto alla detrazione è sorto fino al 31 dicembre 2016 il diritto alla detrazione dell'imposta è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

**2. 6.** Palese.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).

**\*\* 2. 17.** Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2.1.

*(Norma interpretativa sul regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi per favorire il diritto allo studio universitario).*

1. L'esenzione da imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applica ai corrispettivi per i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte di istituti ed enti, anche regionali, funzionalmente e direttamente dipendenti dalle università di riferimento territoriale, trovando in tal caso applicazione il presupposto del collegamento funzionale richiesto dalla norma.

2. Si applica la disciplina del regime di imponibilità di cui al n. 37 della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui al n. 120 della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rispettivamente alle prestazioni di somministrazione e alle prestazioni di alloggio di cui al comma precedente, rese dagli altri istituti, aziende ed enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.

3. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui ai precedenti commi 1 e 2, utilizzati dagli enti, aziende e istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione”.

**\*2. 08.** Palese.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2.1.

*(Norma interpretativa sul regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi per favorire il diritto allo studio universitario).*

1. L'esenzione da imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applica ai corrispettivi per i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte di istituti ed enti, anche regionali, funzionalmente e direttamente dipendenti dalle università di riferimento territoriale, trovando in tal caso applicazione il presupposto del collegamento funzionale richiesto dalla norma.

2. Si applica la disciplina del regime di imponibilità di cui al n. 37 della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui al n. 120 della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rispettivamente alle prestazioni di sommi-

nistrazione e alle prestazioni di alloggio di cui al comma precedente, rese dagli altri istituti, aziende ed enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.

3. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui ai precedenti commi 1 e 2, utilizzati dagli enti, aziende e istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione".

**\*2. 018.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2.1.

*(Aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizio energia).*

1. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.

2. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 1 relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

**\*2. 010.** Laffranco.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2.1.

*(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).*

1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.

*Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole da: è incrementata fino alla fine con le seguenti: è ridotta di 9 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 77 milioni di euro per l'anno 2023 e di 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

**2. 021.** Pagano, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2.1.

*(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).*

1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esen-

zione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.

**\*2. 020.** Pagano, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2.1.

*(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).*

1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.

**\*2. 02.** Latronico.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2.1.

*(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).*

1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esen-

zione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.

**\*2. 011.** Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2.1.

*(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario).*

1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.

2. Resta ferma la detrazione dell'imposta assoluta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

**\*2. 017.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2.1.

*(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario).*

1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.

2. Resta ferma la detrazione dell'imposta assoluta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

**\*2. 07.** Palese.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2.1.

I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti non sono assoggettati agli adempimenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, di cui ai commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

**2. 016.** Allasia, Guidesi, Busin, Saltamartini, Molteni.

ART. 2-bis.

*Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 2-ter

*(Trattamento fiscale di prestazioni e redditi derivanti da attività musicali).*

1. All'articolo 10, comma 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dopo le parole: « o scuole riconosciuti », aggiungere le seguenti: « d'interesse sociale e culturale ».

2. All'articolo 67, comma 1, lettera *m*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), le parole: « ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, », sono sostituite dalle seguenti: « ai direttori musicali, ai musicisti, ai coristi ed agli attori, nell'ambito della costituzione di cori, bande musicali, orchestre di qualsiasi genere musicale e filodrammatiche che perseguono finalità amatoriali o culturali, quelli erogati, nell'ambito dell'educazione artistica all'infanzia ed alla gioventù, attraverso esibizioni o

spettacoli dal vivo resi da almeno tre musicisti in esercizi pubblici con una capienza di pubblico fino duecento posti, o se superiore, in presenza di formazioni artistiche con non meno di sette elementi.

**2-ter. 0300.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Pastorino.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: « 19 per cento » con le seguenti: « 23 per cento »;

b) sostituire le parole: « 6 per cento » con le seguenti: « 7 per cento ».

*Conseguentemente, all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo 515 con 540.515.*

*Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è ridotta di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 »;



b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2020. ».

**3. 19.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 1.288 milioni di euro per l'anno 2017, e 1.930 milioni a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

**3. 25.** Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

*(Regime deducibilità interessi passivi).*

1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

**3. 10.** Pisano, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sopprimere la lettera a);

b) al comma 2, lettera a), sopprimere il punto 1;

c) al comma 2 sopprimere la lettera b);

d) sopprimere il comma 4.

**3. 45.** Cristian Iannuzzi.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « 5.000 euro annui » con le seguenti: « 10.000 euro annui »;

b) al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire le parole: « 5.000 euro annui » con le seguenti: « 10.000 euro annui ».

**3. 35.** Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Tagliatela, Totaro.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I limiti della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applicano alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014 e al rimborso da assistenza fiscale 730 di cui al Capo V del decreto legislativo n. 241 del 1997 e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per le dichiarazioni presentate dal 1° luglio 2017.

**3. 43.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, dopo la lettera e) viene inserita la lettera: « f) i soggetti iscritti al Ministero dello sviluppo economico in possesso dell'attestato di qualità rilasciato dalle Associazioni di Tributaristi secondo quanto disposto dalla legge 13 gennaio 2013 n. 4; ».

1-ter. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: « alle lettere a) e b) », viene aggiunta la lettera: « f) ».

**3. 37.** Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo la lettera e) viene inserita la lettera: « f) i soggetti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre n. 225 ».

1-ter. All'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: « alle lettere a) e b) » viene aggiunta la lettera: « f) ».

**3. 38.** Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Alle dichiarazioni presentate anteriormente alla data del 1° luglio 2017 restano applicabili le disposizioni vigenti al 23 aprile 2017.

**3. 41.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 14.000.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: « 19 per cento » con le seguenti: « 23 per cento »;

b) sostituire le parole: « 6 per cento » con le seguenti: « 7 per cento ».

*all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo: 515 con: 271.515.*

*all'articolo 66 apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è ridotta di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, le occorrenti variazioni di bilancio in riduzione a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4 milioni di euro.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle rico-

gnizioni effettuate dalla società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione del rapporto costi/fabbisogni *standard* nei settori dell'istruzione, della difesa e della giustizia, con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi, al fine di realizzare un concorso alla riduzione della spesa pubblica pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 335 milioni di euro a decorre dal 2020.

**3. 20.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: e dopo le parole: « relativamente alle dichiarazioni » sono inserite le seguenti: « o comunicazioni trimestrali ».*

**3. 7.** D'Incà.

*Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per le dichiarazioni presentate a partire dal 1° luglio 2017.*

**3. 39.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

**\*3. 13.** Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

**\*3. 31.** Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le modifiche di cui al precedente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

**\*3. 27.** Sottanelli, Galati.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai crediti risultanti dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.

**3. 17.** Palese.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*), dopo le parole: « diploma di ragioneria » inserire le seguenti « nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4; ».

**\*3. 24.** Abrignani, Galati.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*), dopo le parole: « diploma di ragioneria » inserire le seguenti: « nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4; ».

**\*3. 44.** Capezzone.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*), dopo le parole: « diploma di ragioneria » inserire le seguenti: « nonché i professionisti di cui

alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4; ».

**\*3. 49.** Busin, Guidesi, Saltamartini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Alle dichiarazioni presentate anteriormente alla data del 1° luglio 2017 restano applicabili le disposizioni vigenti al 23 aprile 2017.

**3. 42.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: « a quello di presentazione della dichiarazione » sono aggiunte le seguenti: « , comunicazioni trimestrali, liquidazioni periodiche IVA ».

**3. 6.** D'Incà, Brugnerotto.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

All'articolo 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « per importi superiori a 5.000 euro annui, » sono sostituite dalle seguenti: « per importi superiori a 2.500 euro annui, ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

ART. 11.1.

*(Regime deducibilità interessi passivi).*

1. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati

nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 90 per cento del loro ammontare ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dei 90 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

**3. 8.** Brugnerotto, D'Incà.

*Al comma 3, dopo le parole: dichiarazione dei redditi aggiungere le seguenti:* per importi superiori a 2.500 euro.

**3. 18.** Palese.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , specificando che dai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU sono esclusi i « bonus » e crediti riconosciuti dallo Stato.

**3. 34.** Carfagna, Alberto Giorgetti.

*Al comma 3, dopo le parole: dei redditi aggiungere le seguenti:* e dopo le parole: « servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate » sono aggiunte le seguenti: « e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa ».

**3. 40.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificate dal presente articolo, non trovano applicazione per i contribuenti in regola con rinvio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-bis abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall'Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione.”.

**3. 11.** Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:



« 4. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte ».

**\*3. 14.** Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Inca, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 4. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte ».

**\*3. 28.** Sottanelli, Galati.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 4. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte ».

**\*3. 29.** Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 4. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo i soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, certificati secondo la norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ».

**\*\* 3. 12.** Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Inca, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 4. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo i soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, certificati secondo la norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ».

**\*\* 3. 26.** Sottanelli, Galati.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

4. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo i soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, certificati secondo la norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

**\*\* 3. 30.** Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4.1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« f) i soggetti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 ».

6. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: « alle lettere a) e b) » è aggiunta la seguente: « f ».

**3. 22.** Abrignani, Galati.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4.1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

f) i soggetti iscritti al Ministero dello sviluppo economico in possesso dell'attestato di qualità rilasciato dalle Associazioni di Tributaristi secondo quanto disposto dalla legge 13 gennaio 2013, n. 4.

6. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: « alle lettere a) e b) » è aggiunta la seguente: « f ».

**3. 23.** Abrignani, Galati.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per i contribuenti in regola con l'invio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-bis abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall'Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione.

**3. 16.** Pesco, Ruocco, Alberti, Sibilia, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificate dal presente articolo, non trovano applicazione per i contribuenti in regola con l'invio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-bis abbia dato esito positivo ovvero per i contri-

buenti che si adeguano ai risultati segnalati dall’Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione.

*Conseguentemente, all’articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: le maggiori entrate derivanti dall’attuazione inserire le seguenti: del comma 4-bis dell’articolo 3 e.*

- 3. 15.** Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D’Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all’articolo 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni delle dotazioni di bilancio di conto corrente, in termini di competenza e cassa, pari a 81,3 milioni per l’anno 2017 e 139,3 milioni a decorrere dall’anno 2018, anche relative a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco.*

- 4. 135.** Latronico.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Regime fiscale delle locazioni brevi).*

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tra-

mite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online.

*1-bis.* Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell’ambito dell’attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell’anno civile.

2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento in caso di opzione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

*3-bis.* Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico-ricettive, anche ai fini:

*a)* dell’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

*b)* dell’applicazione dell’imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;

*c)* della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18

giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;

e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radio-televisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile.

4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*, mettendo in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. I medesimi dati devono essere trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, entro il medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto

del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.

5-ter. I soggetti di cui al comma 5 che incassano il canone o il corrispettivo agiscono in qualità di sostituto di imposta anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo al versamento alla certificazione con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.

5-quater. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione *on line* al fine di definire le modalità di collaborazione per il mo-

nitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.

8. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.

9. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:

a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;

b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

c) devono stipulare una polizia assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

10. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico-alberghiere.

11. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.

12. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 9,10 e 11 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa; in caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Le medesime sanzioni si applicano ai soggetti, non iscritti nel registro delle imprese, che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i limiti previsti dall'articolo 1-bis. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *on line* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

13. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

14. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

a) le caratteristiche del registro di cui al comma 13, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (onorabilità), dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed dagli articoli 11, 92 e 131 del Testo unico delle leggi di pub-



blica sicurezza, approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;

d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 4 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;

e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 4 con enti e organismi preposti ai controlli.

15. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 13, che deve contenere almeno:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 13, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 agosto 1931, n. 773;

b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;

c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;

d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;

e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;

f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;

g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;

h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;

i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 15;

l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 15.

**4. 73.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Regime fiscale delle locazioni brevi).*

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, ai di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione Online.

1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la

fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile.

2. A decorrere dal 1° giugno 2017 ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

3-bis. Ferme restando le competenze dette Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;

c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;

e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radio-televisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile.

4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. I medesimi dati devono essere trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta\* una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo: 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per

cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.

5-ter. I soggetti di cui al comma 5 che incassino il canone o il corrispettivo agiscono in qualità di sostituto di imposta anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo al versamento ed alla certificazione con le modalità di cui al comma precedente, L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.

5-quater. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore adotto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione online al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.

8. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se

associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.

9. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:

a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblica, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;

b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

10. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

11. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziari hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, è di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.

12. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Le medesime sanzioni si applicano ai soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i limiti previsti dall'articolo 1-*bis*. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

13. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

14. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

*a)* le caratteristiche del registro di cui al comma 13, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

*b)* i requisiti soggettivi per ascrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

*c)* le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;

*d)* i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 4 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;

*e)* le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 4 con enti e organismi preposti ai controlli.

15. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 13, che deve contenere almeno:

*a)* i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 13, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;

*b)* la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;

*c)* la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;

*d)* la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;

*e)* l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi

installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;

f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;

g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;

h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;

i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 15;

l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 15.

#### 4. 96. Milanato.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

##### ART. 53.

1. Sono alloggi locati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a due, date in locazione, per intero o parti di esse, anche per brevi periodi dai proprietari o chiunque ne abbia titolo, con contratti aventi validità non superiore a 180 giorni consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.

2. Gli alloggi di cui al periodo precedente sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno, ove prevista, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. I comuni possono concludere

convenzioni con piattaforme elettroniche e portali di intermediazione ai fini della riscossione di tale imposta da parte di tali soggetti per conto di chi abbia la disponibilità degli alloggi di cui al comma 1.

3. Sono alloggi locati ad uso turistico anche le unità immobiliari in numero superiore a due proposti al pubblico da agenzie immobiliari e intermediari mediante mandato a titolo oneroso.

4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

5. Chiunque abbia a disposizione appartamenti ammobiliati ad uso turistico può fornire i propri alloggi delle dotazioni tipiche della civile abitazione, e dividerle con i propri ospiti.

6. I soggetti di cui al comma 4 restano obbligati agli adempimenti relativi alla comunicazione delle generalità dei propri ospiti alle autorità di pubblica sicurezza in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

7. All'ospitalità presso gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

b) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3.1. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'incentivazione dell'utilizzo di sistemi di prenotazione e pagamento tracciabili, le piattaforme che abilitano transazioni *on line* tramite strumenti di pagamento elettronico, finalizzate alla prenotazione di unità immobiliari o parti di esse, concludono entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto accordi con l'Agenzia delle entrate per l'applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 15 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o da chi ha disponibilità dell'alloggio. Tali accordi stabiliscono altresì le disposizioni di attuazione del pre-



sente articolo, incluse quelle relative al versamento degli importi riscossi nonché alle relative dichiarazioni e certificazioni. Decorso tale termine senza che la convenzione di cui al comma precedente venga stipulata, alle transazioni concluse sulle piattaforme elettroniche verrà applicata la disciplina di cui al comma 2.

3.2. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on line*, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, senza l'incasso o gestione dei corrispettivi, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 2 e 3 conclusi per il loro tramite. A tali contratti è applicabile esclusivamente la disciplina di cui al comma 2.

3.3. Nel caso in cui non sia esercitata, da parte di chi ne abbia diritto, l'opzione per l'applicazione dei regimi alternativi di cui ai precedenti commi, la ritenuta verrà comunque applicata indistintamente ad ogni transazione avvenuta tramite la piattaforma che ha concluso l'accordo, a titolo di acconto.

L'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento non configura alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della Unione europea di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.

*c) sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.*

**4. 104.** Alberto Giorgetti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

« ART. 53.

*(Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche).*

1. Sono alloggi locati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, date

in locazione, per intero o parti di esse, anche per brevi periodi dai proprietari o chiunque ne abbia titolo, con contratti aventi validità non superiore a 180 giorni consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno, ove prevista, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 2011, n. 23. I comuni possono concludere convenzioni con piattaforme elettroniche e portali di intermediazione ai fini della riscossione dell'imposta di soggiorno da parte di tali soggetti per conto di chi abbia la disponibilità degli alloggi di cui al comma 1.

3. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

4. Chiunque abbia a disposizione appartamenti ammobiliati ad uso turistico può fornire i propri alloggi delle dotazioni tipiche della civile abitazione, e condividerle con i propri ospiti.

5. I soggetti di cui al comma 4 restano obbligati agli adempimenti relativi alla comunicazione delle generalità dei propri ospiti alle autorità di P.S, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 109 T.U.L.P.S.

6. All'ospitalità presso gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ».

*b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

3.1. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'incentivazione dell'utilizzo di sistemi di prenotazione e pagamento tracciabili, le piattaforme che abilitano transazioni online tramite strumenti di pagamento elettronico, finalizzate alla prenotazione di unità immobiliari o parti di esse, concludono entro 180 giorni

dalla pubblicazione della presente legge di conversione una convenzione con l'Agenzia delle entrate per l'applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 15 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio. Tali accordi stabiliscono altresì le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al versamento degli importi riscossi nonché alle relative dichiarazioni e certificazioni. Decorso tale termine senza che la convenzione di cui al primo periodo venga stipulata, alle transazioni concluse sulle piattaforme elettroniche è applicata la disciplina di cui al comma 2.

3.2. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, senza l'incasso o gestione dei corrispettivi, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 2 e 3 conclusi per il loro tramite. A tali contratti è applicabile esclusivamente la disciplina di cui al comma 2.

3.3. Nei caso in cui non sia esercitata da parte di chi ne abbia diritto l'opzione per l'applicazione dei regimi alternativi di cui ai precedenti commi, la ritenuta verrà comunque applicata indistintamente ad ogni transazione avvenuta tramite la piattaforma che ha concluso l'accordo, a titolo di acconto.

L'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento non configura alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.

*c) sopprimere i commi da 4 a 7.*

#### **4. 173.** Auci.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

#### **ART. 53.**

1. Sono alloggi locati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a due, date in locazione, per intero o parti di esse, anche per brevi periodi dai proprietari o chiunque ne abbia titolo, con contratti aventi validità non superiore a 180 giorni consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.

2. Gli alloggi di cui al periodo precedente sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno, ove prevista, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 2011, n. 23. I comuni possono concludere convenzioni con piattaforme elettroniche e portali di intermediazione ai fini della riscossione di tale imposta da parte di tali soggetti per conto di chi abbia la disponibilità degli alloggi di cui al comma 1.

3. Sono alloggi locati ad uso turistico anche le unità immobiliari in numero superiore a due proposti al pubblico da agenzie immobiliari e intermediari mediante mandato a titolo oneroso.

4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

5. Chiunque abbia a disposizione appartamenti ammobiliati ad uso turistico può fornire i propri alloggi delle dotazioni tipiche della civile abitazione, e condividerle con i propri ospiti.

6. I soggetti di cui al comma 4 restano obbligati agli adempimenti relativi alla comunicazione delle generalità dei propri ospiti alle autorità di P.S. in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 109 T.U.L.P.S.

7. All'ospitalità presso gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#### **4. 133.** Capezzone.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* di immobili ad uso abitativo *inserire le seguenti:* o di porzioni di essi, con le relative pertinenze,;

2) *al comma 2, sostituire le parole:* aliquota del 21 per cento in caso di opzione *con le seguenti:* aliquota del 10 per cento in caso di opzione. L'opzione per il regime fiscale di cui al presente comma è esercitabile a condizione che:

a) il versamento delle somme dovute a titolo di imposta sostitutiva, anche cumulativamente, venga eseguito entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al pagamento del canone di locazione;

b) i pagamenti, di qualsiasi importo, effettuati in favore del locatore siano eseguiti tramite versamento su conti correnti bancari o postali a esso intestati ovvero con altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli;

3) *sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:*

Qualora i contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo siano conclusi attraverso l'intermediazione di portali *on line* e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo può essere operato dallo stesso intermediario, per conto del cliente che ha esercitato l'opzione mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione. L'intermediario rilascia al locatore la certificazione dei compensi corrisposti a titolo di canone di locazione e dell'ammontare delle ritenute e dei versamenti operati.

4) *al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole:* e per la cooperazione nell'assolvimento degli obblighi di versamento delle imposte da parte dei locatari.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4.1.

*(Regime deducibilità interessi passivi).*

1. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare »;

b) *all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare »;

c) *all'articolo 7, comma 2, le parole:* « nella misura del 96 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

**4. 29.** Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Al comma 1, dopo le parole: di immobili ad uso abitativo inserire le seguenti: o di porzioni di essi, con le relative pertinenze,.*

**4. 31.** Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Al comma 1, le parole: 30 giorni, sono sostituite con le seguenti: 60 giorni.*

**4. 126.** Paglia, Marcon, Pastorino.

*Al comma 1 sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi fornitura di biancheria e pulizia dei locali.*

*Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7.1. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.

**4. 3.** Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

*Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.*

**\*4. 80.** Milanato.

*Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.*

**\*4. 138.** Zoggia, Melilla, Albini, Capodicasa.

*Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.*

**\*4. 158.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Al comma 1, dopo le parole: pulizia dei locali aggiungere le seguenti: purché non prestati in presenza del conduttore,.*

**4. 56.** Prativiera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: da persone fisiche, ai di fuori dell'esercizio di attività d'impresa,.*

**4. 54.** Prativiera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole: da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa,;*

b) *dopo le parole: intermediazione immobiliare aggiungere le seguenti: o di sublocazione.*

**4. 53.** Prativiera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

*Al comma 1, dopo le parole: intermediazione immobiliare aggiungere le seguenti: o di sublocazione.*

**4. 55.** Prativiera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, dopo le parole:* soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, *inserire le seguenti:* comunque attività volte a mettere in contatto domanda e offerta dei predetti servizi;

b) *al comma 4, dopo le parole:* soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, *inserire le seguenti:* o comunque attività volte a mettere in contatto domanda e offerta dei predetti servizi;

c) *al comma 5, dopo le parole:* soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, *inserire le seguenti:* o comunque attività volte a mettere in contatto domanda e offerta dei predetti servizi.

**4. 63.** Zanetti, Galati.

*All'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra la parola:* portali *con le seguenti:* sistemi di prenotazione.

**4. 4.** Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

*Al comma 1, sostituire la parola:* portali *con le seguenti:* sistemi di prenotazione.

**\*4. 79.** Milanato.

*Al comma 1, sostituire la parola:* portali *con le seguenti:* sistemi di prenotazione.

**\*4. 159.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* portali telematici, *ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti:* o di *marketplace*;

2) *dopo le parole:* intermediazione immobiliare, *ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti:* o turistica;

**4. 125.** Paglia, Marcon, Pastorino.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, dopo le parole:* portali telematici, *aggiungere le seguenti parole:* qualsivoglia altro sistema di prenotazione;

b) *al comma 4, dopo le parole:* portali telematici, *aggiungere le seguenti parole:* o qualsivoglia altro sistema di prenotazione;

c) *al comma 5, dopo le parole:* portali telematici, *aggiungere le seguenti parole:* o qualsivoglia, altro sistema di prenotazione.

**4. 62.** Zanetti, Galati.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

**\*4. 67.** Zanetti, Galati.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito



dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

**\*4. 78.** Milanato.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

**\*4. 161.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di sessanta giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

**\*\* 4. 65.** Zanetti, Galati.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di sessanta giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

**\*\* 4. 77.** Milanato.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di sessanta giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

**\*\* 4. 160.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta offerta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

**\*4. 64.** Zanetti, Galati.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta offerta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

**\*4. 76.** Milanato.

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

"2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai redditi di fabbricati delle persone fisiche, che locano o concedono in comodato a terzi i loro immobili, che a loro volta effettuano locazioni brevi sublocandoli o locandoli per conto proprio.

**4. 57.** Prata, Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire le parole da: con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione *fino alla fine del comma con le seguenti:* con l'aliquota del 15 per cento in caso di opzione per il primo anno di applicazione e del 10 per cento per gli anni successivi, nei limiti della base imponibile relativa al primo anno di appli-

cazione. Alla base imponibile eccedente il limite di cui al precedente periodo si applica l'aliquota del 15 per cento;

*b) sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:* Qualora i contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo siano conclusi attraverso l'intermediazione di portali telematici e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo può essere operato dallo stesso intermediario, per conto del cliente che ha esercitato l'opzione, mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione. L'intermediario rilascia al locatore la certificazione dei compensi corrisposti a titolo di canone di locazione e dell'ammontare delle trattenute e dei versamenti operati;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4.1.

*(Regime deducibilità interessi passivi).*

1. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare »;

*b)* all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla forma-

zione del valore della produzione nella misura del 95 per cento, del loro ammontare »;

*c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

**4. 30.** Pisano, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

*a)* dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

*b)* dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;

*c)* della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo

109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

*d)* delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;

*e)* del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radio-televisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

*f)* della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile.

**\*4. 87.** Milanato.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

*a)* dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

*b)* dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;

*c)* della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

*d)* delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;

*e)* del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radio-televisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

*f)* della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile.

**\*4. 166.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3.1. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:

*a)* devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *on line*, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;

*b)* non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività:

*c)* devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

3.2. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

3.3. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera *c)* è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro

3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.

3.4. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata Inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

3.5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.

**\*\* 4. 7.** Fantinati, Vallasca, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3.1. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:

a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *on line*, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;

b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le carat-

teristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività:

c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

3.2. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

3.3. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.

3.4. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata Inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

3.5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.

**\*\* 4. 93.** Milanato.



*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3.1. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:

a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *on line*, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;

b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività:

c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

3.2. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

3.3. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.

3.4. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed

igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

3.5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.

**\*\* 4. 172.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5.1. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa

certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.

**\*4. 20.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5.1. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.

**\*4. 21.** Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5.1. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.

**\*4. 42.** Palese.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5.1. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.

**\*4. 108.** Milanato.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5.1. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo

14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.

**\*\* 4. 72.** Zanetti, Galati.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5.1. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.

**\*\* 4. 88.** Milanato.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico

ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5.1. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.

**\*\* 4. 163.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'incentivazione dell'utilizzo di sistemi di prenotazione e pagamento tracciabili, le piattaforme che abilitano transazioni *online* tramite strumenti di pagamento elettronico, finalizzate alla prenotazione di unità immobiliari o parti di esse, concludono entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione accordi con l'Agenzia delle Entrate per l'applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 15 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio. Tali accordi stabiliscono altresì le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al versamento degli importi riscossi nonché alle relative dichiarazioni e certificazioni.

Decorso tale termine senza che la convenzione di cui al comma precedente venga stipulata, alle transazioni concluse sulle piattaforme elettroniche verrà applicata la disciplina di cui al comma 2.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *online*, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, senza l'incasso o gestione dei corrispettivi, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 2 e 3 conclusi per i loro tramite. A tali contratti è applicabile esclusivamente la disciplina di cui al comma 2.

Nel caso in cui non sia esercitata da parte di chi ne abbia diritto l'opzione per l'applicazione dei regimi alternativi di cui ai precedenti commi, la ritenuta verrà comunque applicata indistintamente ad ogni transazione avvenuta tramite la piattaforma che ha concluso l'accordo, a titolo di acconto.

L'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento non configura alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia;

*b) sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.*

**4. 107.** Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni.

**\*4. 68.** Zanetti, Galati.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni.

**\*4. 90.** Milanato.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni.

**\*4. 170.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3.1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

**\*\* 4. 91.** Milanato.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3.1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni

sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

**\*\* 4. 174.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3.1. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture ricettive, anche ai fini della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile; chi esercita l'attività è altresì tenuto alla stipula di una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

**\*4. 75.** Milanato.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3.1. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture ricettive, anche ai fini della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile; chi esercita l'attività è altresì tenuto alla stipula di una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

**\*4. 175.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate agli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti.

**\*\* 4. 89.** Milanato.



*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate agli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti.

**\*\* 4. 162.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3.1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi.

**\*4. 171.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3.1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi.

**\*4. 92.** Milanato.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. All'atto della stipulazione dei contratti di cui ai precedenti commi 1 e 3, il contraente è tenuto a versare agli intermediari di cui al presente articolo anche il corrispettivo relativo all'imposta od al contributo di soggiorno di cui all'articolo 4 del

decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, qualora questa sia stata istituita con apposita deliberazione comunale.

*Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: conservazione dei dati, aggiungere le seguenti: e quelle relative al versamento al comune di soggiorno dell'eventuale imposta di cui al precedente comma 3.1.*

**4. 124.** Paglia, Marcon, Pastorino.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4 sopprimere la parola: immobiliare e dopo le parole: immobili da locare inserire le seguenti: ai sensi dei commi 1 e 3;*

b) *al comma 5, sopprimere la parola: immobiliare.*

**4. 32.** Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Al comma 4, dopo le parole: intermediazione immobiliare aggiungere le seguenti: nelle locazioni brevi o di sublocazione con contratti di locazione precedentemente non registrati.*

**4. 58.** Pratavia, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

*Al comma 4, dopo la parola: trasmettono, aggiungere le seguenti: all'Agenzia delle entrate.*

**4. 122.** Paglia, Marcon, Pastorino.

*Al comma 4, dopo le parole: i predetti dati aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.*

**\*4. 69.** Zanetti, Galati.

*Al comma 4, dopo le parole: i predetti dati aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.*

**\*4. 81.** Milanato.

*Al comma 4, dopo le parole: i predetti dati aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.*

**\*4. 176.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni delle dotazioni di bilancio di conto corrente, in termini di competenza e cassa, pari a 81,3 milioni per l'anno 2017 e 139,3 milioni a decorrere dall'anno 2018, anche relative a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco.*

**4. 134.** Latronico.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*4. 74.** Alberto Giorgetti.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*4. 128.** Pastorino.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o di sublocazione, anche attraverso la gestione di portali *on line*, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento, al momento dell'accredito, sull'ammontare dei canoni corrisposti ai relativi possessori persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

**4. 59.** Prata, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: telematici, aggiungere le seguenti: ovunque domiciliati.*

**4. 121.** Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina.

*Al comma 5, sostituire le parole: sostituto d'imposta con le seguenti: agente contabile;*

*Conseguentemente, al medesimo comma 5, sostituire le parole da: con le modalità fino a: titolo di acconto con le seguenti: secondo le modalità previste dall'accordo firmato dai portali *online* con l'Agenzia dell'entrate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto concernente le modalità di implementazione dell'obbligo di ritenuta e versamento. In nessun caso l'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento configurerà alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.*

**\*4. 103.** Alberto Giorgetti.

*Al comma 5, sostituire le parole: sostituito d'imposta con le seguenti: agente contabile;*

*Conseguentemente, al medesimo comma 5, sostituire le parole da: con le modalità fino a: titolo di acconto con le seguenti: secondo le modalità previste dall'accordo firmato dai portali online con l'Agenzia dell'entrate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto concernente le modalità di implementazione dell'obbligo di ritenuta e versamento. In nessun caso l'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento configurerà alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.*

**\*4. 132.** Capezzone.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5.1. La predetta ritenuta del 21 per cento tiene luogo, per il possessore al versamento della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel caso in cui, in dichiarazione, opti per tale specifico regime di tassazione, in assenza di opzione per la cedolare secca sarà considerata a titolo di acconto delle imposte dovute sul complessivo reddito dichiarato.

**4. 60.** Prata, Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5.1. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio, a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.

**\*4. 70.** Zanetti, Galati.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5.1. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio, a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.

**\*4. 82.** Milanato.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5.1. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio, a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.

**\*4. 156.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5.1. Ai soggetti di cui al precedente comma 5 che, in qualità di sostituti d'imposta, non provvedono al versamento della ritenuta di cui al comma 2 del presente articolo, viene applicata una sanzione pari a tre volte il valore dell'ammontare omesso.

**4. 123.** Paglia, Marcon, Pastorino.

*Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: il presente articolo ha efficacia per i soggetti di cui al comma 4 a partire dal novantunesimo giorno dalla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.*

**\*4. 106.** Alberto Giorgetti.

*Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: il presente articolo ha efficacia per i soggetti di cui al comma 4 a partire dal novantunesimo giorno dalla*

pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

**\*4. 137.** Capezzone.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa, nazionale ed europea in materia di servizi della società dell'informazione, l'Agenzia delle Entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni bilaterali con i soggetti non indicati al comma 4, quali ad esempio, piattaforme di servizi elettronici per la prenotazione di alloggi, al fine di definire le modalità di collaborazione per la ritenuta ed il versamento di una ritenuta alla fonte pari al 21 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio, senza che per i soggetti contraenti stabiliti in altro Paese della UE si configurino obblighi di stabile organizzazione.

**\*\* 4. 105.** Alberto Giorgetti.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa, nazionale ed europea in materia di servizi della società dell'informazione, l'Agenzia delle Entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni bilaterali con i soggetti non indicati al comma 4, quali ad esempio, piattaforme di servizi elettronici per la prenotazione di alloggi, al fine di definire le modalità di collaborazione per la ritenuta ed il versamento di una ritenuta alla fonte pari al 21 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio, senza che per i soggetti contraenti stabiliti in altro Paese della UE si configurino obblighi di stabile organizzazione.

**\*\* 4. 136.** Capezzone.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7.1. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

**\*4. 94.** Milanato.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7.1. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

**\*4. 177.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7.1. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è sog-

getta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.

**\*\* 4. 5.** Fantinati, Vallasca, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7.1. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.

**\*\* 4. 71.** Zanetti, Galati.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7.1. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e

per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.

**\*\* 4. 84.** Milanato.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7.1. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.

**\*\* 4. 140.** Zoggia, Melilla, Albin, Capodicasa.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7.1. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.

**\*\* 4. 169.** Abrignani, Galati, Zanetti.



*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7.1. Chi fornisce alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, non deve utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività. Le violazioni di tali prescrizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. In caso di recidiva, è disposta la sospensione dell'attività. Se le suddette comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

**\*4. 95.** Milanato.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7.1. Chi fornisce alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, non deve utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività. Le violazioni di tali prescrizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. In caso di recidiva, è disposta la sospensione dell'attività. Se le suddette comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

**\*4. 157.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7.1. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un

corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *online*, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

**\*\*4. 6.** Fantinati, Vallasca, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7.1. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *online*, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

**\*\*4. 85.** Milanato.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7.1. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *online*, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

**\*\* 4. 164.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7.1. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.

**\*4. 66.** Zanetti, Galati.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7.1. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.

**\*4. 83.** Milanato.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7.1. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.

**\*4. 165.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7.1. In caso di ripetuto inadempimento degli obblighi derivanti dai commi 4 e 5, ai soggetti di cui al comma 4, primo periodo, viene inibito l'accesso via *web* dall'Italia.

**4. 120.** Paglia, Marcon, Pastorino, Fasina.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7.1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.

**\*4. 86.** Milanato.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7.1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.

**\*4. 167.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7.1. I contratti di locazione di durata inferiore a trenta giorni non sono soggetti all'obbligo di registrazione se vengono conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione *on line* che applichino le ritenute e effettuino la trasmissione dei dati ai sensi del presente articolo.

**4. 168.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4.1.

1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di Turismo, i soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

2. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

a) le caratteristiche del registro di cui al comma 1, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono

essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;

d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 3 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;

e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 3 con enti e organismi preposti ai controlli.

3. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1, che deve contenere almeno:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;

b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;

c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;

d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;

e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi

installati ai sensi della normativa vigente, degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;

f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;

g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;

h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;

i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 1;

l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 1.

**\*4. 015.** Milanato.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### ART. 4.1.

1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di Turismo, i soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

2. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

a) le caratteristiche del registro di cui al comma 1, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;

d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 3 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;

e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 3 con enti e organismi preposti ai controlli.

3. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1, che deve contenere almeno:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;

b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico,

scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;

c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;

d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;

e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente, degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;

f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;

g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;

h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;

i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 1;

l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 1.

**\*4. 022.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4.1.

*(Regime fiscale della locazione di immobili per uso commerciale).*

1. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti da contratti di locazione

di immobili destinati ad uso commerciale stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* 19 per cento *con le seguenti:* 21 per cento;

b) *sostituire le parole:* 6 per cento *con le seguenti:* 7 per cento.

**4. 021.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4.1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente: « ART. 17-bis. – 1. I soggetti che intendano vendere servizi *on line*, sia mediante operazioni di commercio elettronico, sia diretto che indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad essere titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana e qualsiasi transazione, in cui il soggetto passivo, sia un cittadino di nazionalità italiana, deve essere assoggettata a tale regime fiscale ».

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita



sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

**4. 02.** Civati, Pastorino, Marcon, Costantino.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4.1.

*(Modifiche ai commi 639 e 669 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, in materia di tassa sui servizi indivisibili).*

1. Al comma 14, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

*a)* al comma 639 le parole: « a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile » sono sostituite dalle seguenti: « a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. »;

*b)* il comma 669 è sostituito dal seguente:

« 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. »;

**4. 05.** Paglia, Fassina, Marcon, Pastorino, Pellegrino.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4.1.

*(Incremento dell'aliquota IRES).*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel primo anno di applicazione.

3. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1 afferiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rideterminato dall'articolo 1, comma 238, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito.

**4. 06.** Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina, Brignone.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4.1.

*(Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di esenzione dall'imposta municipale sugli immobili).*

1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 16, lettera *a)* della legge 20 maggio 1985, n. 222, le

parole: « , all'educazione cristiana » sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed » sono soppresse.

#### 4. 07. Paglia, Marcon.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### ART. 4.1.

*(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie).*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: « Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria »;

2) le parole: « Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato, » sono sostituite dalle seguenti: « Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione »;

3) le parole: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno prece-

dente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro »;

b) al comma 492:

1) le parole: « che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, » e le parole: « , che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma » sono soppresse; le parole: « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione »;

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

« 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro« ;

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di

emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

**4. 08.** Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4.1.

*(Modificazioni in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).*

1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

*48-bis.* Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di

morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

*49-bis.* Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere ».

2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

**4. 010.** Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4.1.  
(web-tax).

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

« ART. 17-bis.

*(Acquisto di pubblicità on line).*

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *online* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario. »

4. 011. Marcon, Paglia, Pastorino, Fasina.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4.1.

*(Cedolare secca sui canoni di locazione di alcune tipologie di immobili ad uso diverso dall'abitativo).*

1. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 900 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

- 4. 013.** Laffranco, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Palmizio, Sandra Savino.

#### ART. 5

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. — 1. Le modalità impositive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

1-*bis*. A decorrere dal 1° giugno 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di con-

sumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

#### 5. 2. Busin.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Le modalità impositive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

1-*bis*. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

1-*bis*. Dal 1° giugno 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

#### 5. 1. Busin.



Al comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: 113 milioni di euro per l'anno 2017 e a 185 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e di sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto-legge 15 novembre 2015, n. 185, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 15, comma 1, secondo periodo è incrementata di 30 milioni per l'anno 2017 e prorogata fino all'anno 2019 con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del

relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante di disposizione di cui all'articolo 5, comma 1.

5. 10. Marcon, Paglia, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Costantino.

Al comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: 103 milioni di euro per l'anno 2017 e a 205 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente:  
all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento, con le seguenti: pari al 7,5 per cento;  
sopprimere l'articolo 11.

5. 36. Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina.

Al comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 93 milioni di euro per l'anno 2017.

Conseguentemente, all'articolo 13, all'elenco allegato di cui al comma 1, sostituire la voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la seguente:

	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	3.281	464
TOTALE	450.421	112.681

Conseguentemente, al medesimo elenco, sostituire la tabella delle riduzioni relativa al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la seguente:

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	3.281	464
2. Ricerca e innovazione (17)	108	95
2.1. Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (4)	108	95

3. Turismo (31)	757	369
3.1. Sviluppo e competitività del turismo (1)	757	369
4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.416	0
4.1. Indirizzo politico (2)	16	0
4.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	2.400	0

**5. 9.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pellegrino.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , anche mediante revisione del sistema fiscale del settore, da adottarsi mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**5. 7.** Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiaco, Sandra Savino.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Al comma 5 dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire le parole da: « è consentita » fino a: « altresì » con le seguenti: « contenenti nicotina è effettuata in via esclusiva ».

*2-ter.* All'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 11 sopprimere la parola: « transfrontaliera »;

*b)* al comma 12 sopprimere le parole da: « in difetto » sino a: « dall'Agenzia stessa ».

**\*5. 6.** Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Al comma 5 dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire le parole da: « è consentita » fino a: « altresì » con le seguenti: « contenenti nicotina è effettuata in via esclusiva ».

*2-ter.* All'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 11 sopprimere la parola: « transfrontaliera »;

*b)* al comma 12 sopprimere le parole da: « in difetto » sino a: « dall'Agenzia stessa ».

**\*5. 8.** Melilla.

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

ART. 5.1.

*(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione).*

1. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

**5. 03.** Laffranco.

ART. 6.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 13 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento

dell'ammontare delle somme giocate. Per i giochi di sorte a quota fissa e per i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, l'aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 59,2 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 39,3 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 43,3 per cento, se la raccolta avviene a distanza.

**\*6. 9.** Palese.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 13 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. Per i giochi di sorte a quota fissa e per i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, l'aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 59,2 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 39,3 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 43,3 per cento, se la raccolta avviene a distanza.

**\*6. 21.** Laffranco.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110,

comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:

a) l'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto e dei giochi accessori, il compenso al ricevitore dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e l'aggio per il venditore al dettaglio delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è fissato nella misura del 6,5 per cento della raccolta di gioco e le entrate erariali dei suddetti giochi aumentano dell'1,5 per cento della raccolta;

b) per tutte le concessioni di gioco in essere, anche in regime di proroga, è applicato un canone di concessione commisurato allo 0,35 per cento della raccolta di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di calcolo dei suddetti canoni di concessione apportando le modifiche necessarie alle convenzioni di concessione vigenti.

**6. 10.** Palese.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 27 per cento.*

*Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

**6. 13.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 25 per cento.*

*Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 9 per cento.*

**6. 15.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 23 per cento.*

*Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 8 per cento.*

**6. 14.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**ART. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).*

1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che presentano un Fondo di solidarietà comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce B11 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* Agli oneri derivanti dall'articolo 18-*bis*, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere, pari a 200 milioni per il 2017, si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

**6. 103.** Allasia, Simonetti, Guidesi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**ART. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:

« 466-*bis*. Per gli anni 2017-2018-2019, nel saldo individuato ai sensi del comma precedente, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici scolastici, per gli interventi nella viabilità e impianti di illuminazione pubblica ai fini della sicurezza stradale, effettuati con l'avanzo di amministrazione libero e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. ».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* Agli oneri derivanti dall'articolo 18-*bis*, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere pari a 200 milioni per il 2017 si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

**6. 107.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**ART. 18-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).*

1. All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo, le parole: « esigibilità e » è sostituita dalla seguente: « esigibilità, »;

*b)* al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la quota di avanzo di amministrazione libero applicato al titolo 2 della spesa nel limite della capacità di indebitamento di ogni singolo ente accertata in sede di rendiconto ai sensi dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* Agli oneri derivanti dall'articolo 18-*bis*, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere pari a 200 milioni per il 2017 si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

**6. 108.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**ART. 18-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).*

1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce B11 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso, algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.



*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 18-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

**6. 104.** Allasia, Simonetti, Guidesi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 17,8 per cento.*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,9 per cento;*

*dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiori a 180 milioni di euro per gli anni successivi, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, e ad esclusione di quanto già disposto al comma 1, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

**\*6. 8.** Palese.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 17,8 per cento.*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,9 per cento;*

*dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiori a 180 milioni di euro per gli anni successivi, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, e ad esclusione di quanto già disposto al comma 1, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

**\*6. 20.** Laffranco.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 19 per cento.*

**\*\*6. 1.** Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 19 per cento.*

**\*\*6. 18.** Rizzetto, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Nastri, Tagliatela, Totaro.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 12 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere*

dall'anno 2018 con le seguenti: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni *standard* con legge di bilancio;

*sopprimere il comma 2.*

**6. 33.** Pastorino, Marcon, Costantino, Airaudo, Placido, Civati.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari all'8 per cento.*

**6. 32.** Pellegrino, Gregori, Marcon, Pastorino, Paglia.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari all'8 per cento.*

**6. 34.** Costantino, Marcon, Pastorino, Civati, Fratoianni.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento.*

**6. 35.** Marcon, Pastorino, Costantino, Civati.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento.*

**6. 31.** Pellegrino, Marcon, Pastorino.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 1, comma 150-*bis*, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituire le parole: « e a 69 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2016 » con le seguenti: « e a 69 milioni di euro per l'anno 2016 ».

**6. 36.** Marcon, Costantino, Pastorino, Civati, Fratoianni.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Al maggior onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.*

**6. 37.** Marcon, Pastorino, Costantino, Airaudo, Placido, Civati.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

**6. 2.** Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Loreface, Carriello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4.1. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del

mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.

4.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma 5, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 5.

**6. 3.** Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Loreface, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Inca, Caso, Brugnerotto.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4.1. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.2. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da scuole di

ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri storici.

4.3. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, misurati ai sensi del precedente comma 2. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 2, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

4.4. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

4.5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito.

4.6. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.

4.7. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4.1, 4.2 e 4.3 comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4.4 e 4.5 determina la sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni e, in caso di successiva violazione, la sospensione dell'autorizzazione da quattordici a sessanta giorni. In caso di ulteriore violazione l'autorizzazione è revocata.

**6. 27.** Marcon, Paglia, Pastorino, Brignone, Costantino.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 922, le parole: « è precluso il rilascio di nulla osta per » sono sostituite dalle seguenti: « è prevista la riduzione degli »;

b) al comma 923, primo periodo, le parole: « 20 mila » sono sostituite dalle seguenti: « 50 mila » e al secondo periodo le parole: « euro 50 mila ad euro 100 mila » sono sostituite dalle seguenti: « euro 100 mila ad euro 200 mila e con l'interdizione all'esercizio di attività d'impresa. »;

c) i commi 938 e 939 sono sostituiti dal seguente: « 938. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*. »; conseguentemente al comma 940 le parole: « di cui ai commi 938 e 939 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 940 »;

d) al comma 939, primo periodo, la parola: « generaliste » è soppressa; la parola: « 22.00 » è sostituita dalla seguente: « 24.00 » e l'ultimo periodo è soppresso;

e) al comma 942, capoverso 5-*bis*, primo periodo, le parole: « stipula convenzioni » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata ad attivare rapporti di lavoro »;

f) al comma 943, primo periodo, la parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente: « 2018 » e dopo il terzo periodo, in fondo, aggiungere il seguente: « Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di sottoporsi al divieto di accesso allo stesso, gli apparecchi di cui al presente comma dovranno essere dotati di procedure e meccanismi di

identificazione della clientela tramite tessera sanitaria. ».

**6. 28.** Paglia, Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Brignone, Pastorino.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. Il prelievo erariale unico sui giochi di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementato di cinque punti percentuali.

**6. 29.** Paglia, Marcon, Pastorino.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. A decorrere dal 30 settembre 2017, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.

**6. 4.** Mantero, Baroni, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Loreface, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di

un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno efficacia a decorrere dal 1° luglio 2017.

- 6. 5.** Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Loreface, Cariello, Castelli, Sorial, D'Inca, Caso, Brugnerotto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale minima di restituzione in vincite (*pay out*) della raccolta derivante da giochi è trasformata in percentuale massima della raccolta derivante dai giochi ed è fissata nella misura del 68 per cento. Una quota pari a 200 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma è destinato ad incrementare il Fondo per la prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- 6. 6.** Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Loreface, Cariello, Castelli, Sorial, D'Inca, Caso, Brugnerotto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme *on line* per il gioco d'azzardo a valere sulle con-

cessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.

- 6. 7.** Mantero, Baroni, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Loreface, Cariello, Castelli, Sorial, D'Inca, Caso, Brugnerotto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. Il comma 27 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è abrogato.

- 6. 16.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 500 milioni di euro annui, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

- 6. 17.** Rampelli, Rizzetto, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Natri, Tagliatela, Totaro.

ART. 6-bis.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a 345.000 con le seguenti: superiore a 300.000.*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 aprile 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2018 e le parole: superiore a 265.000 con le seguenti: superiore a 200.000;*



*al comma 2 sostituire le parole: almeno il 15 per cento con le seguenti: almeno il 25 per cento.*

**6-bis. 1.** Paglia, Pastorino, Marcon.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a 345.000 con le seguenti: superiore a 300.000.*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera b), sostituire le parole: superiore a 265.000 con le seguenti: superiore a 220.000;*

*dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento »;

*al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Alle date di scadenza previste alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 i concessionari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sanzionati con 50 euro l'ora per ogni singolo apparecchio ancora in funzione e collegato con la rete telematica SOGEI. Il calcolo della sanzione è di pertinenza dell'intero arco di tempo calcolato dal momento della scadenza prevista alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e l'effettivo distacco avvenuto tramite ordine esecutivo dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli certificata da parte della rete SOGEI.

**6-bis. 2.** Baroni, Mantero, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a 345.000 con le seguenti: superiore a 300.000.*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera b), sostituire le parole: superiore a 265.000 con le seguenti: superiore a 220.000;*

*dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 42 per cento ».

**6-bis. 3.** Mantero, Baroni, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non può essere superiore a 265.000 con le seguenti: deve essere pari a zero.*

*Conseguentemente, aggiungere in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* Per far fronte ai maggiori oneri di cui alla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo, pari a 4.600 milioni di euro a decorrere dal 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvate disposizioni al fine di azzerare la spesa sostenuta per la crisi migranti, relativa al soccorso in mare, all'accoglienza e ai servizi sanitari e scolastici.

**6-bis. 4.** Guidesi, Saltamartini.

*Al comma 3, dopo le parole: riferibili a ciascun concessionario, aggiungere le seguenti: usando quale criterio prioritario la maggiore vicinanza a scuole o altri edifici sensibili individuati dagli enti locali e.*

**6-bis. 5.** Albini, Melilla.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Alle date di scadenza previste alle lettere *a)* e *b)* del comma 1,

i concessionari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sanzionati con 50 euro l'ora per ogni singolo apparecchio ancora in funzione e collegato con la rete telematica SOGEL. Il calcolo della sanzione è di pertinenza dell'intero arco di tempo calcolato dal momento della scadenza prevista alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 e l'effettivo distacco avvenuto tramite ordine esecutivo dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli certificata da parte della rete SOGEL.

**6-bis. 6.** Baroni, Mantero, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.

#### ART. 7

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### ART. 14.1.

*(Modificazioni in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).*

1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

*a*) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

*b*) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

*c*) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

*d*) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

*a*) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

*b*) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

*c*) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

*d*) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere ».

2. Le lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

**7. 7.** Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 219,3 milioni di euro per l'anno 2017, 325,3 milioni di euro per il 2018, 816,3 milioni di euro per il 2019, e 599,8 milioni a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

**7. 5.** Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino.

*Sopprimerlo.*

**7. 4.** Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Tagliatela, Totaro.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7.

*(Regime di deducibilità degli interessi passivi).*

1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare »;

*b)* all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare »;

*c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'88 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della

determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

**7. 3.** Pisano, Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli istituti bancari che hanno registrato, negli ultimi cinque esercizi, crediti fuori bilancio (Dta) non ancora riassorbiti dai piani periodici di recuperabilità.

**7. 2.** Guidesi.

ART. 8.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8.

*(Regime di deducibilità degli interessi passivi).*

1. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 92 per cento del loro ammontare ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e inserito il seguente: « Gli

interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare »;

*b)* all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare »;

*c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 12, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

**8. 6.** Ruocco, Alberti, Sibilìa, Pesco, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8.

*(Fondo per la tutela e gestione immobili in esecuzione forzata).*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2017, 2018 e 2019, un apposito Fondo, denominato Fondo per la tutela e gestione immobili in esecuzione forzata, con la

dotazione di 500 milioni euro per ciascun anno, per le finalità di cui al presente articolo.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di unità immobiliari derivanti da procedure esecutive attivate da banche operanti in Italia. In funzione della ottimizzazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo nel presente contesto economico e di mercato, le disponibilità del Fondo sono concentrate per la acquisizione di compendi immobiliari di cui al comma 3 in garanzia di crediti deteriorati di banche o gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, di risoluzione o di sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, selezionate secondo criteri definiti con il decreto di cui al comma 5, e sono dirette in via prioritaria ad evitare il determinarsi di una crisi abitativa generata dall'elevato numero di vendite forzate di immobili conseguente al recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito.

3. Nei limiti delle disponibilità appositamente individuate ai sensi del comma 5, le finalità di cui al comma 2 verranno realizzate mediante l'acquisizione a prezzi di mercato giudiziale, da parte del Fondo di cui al comma 1, di unità immobiliari derivanti da procedure esecutive attivate dalle banche individuate ai sensi del comma 2, per la promozione e gestione, eventualmente anche avvalendosi di altri enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici, di adeguate forme di impiego e valorizzazione degli immobili predetti, in funzione della utilizzazione più efficiente dal punto di vista finanziario e sociale, nonché della eventuale dismissione degli stessi.

4. I proventi delle attività di gestione, valorizzazione e dismissione immobiliare di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, alle esigenze di funzionamento e operati-

vità del Fondo di cui al comma 1 per la prosecuzione della medesima attività istituzionale.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni permanenti parlamentari sono definiti i limiti di investimento per il Fondo di cui al comma 1, secondo parametri di riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato, nonché nel rispetto dei parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario per il bilancio del Fondo predetto, nonché i criteri di individuazione dei crediti da acquisire anche in blocco, ai sensi del comma 2. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri di selezione degli istituti di credito da cui acquisire gli immobili, nonché i criteri di investimento nella acquisizione degli stessi ai sensi del comma 3, tenuto conto delle esigenze di equilibrio finanziario e di limitazione dei rischi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 30 giugno 2017 sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e valorizzazione dei predetti immobili, in funzione di quanto stabilito ai sensi del comma 3 dando priorità al loro utilizzo ai fini della creazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 13 comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017,



anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati. Ulteriori riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di cui all'elenco allegato, pari a 400 milioni per gli anni 2018 e 2019, sono definite all'interno della legge di bilancio 2018;

*all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole:* è incrementata di 109 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2019 *con le seguenti:* è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 60,5 milioni per il 2019, ed è incrementata di.

**8. 11.** Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8.

*(Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari).*

1. Il comma 2, dell'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« 2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare dei beni qualora gli stessi siano funzionali ad un'attività professionale o d'impresa. ».

*Conseguentemente, al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a circa 35 milioni di euro nell'anno 2017 e 120 milioni a decorrere dal 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:*

All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: « pari al 6 per cento », sono sostituite dalle parole: « pari al 6,75 per cento ».

**8. 14.** Paglia, Marcon, Pastorino.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il concessionario può procedere all'espropriazione di più beni immobili del debitore purché il loro valore complessivo sia pari ad almeno duecentocinquantamila euro, con obbligo di espropriazione circoscritta ai soli beni pari al valore del debito e di immediata cancellazione della ipoteca iscritta sugli eventuali altri beni del debitore una volta soddisfatta la pretesa erariale. » .

**8. 10.** Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Tagliatela, Totaro.

*Al comma 1, dopo le parole:* dei beni aggiungere la seguente: pignorabili.

**8. 7.** Ruocco, Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1.1. Le disposizioni di cui agli articoli 47, 47-bis, 48, 76 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono espressamente compatibili con la riscossione effettuata a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dagli enti locali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale norma costituisce interpretazione autentica e i conservatori dei pubblici registri immobiliari eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni richieste dalle amministrazioni locali, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in esenzione di ogni tributo o diritto.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari e di iscrizioni ipotecarie.

**\*8. 5.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1.1. Le disposizioni di cui agli articoli 47, 47-bis, 48, 76 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono espressamente compatibili con la riscossione effettuata a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dagli enti locali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale norma costituisce interpretazione autentica e i conservatori dei pubblici registri immobiliari eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni richieste dalle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in esenzione di ogni tributo o diritto.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari e di iscrizioni ipotecarie.

**\*8. 12.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1.1. All'articolo 76, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: « se l'importo complessivo del credito per cui procede » sono inserite le seguenti: « , determinato tenuto conto delle sole somme affidate per la riscossione a titolo di sorta capitale, » ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Ai fini del calcolo del limite di valore del credito, per i carichi di ruolo relativi a sole sanzioni o interessi si tiene conto del relativo importo al netto degli oneri di riscossione ».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole:* le maggiori entrate derivanti dall'attuazione *inserire le seguenti:* del comma 1-bis dell'articolo 8 e.

**8. 8.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3, le parole: « 30 giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

2. All'onere derivante di cui al comma precedente, nel limite massimo di 100 milioni di euro nel 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**8. 02.** Alberto Giorgetti.

ART. 9.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) la lettera a) è soppressa.

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno pari a 6.957 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalle seguenti disposizioni:

Dopo l'articolo 9 aggiungere i seguenti:

ART. 9.1.

*(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia, di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie).*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: « Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria »;

2) le parole: « Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato, » sono sostituite dalle seguenti: « Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione »;

3) le parole: « Sono altresì esclusi dall'imposta, i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro »;

b) al comma 492:

1) le parole: « che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da

uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, » e le parole: « , che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma » sono soppresse; le parole: « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « ad imposta con aliquota dello 0,1 per cento sul valore della transazione »;

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

« 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro« ;

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

ART. 9.2.

*(Incremento dell'aliquota IRES).*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel primo anno di applicazione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito.

ART. 9.3.

*(Web-tax).*

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

« ART. 17.1.

*(Acquisto di pubblicità on line).*

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete

e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *online* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario. ».

9. 1. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9.1.

*(Disposizioni per il contrasto dell'elusione fiscale nelle transazioni eseguite per via telematica e modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera sussistente, salvo prova contraria, una stabile organizzazione in Italia, qualora si realizzi una presenza continuativa di attività *on line* riconducibili all'impresa non residente, per un periodo non inferiore a sei mesi, tale da generare nel medesimo periodo flussi di pagamenti a suo favore, comunque motivati, in misura complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro.

2. Nei casi in cui siano superate le soglie di cui al presente comma, spetta agli intermediari finanziari che hanno disposto

i pagamenti effettuare relativa segnalazione all'amministrazione finanziaria, con modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Ai fini del presente articolo, si applica la disciplina relativa agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

4. All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *g-bis*) i redditi derivanti da transazioni *on line* relativi a pagamenti effettuati da soggetti residenti, all'atto dell'acquisto di prodotti o di servizi digitali presso un *e-commerce provider* estero, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze *software* successivamente distribuite sul mercato italiano ».

5. Il comma 4 dell'articolo 25, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 4. I compensi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *g-bis*) e comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a non residenti sono soggetti a una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. I redditi derivanti dalle attività *on line* di cui al

citato all'articolo 23, comma 1, lettera *g-bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettati a ritenuta da parte degli intermediari finanziari residenti, nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. Il prelievo alla fonte è effettuato nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei predetti redditi e flussi finanziari e deve essere versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo, secondo la normativa vigente ».

6. Dopo l'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "ART. 25-*bis*. 1. — (*Ritenuta su transazioni on line delle persone giuridiche*). 1. Nel caso indicato al comma 4 dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i soggetti incaricati di eseguire pagamenti verso soggetti non residenti, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, per l'acquisto di beni e di servizi acquisiti *on line*, devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo d'imposta del 24 per cento sull'importo da corrispondere.

7. La ritenuta di cui al comma 6 è effettuata dagli intermediari finanziari residenti nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.

8. La ritenuta di cui al comma 6, nei casi in cui si realizzano i presupposti di cui ai commi 6 e 7, è effettuata nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei redditi e flussi finanziari ivi previsti e deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo, secondo la normativa vigente.

9. La ritenuta non si applica nei confronti di soggetti non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del testo



unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con le quali i soggetti non residenti, aventi stabile organizzazione in Italia, comunicano agli intermediari finanziari lo *status* di stabile organizzazione al fine di non essere sottoposti all'applicazione della ritenuta di cui ai commi da 6 a 9 del presente articolo.

11. Al fine di eliminare i fenomeni della doppia imposizione internazionale dei redditi conseguiti dai soggetti individuati dalle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le norme convenzionali in materia di credito d'imposta.

#### 9. 01. Zanetti.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

##### ART. 9.1.

1. In funzione sperimentale e di anticipazione di una successiva riforma organica dell'imposizione fiscale sulle persone fisiche, le imprese, le società e gli altri enti, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2018, e per i cinque periodi di imposta successivi, la imposizione fiscale sui redditi delle persone fisiche è assoggettata al seguente regime:

a) applicazione del regime di imposizione fiscale di cui al presente articolo ai redditi delle persone fisiche da lavoro dipendente, pensione e attività assimilate, nonché da svolgimento di attività di impresa, arti o professioni per i soggetti che facciano espressa opzione per tale forma di tassazione entro il 30 giugno 2017; in mancanza di opzione, si intende confermata l'applicazione del regime fiscale vigente alla data predetta;

b) per la parte eccedente il reddito escluso da imposizione fiscale in quanto superiore alla *no tax area*, e fino all'im-

porto di 200.000 euro annui di reddito di cui alla lettera a), applicazione di un'unica aliquota pari al 15 per cento;

c) per la parte di reddito di cui alla lettera a) superiore a 200.000 euro annui, applicazione di un'aliquota di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 20 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, sono adottate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché sono rideterminati gli importi delle detrazioni e deduzioni spettanti per le tipologie di reddito di cui al comma 1, lettera a) in maniera da assicurare i seguenti obiettivi:

a) semplificazione e razionalizzazione delle fattispecie esistenti, eliminando duplicazioni e concentrando gli interventi esclusivamente su misure effettivamente rispondenti ad esigenze di equità e riequilibrio del carico fiscale complessivo;

b) armonizzazione e parificazione, anche progressiva nel tempo, dell'ammontare delle detrazioni e deduzioni riconosciute a prescindere dalle diverse tipologie di reddito in esame ai sensi del comma 1;

c) introduzione, anche progressiva nel tempo, di modalità di riconoscimento sostanziale del maggior carico fiscale gravante sui nuclei familiari in funzione dei componenti degli stessi, tenuto conto dei componenti in età minore o avanzata, dei soggetti affetti da gravi infermità o non in grado di svolgere attività di produzione di redditi;

d) applicazione del nuovo regime sui redditi riferiti al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle

risorse derivanti dall'attuazione di cui al comma 2 del presente articolo.

**9. 021.** Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9.1.

*(Ulteriore proroga di termini in materia di definizione agevolata).*

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni, le parole: « 21 aprile 2017 » sono sostituite con le seguenti: « 31 ottobre 2017 ».

2. Ai debitori che abbiano aderito alla definizione agevolata dopo il 21 aprile 2017, l'agente della riscossione comunica, entro il 31 dicembre 2017, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di febbraio, aprile e giugno;

b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e giugno.

**9. 022.** Zanetti, Galati.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9.1.

*(Riapertura di termini in materia di definizione agevolata).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni, si applicano anche a quei debitori che non abbiano manifestano

la volontà di avvalersi della definizione agevolata entro il 21 aprile 2017 ma che lo facciano entro il 31 ottobre 2017, rendendo apposita dichiarazione.

2. Entro il 31 dicembre 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di febbraio, aprile e giugno;

b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e giugno.

**9. 024.** Zanetti, Galati.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9.1.

*(Tassazione agevolata dei redditi da pensione).*

1. All'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "7. Indipendentemente dall'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, le persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti a quello in cui avviene il trasferimento di residenza fiscale in Italia, assoggettano i redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), se erogati da soggetto estero, a tassazione separata con aliquota del 10 per cento, nel periodo di imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e fino al quattordicesimo periodo di imposta successivo compreso.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

**9. 025.** Zanetti, Sottanelli.

ART. 9-ter.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 9-ter (Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria). —

1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, introdotto nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possessa tutti i seguenti requisiti:

a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;

b) sia in possesso del diploma di laurea;

c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;

d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appar-

tenenza o in altre Pubbliche amministrazioni per almeno tre anni anche non continuativi;

e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lett. d), valutazioni annuali tutte positive.

2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).

3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria. »

**9-ter. 300.** Catanoso.

ART. 9-quater.

*Al comma 1, sostituire le parole: nell'anno 2017 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2017 e sopprimere le parole: Per l'anno 2017.*

**9-quater. 7.** Fantinati, Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Cancelleri.

*Al comma 1, sostituire le parole: nell'anno 2017 con le seguenti: negli anni 2017 e 2018 e le parole: Per l'anno 2017 con le seguenti: per gli anni 2017 e 2018.*

**9-quater. 6.** Fantinati, Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Cancelleri.

## ART. 10.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3.1. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: « l'IRAP e l'IRES », sono inserite le seguenti: « , i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza ».

**\*10. 1.** Busin, Saltamartini, Guidesi.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3.1. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: « l'IRAP e l'IRES », sono inserite le seguenti: ", i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza.

**\*10. 5.** Abrignani, Galati.

## ART. 11.

*Sopprimerlo.*

**11. 38.** Melilla, Albini, Capodicasa.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 11.

*(Definizione agevolata delle controversie tributarie).*

1. Le controversie di ogni genere e specie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parti l'agenzia delle entrate o l'ente locale o il concessionario del

servizio di riscossione, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:

a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 200 euro;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'agenzia delle entrate o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della controversia tributaria;

2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la controversia tributaria penda ancora nel primo grado di giudizio o non sia stata già resa alcuna sentenza sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio oppure in caso di rinvio da parte della Corte di cassazione;

4) per valore della lite, da assumere a base del calcolo di cui sopra, si intende l'importo della sola imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi da esso indicati;

5) per valore della lite relativa alla irrogazione di sanzioni non collegate al

tributo, delle stesse si tiene conto per calcolare le percentuali di cui ai numeri precedenti.

2. Sono escluse tutte le sanzioni collegate al tributo, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tutti gli aggi e tutte le spese accessorie e di notifica.

3. Sono definibili le controversie tributarie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 22 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, anche per quanto riguarda l'atto introduttivo inammissibile.

4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

*a)* le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

*b)* le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

5. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. La domanda deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

6. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già pagati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli già pagati per la

definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, indipendentemente dalla validità o meno della definizione dei ruoli.

7. Fuori dai casi di soccombenza previsti al comma 1, lettera *b)*, n. 1, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

8. Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. La prima rata scade il 30 settembre 2017. Gli interessi legali sono calcolati dal 30 settembre 2017 sull'importo delle rate successive. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con la possibilità delle compensazioni.

9. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date stabilite non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 60 giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

10. La definizione si perfeziona soltanto con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

11. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'organo competente.



12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, anche orale, dichiarando di voler valutare l'opportunità di avvalersi delle disposizioni del presente articolo. In tal caso, il processo deve essere sospeso fino al 31 dicembre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. In caso di mancata definizione, il contribuente deve osservare l'articolo 43 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono alla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.

14. L'eventuale diniego della definizione, per motivi sostanziali e non formali, è notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese dell'intero processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

15. La definizione perfezionata dal co-obbligato giova in favore degli altri, inclusi

quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal comma 7.

16. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, entro il 30 giugno 2017.

17. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-*bis* a 12-*quater*, della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente, a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

**\*11. 20.** Palese.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 11.

*(Definizione agevolata delle controversie tributarie).*

1. Le controversie di ogni genere e specie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parti l'agenzia delle entrate o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:

a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 200 euro;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'agenzia delle entrate o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della controversia tributaria;

2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la controversia tributaria penda ancora nel primo grado di giudizio o non sia stata già resa alcuna sentenza sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio oppure in caso di rinvio da parte della Corte di cassazione;

4) per valore della lite, da assumere a base del calcolo di cui sopra, si intende l'importo della sola imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi da esso indicati;

5) per valore della lite relativa alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto per calcolare le percentuali di cui ai numeri precedenti.

2. Sono escluse tutte le sanzioni collegate al tributo, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tutti gli aggi e tutte le spese accessorie e di notifica.

3. Sono definibili le controversie tributarie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 22 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, anche per quanto riguarda l'atto introduttivo inammissibile.

4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

5. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. La domanda deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

6. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già pagati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli già pagati per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, indipendentemente dalla validità o meno della definizione dei ruoli.

7. Fuori dai casi di soccombenza previsti al comma 1, lettera b), n. 1, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

8. Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. La prima rata scade il 30 settembre 2017. Gli interessi legali sono calcolati dal 30 settembre 2017 sull'importo delle rate successive. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con la possibilità delle compensazioni.

9. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date stabilite non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 60 giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

10. La definizione si perfeziona soltanto con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

11. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'organo competente.

12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, anche orale, dichiarando di voler valutare l'opportunità di avvalersi delle disposizioni del presente articolo. In tal caso, il processo deve essere sospeso fino al 31 dicembre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. In caso di mancata

definizione, il contribuente deve osservare l'articolo 43 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono alla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.

14. L'eventuale diniego della definizione, per motivi sostanziali e non formali, è notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese dell'intero processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

15. La definizione perfezionata dal co-obbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal comma 7.

16. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, entro il 30 giugno 2017.

17. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della citata

legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente, a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

**\*11. 40.** Palmizio.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 11.

*(Modifiche all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR)).*

1. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è abrogato.

**11. 37.** Melilla, Albini, Capodicasa.

*Al comma 1, sostituire le parole: è parte l'agenzia delle entrate con le seguenti: sono parti le agenzie fiscali.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

1.1. Nei casi di soccombenza dell'agenzia la definizione di cui al precedente comma è ammessa con il pagamento delle seguenti somme:

a) 30 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

b) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nel primo e nel secondo grado di giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione della lite.

c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si considera l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

1.2. Con riferimento alle entrate tributarie delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, i medesimi enti territoriali possono prevedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui sono parti in causa con il pagamento, in un'unica soluzione o in forma rateale, del tributo oggetto di contestazione, anche in misura ridotta, e con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Gli enti territoriali danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

*Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni contestualmente al versamento della sanzione determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.*

*Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, alle parole:* La definizione non da comunque luogo *premettere le seguenti:* Fuori dai casi di soccombenza dall'amministrazione finanziaria dello Stato,.

**11. 8.** Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Al comma 1, sostituire le parole:* è parte l'Agenzia delle entrate *con le seguenti:* sono parti le agenzie fiscali.

**11. 9.** Pisano, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Al comma 1, dopo le parole:* a seguito di rinvio, *inserire le seguenti:* nonché le controversie per le quali è già intervenuta sentenza definitiva, ancorché l'Agenzia delle entrate non abbia ancora iscritto a ruolo, entro il 31 dicembre 2016, il relativo pagamento.

**11. 26.** Zanetti, Galati.

*Al comma 1 sostituire le parole da:* col pagamento *fino alla fine del comma con le seguenti:* col pagamento del tributo senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi impugnati, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1.1. Il pagamento per l'importo da versare potrà essere effettuato in 6 rate bimestrali di pari ammontare a decorrere dal 1° agosto 2017 con termine ultimo il 1° giugno 2018.

*Conseguentemente, al comma 7, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* Con riguardo a tali ultime somme è ricono-

sciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento da utilizzare per il pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali dovuti per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale dipendente effettuata negli anni 2018 e 2019.

**11. 1.** De Girolamo, Palese.

*Al comma 1, dopo le parole:* calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto *inserire le seguenti:* o del minor importo risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o regionale emessa antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quale non siano ancora scaduti i termini per la sua impugnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto,.

**11. 16.** Palese.

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

1.1. Nei casi di soccombenza dell'agenzia dell'entrate la definizione di cui al comma 1 è ammessa con il pagamento delle seguenti somme:

a) 30 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

b) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nel primo e nel secondo grado di giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione della lite.

1.2. Per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si considera l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con



separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

**11. 10.** Villarosa, Sibilìa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della

verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: « il 70 per cento » sono sostituite con le seguenti: « un terzo »;

b) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: « e il restante 30 per cento » sono sostituite con le seguenti: « , un terzo »;

c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: « nell'anno 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e un terzo nell'anno 2019 »;

d) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: « ciascuno dei due » sono sostituite con le seguenti: « ciascuno dei tre »;

e) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: « massimo di tre rate », sono sostituite con le seguenti: « massimo di dodici rate trimestrali » e le parole: « nel 2017 e di due rate nel 2018 » sono soppresse.

**11. 43.** Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1.1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo « Interventi strutturali di politica economica » nella misura di 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, e di aumento del medesimo Fondo nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro per l'anno 2019.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

Alla legge 1° dicembre 2016, n. 225 di conversione, all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: « il 70 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « un terzo »;

b) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: « e il restante 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « , un terzo »;

c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: « nell'anno 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e un terzo nell'anno 2019 »;

d) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: « ciascuno dei due » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuno dei tre »;

e) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: « massimo di tre rate », sono sostituite dalle seguenti: « massimo di

dodici rate trimestrali » e le parole: « nel 2017 e di due rate nel 2018 » sono soppresse.

**11. 44.** Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1.1. Con riferimento alle entrate tributarie delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, i medesimi enti territoriali possono prevedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui sono parti in causa con il pagamento, in un'unica soluzione o in forma rateale, del tributo oggetto di contestazione, anche in misura ridotta, e con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Gli enti territoriali danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

**11. 14.** Ruocco, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Carriello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: quaranta per cento degli importi in contestazione aggiungere le seguenti: o dei minori importi risultanti dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o regionale emessa antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto per la quale non siano ancora scaduti i termini per la sua impugnazione sempre alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

**11. 17.** Palese.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Sono altresì definibili le controversie relative alle impugnazioni di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, in cui è parte l'Agenzia delle entrate o il concessionario della riscossione.

**11. 24.** Galati, Zanetti.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Sono definibili le controversie introdotte in primo grado entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

*Conseguentemente, al comma 13 sopprimere il secondo periodo.*

**11. 35.** Paglia, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Pastorino.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Sono definibili le controversie per le quali è stato avviato il tentativo obbligatorio di conciliazione o sia stato presentato il ricorso entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.”

*Conseguentemente al comma 13 sopprimere il secondo periodo.*

**11. 300.** Paglia, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Pastorino.

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a cinque del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 20 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre

2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore venti per cento delle somme dovute, è fissata al 16 dicembre; b) per il 2018, la scadenza della terza rata, pari al venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno, la scadenza della quarta rata, pari ad un ulteriore venti per cento, è fissata al 30 settembre 2018 e la scadenza dell'ultima rata, pari al residuo venti per cento, è fissata al 16 dicembre 2018.

*5-bis.* Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

**11. 19.** Palese.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: duemila euro con le seguenti: mille euro.*

**11. 5.** D'Incà, Brugnerotto.

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 30 dicembre.*

**11. 4.** D'Incà, Brugnerotto.

*Al comma 5, sopprimere il quinto periodo.*

**11. 18.** Palese.

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:* In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni contestualmente al versamento della sanzione determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

**11. 15.** Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

**11. 11.** Ruocco, Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* La definizione non dà comunque luogo *inserire le seguenti:* fuori dai casi di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato,.

**11. 12.** Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

**13-bis.** Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 a 800 milioni di euro l'anno 2019.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

#### ART. 11.1.

All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: « il 70 per cento » sono sostituite con le seguenti: « un terzo »;

b) al comma 1, alinea, secondo periodo le parole: « e il restante 30 per cento » sono sostituite con le seguenti: « , un terzo »;

c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: « nell'anno 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e un terzo nell'anno 2019 »;

d) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: « ciascuno dei due » sono sostituite con le seguenti: « ciascuno dei tre »;

e) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: « massimo di tre rate » sono sostituite con le seguenti parole: « massimo di dodici rate trimestrali » e le parole: « nel 2017 e di due rate nel 2018 » sono soppresse.

**11. 46.** Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

**13-bis.** Al comma 1 dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « violano gli obblighi » sono sostituite dalle seguenti: « ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli obblighi ».

**11. 29.** Galati, Zanetti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

*(Riapertura termini definizione agevolata dei ruoli).*

1. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è prorogato al 15 settembre 2017 per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro il termine del 21 aprile 2017.

2. Entro il 15 ottobre 2017, l'agente per la riscossione inoltra la comunicazione di cui al comma 3 del citato articolo 6 ai debitori che hanno presentato la dichiarazione ai sensi del precedente comma.

3. I debitori che presentano la dichiarazione entro il termine di cui al comma 1, effettuano il pagamento delle somme complessivamente dovute nel numero massimo di una rata nel 2017 e due rate nel 2018, nei limiti di importo e secondo le scadenze stabilite dai commi 1 e 3 del citato articolo 6. Per l'anno 2017, la scadenza dell'unica rata prevista è fissata nel mese di dicembre.

**11. 033.** Sibia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

1. All'articolo 6, comma 1, alinea, primo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: « dal 2000 al 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2000 al 22 aprile 2017 ».

**11. 052.** Palmizio.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

*(Modifiche al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, in materia di definizione agevolata).*

1. All'articolo 6, comma 1, alinea, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per i debiti fino a centomila euro il pagamento può essere effettuato in venti rate da corrispondere in cinque anni. Per i debiti superiore a centomila euro il pagamento può essere effettuato in quaranta rate da corrispondere in dieci anni. ».

**11. 049.** Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Tagliabate, Totaro.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

All'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, seguenti parole: « , nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse ».

**11. 022.** Galati, Zanetti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, la lettera b) è soppressa;

**11. 053.** Palmizio.



*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. In ogni caso i carichi debitori fino a 50.000 euro gravanti su un unico soggetto sono dilazionati e versati nelle annualità 2017, 2018, 2019.

**11. 026.** Galati, Zanetti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole: « nei mesi di luglio, settembre e novembre » sono sostituite con le parole: « il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre »;

b) al comma 3, lettera b), dopo la parola: « 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e 2019 » e le parole: « nei mesi di aprile e settembre » sono sostituite con le parole: « il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre ».

**11. 017.** Galati, Zanetti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

All'articolo 6, comma 4, primo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1°

dicembre 2016, n. 225, le parole: « una rata » sono sostituite con le seguenti: « tre rate anche non consecutive ».

**11. 016.** Galati, Zanetti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

All'articolo 6, comma 5, primo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: « al 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « a quella della dichiarazione di cui al comma 2 ».

**11. 015.** Galati, Zanetti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole: « dilazione emessi dall'agente della riscossione, » sono aggiunte le seguenti: « dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, »;

b) al comma 8, alinea, primo periodo, la parola « carichi » è sostituita con la seguente: « debiti »;

c) al comma 8, alinea, primo periodo, le parole: « al 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « alla data della dichiarazione di cui al comma 2 ».

**11. 014.** Galati, Zanetti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

All'articolo 6, comma 8, lettera *a*), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 sono aggiunte infine le seguenti parole: « , con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive ».

**11. 013.** Galati, Zanetti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

All'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole da: « limitatamente » fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: « esclusivamente alla sanzione originaria con esclusione di quella accessoria, degli aggi di riscossione e delle spese di notifica ».

**11. 025.** Galati, Zanetti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, la parola: « 2019 » è sostituita con la seguente: « 2020 ».

**11. 019.** Galati, Zanetti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

All'articolo 6-ter, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,

convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite con le seguenti: « 30 dicembre 2019 ».

**11. 024.** Galati, Zanetti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

*(Definizione agevolata dei ruoli).*

1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 marzo 2017, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 16 novembre 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Fermo restando che il 30 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 70 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di due rate nel 2017 e di quattro rate nel 2018:

*a*) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

*b*) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a*) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 luglio 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Entro la stessa data del 31 luglio 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

3. Entro il 30 settembre 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai lini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

*a)* per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata al 16 novembre ed al 16 dicembre;

*b)* per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di febbraio, maggio, settembre e novembre.

*3-bis.* Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:

*a)* presso i propri sportelli;

*b)* nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.

*3-ter.* Entro il 21 luglio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2017 per i quali, alla data del 31 maggio 2017, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero

inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *b)*, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue fattività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

*4-bis.* Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della

domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 marzo 2017. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

*a)* mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;

*b)* mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

*c)* presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino

adempiti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 marzo 2017. In tal caso:

*a)* ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

*b)* restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

*c)* il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.

*9-bis.* Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

*9-ter.* Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi

dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della

riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 settembre 2019, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

**11. 06.** Pastorino.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

*(Definizione agevolata degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di erogazione delle sanzioni, degli inviti a contraddittorio e dei processi verbali di constatazione).*

1. Gli avvisi di accertamento per i quali al 31 dicembre 2016 pendevano i termini



per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, per i quali, al 31 dicembre 2016 non è intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione notificati entro il 31 dicembre 2016, possono essere definiti secondo le modalità previste dai successivi commi, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni. La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, del 70 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio.

3. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, di un importo calcolato:

a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 21 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;

b) per l'IRAP, l'IVA e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso.

4. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

5. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati societari quando siano stati commessi per eseguire od occultare

quelli tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È anche esclusa l'applicazione delle sanzioni accessorie dei decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 e 472.

#### 11. 046. Latronico.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

##### ART. 11.1.

*(Definizione agevolata degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di erogazione delle sanzioni, degli inviti a contraddittorio e dei processi verbali di constatazione).*

1. Gli avvisi di accertamento per i quali al 31 marzo 2017 pendevano i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, al 31 marzo 2017 non è intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione notificati entro il 31 marzo 2017, possono essere definiti secondo le modalità previste dai successivi commi, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni. La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, del 70 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio.

3. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, con le

modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, di un importo calcolato:

a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 21 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;

b) per l'IRAP, l'IVA e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso.

4. Il pagamento dell'importo da versare potrà essere effettuato in 6 rate bimestrali di pari ammontare a decorrere dal 1° agosto 2017 con termine ultimo il 1° giugno 2018.

5. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

6. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati societari quando siano stati commessi per eseguire od occultare quelli tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È anche esclusa l'applicazione delle sanzioni accessorie dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e 472.

**11. 047.** De Girolamo, Palese.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

*(Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso).*

1. Gli enti territoriali possono applicare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, gli stessi criteri di definizione agevolata di cui all'articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.

zione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.

**\*11. 08.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

*(Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso).*

1. Gli enti territoriali possono applicare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, gli stessi criteri di definizione agevolata di cui all'articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.

**\*11. 030.** Palese.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

*(Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso).*

1. Gli enti territoriali possono applicare, entro 90 giorni dalla entrata in

vigore della legge di conversione del presente provvedimento, gli stessi criteri di definizione agevolata di cui all'articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.

**\*11. 036.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

*(Modifiche al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, recante Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale presso tribunali e corti d'appello).*

All'articolo 4, del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

1-*quater*. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono conferire incarichi di ausiliari del Giudice agli iscritti in apposito Albo, nel quale hanno diritto di essere iscritti tutti i professionisti già iscritti negli Albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate.

**\*11. 027.** Zanetti, Galati.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

*(Modifiche al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, recante Istituzione di Sezioni*

*specializzate in materia di proprietà industriale presso tribunali e corti d'appello).*

All'articolo 4, del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

1-*quater*. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono conferire incarichi di ausiliari del Giudice agli iscritti in apposito Albo, nel quale hanno diritto di essere iscritti tutti i professionisti già iscritti negli Albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate.

**\*11. 045.** Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

*(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).*

All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

« 1-*bis*. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.

1-*ter*. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-*bis* si applica quanto previsto dal decreto ministeriale – Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015 ».

**11. 01.** Palese.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

1. Al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: « secondo modalità » fino alla fine del comma: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 70 per cento dell'aliquota di riferimento, mentre il restante 30 per cento dell'aliquota di riferimento dovuto seguirà l'attuale normativa in vigore per il riversamento dell'IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinate le modalità di applicazione del presente comma ».

**11. 050.** Palese.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

*(Tributaristi).*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente: « *i*) i soggetti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 »;

b) al comma 4, in fine, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettera *i*) è tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ».

**11. 028.** Abrignani, Galati.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

*(Ulteriori misure in materia di entrata).*

1. Dopo l'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

ART. 17.1.

*(Acquisto di pubblicità on line).*

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, detti servizi di *search advertising*, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.

4. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo, sino al limite massimo di 2 miliardi di euro annui, affluiscono al Fondo per la lotta

alla povertà e all'esclusione sociale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, commi 386-390, della legge 28 dicembre 2015, 208.

**11. 07.** Laforgia, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

*(Ulteriori misure in materia di entrata).*

1. Dopo l'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

ART. 17.1.

*(Acquisto di pubblicità on line).*

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, detti servizi di *search advertising*, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistato,

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.

**11. 05.** Laforgia, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

*(Carbon tax).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili sono aggiornate secondo i seguenti principi:

a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;

b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2018. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;

c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la



copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato a gestione finanziaria dei flussi;

d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell'*European Emission Trading System* di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;

e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del mercato elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);

f) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma della legge 11 marzo 2014, n. 23, è soppresso.

**11. 038.** Crippa, Caso, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11.1.

1. Al fine di semplificare le politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali

sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, le condizioni di accesso al *bonus*, sostituendo l'indicatore Isee con un indicatore su base reddituale, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare degli attuali beneficiari dei *bonus*.

2. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**11. 039.** Crippa, Sibilia, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

ART. 11.1.

Al fine di semplificare le politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, nonché accelerare le procedure di erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con decreto

del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definite, per i soggetti aventi diritto, procedure semplificate di accesso all'applicazione delle tariffe agevolate, prevedendo in particolare meccanismi di attivazione e rinnovo automatico dei bonus. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**11. 0300.** Crippa, Sibilia, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

ART. 11-ter.

*Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 11-quater

1. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito in legge con legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole « sino al 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle parole « sino al 1° gennaio 2020 ».

**11-ter. 0300.** Sisto.

ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**\*12. 6.** Petrenga, Rampelli, Cirielli, Tagliatela, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Rizzetto, Totaro.

*Sopprimerlo.*

**\*12. 8.** Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nell'ambito della rimodulazione delle risorse di cui al presente articolo, s'intende esclusa la regione Sicilia, in considerazione delle oggettive complessità derivanti dal ruolo di territorio frontaliero.

**12. 12.** Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1.1. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono assegnate al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera c) sostituire le parole: « 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018 » con le seguenti: « 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2017. »;

b) all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole da: « Le risorse » sino a: « tra le due amministrazioni » con le seguenti: « Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2;

le risorse di cui alla lettera *d*) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni »;

*c*) all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: « 100 milioni » con le seguenti: « 150 milioni »;

1.2. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66.

## 12. 1. Palese.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1.1. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono assegnate al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:

*a*) All'articolo 1, comma 2 lettera *c*) sostituire le parole: « 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018 » con le seguenti: « 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017 »;

*b*) All'articolo 1 comma 4 sostituire le parole da: « Le risorse » sino a: « tra le due amministrazioni » con le seguenti: « Le risorse di cui alla lettera *c*) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera *b*) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera *a*) del comma 2; le risorse di cui alla lettera *d*) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; »;

*c*) all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: « 100 milioni » con le seguenti: « 150 milioni »;

1.2. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66.

## 12. 5. Sisto, Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1.1. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione

di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n.208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è assegnata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2 lettera c) sostituire le parole: « 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018 » con le seguenti: « 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017 »;

b) all'articolo 1 comma 4 sostituire le parole da: « Le risorse » sino a: « tra le due amministrazioni » con le seguenti: « Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; »;

c) all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: « 100 milioni » con le seguenti: « 150 milioni »;

1.2. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66.

**12. 7.** Fratoianni, Marcon, Pannarale.

ART. 13.

*All'elenco allegato di cui al comma 1, sopprimere la voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

*Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta per l'anno 2017 di 9,579 milioni di euro.

**13. 10.** Airaudo, Placido, Pastorino, Marcon.

*All'elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti modificazioni:*

*alla Missione 1. Istruzione scolastica sopprimere le seguenti voci: Programma 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione, Programma 1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio, Programma 1.4 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale, Programma 1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione, Programma 1.6 Istruzione del primo ciclo, Programma 1.7 Istruzione del secondo ciclo, Programma 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione;*

sopprimere la Missione 2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, la Missione 3. Ricerca e innovazione e la Missione 4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

**13. 13.** Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

*All'elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia sopprimere il: Programma 3.1 Terzo settore (associazionismo volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni.*

**13. 12.** Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Fontanelli, Duranti, Roberta Agostini.

*All'elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca Missione 2. istruzione universitaria e formazione post-uni-*

*versitaria, sopprimere il Programma 2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.*

**13. 14.** Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

*All'elenco allegato di cui al comma 1, sopprimere la voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.*

**13. 15.** Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministri competenti trasmettono al Ministero dell'economia e finanze la riduzione delle dotazioni finanziarie per missioni e programmi.*

*Conseguentemente:*

*all'elenco allegato di cui al medesimo comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

Ministero	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	253.975	23.638
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	30.399	4.843
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	14.429	2.671
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	21.535	21
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	12.205	1.334
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	46.452	24.759
MINISTERO DELL'INTERNO	30.885	8.335
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	14.302	4.331
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	49.158	33.040
MINISTERO DELLA DIFESA	38.741	358
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	12.871	3.735
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	20.560	7.139



MINISTERO DELLA SALUTE	14.488	5.152
Totale	560.000	119.356

all'articolo 20 sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 200 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per 100 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche, e per 100 milioni mediante risparmi di spesa di cui all'articolo 13.

**13. 18.** D'Incà, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, Luigi Gallo.

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Ministri competenti trasmettono al Ministero dell'economia e finanze la riduzione delle dotazioni finanziarie per missioni e programmi.

*Conseguentemente:*

all'elenco allegato di cui al medesimo comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	253.975	23.638
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	30.399	4.843
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	14.429	2.671
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	21.535	21
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	12.205	1.334
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	46.452	24.759
MINISTERO DELL'INTERNO	30.885	8.335
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	14.302	4.331
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	49.158	33.040
MINISTERO DELLA DIFESA	38.741	358
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	12.871	3.735
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	20.560	7.139
MINISTERO DELLA SALUTE	14.488	5.152
Totale	560.000	119.356

*Conseguentemente, all'articolo 20, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per un corrispondente importo mediante i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 13".*

**13. 19.** D'Incà, Caso, Brugnerotto, Castelli, Cariello, Sorial.

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa pari a 440 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati.*

*Conseguentemente all'articolo 20, sostituire il comma 2 con il seguente: All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 650 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 590 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 440 milioni di euro, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 13, comma 1.*

**13. 20.** Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni delle dota-*

*zioni di bilancio di conto corrente, in termini di competenza e cassa, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2019, anche relative a missioni e programmi diversi e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco.*

*Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis. Per il completamento dell'iter amministrativo e normativo in corso, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n.165 del 2001 in ottemperanza alle sentenze del tar del Lazio, sezione 1-bis, n. 640/94, e del consiglio di stato, sezione iv sezione, n. 2537/2004, al fine della perequazione del trattamento economico della categoria e della definizione in via transattiva del contenzioso in essere, mediante la corresponsione ove non ancora riconosciute delle residue voci retributive e indennità componenti il trattamento fondamentale di tutto il restante personale medico del ssn, oltre allo stipendio tabellare, (retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale, indennità di specificità medica, retribuzione di posizione) è costituito un fondo dell'importo di euro 6.000.000 annui per il triennio 2017/2019. è attribuito al ministero della salute il compito del coordinamento di tali interventi perequativi.*

**13. 300.** Tancredi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1.1. Sono esclusi dalle riduzioni di cui al comma 1 i trasferimenti dallo Stato alle regioni.

1.2. Agli oneri derivanti dal comma 1.1, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 418, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

**13. 1.** Guidesi, Busin.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1.1. Sono esclusi dalle riduzioni di cui al comma 1 i trasferimenti dallo Stato alle Regioni.

**13. 5.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13.1.

*(Disposizioni urgenti in materia di trasparenza, di prevenzione della corruzione, di tracciabilità e di appalti).*

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario »;

b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, le parole: « articolo 15 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 14 »;

c) all'articolo 47, comma 3, le parole: « di cui al comma 1 » sono soppresse;

d) all'articolo 47, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione, specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione ».

2. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « con deleghe gestionali dirette » sono soppresse;

b) dopo le parole: « assimilabili », sono inserite le seguenti: « direttore generale e componente ».

3. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: « filiera delle imprese » sono inserite le seguenti: « gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento ».

4. All'articolo 123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ravvisi la violazione del Codice in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Entro il medesimo termine la raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le mo-

dalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione ».

**13. 012.** Nesci, Grillo, Loreface, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa, Di Vita.

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13.1.

*(Disposizioni urgenti in materia di trasparenza sulla dirigenza sanitaria e sul potere sanzionatorio dell'ANAC).*

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 14, comma 1 lettera *d*), è aggiunto in fine il seguente periodo: « Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario »;

*b)* all'articolo 41, comma 3, primo periodo, le parole: « articolo 15 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 14 »;

*c)* all'articolo 47, comma 3, le parole: « di cui al comma 1 » sono soppresse;

*d)* all'articolo 47, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis.* Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità

di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione ».

**13. 013.** Loreface, Nesci, Grillo, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa, Di Vita.

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13.1.

*(Disposizioni urgenti in materia di trasparenza e di tracciabilità nella sanità).*

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 14, comma 1 lettera *d*), è aggiunto in fine il seguente periodo: « Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario »;

*b)* all'articolo 41, comma 3, primo periodo, le parole: « articolo 15 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 14 ».

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: « filiera delle imprese » sono inserite le seguenti: « gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento ».

**13. 015.** Grillo, Nesci, Loreface, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa.

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13.1.

*(Disposizioni urgenti in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità Nazionale anticorruzione).*

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 3, le parole: « di cui al comma 1 » sono soppresse;

b) all'articolo 47, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione ».

2 All'articolo 123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ravvisi la violazione del Codice in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Entro il medesimo termine la raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso

contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione ».

**13. 017.** Silvia Giordano, Nesci, Grillo, Loreface, Colonnese, Mantero, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa, Di Vita.

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13.1.

*(Disposizioni urgenti in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità Nazionale anticorruzione).*

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47 comma 3, le parole: « di cui al comma 1 » sono soppresse;

b) dopo l'articolo 47, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale del-



l'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».

2. All'articolo 123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo».

**13. 018.** Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa, Di Vita.

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13.1.

*(Disposizioni urgenti in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità Nazionale anticorruzione).*

1. All'articolo 123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ravvisi la violazione del Codice in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Entro il medesimo termine la raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».

**13. 019.** Businarolo, Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Crippa, Di Vita, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Colletti, Bonafede.

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13.1.

*(Disposizioni urgenti in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità Nazionale anti-corruzione).*

1. All'articolo 123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo ».

**13. 020.** Baroni, Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Crippa, Di Vita.

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13.1.

*(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione della corruzione).*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *l*), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: « con deleghe gestionali dirette » sono soppresse;

*b*) dopo le parole: « assimilabili » sono inserite le seguenti: « direttore generale e componente ».

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: « filiera delle imprese » sono inserite le seguenti: « , gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento ».

**13. 014.** Colonnese, Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa.

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13.1.

*(Disposizioni urgenti in materia di tracciabilità dei servizi sanitari e sociosanitari).*

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: « filiera delle imprese » sono inserite le seguenti: « gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento ».

**13. 016.** Mantero, Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa.

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13.1.

*(Finanziamento straordinario del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)).*

1. Al fine di dare il necessario sostegno alla nuova strategia per la crescita e

l'occupazione promossa e raccomandata dal Consiglio europeo, nonché per dare continuità al finanziamento dei progetti di ricerca dei giovani ricercatori, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata, ai sensi del comma 871 dell'articolo 1 della citata legge, di 415 milioni di euro per l'anno 2017.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato della medesima somma giacente nella Tesoreria dello Stato sulla contabilità speciale n. 25039, intestata all'Istituto Italiano di Tecnologia e corrispondentemente riassegnata al Fondo per gli interventi di ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2008, n. 296, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Conseguentemente, l'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 268, è ridotta di 15 milioni di euro per il 2011 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015.

**13. 01.** Laforgia, Nicchi, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13.1.

*(Finanziamento straordinario del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)).*

1. Alla Tabella 2 relativa allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 11, programma 11.1 Ricerca di base e applicata sono ridotte di euro 98,578.625 le dotazioni per gli anni 2017 sottratta la quota parte già erogata, 2018 e 2019.

2. Conseguentemente, alla Tabella 7 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 3, programma 3.1, Ricerca scientifica e tecnologica di base e

applicata, sono aumentate di euro 98.578.625, sottratta la quota parte già erogata all'istituto nel 2017, le dotazioni per gli anni 2017, 2018 e 2019.

**13. 03.** Laforgia, Nicchi, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13.1.

*(Rifinanziamento strutturale del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)).*

1. Le dotazioni del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aumentate di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Sono corrispondentemente ridotte di 90 milioni di euro le risorse a valere sulla autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2018.

**13. 04.** Laforgia, Nicchi, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

ART. 13-ter.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

1. La spesa massima mensile corrisposta per l'accoglienza di ciascun richiedente asilo non può superare l'importo della pensione sociale.

**13-ter. 7.** Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Pretrenga, Rizzetto, Tagliatela, Totaro.

ART. 14.

*Al comma 1, lettera 0b), numero 2), lettera d-bis), sostituire le parole da: ad incremento fino a: 2014, n. 56 con le seguenti: al contributo straordinario ai*

comuni per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di sicurezza e polizia locale.

**14. 113.** Guidesi, Saltamartini.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inserite le seguenti.*

*Conseguentemente, dopo il capoverso comma 450-bis aggiungere il seguente:*

« 450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:

1) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;

2) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per

cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal ministero dell'interno del fondo di solidarietà, dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario. ».

**14. 114.** Melilla, Albini, Capodicasa.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inserite le seguenti.*

*Conseguentemente, dopo il capoverso comma 450-bis aggiungere il seguente:*

450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:

a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse stori-

che nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;

b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.

**\*14. 1.** Guidesi, Saltamartini.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inserite le seguenti.*

*Conseguentemente, dopo il capoverso comma 450-bis aggiungere il seguente:*

450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:

a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una va-

riazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;

b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.

**\*14. 4.** Palese.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inserite le seguenti.*



*Conseguentemente, dopo il capoverso comma 450-bis aggiungere il seguente:*

450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:

a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;

b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE,

inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.

\*14. 7. Alberto Giorgetti, Prestigiacomò, Milanato.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inserite le seguenti.*

*Conseguentemente, dopo il capoverso comma 450-bis aggiungere il seguente:*

« 450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:

a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;

b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi

certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario».

**\*14. 9.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1.1. Allo scopo di ottemperare alla sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 2015 e alla sentenza della II Sezione del Tar del Lazio n. 4878 del 2014, è attribuito al comune di Torino un contributo di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 24 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo vincolato con una dotazione iniziale di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 24 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Resta comunque salvo l'onere, di cui alle citate sentenze, di rideeterminazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei gettiti delle imposte IMU e ICI e delle conseguenti differenze e variazioni delle assegnazioni derivanti dalle vigenti disposizioni in ma-

teria di attribuzione del gettito derivante dalle predette imposte immobiliari.

**14. 2.** Castelli, Caso, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1.1. Al fine di recepire i dettami delle sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, riguardanti il metodo di calcolo del fondo di solidarietà comunale e provvedere ad integrare quanto stabilito per l'anno 2017 per i comuni, il Ministero dell'economia e delle finanze emana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città, apposito decreto per la revisione del metodo di riparto del Fondo di solidarietà comunale per la risoluzione delle situazioni pendenti, di cui alle predette sentenze.

**14. 3.** Castelli, Caso, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo l'articolo, 14 aggiunge il seguente:*

ART. 14.1.

*(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di gestioni associate).*

1. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

104-bis. La Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei sindaci della provincia approva, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo un Piano finalizzato alla individuazione degli ambiti delle Unioni e delle fusioni. Il Piano può essere rivisto ogni triennio. Sul Piano è sentita la regione che entro 60 giorni esprime il proprio parere rinviandolo alla Conferenza metropolitana o all'Assemblea dei Sindaci. Decorsi i suddetti termini senza che la regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole.

La Conferenza metropolitana e l'Assemblea dei Sindaci si pronunciano motivatamente in via definitiva entro i successivi 60 giorni sulle eventuali osservazioni espresse dalla regione.

Nel caso in cui la Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei Sindaci non abbiano adottato il Piano nei termini di cui al primo capoverso, il Prefetto assegna agli enti un termine ulteriore entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

104-ter. Il Piano definisce gli ambiti omogenei, legati da prevalente contiguità territoriale e socio economica entro i quali individuare le Unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 e le fusioni di comuni, su proposta dei comuni interessati. Resta ferma la possibilità di avvalersi della Convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Restano ferme le Unioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, alle quali ove ne ricorrano i presupposti, si applica quanto previsto dal presente comma. Eventuali proposte di modifica delle Unioni esistenti possono essere avanzate dalla maggioranza dei sindaci dei comuni già appartenenti all'Unione.

104-quater. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni è effettuato in base al numero ed alla tipologia di funzioni fondamentali e dei servizi associati, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, come regolamentato da decreto ministeriale, che privilegia prioritariamente l'unificazione degli uffici addetti alle funzioni di amministrazione generale, gestione del personale, contratti, contabilità e bilancio. Ove ne ricorrano le condizioni, si applica quanto previsto dall'Intesa di Conferenza Unificata sancita con atto n. 936 del 1° marzo 2006.

104-quinquies. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i comuni con pari popolazione.

104-sexies. In caso di fusione di comuni, la data per l'istituzione del nuovo comune decorre dal 1° gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo comune. A tal fine, le regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione. Dal termine di istituzione del nuovo comune, la gestione commissariale è affidata ad uno dei sindaci che alla data di estinzione dei comuni aderenti alla fusione ricoprivano l'incarico. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione pari a quella del comune di minori dimensioni tra quelli oggetto di fusione. Al fine di garantire, nei tempi più brevi possibili la piena funzionalità dei comuni risultanti da fusione, i loro organi sono eletti nel primo turno elettorale utile, successivo ad essa, ivi compreso il turno straordinario di cui all'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 128, è inserito il seguente:

128-bis. In tutti i programmi di derivazione dell'Unione europea e cofinanziati dallo Stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni ai sensi della presente legge.

3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 28, 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater sono abrogati;

b) al comma 30, primo periodo, la parola: « obbligatoriamente » è soppressa;

4. Il comma 106, dell'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato. Sono comunque soppresse le normative in contrasto con i commi precedenti.

5. In base ad un accordo approvato in Conferenza Unificata, è adottato un Piano straordinario di supporto alle fusioni e all'esercizio associato delle funzioni comunali tramite unioni o convenzioni. Il piano prevede azioni coordinate a livello nazionale e articolate per singoli ambiti territoriali, al fine di coadiuvare l'elaborazione di un piano industriale della forma associativa o della fusione, e la formulazione degli atti necessari, in particolare in riferimento alla nuova organizzazione, all'integrazione di uffici e servizi, al personale. Il Piano prevede anche sostegno ai percorsi di coinvolgimento di organizzazioni economiche e sociali.

**14. 06.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14.1.

*(Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2016).*

1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2017 e 700 milioni di euro per il 2018.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:

a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2016;

b) dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

e) dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2016, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

**14. 01.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

ART. 14.1.

*(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).*

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II,



con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017 sono adottate le modalità di attuazione del presente articolo.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni di euro. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018.

**14. 02.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

ART. 14.1.

*(Riduzione del peso del debito degli enti locali).*

1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata,

totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-2018 i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi



alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**14. 03.** Alberto Giorgetti, Prestigiaco, Milanato.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14.1.

1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, è sostituito dal seguente:

« 691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 c 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. »

**14. 08.** Alberto Giorgetti, Prestigiaco, Milanato.

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

ART. 14.1.

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

**14. 09.** Alberto Giorgetti, Prestigiaco, Milanato.

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

ART. 14.1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 53-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e, gli articoli 5 e 11 del

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.

**14. 010.** Alberto Giorgetti, Prestigiaco, Milano.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14.1.

*(Notifica degli atti degli enti territoriali).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le disposizioni di cui all'articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano anche alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti relativi alle entrate, anche non tributarie, degli enti territoriali, ivi comprese le ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto n. 639 del 1910.

**14. 011.** Alberto Giorgetti, Prestigiaco, Milano.

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

ART. 14.1.

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni democratiche, per i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono

completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.

**14. 012.** Alberto Giorgetti, Prestigiaco, Milano.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14.1.

1. Dopo il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

*1-bis.* Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200.

**14. 013.** Alberto Giorgetti, Prestigiaco, Milano.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-*bis*.

*(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

*1-bis.* Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al

periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.

*1-ter.* All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma *1-bis* si applica quanto previsto dal decreto ministeriale – Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015.

**14. 014.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

ART. 14-ter.

*Al comma 1, capoverso, le parole:* delle province delle regioni a statuto ordinario *sono sostituite dalle seguenti:* degli enti locali.

**14-ter. 300.** Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole:* delle province delle regioni a statuto ordinario *aggiungere le seguenti:* e degli enti locali.

**14-ter. 301.** Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

ART. 15.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole:* 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 *con le seguenti:* 93 milioni di euro per l'anno 2017 e a 145 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

**15. 1.** Marcon, Costantino, Pastorino.

ART. 16.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.

**\*16. 1.** Palese.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.

**\*16. 3.** D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Caso, Sorial, Cariello.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.

**\*16. 4.** Pastorelli, Lo Monte.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.

**\*16. 5.** Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.

**\*16. 6.** Sottanelli, Zanetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.

**\*16. 8.** Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.

**\*16. 12.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.

**\*16. 14.** Melilla, Albini, Capodicasa.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.

**\*16. 18.** De Mita.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.

**\*16. 19.** Cirielli.

#### ART. 18.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* in sede di attestazione di cui all'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera *b)*.

**\*18. 7.** Palese.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* in sede di attestazione di cui al comma 468, l'articolo 1, della legge 11

dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera *b)*.

**\*18. 8.** D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Caso, Sorial, Cariello.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* in sede di attestazione di cui al comma 468, l'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera *b)*.

**\*18. 19.** Sottanelli, Zanetti.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* in sede di attestazione di cui al comma 468, l'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera *b)*.

**\*18. 24.** Pastorelli, Lo Monte.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* in sede di attestazione di cui al comma 468, l'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera *b)*.

**\*18. 25.** Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* in sede di attestazione di cui al comma 468, l'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera *b)*.

**\*18. 28.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* in sede di attestazione di cui al comma 468, l'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera *b)*.

**\*18. 33.** Melilla, Albini, Capodicasa.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* in sede di attestazione di cui al comma 468, l'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera *b)*.

**\*18. 36.** Cirielli.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* in sede di attestazione di cui al comma 468, l'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera *b)*.

**\*18. 44.** De Mita.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Per il 2017 e il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

*a)* la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

*b)* le quote di cui all'articolo 142, comma 12-*ter*, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.

**18. 29.** Pastorino.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Il comma 12-*bis* dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 12-*bis*. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-*ter* e 12-*quater*. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma



diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti ».

**\*18. 11.** Palese.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Il comma 12-*bis* dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 12-*bis*. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-*ter* e 12-*quater*. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti ».

**\*18. 16.** Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Il comma 12-*bis* dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 12-*bis*. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei

limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-*ter* e 12-*quater*. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti ».

**\*18. 17.** Sottanelli, Zanetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Il comma 12-*bis* dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 12-*bis*. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,

n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti ».

**\*18. 23.** Pastorelli, Lo Monte.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti ».

**\*18. 26.** Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti ».

**\*18. 32.** Melilla, Albini, Capodicasa.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti ».

**\*18. 35.** Cirielli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei

proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti ».

**\*18. 43.** De Mita.

*Sopprimere il comma 3-bis.*

**\*\* 18. 300.** Baldelli.

*Sopprimere il comma 3-bis.*

**\*\* 18. 301.** Marcon, Pastorino.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).*

Al comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai comuni al di sotto dei 1.000 abitanti al 1° gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 723, lettera e), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni, dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attestati il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della citata legge n. 208 del 2015 ».

**\*18. 01.** Palese.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).*

1. Al comma 463 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "Ai comuni al di sotto

dei 1.000 abitanti al 1° gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti non si applicano le disposizioni di cui al comma 723, lettera e) nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710.

**\*18. 05.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).*

1. All'articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali disposizioni non si applicano ai comuni al di sotto dei 1.000 abitanti al 1° gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti ».

**\*\* 18. 02.** Palese.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).*

1. All'articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali disposizioni non si applicano ai comuni al di sotto dei 1.000 abitanti al 1° gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti ».

**\*\* 18. 06.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).*

1. All'articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: « Tali disposizioni non si applicano ai comuni al di sotto dei 1.000 abitanti al 1° gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti ».

**\*\* 18. 013.** Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 19.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, le parole: « nei dodici mesi successivi al mancato invio », sono sostituite dalle seguenti: « fino a quando l'ente non abbia adempiuto all'invio ».

2. All'articolo 1, comma 474, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « saldo di cui al comma 466 » è inserito il seguente periodo: « nonché gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466. ».

**\*19. 06.** Palese.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, le parole: « nei dodici mesi successivi al mancato invio », sono sostituite dalle seguenti: « fino a quando l'ente non abbia adempiuto all'invio ».

2. All'articolo 1, comma 474, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « saldo di cui al comma 466 » è inserito il seguente periodo: « nonché gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466. ».

**\*19. 07.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

## ART. 20.

*Al comma 1 premettere le seguenti parole:* Alle città metropolitane e.

*Conseguentemente:*

*al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* riservati alle province;

*al comma 2, secondo periodo sostituire le parole:* 50 milioni con le seguenti: 100 milioni;

*sostituire la rubrica con la seguente:* Contributo a favore delle città metropolitane, delle province e delle regioni a statuto ordinario;

*all'articolo 25, comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole:* 64 milioni con le seguenti: 114 milioni;

*al medesimo articolo 25, comma 1, capoverso comma 140-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* per l'anno 2017 è riservato alle città metropolitane un importo di 50 milioni di euro.

**\*20. 12.** Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Inca.

*Al comma 1 premettere le seguenti parole:* Alle città metropolitane e.

*Conseguentemente:*

*al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* riservati alle province;

*al comma 2, secondo periodo sostituire le parole:* 50 milioni con le seguenti: 100 milioni;

*sostituire la rubrica con la seguente:* Contributo a favore delle città metropolitane, delle province e delle regioni a statuto ordinario;

*all'articolo 25, comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole:* 64 milioni con le seguenti: 114 milioni;

*al medesimo articolo 25, comma 1, capoverso comma 140-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* per l'anno 2017 è riservato alle città metropolitane un importo di 50 milioni di euro.

**\*20. 22.** Palese.

*Al comma 1 premettere le seguenti parole:* Alle città metropolitane e.

*Conseguentemente:*

*al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* riservati alle province;

*al comma 2, secondo periodo sostituire le parole:* 50 milioni con le seguenti: 100 milioni;

*sostituire la rubrica con la seguente:* Contributo a favore delle città metropolitane, delle province e delle regioni a statuto ordinario;

**20. 11.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2.1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 462 è aggiunto il seguente:

« 462-bis. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014 ».

**20. 16.** Palese.



*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 651 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 651 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per la restante quota pari a 501 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015.

**20. 57.** Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 300 milioni per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma pari a 300 milioni per l'anno 2017, si provvede per 100 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 100 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 100 milioni mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**20. 5.** Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 300 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**\*20. 20.** Palese.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 300 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**\*20. 31.** Pastorelli, Lo Monte.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Per le finalità di cui al comma 3, con riferimento alle criticità evidenziate nella viabilità lombarda e al fine di coordinare e accelerare la realizzazione dei necessari interventi, la regione Lombardia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), può attribuire alla società costituita ai sensi del medesimo comma 979 della legge n. 296 del 2006, le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade regionali specifica-

mente individuate di intesa tra Regione Lombardia e ANAS s.p.a. Alla medesima società sono attribuiti i medesimi compiti, poteri e funzioni con riferimento a strade da riclassificarsi a Strade di Interesse Nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 461 del 29 ottobre 1999, specificamente individuate di intesi tra Regione Lombardia e ANAS s.p.a.

**20. 28.** Galati, Zanetti.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4-ter. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

4-quater. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479 del 2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.

**\*20. 17.** Palese.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4-ter. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

4-quater. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479 del 2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.

**\*20. 63.** Pastorelli, Lo Monte.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4-ter. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i

titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze — Dipartimento del tesoro.

*4-quater.* Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479 del 2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.

**\*20. 66.** Sottanelli, Zanetti.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*4-ter.* Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di

cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze — Dipartimento del tesoro.

*4-quater.* Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479 del 2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.

**\*20. 67.** Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Caso, Sorial.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*4-ter.* Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze — Dipartimento del tesoro.

*4-quater.* Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il

debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479 del 2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.

**\*20. 68.** Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4-ter. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

4-quater. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche am-

ministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479 del 2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.

**\*20. 69.** De Mita.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4-ter. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

4-quater. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479 del 2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.

**\*20. 70.** Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4-ter. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e

città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

*4-quater.* Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479 del 2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.

**\*20. 71.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*4-ter.* Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emis-

sioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

*4-quater.* Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479 del 2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.

**\*20. 73.** Cirielli.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*4-ter.* Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

*4-quater.* Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti



del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479 del 2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.

**\*20. 74.** Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-ter. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56 è sostituito dal seguente:

« 150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e 69 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente ».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 20, comma 4-bis, pari a complessivi 69 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo – (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

**20. 27.** Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-ter. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:

« 150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**\*20. 34.** Sottanelli, Zanetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-ter. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:

« 150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**\*20. 56.** Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-ter. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:

« 150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente ».

**\*\* 20. 42.** Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiaco, Squeri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-ter. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:

« 150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente ».

**\*\* 20. 60.** Cirielli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-ter. Al comma 150-bis dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: « a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2016 ».

**\*20. 19.** Palese.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-ter. Al comma 150-bis dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: « a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2016 ».

**\*20. 30.** Pastorelli, Lo Monte.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-ter. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2012 e 2016, sono stanziati 30 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali.

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 20, comma 4-bis, pari a complessivi 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

**20. 24.** Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4-ter. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali.

4-*quater*. All'onere di cui al comma 4-*ter*, pari 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**\*20. 75.** Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4-*ter*. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del TUEL nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali.

4-*quater*. All'onere di cui al comma 4-*ter*, pari 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**\*20. 76.** Sottanelli, Zanetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-*ter*. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**\*\* 20. 21.** Palese.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-*ter*. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**\*\* 20. 64.** Pastorelli, Lo Monte.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-*ter*. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**\*\* 20. 77.** Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-*ter*. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto

legislativo 18 agosto 200, n. 267, nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali.

**20. 78.** Cirielli.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

« ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017. ».

**\*20. 02.** De Mita.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

« ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2012,

n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017. ».

**\*20. 012.** Cirielli.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

« ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017. ».

**\*20. 017.** Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

« ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1,

comma 443, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017. ».

**\*20. 024.** Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiaco, Squeri.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

« ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017. ».

**\*20. 029.** Palese.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

« ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017. ».

**\*20. 030.** Pastorelli, Lo Monte.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

« ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017. ».

**\*20. 034.** Sottanelli, Zanetti.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

« ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,



n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017. ».

**\*20. 036.** Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”.

**\*\* 20. 01.** De Mita.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”.

**\*\* 20. 07.** Cirielli.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”.

**\*\* 20. 014.** Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”.

**\*\* 20. 021.** Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”.

**\*\* 20. 027.** Pastorelli, Lo Monte.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”.

**\*\* 20. 035.** Sottanelli, Zanetti.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”.

**\*\* 20. 038.** Palese.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

« ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per

l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**\*20. 015.** Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

« ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**\*20. 022.** Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

« ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**\*20. 026.** Sottanelli, Zanetti.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

« ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**\*20. 028.** Pastorelli, Lo Monte.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

« ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per

l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**\*20. 039.** Palese.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).*

1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni per l'anno 2017.

**20. 08.** Pastorino, Marcon, Costantino.

ART. 21.

*Sopprimerlo.*

**21. 4.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:*

ART. 21.1.

*(Disposizioni in materia di fusioni di comuni per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016).*

1. In riferimento agli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, tutti i comuni di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono usufruire delle disposizioni che disciplinano le fusioni di comuni, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo

unico enti locali), sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalle leggi regionali dei territori interessati, al fine di favorire la ricostruzione del tessuto economico e sociale.

2. Il Commissario straordinario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di concerto con gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, sostiene i comuni che intendono usufruire delle fusioni attraverso contributi per studi di fattibilità, attività di affiancamento diretto ai comuni, mettendo a loro disposizione dati ed indicatori territoriali, economici, sui servizi, imprese nonché sui bilanci e personale degli enti, nonché contributi per percorsi partecipativi propedeutici alla fusione.

3. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dispongono strumenti normativi volti a semplificare ed accelerare le fasi che ricorrono nelle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione applicabili ai soli comuni di cui al comma 1 del presente articolo.

#### ART. 21.2.

*(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale per i comuni oggetto di fusione).*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei comuni oggetto di fusione di cui all'articolo 4-bis della presente legge, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché

alfa promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei comuni oggetto di fusione.

3. In particolare il Piano assicura priorità ai seguenti interventi:

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado;

e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;

f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;

g) recupero dei beni culturali, storici e artistici.

4. Il Piano definisce le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:

a) tempi di realizzazione degli interventi;

b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;

c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;

d) valorizzazione delle filiere della *green economy* locale;

e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;

f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

5. Il Piano è aggiornato annualmente sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.

6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano nazionale e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, una equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale. Le risorse del Fondo sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Le risorse erogate ai sensi del comma 5 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.

#### ART. 21.3.

*(Risoluzione anticipata per gli impianti fotovoltaici installati nei comuni colpiti dagli eventi sismici ed oggetto di fusioni).*

1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3 kW, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, ricompresi nei comuni oggetto di fusione di cui all'articolo 1 della presente legge, possono presentare al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.

2. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo che sarà riconosciuto in caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.

3. Le richieste sono presentate, per via telematica al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE che istruisce le istanze pervenute.

4. Il Gestore dei servizi energetici – GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con Cassa depositi e prestiti, e utilizzando i propri flussi di cassa.

5. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati



trasmessi dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, relativi alle istanze presentate dai soggetti di cui al comma 1, assicura, con proprie delibere, entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi energetici – GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, procede alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di cui al comma 1.

6. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**21. 02.** Ricciatti, Scotto, Zaratti, Nicchi, Duranti, Piras, Melilla, Quaranta, Sannicandro, Ferrara, Kronbichler, Franco Bordo, Folino, Fava, Martelli, D'Attorre, Carlo Galli.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21.1.

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'arti-

colo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

**21. 04.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21.1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2-bis dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.

**21. 05.** Pastorino, Marcon, Costantino.

ART. 22.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, i comuni, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, possono procedere ad as-

sunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale.

**22. 165.** Paglia, Marcon, Pastorino.

*Al comma 1, dopo le parole:* ad evidenza pubblica *inserire le seguenti:* senza limiti di età.

**22. 108.** Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Pretrenga, Rizzetto, Tagliatela, Totaro.

*Al comma 1 sopprimere le parole da:* derivanti da *fino a:* soggetti privati.

**22. 198.** Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Duranti.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle regioni a statuto ordinario per le esigenze di valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

**\*22. 69.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle regioni a statuto ordinario per le esigenze di valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

**\*22. 82.** Palese.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1.1. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole: « dai comuni » sono sostituite dalle seguenti: « dagli enti locali ».

**\*\* 22. 78.** Sottanelli, Zanetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le

parole: « dai comuni » sono sostituite dalle seguenti: « dagli enti locali ».

**\*22. 133.** Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

*Sostituire i commi 2 e 3, con il seguente:*

2. Per gli anni 2017 e 2018 i comuni che rispettano il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, ivi inclusi quelli che non erano sottoposti al patto di stabilità interno nell'anno 2015, di cui al secondo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la percentuale stabilita al primo periodo del medesimo comma è innalzata al 100 per cento, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**22. 52.** D'Incà, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « è innalzata al 100 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018 ».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:* 90 per cento *con le seguenti:* 100 per cento.

**22. 174.** Marcon, Costantino, Pastorino, Airaudo, Civati, Fratoianni.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018 ».

**22. 50.** D'Incà, Caso, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Sorial.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpreta nel senso che l'utilizzo dei residui ancora disponibili sono da riferirsi alle quote percentuali delle facoltà assunzionali di ciascun anno del triennio precedente purché in presenza, per l'anno in cui si procede alle assunzioni, della programmazione del fabbisogno.

**22. 80.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente;*

3.1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento.

**22. 182.** Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione

dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**22. 183.** Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido.

*Sopprimere il comma 3-bis.*

**22. 301.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

*Al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per gli organizzatori e produttori di Spettacoli Musica dal vivo, .*

**22. 302.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*22. 38.** Cecconi, Dieni, Cozzolino, Daddone, D'Ambrosio, Toninelli, D'Incà, Caso, Castelli.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*22. 199.** Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Duranti.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Per gli incarichi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali, compresi i titolari di cariche elettive comunali, da parte delle citate pubbliche amministrazioni elettiva comunale, si applica la legge n. 122 del 2010.

**22. 166.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali nell'ambito della propria attività professionale e corrisposti da enti diversi da quello di appartenenza».

**22. 91.** Zanetti, Galati.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti gli incarichi conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale da enti diversi da quello di appartenenza.

**22. 23.** Simonetti, Guidesi.

*Al comma 4, sopprimere le parole: Regioni ed nonché le parole da: purché la fino alla fine del periodo.*

**22. 119.** Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

*Al comma 4, sopprimere le parole: Regioni ed.*

**22. 118.** Guidesi, Saltamartini.

*Al comma 4, dopo la parola: purché inserire le seguenti: relativamente agli incarichi conferiti a titolari di cariche elettive regionali,.*

**22. 114.** Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

*Sopprimere il comma 5.*

**22. 109.** Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Tagliatela, Totaro.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica per la copertura dei posti vacanti che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie contabili non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

**22. 194.** Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420 dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014.

**\*22. 62.** Palese.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420 dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014.

**\*22. 95.** Pastorelli, Lo Monte.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420 dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014.

**\*22. 98.** Sottanelli, Zanetti.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420 dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014.

**\*22. 134.** Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiaco, Squeri.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420 dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014.

**\*22. 177.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420 dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014.

**\*22. 222.** De Mita.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420 dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014.

**\*22. 205.** Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Le Province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**\*\* 22. 105.** Melilli, Gasparini, Bargerò, Ginato.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Le Province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di per-

sonale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**\*\* 22. 132.** Russo.

*Al comma 5, sostituire le parole:* lettera c) *con le parole:* lettera c) e lettera e) *limitatamente all'articolo 110 del TUEL e sostituire la parola:* tecniche *con le seguenti:* tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.

**\*22. 64.** Palese.

*Al comma 5, sostituire le parole:* lettera c) *con le parole:* lettera c) e lettera e) *limitatamente all'articolo 110 del TUEL e sostituire la parola:* tecniche *con le seguenti:* tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.

**\*22. 97.** Pastorelli, Lo Monte.

*Al comma 5, sostituire le parole:* lettera c) *con le parole:* lettera c) e lettera e) *limitatamente all'articolo 110 del TUEL e sostituire la parola:* tecniche *con le seguenti:* tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.

**\*22. 100.** Sottanelli, Zanetti.

*Al comma 5, sostituire le parole:* lettera c) *con le parole:* lettera c) e lettera e) *limitatamente all'articolo 110 del TUEL e sostituire la parola:* tecniche *con le seguenti:* tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.

**\*22. 130.** Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiaco, Squeri.

*Al comma 5, sostituire le parole:* lettera c) *con le parole:* lettera c) e lettera e) *limitatamente all'articolo 110 del TUEL e*



*sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.*

**\*22. 186.** Marcon, Pastorino, Airaudo, Civati, Costantino, Fratoianni.

*Al comma 5, sostituire le parole: lettera c) con le parole: lettera c) e lettera e) limitatamente all'articolo 110 del TUEL e sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.*

**\*22. 195.** Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Al comma 5, sostituire le parole: lettera c) con le parole: lettera c) e lettera e) limitatamente all'articolo 110 del TUEL e sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.*

**\*22. 224.** De Mita.

*Al comma 5, dopo le parole: copertura, inserire le seguenti: tramite l'attivazione di procedure di mobilità del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni.*

**22. 37.** Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dandone, D'Ambrosio, Toninelli, D'Inca, Caso, Castelli.

*Al comma 5, sostituire le parole: posizioni dirigenziali con le seguenti: posti vacanti.*

**\*22. 63.** Palese.

*Al comma 5, sostituire le parole: posizioni dirigenziali con le seguenti: posti vacanti.*

**\*22. 96.** Pastorelli, Lo Monte.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5.1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

« 557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: »I comuni possono cedere, anche parzialmente le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte«. Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato ».

5.2. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'Unione ed i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni, medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.

**\*\* 22. 176.** Pastorino, Marcon.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5.1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

« 557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo e il terzo periodo

sono sostituiti dai seguenti: »I comuni possono cedere, anche parzialmente le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte«. Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato ».

5.2. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'Unione ed i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni, medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.

**\*\* 22. 184.** Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5.1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2017/2019, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni, di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle

risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento.

**22. 79.** Guidesi, Saltamartini.

*Al comma 5-quater, dopo le parole: realizzazione di mostre aggiungere le seguenti:; convegni, relazioni pubbliche e pubblicità,.*

**22. 229.** Alberto Giorgetti.

*Al comma 5-quinquies, sopprimere le parole: d'intesa con la regione.*

**22. 228.** Alberto Giorgetti.

*Al comma 6, sostituire le parole: di beni culturali con le seguenti: e amministrazione di beni culturali finalizzate alla costituzione di segreterie tecniche.*

**22. 200.** Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Al comma 7, dopo le parole: dei risultati ottenuti, aggiungere le seguenti: effettuata dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali.*

**22. 39.** Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 7-bis sopprimere la parola: non.*

**22. 227.** Scotto, Bossa, Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Martelli.

*Al comma 7-bis, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano pienamente.*

**22. 233.** Scotto, Bossa, Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Martelli.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*22. 40.** Di Benedetto, Caso, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*22. 204.** Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Duranti.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8.1. Al fine di favorire, attraverso la valorizzazione del patrimonio archeologico, la diffusione della conoscenza relativa alle radici culturali e identitarie delle comunità dei territori dell'antica, Peucezia, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**22. 219.** Palese, Altieri.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8.1. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita la figura del dirigente apicale, al quale spettano le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. Al dirigente apicale sono conferite le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'incarico di dirigente apicale può essere conferito, con le modalità definite dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, a soggetti appartenenti alla fascia A dell'Albo dei segretari comunali e provinciali o a soggetti che negli ultimi 5 anni abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale di enti locali o abbiano svolto funzioni dirigenziali nell'area giuridico-amministrativa.

**22. 131.** Russo.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8.1. All'articolo 142 del regio decreto n. 635 del 1940, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 311 del 2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera e) è soppressa;

b) al comma 5, sono soppresse le seguenti parole: "e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

**22. 72.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

8.1. Al comma 28 dell'articolo 9 della legge 122 del 2010, settimo capoverso, sono inserite le seguenti parole: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni, agli enti locali e ai loro enti strumentali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**22. 70.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8.1. Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**22. 60.** Palese.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8.1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente: « 551-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: »I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte«. Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato ».

8.2. Al fine di consentire un utilizzo più razionale ed una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano al passaggio di personale tra l'Unione ed i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.

**22. 61.** Palese.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

8.1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento.

**22. 58.** Palese.

*Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:*

8-*sexies*. Per il personale civile in servizio alla data dell'1 gennaio 1994 presso

« Mariteleradar » di Livorno, nel passaggio dal Comparto Ministeri al Comparto ricerca, l'inquadramento, a far data dal 1° gennaio 1994, nei nuovi profili professionali Ricerca, dal III al X livello come previsti dalla tabella di equiparazione, è effettuato con il riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio pregressa, comunque maturata al 31 dicembre 1993 nel Comparto Ministeri.

**\*22. 300.** Bergamini.

*Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:*

8-*sexies*. Per il personale civile in servizio alla data dell'1 gennaio 1994 presso « Mariteleradar » di Livorno, nel passaggio dal Comparto Ministeri al Comparto ricerca, l'inquadramento, a far data dal 1° gennaio 1994, nei nuovi profili professionali Ricerca, dal III al X livello come previsti dalla tabella di equiparazione, è effettuato con il riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio pregressa, comunque maturata al 31 dicembre 1993 nel Comparto Ministeri.

**\*22. 303.** Scotto, Melilla, Nicchi.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

#### ART. 22. 1

1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività delle amministrazioni interessate, la quota di recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo, è corrispondentemente incre-

mentato. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì procedere alla proroga dei piani di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 15-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al precedente comma anche attraverso l'utilizzo dei risparmi, certificati dagli organi di revisione, derivanti da misure di razionalizzazione organizzativa, dal mancato utilizzo, anche in parte, delle risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e da ogni altra misura comportante un contenimento della spesa per il personale ulteriore rispetto a quello già previsto dalla normativa vigente, nonché attraverso l'integrale utilizzo dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; possono altresì essere destinate a recupero le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente previste in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente e certificate dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti. ».

**22. 010.** Palese.

#### ART. 22-bis

*Al comma 1, sopprimere le parole: e razionalizzazione*

*Conseguentemente:*

*al comma 2:*

*al secondo periodo, sopprimere le parole: e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore*

*del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipularsi tra ciascun ente ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*al terzo periodo, sopprimere le parole: e razionalizzazione e dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: da emanarsi previa acquisizione di parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari,*

*al comma 3, sostituire le parole: con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 20 milioni di euro per l'anno 2018, di 22 milioni di euro per l'anno 2019 e di 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.*

*al comma 5, lettera d), dopo la parola: quanto, aggiungere le seguenti: a 2,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 3 milioni di euro per l'anno 2018, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 207 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto.*

**22-bis. 300.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Marcon, Paglia.

#### ART. 22-ter

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: al fine di consentire la trasformazione di 90.000 posti dall'organico di fatto in quello di diritto,.*

**22-ter. 5.** Vacca, Di Benedetto, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Sorial, Caso.



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I posti determinati sulla base dell'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dovuto alla destinazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ripartiti, su base regionale, secondo criteri legati all'aumento della popolazione scolastica, al numero delle classi e al fabbisogno prudenziale stimato, sulla base dei dati dell'anno scolastico precedente, per la parte relativa ai posti in organico di sostegno. Al riparto si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei criteri individuati dal presente articolo.

**22-ter. 2.** Centemero.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: dei fondi di cui fino alla fine del periodo con le seguenti:* del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

**22-ter. 6.** Vacca, Di Benedetto, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Caso, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:*

#### ART. 22-quater

*(Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine e grado)*

1. Dopo l'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, aggiungere i seguenti:

« 108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, al fine di proce-

dere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause determinanti la formazione di precariato, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca predispone a partire dall'anno scolastico 2017-2018, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, un Piano pluriennale di assunzioni per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ogni ordine e grado, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

108-ter. Il Piano pluriennale di assunzioni di cui al precedente comma 108-bis, oltre ad incidere sui processi di formazione del precariato passati e futuri, è volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;

b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a 20, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in

deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in modo da garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico, nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario; la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno garantisce altresì l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, e di un massimo di due alunne o alunni disabili nelle classi successive delle medesime scuole e nelle classi della scuola secondari di primo e secondo grado;

e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo delle scuole secondarie superiori di secondo grado;

f) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto a fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1. l'elaborazione e realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2. la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della Storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3. l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un

docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4. il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5. la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di Diritto ed Economia.

108-*quater*. Al Piano pluriennale di assunzione si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del »Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico« di cui al successivo comma 108-*quinquies*, e secondo le seguenti modalità:

a) mediante la copertura per il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre ai sensi della normativa vigente;

b) mediante la copertura per restante il 50 per cento dei posti disponibili attingendo dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;

2) essere risultato idoneo al concorso indetto con DM n. 82 del 24 settembre 2012;

3) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di

entrata in vigore del presente provvedimento e non assunto nell'anno scolastico 2016/2017;

4) essere abilitato mediante Percorso Abilitante Speciale e Tirocinio Formativo Attivo;

5) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente norma;

6) essere munito di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; 7) aver insegnato presso le scuole per l'infanzia;

c) mediante la copertura di tutti i posti disponibili e vacanti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo la normativa vigente relativa alle assunzioni nei ruoli del personale della scuola.

*108-quinquies.* Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da *108-bis* a *108-quater*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il « Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico », di seguito denominato « Fondo », al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi da *108-sexies* a *108-undecies* accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destinerà, nel limite delle stesse, alle finalità di cui ai precedenti commi *108-bis* e *108-ter*.

*108-sexies.* All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.

**22-ter. 0300.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia, Airaudo, Placido, Pastorino.

## ART. 23

*Sopprimerlo.*

**23. 1.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Nelle more della revisione delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, da adottarsi previo parere dell'Assemblea regionale siciliana e della determinazione degli importi di cui all'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per le finalità sancite dall'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2017, un importo di euro 500 milioni e corrispondente a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla regione medesima – gestione ordinaria – e aperta presso la tesoreria statale.

*1-ter.* Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2017 la regione non può utilizzare le risorse di cui al comma *1-bis*, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma *1-bis*, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con ob-

bligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito rinveniente dalle entrate devolute.

*1-quater.* Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma.

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati.

**23. 3.** Prestigiacomo.

ART. 24.

*Al comma 2-bis, sopprimere le lettere a), b) e d).*

**24. 4.** Guidesi, Saltamartini.

*Al comma 2-bis, sopprimere la lettera a).*

**24. 1.** Guidesi, Saltamartini.

*Al comma 2-bis, sopprimere la lettera b).*

**24. 2.** Guidesi, Saltamartini.

*Al comma 2-bis, sopprimere la lettera d).*

**24. 10.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis.

*(Rifinanziamento dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).*

1. Ai fini del completamento del riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle Regioni ammesse alla ristrutturazione del debito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2014 ovvero per la ristrutturazione del debito delle Regioni con valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione inferiore a 250 milioni di euro, per la ristrutturazione del debito, anche in forma cartolare, costituito da titoli obbligazionari comunque riconducibili e contabilizzati come debito delle Regioni, nonché per la ristrutturazione del debito dei comuni capoluogo con popolazione superiori ai 400.000 abitanti, la contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), è rifinanziata per un importo massimo complessivo di 1.000.000.000 di euro per l'anno 2018.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 16 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

**\*24. 01.** Palese.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis.

*(Rifinanziamento dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).*

1. Ai fini del completamento del riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle

Regioni ammesse alla ristrutturazione del debito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2014 ovvero per la ristrutturazione del debito delle Regioni con valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione inferiore a 250 milioni di euro, per la ristrutturazione del debito, anche in forma cartolare, costituito da titoli obbligazionari comunque riconducibili e contabilizzati come debito delle Regioni, nonché per la ristrutturazione del debito dei comuni capoluogo con popolazione superiori ai 400.000 abitanti, la contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), è rifinanziata per un importo massimo complessivo di 1.000.000.000 di euro per l'anno 2018.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 16 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

**\*24. 02.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

#### ART. 25.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 140 dopo la lettera j), è aggiunta la seguente: *j-bis)* realizzazione degli impianti sportivi nelle periferie urbane.«.

*Conseguentemente:*

*al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere il seguente:*

»140-quater. Al fine di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione degli impianti

sportivi nelle periferie urbane di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto-legge 15 novembre 2015, n. 185, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 15, comma 1, secondo periodo, è incrementata di 30 milioni per l'anno 2017 e prorogata fino all'anno 2019 con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Agli oneri di cui al presente comma si provvede utilizzando quote corrispondenti delle risorse del Fondo di cui al comma 140».

*Al comma 2, dopo le parole: 140-ter, aggiungere le seguenti: , 140-quater.*

**25. 29.** Marcon, Paglia, Pastorino, Costantino, Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, sostituire il primo periodo con il seguente:* Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 264 milioni di euro per l'anno 2017, 318 milioni di euro per l'anno 2018, 280 milioni di euro per l'anno 2019 e 544 milioni di euro a decorrere dell'anno 2020 e fine all'anno 2032, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica.

**25. 31.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pastorino, Pellegrino.

*Al comma 1, al capoverso comma 140-ter, sostituire il primo periodo con il seguente:* Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica in base alle richieste fatte pervenire al Ministero del-



l'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

**\*25. 5.** Cariello, Castelli, D'Inca, Brugnerotto, Sorial, Caso.

*Al comma 1, al capoverso comma 140-ter, sostituire il primo periodo con il seguente:* Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

**\*25. 35.** Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Scotto, Zaratti, Duranti.

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo sostituire le parole:* per un importo pari a 64 milioni di euro, *con le seguenti:* per un importo pari a 100 milioni di euro.

*Conseguentemente, sostituire le parole:* coerenti con la Programmazione triennale *con le seguenti:* in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

**\*25. 7.** Palese.

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo sostituire le parole:* per un importo pari a 64 milioni di euro, *con le seguenti:* per un importo pari a 100 milioni di euro.

*Conseguentemente, sostituire le parole:* coerenti con la Programmazione triennale *con le seguenti:* in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

**\*25. 16.** Pastorelli, Lo Monte.

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole:* per un importo pari a 64 milioni di euro, *con le seguenti:* per un importo pari a 100 milioni di euro.

*Conseguentemente:*

*dopo le parole:* in materia di edilizia scolastica, *aggiungere le seguenti:* in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali;

*sopprimere, in fine, le parole:* coerenti con la programmazione triennale agli oneri derivanti dal presente comma pari a trentasei milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

**25. 19.** Sottanelli, Zanetti.

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole:* per un importo pari a 64 milioni di euro *con le seguenti:* per un importo pari a 100 milioni di euro.

*Conseguentemente, al medesimo primo periodo:*

*dopo le parole:* in materia di edilizia scolastica *aggiungere le seguenti:* in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali;

*eliminare, in fine, le parole:* coerenti con la programmazione triennale.

**\*25. 11.** Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole:* per un importo pari a 64 milioni di euro *con le seguenti:* per un importo pari a 100 milioni di euro.

*Conseguentemente, al medesimo primo periodo:*

*dopo le parole:* in materia di edilizia scolastica *aggiungere le seguenti:* in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali;

*eliminare, in fine, le parole:* coerenti con la programmazione triennale.

**\*25. 33.** Pastorino, Marcon.

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole:* per un importo pari a 64 milioni di euro *con le seguenti:* per un importo pari a 100 milioni di euro.

*Conseguentemente, al medesimo primo periodo:*

*dopo le parole:* in materia di edilizia scolastica *aggiungere le seguenti:* in base alle richieste fatte pervenire al Ministero

dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali;

*eliminare, in fine, le parole:* coerenti con la programmazione triennale.

**\*25. 23.** Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole:* per un importo pari a 64 milioni di euro *con le seguenti:* per un importo pari a 100 milioni di euro.

*Conseguentemente, al medesimo primo periodo:*

*dopo le parole:* in materia di edilizia scolastica *aggiungere le seguenti:* in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

*eliminare le parole:* coerenti con la programmazione triennale.

**\*25. 37.** Cirielli.

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole:* per un importo pari a 64 milioni di euro *con le seguenti:* per un importo pari a 100 milioni di euro.

*Conseguentemente, al medesimo primo periodo:*

*dopo le parole:* in materia di edilizia scolastica *aggiungere le seguenti:* in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali;

*eliminare, in fine, le parole:* coerenti con la programmazione triennale.

**\*25. 41.** De Mita.

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole:* in materia di edilizia scolastica, *aggiungere le seguenti:* in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

*Conseguentemente, al medesimo primo periodo sopprimere le parole:* coerenti con la programmazione triennale.

**\*\* 25. 18.** Sottanelli, Zanetti.

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole:* in materia di edilizia scolastica, *aggiungere le seguenti:* in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

*Conseguentemente, al medesimo primo periodo sopprimere le parole:* coerenti con la programmazione triennale.

**\*\* 25. 12.** Guidesi, Simonetti, Caparini, Busin, Saltamartini.

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole:* in materia di edilizia scolastica, *aggiungere le seguenti:* in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi

di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

*Conseguentemente, al medesimo primo periodo sopprimere le parole:* coerenti con la programmazione triennale.

**\*\* 25. 24.** Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole:* in materia di edilizia scolastica, *aggiungere le seguenti:* in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

*Conseguentemente, al medesimo primo periodo sopprimere le parole:* coerenti con la programmazione triennale.

**\*\* 25. 34.** Pastorino, Marcon.

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole:* in materia di edilizia scolastica, *aggiungere le seguenti:* in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

*Conseguentemente, al medesimo primo periodo sopprimere le parole:* coerenti con la programmazione triennale.

**\*\* 25. 36.** Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Scotto, Zaratti, Duranti.

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole:* in materia di edilizia scolastica, *aggiungere le seguenti:* in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

*Conseguentemente, al medesimo primo periodo sopprimere le parole:* coerenti con la programmazione triennale.

**\*\* 25. 38.** Cirielli.

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole:* in materia di edilizia scolastica, *aggiungere le seguenti:* in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

*Conseguentemente, al medesimo primo periodo sopprimere le parole:* coerenti con la programmazione triennale.

**\*\* 25. 42.** De Mita.

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole:* coerenti con la programmazione triennale *con le seguenti:* in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa

intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

**\*25. 17.** Pastorelli, Lo Monte.

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole:* coerenti con la programmazione triennale *con le seguenti:* in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

**\*25. 8.** Palese.

*Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere il seguente:*

140-*quater.* Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2019 fino all'anno 2032 è pari a 1.350 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018 e a 1.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 fino all'anno 2032. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017 eventuali modifiche al riparto nei limiti dell'importo complessivo assegnato sono concordate entro il 30 settembre di ciascun anno per l'anno successivo.

Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare sono conside-

rati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;

b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo di ciascun anno successivo, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.

**25. 9.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere il seguente:*

*140-quater.* Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017.

Gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;

b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2019, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.

**25. 10.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere il seguente:*

*140-quater.* Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2019 fino all'anno 2032 è pari a 1.350 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018 e a 1.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 fino all'anno



2032. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017 eventuali modifiche al riparto nei limiti dell'importo complessivo assegnato sono concordate entro il 30 settembre di ciascun anno per l'anno successivo.

Gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;

b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo di ciascun anno successivo, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.

**25. 14.** Palese.

*Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere i seguenti:*

140-*quater*. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita

alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017.

Gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;

b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2019, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.

**\*25. 13.** Guidesi, Saltamartini.

*Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere i seguenti:*

*140-quater.* Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017.

Gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;

b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2019, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.

**\*25. 15.** Palese.

*Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere il seguente:*

*140-quater.* Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del presente articolo, una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 261.321.739,61 euro per l'anno 2017, a 250 milioni di euro per l'anno 2018 e a 250 milioni di euro per l'anno 2019, è destinata a tali finalità.

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: 140-ter aggiungere le seguenti: , 140-quater.*

**25. 32.** Costantino, Fassina, Marcon, Pallazzo.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis.

*(Reti di Comunicazione elettronica di pubbliche amministrazioni).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a) e b). del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e la connessa attività di vigilanza svolte dal Ministero dello sviluppo economico per l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione da parte degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono soggette al pagamento di contributi e diritti previsti dall'allegato 25 del decreto

legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ivi compreso il contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica, qualora le stesse siano finalizzate da parte delle medesime pubbliche amministrazioni al controllo del territorio ovvero al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2018 si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014 n. 190.

**\*25. 02.** Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis.

*(Organismo strumentale per gli interventi europei).*

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: « all'organismo di tutti » a: « nei confronti dell'organismo regionale » sono sostituite dalle seguenti: « all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate ».

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

3. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante – differenza positiva tra debiti e crediti –, non rilevano nel saldo di cui alla legge n. 232 del 2016, comma 466.

**\*\* 25. 03.** Palese.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis.

*(Organismo strumentale per gli interventi europei).*

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: « all'organismo di tutti » a: « nei confronti dell'organismo regionale » sono sostituite dalle seguenti: « all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate ».

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

3. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante — differenza positiva tra debiti e crediti —, non rilevano nel saldo di cui alla legge n. 232 del 2016, comma 466.

**\*\* 25. 04.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis.

*(Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2016).*

1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli

enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il « Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2017 e 700 milioni di euro per il 2018.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:

a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2016;

b) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2016, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

**25. 05.** Palese.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis.

Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esentati dal pagamento dei contributi e dei diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relativi all'istruttoria delle pratiche e alla vigilanza sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni, nei casi in cui l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica siano finalizzati all'espletamento esclusivo delle proprie funzioni.

**25. 07.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

**ART. 25-bis.**

All'articolo 80 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito con il seguente:

1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.

**25. 08.** Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

**ART. 25-bis.**

Per gli anni 2017 e 2018 i comuni, le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

b) le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.

**25. 09.** Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

**ART. 26.**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) dopo il comma 466 è inserito il seguente:

466-bis. Se il rendiconto di un anno registra un saldo positivo, superiore a quello obiettivo eventualmente richiesto agli enti di cui al comma 465 dalle norme vigenti in materia di contributo alla finanza pubblica, la differenza positiva costituisce componente positiva a partire dall'anno successivo, nella determinazione del saldo di cui al comma 466 e nei limiti del conseguimento del saldo non negativo previsto dal medesimo comma.

**26. 1.** Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 468, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

d) all'articolo 51, comma 2, lettere a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;.

**26. 8.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) la lettera d), del comma 468 è sostituita dalla seguente:

d) all'articolo 51, comma 2, lettere a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**26. 14.** Palese.



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente ».

**\*26. 3.** Palese.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente ».

**\*26. 11.** Sottanelli, Zanetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente ».

**\*26. 13.** Russo, Centemero, Alberto Giorggetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente ».

**\*26. 16.** Pastorelli, Lo Monte.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente ».

**\*26. 18.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente ».

**\*26. 19.** Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente ».

**\*26. 22.** De Mita.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le Province e le Città metropolitane, per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

**26. 4.** Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Caso, Sorial, Cariello.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, dopo il comma 466 è inserito il seguente:

*466-bis.* Se il rendiconto di un anno registra un saldo positivo, superiore a quello obiettivo eventualmente richiesto agli enti di cui al comma 465 dalle norme vigenti in materia di contributo alla finanza pubblica, la differenza positiva costituisce componente positiva a partire dall'anno successivo, nella determinazione del saldo di cui al comma 466 e nei limiti del conseguimento del saldo non negativo previsto dal medesimo comma.

**26. 5.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016.

**26. 9.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, dopo il comma 466 è inserito il seguente:

*466-bis.* Se il rendiconto di un anno registra un saldo positivo, superiore a quello obiettivo eventualmente richiesto agli enti di cui al comma 465 dalle norme vigenti in materia di contributo alla finanza pubblica, la differenza positiva costituisce componente positiva a partire dall'anno successivo, nella determinazione del saldo di cui al comma 466 e nei limiti del conseguimento del saldo non negativo previsto dal medesimo comma.

**26. 10.** Palese.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016.

**26. 15.** Palese.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* In considerazione del primo avvio dall'anno 2016 della contabilità economico-patrimoniale, il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione degli enti locali dell'esercizio 2016, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 luglio 2017. Sono sospese le procedure, anche in caso di già avvenuto avvio, di cui all'articolo 141 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*1-ter.* In conseguenza del differimento di cui al comma 1, il termine per la trasmissione del certificato al rendiconto di gestione 2016, di cui all'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché il termine di cui all'articolo 9 comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 sono fissati al 31 agosto 2017.

**26. 7.** Palese.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26. 1

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per le società sportive professionistiche, dal valore della produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino le plusvalenze o le minusvalenze di cui ai precedenti periodi, gli stessi vengono estinti d'ufficio».

*Conseguentemente, la dotazione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.*

## **26. 02.** Galati, Zanetti.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

### ART. 26. 1

*(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).*

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018.

## **26. 04.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26. 1

*(Riduzione del peso del debito degli enti locali).*

1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti

S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**26. 05.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26. 1

*(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

*1-bis.* Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017, fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al

periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.

1-ter All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale – Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015.

**26. 06.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26. 1

*(Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2016).*

1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il « Fondo per assicurare la liquidità del pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2017 e 700 milioni di euro per il 2018.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:

a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2016;

b) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2016, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

**26. 07.** Guidesi, Saltamartini.

ART. 27.

*Al comma 1, capoverso 534-quater, sostituire le parole: 4.789.506.000 euro con le seguenti: 5.289.506.000 euro;*

*Conseguentemente: al medesimo comma, sostituire le parole: 4.932.554.000 euro con le seguenti: 5.432.554.000 euro.*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis) agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse attribuite al Fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.*

**27. 6.** De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

*Al comma 1, capoverso 534-quater, sostituire le parole: 4.789.506.000 euro con le seguenti: 5.789.506.000 euro.*

*Conseguentemente all'articolo 47, sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Le risorse, di cui al comma 208 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stanziata a legislazione vigente per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, destinati alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, sono ridotte di 1.000 milioni di euro.

**27. 5.** Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.



*Al comma 1, capoverso 534-quater, sostituire le parole: 4.789.506.000 con le seguenti: 5.089.506.000.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 50.*

**27. 4.** Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

*Al comma 1, capoverso 534-quater, sostituire le parole: 4.789.506.000 euro con le seguenti: 4.859.506.000 euro;*

*Conseguentemente:  
al medesimo comma, sostituire le parole: 4.932.554.000 euro con le seguenti: 5.032.554.000 euro.*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80 milioni per l'anno 2017 e 70 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, derivante dal maggior gettito, della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo;*

*all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento, con le seguenti: 7 per cento.*

**27. 46.** Gregori, Marcon, Pastorino.

*Al comma 1, capoverso, 534-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2018 la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso di inflazione effettivo di settore (ISTAT NIC072). All'onere di cui al precedente periodo, pari complessivamente a 83,8 milioni di euro, a decorrere dal 2018, si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi di cui al primo periodo.*

*Conseguentemente all'articolo 20, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**\*27. 59.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il cinquanta per cento delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 affluiscono al « Fondo per la mobilità sostenibile », istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sono destinate al finanziamento di interventi realizzati dalle Regioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile, per il sostegno al *mobility management* e per le iniziative in ambito di *smart city*.

**27. 27.** Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Tagliatalata, Totaro.

*Al comma 2, lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: Nel riparto di tale quota non si tiene conto dell'incidenza degli oneri connessi alla gestione dell'infrastruttura;*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma, sostituire la lettera d) con la seguente: d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati secondo la disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 1370/*

2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da *a)* a *c)*, è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre regioni con le modalità di cui al presente comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

*b) al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* A questo scopo è autorizzata la modifica, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, dei contratti di servizio in essere.

**27. 19.** Palese.

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base del miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale, anche attraverso il graduale rinnovo delle flotte e il mantenimento del parco mezzi in corretto stato manutentivo, ricorrendo altresì alla conversione tecnologica dei mezzi (*retrofit*) e alla loro rigenerazione (*revamping*). Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo.

**27. 14.** Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base del miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità

ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità, affidabilità e garanzia di accessibilità per le persone con disabilità o a mobilità ridotta. Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo.

**27. 15.** De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dell'adozione di misure volte a incentivare lo sviluppo di sistemi intelligenti di trasporto e a migliorare l'utilizzo delle tecnologie di bordo dei veicoli in modo da agevolare la comunicazione tra veicolo e veicolo e tra veicolo e infrastruttura.

**27. 12.** Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base degli interventi volti alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso l'integrazione modale e tariffari dei servizi medesimi.

**27. 13.** Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dell'attuazione di misure efficaci per il contrasto dell'evasione tariffaria, quali la predisposizione sui mezzi di un sistema di validazione in salita, ad eccezione delle realtà dove il servizio di trasporto pubblico locale è fornito a titolo gratuito, e presso le stazioni di un sistema di filtraggio all'ingresso e all'uscita.

**27. 11.** Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* suddivisione tra le regioni di una quota pari al tre per cento dell'importo del Fondo qualora nei contratti di servizio delle aziende di trasporto pubblico locale vi sia il riconoscimento dell'accesso gratuito per i disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a sei mesi, che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro annui e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e delle eventuali disposizioni regionali, compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**27. 10.** Dell'Orco, Carinelli, De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d);*

*Conseguentemente, alla lettera e) primo periodo, sostituire le parole: lettere da a) a d) con le seguenti: lettere da a) a c).*

**27. 58.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**27. 2.** De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

*Al comma 2 lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.*

**27. 47.** Gregori, Marcon, Pastorino.

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e)* in ogni caso al fine di garantire per il triennio 2018-2020 la certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dal presente comma non può determinare per ciascuna regione una riduzione annua rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente.

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al maggior onere derivante dal comma 2 lettera d) pari a complessivi 80 milioni per l'anno 2017 e 70 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.;

*all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento, con le seguenti: pari all'8 per cento.*

**27. 48.** Gregori, Marcon, Pastorino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «allo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000» è aggiunto il seguente periodo: «, fatta salva una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

b) il comma 6 è abrogato.

**27. 57.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* I dati in possesso dell'Osservatorio di cui al presente comma, sono pubblicati sul sito dello stesso, e sono pubblici.

**27. 50.** Gregori, Marcon, Pastorino.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola:* semestralmente con la seguente: trimestralmente.

**27. 49.** Gregori, Marcon, Pastorino.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al fine di verificare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale, con cadenza trimestrale possono trasmettere per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi a disservizi di maggiore rilevanza e frequenza proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servi-

zio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere e) ed i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all'Osservatorio e all'Autorità di regolazione dei trasporti le iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticità denunciate ed entro e non oltre i novanta giorni successivi rendicontano all'Osservatorio sull'efficacia delle misure adottate. Nella relazione annuale al Parlamento sulla propria attività, l'Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza sul territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**27. 51.** Gregori, Marcon, Pastorino.

*Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti: «nonché previo parere delle competenti commissioni parlamentari,»;

b) al primo periodo, sostituire le parole: «di soddisfazione della domanda di mobilità» con le seguenti: «di garanzia della domanda di mobilità con particolare riferimento alla mobilità degli utenti pendolari per motivi di lavoro e di studio».

c) al secondo periodo, dopo le parole: «riprogrammazione dei servizi» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni degli utenti del trasporto pubblico nonché dei sindacati dei lavoratori. In caso di inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

**27. 55.** Gregori, Marcon, Pastorino.

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: privilegiando, aggiungere le seguenti:* le strutture già esistenti di sistemi di trasporto pubblico su sede fissa e.

**27. 25.** Laffranco, Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* I livelli di cui al comma precedente sono comunque individuati prestando particolare attenzione ad assicurare il diritto alla mobilità sostenibile, lo sviluppo del trasporto a basso costo per i pendolari, nonché in riferimento agli strumenti per il decongestionamento delle città e la determinazione delle regole fondamentali per una gestione efficiente ed economica del servizio.

**27. 67.** Franco Bordo, Mognato, Folino, Melilla, Albin, Capodicasa, Duranti.

*Al comma 8-septies, sostituire le parole: è attribuito alla regione Umbria con le seguenti:* è ripartito fra tutte le Regioni, sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-Regioni, *e sopprimere le parole da:* per far fronte fino alla fine del periodo.

*Conseguentemente, al comma 8-octies, sopprimere il secondo periodo.*

**27. 200.** Guidesi, Saltamartini.

*Al comma 9 sostituire le parole: anzianità massima di dodici anni con le seguenti:* categoria Euro 4.

**27. 16.** Liuzzi, Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

*Al comma 9 sostituire le parole: dodici anni con le seguenti:* sette anni.

**27. 54.** Gregori, Marcon, Pastorino.

*Al comma 10, dopo le parole: adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone,*

*aggiungere le seguenti:* nel rispetto dei requisiti dell'onorabilità e della professionalità.

**27. 8.** Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

*10-bis.* Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, definisce nuove linee guida nazionali per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile.

**27. 7.** Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

*Al comma 11, in fine, aggiungere le seguenti parole:* con modalità tali da assicurare la partecipazione al mercato delle commesse delle piccole e medie imprese diffuse sul territorio.

**27. 71.** Cristian Iannuzzi.

*Sopprimere il comma 12.*

**27. 66.** Melilla, Albin, Capodicasa, Duranti.

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

12. All'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017" sono so-



stituite dalle seguenti: “31 gennaio 2018. Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all’ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza. È istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di tre ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall’istituzione e funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica”. ».

*Conseguentemente sopprimere il comma 12-bis.*

**27. 300.** Boccadutri, Bruno Bossio.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12.1. I comuni istituiscono, in favore dei proprietari di veicoli totalmente elettrici e nei limiti delle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, aree a parcheggio nei centri storici da destinare, su richiesta degli interessati, a locazione agevolata e comunque con un canone annuo non superiore a 300 euro. I comuni, altresì, stipulano convenzioni con le società di distribuzione dell’energia elettrica al fine di installare, in tali aree adibite a par-

cheggio, colonnine di ricarica elettrica, senza oneri per la finanza pubblica. Ai titolari della locazione agevolata l’uso delle colonnine di ricarica elettrica viene concesso a titolo gratuito.

**27. 91.** Mannino, Di Vita, Nuti.

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

12.1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da destinare alle agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da installare in aree private. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

**27. 90.** Mannino, Di Vita, Nuti.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12.1. Il *car pooling* è l’uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi, informatici e non, forniti da gestori intermediari, pubblici o privati. Il *car pooling* non si configura come attività d’impresa di trasporto di persone. Sono ammesse solo forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, che non possono essere superiori al costo complessivo del trasporto, non determinando profitti. La compartecipazione alle spese di viaggio sostenute è

valutata sulla base dei costi chilometrici di esercizio, come definiti nelle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella *Gazzetta Ufficiale* a cui si aggiungono eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade e imbarco del veicolo su treni e traghetti. Tale contribuzione non costituisce reddito imponibile a fini fiscali. L'attività di intermediazione, anche attraverso piattaforme digitali, può essere svolta anche a titolo oneroso e può configurarsi come un'attività di impresa ma non può essere considerata come servizio di trasporto di persone.

**27. 64.** Laforgia, Melilla, Albini, Capodicasa.

*Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis.

*(Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile).*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 613, 614 e 615 sono sostituiti dai seguenti:

« 613. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare» con una dotazione di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5 milioni di persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete Ferroviaria Italiana e aumentando la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono, altresì, rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risorse per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

614. Agli oneri di cui al comma 613, pari complessivamente a 2 miliardi e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 615-*quater* che affluiscono al Fondo di cui al comma 613.

615. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 250 milioni di euro l'anno. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale è previsto un programma di interventi finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

615-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 615, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti-INVITALIA e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico nazionale e il programma di interventi di cui al comma 615.

615-ter. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato, entro il 30 giugno 2017, il Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 615, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale.

615-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato. ».

**27. 03.** Franco Bordo, Folino, Mognato, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis.

*(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).*

Le disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 e sono destinate ad integrare per il medesimo anno il finanziamento del

« Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) » di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro e per 37 milioni il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**\*27. 04.** Brignone, Marcon, Pastorino.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis.

*(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).*

Le disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 e sono destinate ad integrare per il medesimo anno il finanziamento del « Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) » di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro e per 37 milioni il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**\*27. 05.** Palese.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis.

*(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).*

Le disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 e sono destinate ad integrare per il medesimo anno il finanziamento del « Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) » di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro e per 37 milioni il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**\*27. 07.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis.

*(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).*

1. Lo stanziamento del « Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) » di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è integrato fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro. Lo stanziamento del Fondo per il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,

n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è integrato per 37 milioni di euro. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante le disponibilità di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**\*\* 27. 06.** Palese.

*Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis.

*(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).*

1. Lo stanziamento del « Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) » di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è integrato fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro. Lo stanziamento del Fondo per il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è integrato per 37 milioni di euro. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante le disponibilità di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**\*\* 27. 08.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

ART. 28.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

2. La riduzione dei trasferimenti indicati alla tabella 3 dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 febbraio 2017,

sancita ai sensi dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridefinita, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base di una successiva intesa volta a recuperare le risorse del Fondo per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze.

**28. 1.** Colonnese, Grillo, Loreface, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Carriello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

#### ART. 29.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'AIFA, in accordo con il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua una nuova modalità di compilazione delle schede dei farmaci sottoposti a monitoraggio. Gli stessi devono essere accessibili ai soggetti preposti alla compilazione contestualmente alla determina AIFA di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento. Le regioni, garantendo la *privacy* dei pazienti secondo la normativa vigente, hanno accesso diretto ai flussi informativi dei medicinali sottoposti a schede di monitoraggio, secondo modalità da concordare con l'AIFA.

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: informativi inserire le seguenti: e monitoraggio.*

**29. 1.** Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Carriello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei

farmaci l'AIFA rende pubblici tutti i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio.

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: informativi inserire le seguenti: e monitoraggio.*

**29. 2.** Grillo, Loreface, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Carriello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei farmaci e per la riduzione del costo dei farmaci, l'AIFA rende pubblici tutti i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio e indica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri da utilizzare ai fini dell'identificazione dei farmaci valutabili secondo il metodo dell'equivalenza terapeutica sulla base dell'assimilabilità dei principi attivi.

**29. 3.** Loreface, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Carriello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 1, all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « hanno facoltà di » sono sostituite con le seguenti: « provvedono a »;



b) al comma 1 la lettera a) è soppressa.

**29. 4.** Nesci, Grillo, Loreface, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Carriello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 1, tenuto conto che la modalità operativa della distribuzione scelta dalla regione per i farmaci di cui all'elenco dell'allegato 2 della Determina AIFA del 29 ottobre 2004, come successivamente modificato e integrato, non deve costituire aggravio di spesa per il Servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, la dispensazione dei farmaci appartenenti al « Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale – territorio », dei farmaci ad alto costo non ricompresi nel sopraccitato prontuario e destinati a pazienti affetti da pluripatologie in politerapia, nonché dei farmaci classificati in fascia H ovvero ad esclusiva dispensazione ospedaliera, avviene esclusivamente ai sensi del comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

**29. 5.** Colonnese, Grillo, Loreface, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Carriello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 1, la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-

legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non deve costituire un aggravio di spesa per il Servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, a tale fine sono valutati tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci.

**29. 6.** Mantero, Grillo, Loreface, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Carriello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

#### ART. 30.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 la parola: « annualmente » è sostituita dalle seguenti: « entro il 30 settembre di ciascun anno ».

**30. 9.** Loreface, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Carriello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 399 è inserito il seguente:

« 399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399 del presente articolo, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento dell'altro tetto sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è stato accertato; »;

b) al comma 406 le parole: « di ciascuno » sono sostituite dalla seguente: « complessivo ».

**\*30. 17.** Rondini, Guidesi.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 399 è inserito il seguente:

« 399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399 del presente articolo, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento dell'altro tetto sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è stato accertato; »;

b) al comma 406 le parole: « di ciascuno » sono sostituite dalla seguente: « complessivo ».

**\*30. 21.** Latronico.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « 30 giugno 2017 » con le seguenti: « 30 giugno 2018 »;

b) aggiungere infine i seguenti periodi: « Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco ».

**30. 24.** Rondini, Guidesi.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

#### ART. 30. 1

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 al termine del secondo periodo, dopo le parole: « articoli 99 e 139 » sono inserite le seguenti: « evidenziando le ragioni di pubblico interesse preminenti rispetta alla tutela delle PMI e della concorrenza. Con apposite Linee Guida l'Anac, sentita l'AGCM, definisce i criteri necessari a stabilire la legittimità della mancata suddivisione in lotti;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

»2. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto o per alcuni lotti« ;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

»3. Le stazioni appaltanti devono anche ove esista la facoltà di presentare offerte per più di un solo lotto, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente. A tal fine le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare il numero massimo di lotti per offerente. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.« ;

d) al comma 4 al primo periodo le parole: «o tutti i» sono soppresse.

**30. 07.** Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:*

ART. 30. 1

*(Remunerazione provvisoria delle prestazioni dei LEA).*

1. Al fine di consentire la fissazione delle tariffe delle prestazioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a seguito di una completa ricognizione ed analisi dei costi effettivamente sostenuti dalle strutture erogative delle prestazioni sanitarie è prorogata fino al 31 dicembre 2017 la operatività delle tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al 31 dicembre 2017.

2. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria svolta dalla commissione istituita dall'articolo 9, comma 1 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014, individua con proprio decreto, entro il 30 giugno 2017, le tariffe massime relative alle sole prestazioni incluse per la prima volta nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

**30. 08.** Galati, Zanetti.

*Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:*

ART. 30. 1

Per le regioni che hanno rispettato i vincoli di bilancio del patto di stabilità e la voce relativa alla spesa sanitaria non registri un disavanzo è data facoltà assunzionale di personale medico infermieristico a copertura dei posti vacanti.

**30. 010.** Rondini, Guidesi.

ART. 31.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole: è incrementata con le seguenti: è ridotta di 100 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata.*

**31. 1.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

ART. 31-bis.

*(Edilizia residenziale sociale).*

1. Al fine di favorire gli investimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sodali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere c), d) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni

comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009.

2. Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, com-

prensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore.

**31. 02.** Galati, Zanetti.

ART. 32.

*Al comma 2, sostituire la parola: aprile con la seguente: luglio.*

**32. 1.** Colonnese, Loreface, Grillo, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Carriello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il sistema informativo di cui al periodo precedente non rilevi le prestazioni effettivamente erogate, le regioni, ai fini del finanziamento di cui al comma 1, sono tenute a segnalare e documentare al Ministero della salute le prestazioni erogate.*

**32. 2.** Loreface, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Carriello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

ART. 33.

*Al comma 1, capoverso 495-bis, sostituire le parole: Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475 con le seguenti: Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31*

marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.

**\*33. 2.** Palese.

*Al comma 1, capoverso 495-bis, sostituire le parole:* Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475 *con le seguenti:* Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.

**\*33. 3.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

#### ART. 34.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* purché non siano stabilite condizioni o spe-

cifici adempimenti o atti presupposti ai fini dell'effettiva erogabilità delle risorse.

**34. 1.** Mantero, Grillo, Loreface, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Carriello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Le risorse correlate a condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini della effettiva erogabilità e non impiegate per le finalità indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

**34. 2.** Grillo, Loreface, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Carriello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Le Aziende del servizio sanitario nazionale possono consentire il pensionamento anticipato dei dirigenti sanitari alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto un'età pari a 63 anni e 7 mesi ed in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Lo scivolo massimo consentito è pari a 3 anni, durante i quali l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del 33 per cento. Conseguentemente, i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura del 75 per cento dei vuoti accertati da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali mediante utilizzo dei susseguenti risparmi di spesa.

*4-ter.* A quanto previsto dal comma precedente si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**34. 8.** Galati, Zanetti.



*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le parole: « a decorrere dall'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2014 ».

**34. 3.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

ART. 34. 1

*(Dotazione del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per le politiche sociali).*

1. A decorrere dall'anno 2017, sono incrementate di 100 milioni di euro le risorse a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, nonché dell'assistenza domiciliare ai nuclei con persone non autosufficienti.

2. Dall'anno 2017, le risorse per il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono incrementate di 250 milioni di euro.

3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.

4. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 94 per cento ».

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento ».

**34. 07.** Fossati, Murer, Nicchi, Melilla, Capodicasa, Albini, Fontanelli, Duranti, Roberta Agostini.

*Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:*

ART. 34. 1

*(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).*

1. Il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 2017 è incrementato di 220 milioni di euro.

2. Le risorse destinate al finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono incrementate di 40 milioni di euro.

3. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2017.

4. Al maggior onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 460 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento, con le seguenti: pari al 9 per cento.*

**34. 013.** Brignone, Marcon, Pastorino.

## ART. 34-bis

*Sopprimerlo*

**34-bis. 300.** Fratoianni, Marcon, Pastorino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere la parola: altresì.*

**34-bis. 1.** Leva, Melilla, Albini, Scotto, Capodicasa.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**34-bis. 12.** Sibilìa, Cariello, Castelli.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione.*

**\*34-bis. 2.** Leva, Melilla, Albini, Scotto, Capodicasa.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione.*

**\*34-bis. 8.** Sibilìa, Cariello, Castelli.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: purché la loro adozione non sia avvenuta in contrasto con la legislazione vigente.*

**34-bis. 3.** Leva, Melilla, Albini, Scotto, Capodicasa.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) il medesimo commissario ad acta adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da prevedere che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate garantiscano l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e siano coerenti con il perseguimento del riequilibrio del rapporto pubblico-privato della rete ospedaliera, con l'obiettivo di raggiungere un rapporto del privato rispetto al pubblico corrispondente alla media nazionale del 20 per cento.*

**34-bis. 7.** Brignone, Marcon, Pastorino.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) il medesimo commissario ad acta adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da prevedere che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate garantiscano l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.*

**34-bis. 6.** Brignone, Marcon, Pastorino.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: altresì.*

**34-bis. 11.** Sibilìa, Cariello, Castelli.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:*

*2) con gli ulteriori obblighi per le Regioni previsti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento al decreto del Ministero della salute n. 70 del 2 aprile 2015.*

**34-bis. 9.** Sibilìa, Cariello, Castelli.

Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: legislazione vigente aggiungere le seguenti: ivi compreso il decreto del Ministero della salute n. 70 del 2015.

**34-bis. 4.** Leva, Melilla, Albini, Scotto, Capodicasa.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) con le prescrizioni dettate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 agosto 2016 (rep. Atti n. 1558/CSR).

**34-bis. 10.** Sibilìa, Cariello, Castelli.

Dopo l'articolo 34-bis, inserire il seguente:

ART. 34-ter.

(Medici ex condotti)

1. A favore del personale medico ex condotto viene riconosciuta la spettanza in via perequativa delle voci retributive e delle indennità componenti il trattamento fondamentale di tutto il personale medico del SSN, oltre allo stipendio tabellare (retribuzione individuale di anzianità, dell'indennità integrativa speciale, indennità di specificità medica, retribuzione di posizione).

2. Le somme maturate a titolo di arretrati verranno corrisposte mediante transazioni che saranno stipulate dalle singole aziende in conformità alle direttive finalizzate a rendere omogenei i trattamenti economici su tutto il territorio nazionale e a ridurre i costi per interessi ed oneri accessori.

3. All'onere derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 6 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 di-

cembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**34-bis. 0300.** Gigli.

Dopo l'articolo 34-bis inserire il seguente:

ART. 34-ter.

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 29 luglio 1975, come rifinanziato dall'articolo 3, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sono impiegate prevalentemente per le attività volte alla prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza."

**34-bis. 0301.** Gigli.

ART. 35.

Sopprimerlo.

**35. 14.** Guidesi, Saltamartini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 35.

(Misure urgenti in tema di riscossione).

1. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016 n.225, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate senza oneri a carico del Bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 300 e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3 »;

2) all'articolo 1, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: « del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « e delle attività di cui al comma 2-*bis* »;

3) all'articolo 1, comma 3, quarto periodo, le parole da: « dei comuni » a: « essi » sono sostituite dalle seguenti: « delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, con esclusione delle società di riscossione, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, della società da esse »;

4) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-*bis* ».

5) all'articolo 1, dopo il comma 9-*bis*, è inserito il seguente:

« 9-*ter*. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1, al personale assunto dalle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-*bis*, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede entro il limite massimo di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 ».

6) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate ».

**35. 30.** Melilla, Albini, Capodicasa.

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

*a-bis)* all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3 »;

*a-ter)* all'articolo 1, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: « del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 », sono inserite le seguenti: « e delle attività di cui al comma 2-*bis* »;

*a-quater)* all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-*bis* »;

*a-quinquies*) all'articolo 1, dopo il comma 9-*bis*, è inserito il seguente:

«9-*ter*. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1, al personale assunto dalle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-*bis*, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ».

**35. 20.** Sottanelli, Zanetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

*a-bis*) all'articolo 1 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3.

2-*ter*. I rimborsi spese maturati alla data di riassegnazione delle attività di cui al comma 2-*bis*, dalle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono rimborsate a titolo definitivo con modalità previste dall'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

*a-ter*) all'articolo 1, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 », sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-*bis* »;

*a-quater*) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-*bis* ».

*a-quinquies*) all'articolo 1, comma 9, primo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia » sono aggiunte le seguenti: «ed il personale di cui all'articolo 3, comma 25-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 ».

**35. 19.** Sottanelli, Zanetti.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: possono deliberare di affidare inserire le seguenti: in caso di esito negativo del procedimento ad evidenza pubblica.*

**35. 15.** Alberto Giorgetti.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: riscossione nazionale inserire le seguenti: o ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,.*

**35. 18.** Sottanelli, Zanetti.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b. 1)* all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche



all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50».

**35. 16.** Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**35. 3.** Palese.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune ».

**\*35. 11.** Palese.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune ».

**\*35. 33.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 691 è sostituito dal seguente:

« 691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ».

**35. 12.** Palese.

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

ART. 35-bis.

1. Al fine di facilitare le attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati,

nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

a) l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, in deroga a qualsiasi altra disposizione normativa e regolamentare, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, dell'avvenuto avvio delle attività di accertamento o della emissione e notifica dell'ingiunzione;

b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere all'accertamento delle somme dovute o all'emissione di atti riguardanti la riscossione coattiva, ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA-SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, la Motorizzazione civile e dei trasporti, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti debitori entro 30 giorni dalla richiesta;

d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;

e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006;

f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-*sexies* della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.

**35. 08.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomio, Milanato.

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

ART. 35-bis.

*(Disposizioni riguardanti il recupero crediti per gli Enti Locali).*

1. Per garantire competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esterna-

lizzazione dei servizi di comuni, città metropolitane, province, unioni di comuni e società partecipate dai medesimi enti, nonché per migliorare e semplificare le procedure di recupero crediti dei predetti enti, la relativa funzione può essere affidata a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di comprovata affidabilità, che siano dotate di elementi di qualificazione professionale dell'impresa e dei propri dipendenti, e che aderiscano ai codici di condotta definiti dall'associazione di categoria in accordo con le principali associazioni a tutela dei consumatori.

2. L'affidamento della funzione di recupero crediti di cui al comma precedente, da svolgersi senza alcuna amministrazione di denaro pubblico da parte delle predette società, riguarda i crediti pecuniari degli enti locali, comprensivi di accessori per interessi e sanzioni e con esclusione di quelli contributivi: *a)* certi, liquidi ed esigibili; *b)* la cui riscossione non sia stata contestualmente affidata alle società di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, o all'ente di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016; *c)* di modesta entità per singola posizione debitoria, definiti tali da apposita disposizione dell'ente.

3. Le attività che gli enti locali affidano alle società di recupero crediti per conto terzi, si esplicano in attività di mero supporto e strumentali alla gestione dei tributi e delle entrate locali, finalizzate a stimolare il debitore a regolarizzare in via bonaria la propria pendenza. L'azione di sollecitazione consiste in contatti telefonici, epistolari, telematici o domiciliari con l'obbligato, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Restano in capo all'ente locale la titolarità degli atti e la riscossione delle entrate derivanti dal servizio, oltre ai poteri di vigilanza e controllo dell'attività e all'emanazione di direttive specifiche.

4. L'affidamento a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le seguenti modalità e i seguenti principi:

*a)* le prestazioni rese dalle società hanno la natura esclusiva di servizio e non implicano trasferimento di pubbliche funzioni;

*b)* i contratti che regolano i rapporti tra ente creditore committente e società di recupero crediti prevedono la prestazione di adeguate garanzie di svolgimento del servizio e fissano altresì regole di condotta degli operatori delle società;

*c)* il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti confluisce direttamente alla cassa dell'ente creditore;

*d)* l'ente creditore destina nel proprio bilancio un'apposita voce di spesa per i contratti di affidamento del servizio, tenendo conto della natura dei crediti e della relativa anzianità e delle concrete possibilità di realizzo.

5. L'affidamento di cui ai commi precedenti non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, al netto delle spese individuate dall'ente a titolo di ristoro per mancato pagamento.

6. La mancata o parziale riscossione degli importi dovuti dal debitore a titolo di ristoro per mancato pagamento rimane a carico degli enti creditori. Le società di recupero mantengono integro il diritto al compenso pattuito all'atto del conferimento dell'incarico.

**35. 04.** Melilla, Albini, Capodicasa.

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

ART. 35-bis.

1. I concessionari della riscossione iscritti all'albo nazionale dei cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le società partecipate pub-

bliche sono autorizzati ad organizzare corsi di formazione a personale assunto per le funzioni connesse alle attività della riscossione. Al termine del corso al personale reclutato, superata la prova di idoneità, valutata da apposita commissione presieduta da personale direttivo dell'Agenzia dell'Entrate, viene attribuito il titolo di ufficiale della riscossione nelle previsioni della legge 12 luglio 2011, n. 106.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, agli ufficiali della riscossione sono attribuite rispettive competenze tecniche e di compensi professionali per le attività svolte.

3. Gli enti locali procedono all'affidamento del servizio di riscossione dei tributi locali nel rispetto dell'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

**35. 011.** Galati, Zanetti.

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

ART. 35-bis.

*(Notifica degli atti degli enti territoriali).*

A decorrere dal 10 gennaio 2018 le disposizioni di cui all'articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano anche alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti relativi alle entrate, anche non tributarie, degli enti territoriali, ivi comprese le ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

**35. 07.** Pastorino, Marcon.

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

ART. 35-bis.

*(Disciplina Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).*

All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017. »;

b) al comma 6, le parole: « con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente » sono sostituite con le seguenti: « Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017 ».

**\*35. 05.** Melilla, Albini, Capodicasa.

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

ART. 35-bis.

*(Disciplina Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).*

All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017. »;

b) al comma 6, le parole: « con decreto del Ministro delle finanze, di con-

certo con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente » sono sostituite con le seguenti: « Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017 ».

**\*35. 09.** Sottanelli, Zanetti.

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

ART. 35-bis.

*(Disciplina Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).*

All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017. »;

b) al comma 6, le parole: « con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente » sono sostituite con le seguenti: « Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017 ».

**\*35. 010.** Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiaco, Squeri.

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

ART. 35-bis.

*(Disciplina Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).*

All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017. »;

b) al comma 6, le parole: « con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente » sono sostituite con le seguenti: « Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017 ».

**\*35. 013.** Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

ART. 35-bis.

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

**35. 019.** Palese.



## ART. 36.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. In deroga al precedente comma 5 agli enti sottoposti a piano di riequilibrio è data facoltà entro il 30 settembre 2017 di rivedere il piano stesso prevedendo il ripiano delle somme di disavanzo non recuperate alla data del riaccertamento straordinario dei residui in 30 anni a quote costanti ».

**36. 16.** Carfagna, Alberto Giorgetti.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

« 7-*bis*. Allo scopo di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, l'ente locale interessato può concordare con l'erario, per mezzo delle agenzie fiscali, accordi transattivi riferiti ai debiti erariali e ai relativi costi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso l'erario non possono avere una durata superiore ai trent'anni. Nell'ipotesi in cui le rateizzazioni dovessero avere durata superiore a quella residua del piano di riequilibrio, l'ente locale provvede alla rimodulazione o riformulazione del piano stesso, che se già approvato, rimane comunque esecutivo ed è sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater*.

7-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* si applicano anche ai debiti previdenziali. Le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi sono definite con decreto che sarà emanato dal Mini-

stero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* si applicano anche ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 60 per cento del capitale sociale. In tal caso, gli accordi transattivi con l'ente locale e con l'azienda o società interessata la posizione debitoria individuale seguono le regole del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. L'ente locale, per la quota parte di sua competenza, assume il debito fiscale o previdenziale delle aziende o società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-*bis*. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui ai precedenti periodi ed ai commi 7-*bis* e 7-*ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate. ».

**36. 17.** Carfagna, Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, « Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali », all'articolo 254, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ».

**36. 12.** Alberto Giorgetti.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. All'articolo 1, comma 714-*bis*, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: « 30 settembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2017 »; dopo le parole: « debiti fuori bilancio » sono aggiunte le seguenti: « anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto ».

**36. 15.** Carfagna, Alberto Giorgetti.

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* Conseguentemente, gli enti locali interessati possono rimodulare o riformulare il piano ai sensi del medesimo comma 714-*bis* entro il termine del 30 settembre 2017.

**\*36. 5.** Guidesi, Saltamartini.

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* Conseguentemente, gli enti locali interessati possono rimodulare o riformulare il piano ai sensi del medesimo comma 714-*bis* entro il termine del 30 settembre 2017.

**\*36. 7.** Palese.

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* Conseguentemente, gli enti locali interessati possono rimodulare o riformulare il piano ai sensi del medesimo comma 714-*bis* entro il termine del 30 settembre 2017.

**\*36. 21.** Alberto Giorgetti, Carfagna.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. 1 Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di

iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.

**\*\* 36. 10.** Palese.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. 1 Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.

**\*\* 36. 13.** Sottanelli, Zanetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. 1 Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.

**\*\* 36. 19.** Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. 1. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.

**\*\* 36. 23.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.

**\*\* 36. 27.** Melilla, Albini, Capodicasa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.

**\*\* 36. 29.** Cirielli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. 1. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.

**\*\* 36. 35.** De Mita.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. 1. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.

**\*\* 36. 37.** Pastorelli, Lo Monte.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. 1. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

« 3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ».

**36. 6.** Palese.

*Aggiungere in, fine, il seguente comma:*

4. 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 il comma 714 è sostituito dal seguente: « 714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli Enti Locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o che per il sopraggiungere di debiti fuori bilancio di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 194 del citato decreto legislativo n. 267 tale piano sia irrimediabilmente compromesso, con deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale entro la data del 30 luglio 2017 possono rimodulare o riformulare il predetto piano.

Con la rimodulazione o riformulazione del nuovo piano dovrà essere scorporata la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *e*), limitatamente ai residui antecedenti al 1 gennaio 2015, maggiorata dell'ammontare risultante dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 194 del citato decreto legislativo n. 267, e ripianare tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli Enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articolo 243-*ter* e 243-*quinquies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione.

A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli Enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 ».

**36. 20.** Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**ART. 36-*bis*.**

1. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-*bis*. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e

ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater*.

7-*ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio decreto 16 marzo 1942 e s.m.i.: l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-*bis*. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-*bis* e 7-*ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorare ».

**36. 02.** Alberto Giorgetti, Carfagna.

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

ART. 36-bis.

*(Esclusione sanzione economica Patto 2014 e 2015 per gli enti in dissesto).*

1. La sanzione di cui all'articolo 31 comma 26 lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica agli enti locali in dissesto che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014, a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.

**36. 03.** Alberto Giorgetti, Carfagna.

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

ART. 36-bis.

1. Al fine di fornire un sostegno finanziario agli enti locali che hanno aderito alla procedura di equilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che, per far fronte ai relativi oneri, hanno ridotto le spese per erogazioni di prestazioni nel settore sociale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Il fondo di cui al comma precedente è utilizzato per la concessione di contributi agli enti assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, aventi specifica destinazione al finanziamento di spese nel settore sociale.

3. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, per l'anno 2017, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

4. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti nonché per la ripartizione del fondo, che tengano prioritariamente conto della popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**36. 07.** Carfagna, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

ART. 36-bis.

*(Esclusione sanzione economica Patto 2014 e 2015 per gli enti in dissesto).*

1. La sanzione di cui all'articolo 31 comma 26 lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica agli enti locali in dissesto che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014, a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.

**36. 08.** Palese.



*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

ART. 36-bis.

*(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).*

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a., per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a

quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018.

**36. 010.** Palese.

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

ART. 36-bis.

*(Riduzione del peso del debito degli enti locali).*

1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**36. 011.** Palese.

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

ART. 36-bis.

All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio

decreto 16 marzo 1942 e s.m.i.; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate ».

**36. 012.** Palese.

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

ART. 36-bis.

1. Al fine di potenziare le funzioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, con particolare riferimento alle esigenze di efficienza dell'attività della Corte dei conti che interessa gli enti locali, all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole: « quattro magistrati » sono sostituite dalle parole: « otto magistrati ».

**36. 015.** Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 37.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « dell'esercizio 2015 » sono soppresse;

b) le parole: « dell'esercizio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'esercizio successivo »;

c) dopo le parole: « per le quali l'ente » sono aggiunte le seguenti: « abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o »;

d) le parole: « e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017 » sono soppresse;

e) le parole: « se entro l'esercizio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « se entro l'esercizio ulteriormente successivo ».

**\*37. 11.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « dell'esercizio 2015 » sono soppresse;

b) le parole: « dell'esercizio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'esercizio successivo »;

c) dopo le parole: « per le quali l'ente » sono aggiunte le seguenti: « abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o »;

d) le parole: « e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017 » sono soppresse;

e) le parole: « se entro l'esercizio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « se entro l'esercizio ulteriormente successivo ».

**\*37. 10.** Alberto Giorgetti, Prestigiaco, Milanato.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « dell'esercizio 2015 » sono soppresse;

b) le parole: « dell'esercizio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'esercizio successivo »;

c) dopo le parole: «per le quali l'ente» sono aggiunte le seguenti: «abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o»;

d) le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse;

e) le parole: «se entro l'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «se entro l'esercizio ulteriormente successivo».

**\*37. 9.** Guidesi, Saltamartini.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «dell'esercizio 2015» sono soppresse;

b) le parole: «dell'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio successivo»;

c) dopo le parole: «per le quali l'ente» sono aggiunte le seguenti: «abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o»;

d) le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse;

e) le parole: «se entro l'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «se entro l'esercizio ulteriormente successivo».

**\*37. 6.** Palese.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «dell'esercizio 2015» sono soppresse;

b) le parole: «dell'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio successivo»;

c) dopo le parole: «per le quali l'ente» sono aggiunte le seguenti: «abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o»;

d) le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse;

e) le parole: «se entro l'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «se entro l'esercizio ulteriormente successivo».

**\*37. 2.** Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466, è inserito il seguente:

«466-bis. A decorrere dal 2017, ai fini del saldo di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 710 e seguenti, della legge, del 28 dicembre 2015 n. 208, tra le entrate valide va considerato fino al 50 per cento della quota di avanzo libera per la parte utilizzata per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, così come risultato dal rendiconto dell'anno precedente».

*Conseguentemente:*

*alla rubrica dell'articolo 37, sostituire le parole: comma 467 con le seguenti: commi 466 e 467;*

*all'articolo 66, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da: è incrementata fino alla fine del comma con le seguenti: è ridotta di 19*

milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2018, di 20,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,5 milioni di euro per 1 anno 2021, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 67 milioni di euro per l'anno 2023 e di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

*b) al comma 2, sopprimere le parole da:* e di 10 milioni *fino alla fine del comma;*

*c) dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* Ai restanti oneri derivanti dal comma 01 dell'articolo 37, si provvede:

*a)* per la quota pari a 190 milioni euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

*b)* per la quota pari a 268 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 e di 481 milioni di euro a decorre dal 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 268 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 e di 481 a decorre dal 2020. Entro la data del 30 settembre 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 268 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 30 marzo 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 268 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed entro il 30 marzo 2019 provvedimenti normativi che assicurano di 481 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;

*c)* per la quota pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4 milioni di euro.

**37. 8.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:

«466-bis. Nel saldo di cui al comma 466 non rilevano le poste riferite al disavanzo o all'avanzo tecnico di cui all'articolo 3, commi 13 e 14, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

**37. 7.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Debiti fuori bilancio).*

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali



riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio. ».

2. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ».

**\*37. 013.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Debiti fuori bilancio).*

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio. ».

2. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la

Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ».

**\*37. 022.** Palese.

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Debiti fuori bilancio).*

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio. ».

2. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ».

**\*37. 03.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Uffici giudiziari. Modalità contabilizzazione).*

1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.

**\*\* 37. 010.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Uffici giudiziari. Modalità contabilizzazione).*

1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.

**\*\* 37. 014.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Uffici giudiziari. Modalità contabilizzazione).*

1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.

**\*\* 37. 019.** Palese.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Graduazione della sanzione per mancato rispetto del saldo finale di competenza relativa all'indebitamento).*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, al comma 475, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

*d*) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento residua riconosciuta all'ente è ridotta di una misura pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto alle entrate finali accertate, moltiplicata per dieci. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

**\*37. 08.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Graduazione della sanzione per mancato rispetto del saldo finale di competenza relativa all'indebitamento).*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 al comma 475, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

*d*) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento residua riconosciuta all'ente è ridotta di una misura pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto alle entrate finali accertate, moltiplicata per dieci. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli in-

vestimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

**\*37. 017.** Palese.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Revisioni sistema sanzionatorio saldo di competenza anno 2016).*

1. All'articolo 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « , nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 » sono soppresse;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il monitoraggio e il sistema sanzionatorio e premiale di cui ai commi 470 e seguenti si applicano anche alla verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica da parte degli enti locali con riferimento all'anno 2016 ».

**\*\* 37. 021.** Palese.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Revisioni sistema sanzionatorio saldo di competenza anno 2016).*

1. All'articolo 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « , nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 » sono soppresse;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il monitoraggio e il sistema sanzionatorio e premiale di cui ai commi 470 e seguenti si applicano anche alla verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica da parte degli enti locali con riferimento all'anno 2016 ».

**\*\* 37. 06.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

« 1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.

1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 17 aprile 2015, n. 89. ».

**37. 027.** Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Inca.

*Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Ristrutturazione del debito degli enti locali).*

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a

quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni per gli anni 2017 e 2018.

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

4-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 94 per cento del loro ammontare ».

4-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella



misura del 94 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento ».

*4-quinquies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *4-bis* a *4-quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

*4-sexies.* Le modifiche introdotte da commi da *4-bis* a *4-quater* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

**37. 028.** Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

*Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis.

1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di strumenti finanziari derivati, previa verifica della sussistenza di cause di nullità e illegittimità dei contratti relativi ai suddetti strumenti finanziari, sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente.

**37. 031.** Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato).*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:

« *466-bis.* Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:

a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione »*post mortem*«);

b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria ».

**\*37. 020.** Palese.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato).*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:

« *466-bis.* Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministra-

zione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:

a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione *»post mortem«*);

b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria ».

**\*37. 015.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato).*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:

« 466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:

a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione *»post mortem«*);

b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012,

n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria ».

**\*37. 05.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Proroga adempimenti contabilità economico-patrimoniale piccoli comuni).*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 232, comma 2, le parole « fino all'esercizio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'esercizio 2018 »;

b) all'articolo 233-bis, comma 3, le parole « fino all'esercizio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'esercizio 2018 ».

**\*\* 37. 04.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Proroga adempimenti contabilità economico-patrimoniale piccoli comuni).*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 232, comma 2, le parole « fino all'esercizio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'esercizio 2018 »;

b) all'articolo 233-bis, comma 3, le parole « fino all'esercizio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'esercizio 2018 ».

**\*\* 37. 09.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

*Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Proroga adempimenti contabilità economico-patrimoniale piccoli comuni).*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 232, comma 2, le parole: « fino all'esercizio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'esercizio 2018 »;

b) all'articolo 233-bis, comma 3, le parole « fino all'esercizio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'esercizio 2018 ».

**\*\* 37. 018.** Palese.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Modifiche alla disciplina dei patti nazionali).*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 485 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Fatte salve le finalità di cui ai commi da 488 a 493, gli spazi finanziari acquisiti possono essere utilizzati anche a copertura dei trasferimenti in conto capitale a favore delle unioni di comuni di appartenenza »;

b) al comma 492, lettera a), al numero 2, le parole da: « per i quali gli enti » fino alla fine del numero sono soppresse e dopo il numero 2 è inserito il seguente: « 2-bis) dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti; »;

c) al comma 492, la lettera b) è soppressa;

d) al comma 493, le parole « a), b), c) e d) » sono sostituite da « a), b) e d) ».

**\*37. 029.** Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Inca.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Modifiche alla disciplina dei patti nazionali).*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 485 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Fatte salve le finalità di cui ai commi da 488 a 493, gli spazi finanziari acquisiti possono essere utilizzati anche a copertura dei trasferimenti in conto capitale a favore delle unioni di comuni di appartenenza »;

b) al comma 492, lettera a), al numero 2, le parole da: « per i quali gli enti » fino alla fine del numero sono soppresse e dopo il numero 2 è inserito il seguente: « 2-bis) dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti; »;

c) al comma 492, la lettera b) è soppressa;

d) al comma 493, le parole « a), b), c) e d) » sono sostituite da « a), b) e d) ».

**\*37. 016.** Palese.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Modifiche alla disciplina dei patti nazionali).*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 485 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Fatte salve le finalità

di cui ai commi da 488 a 493, gli spazi finanziari acquisiti possono essere utilizzati anche a copertura dei trasferimenti in conto capitale a favore delle unioni di comuni di appartenenza »;

*b)* al comma 492, lettera *a)*, al numero 2, le parole da: « per i quali gli enti » fino alla fine del numero sono soppresse e dopo il numero 2 è inserito il seguente: « *2-bis*) dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti; »;

*c)* al comma 492, la lettera *b)* è soppressa;

*d)* al comma 493, le parole « *a)*, *b)*, *c)* e *d)* » sono sostituite da « *a)*, *b)* e *d)* ».

**\*37. 011.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Modifiche alla disciplina dei patti nazionali).*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 485 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Fatte salve le finalità di cui ai commi da 488 a 493, gli spazi finanziari acquisiti possono essere utilizzati anche a copertura dei trasferimenti in conto capitale a favore delle unioni di comuni di appartenenza »;

*b)* al comma 492, lettera *a)*, al numero 2, le parole da: « per i quali gli enti » fino alla fine del numero sono soppresse e dopo il numero 2 è inserito il seguente: « *2-bis*) dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti; »;

*c)* al comma 492, la lettera *b)* è soppressa;

*d)* al comma 493, le parole « *a)*, *b)*, *c)* e *d)* » sono sostituite da « *a)*, *b)* e *d)* ».

**\*37. 01.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Variazioni di bilancio di competenza del consiglio).*

1. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2 le parole « salvo quelle previste » sono sostituite dalle seguenti: ferme restando le facoltà previste« ;

*b)* al comma 5-bis la parola « approva » è sostituita dalle seguenti: « può approvare ».

**\*\* 37. 023.** Palese.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Variazioni di bilancio di competenza del consiglio).*

1. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2 le parole « salvo quelle previste » sono sostituite dalle seguenti: ferme restando le facoltà previste« ;

*b)* al comma 5-bis la parola « approva » è sostituita dalle seguenti: « può approvare ».

**\*\* 37. 012.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Variazioni di bilancio di competenza del consiglio).*

1. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2 le parole « salvo quelle previste » sono sostituite dalle seguenti: ferme restando le facoltà previste« ;

b) al comma 5-*bis* la parola »aprova« è sostituita dalle seguenti: »può approvare».

**\*\* 37. 02.** Pastorino, Marcon, Costantino.

ART. 38.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. All'articolo 43-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« 12-*bis*. Al fine di incrementare la redditività del loro patrimonio immobiliare non strumentale, gli enti previdenziali pubblici possono procedere, per le unità residenziali loro retrocesse in forza di quanto previsto dal presente articolo, alla messa a reddito delle unità libere, nonché al rinnovo dei contratti in scadenza o scaduti, applicando i canoni di locazione determinati sulla base degli accordi territoriali sottoscritti tra le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale e gli enti previdenziali pubblici. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano alle unità residenziali di pregio, i cui contratti scaduti sono rinnovati sulla base delle quotazioni dell'Osservatorio sul Mercato Immobiliare della Agenzia delle entrate riferite al semestre precedente quello di scadenza del contratto ».

**38. 17.** Marcon, Costantino, Pastorino, Pellegrino, Airaudò, Fratoianni, Civati.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. L'INPS è autorizzato a procedere all'alienazione di immobili da reddito, liberi o occupati, di proprietà dell'istituto aventi caratteristiche idonee a fronteggiare l'emergenza abitativa situati nel territorio dei comuni delle Città Metropolitane mediante l'inclusione nelle procedure di tra-

sferimento di immobili agli enti territoriali di cui all'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tale scopo, il valore complessivo degli immobili trasferiti, da determinarsi a cura dell'Agenzia delle entrate, è computato ai fini del raggiungimento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino a concorrenza dello stesso.

**38. 20.** Marcon, Costantino, Pastorino, Pellegrino, Airaudò, Fratoianni, Civati.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole da: « detta disposizioni » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « formula, tenendo conto della specificità dei singoli enti previdenziali di diritto privato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, linee guida per l'impiego del patrimonio, costituito dai contributi degli iscritti, in funzione dei vincoli derivanti dalle passività dei predetti enti, per l'adozione di efficienti procedure di gestione del portafoglio, per la prevenzione di conflitti di interesse e per il deposito delle risorse presso una banca depositaria. Tali linee guida devono altresì contenere indicazioni volte a conciliare i profili di tutela ed investimento oculato del risparmio con quelli di coinvolgimento dello stesso nelle opportunità provenienti dall'economia reale ».

**38. 300.** Causi, Morassut.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole da: « detta disposizioni » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « formula,



tenendo conto della specificità dei singoli enti previdenziali di diritto privato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, linee guida per l'impiego del patrimonio, costituito dai contributi degli iscritti, in funzione dei vincoli derivanti dalle passività dei predetti enti, per l'adozione di efficienti procedure di gestione del portafoglio, per la prevenzione di conflitti di interesse e per il deposito delle risorse presso una banca depositaria ».

**38. 26.** Morassut, Causi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Gli enti previdenziali di diritto privato, in attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2017, possono destinare fino all'1,5 per cento del patrimonio costituito dai contributi versati dagli iscritti a interventi di promozione e sostegno del reddito, assistenza e di *welfare* in favore degli iscritti.

**\*38. 13.** Russo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine e la stabilità delle rispettive gestioni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti di previdenza di diritto privato, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, istituiscono appositi organismi allo scopo di attivare un sistema di monitoraggio sistematico dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria.

**38. 12.** Russo.

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

ART. 38-bis.

*(Previdenza complementare pubblica presso INPS).*

1. È istituita presso l'INPS la forma pensionistica complementare chiamata « INPS Previdenza Complementare », alla quale possono aderire i lavoratori e le lavoratrici iscritte alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i soggetti destinatari dell'ambito di applicazione del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione dei professionisti iscritti a gestioni private costituite ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

2. L'adesione alla forma complementare, su base esclusivamente volontaria e per una durata minima di un anno, consente di versare contributi destinati a risparmio previdenziale aggiuntivo, al fine di assicurare un importo più alto della pensione. L'adesione non comporta alcun obbligo di rinnovo o di partecipazione nella forma pensionistica complementare. Il recesso dal rapporto deve essere comunicato all'INPS con un preavviso di almeno tre mesi antecedenti alla scadenza dell'anno solare cui si riferisce il pagamento. Il mancato pagamento dei contributi destinati alla forma complementare non comporta l'inefficacia dell'anno ai fini pensionistici.

3. La forma pensionistica complementare è gestita direttamente dall'INPS, con evidenza contabile separata ed applicando l'articolo 2117 del codice civile, nell'osservanza dei seguenti principi:

a) criteri di gestione della forma di previdenza secondo il sistema di finanziamento a ripartizione e con l'applicazione di criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione;

b) rispetto delle misure di trasparenza e delle altre modalità finalizzate a garantire la separazione patrimoniale, amministrativa e contabile, la riservatezza dei dati personali nonché l'inderogabilità della destinazione dei fondi derivanti dai versamenti previsti dal comma 1 all'erogazione delle prestazioni agli aderenti;

c) flessibilità dell'entità della contribuzione versata da parte dei lavoratori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni;

d) applicazione alla contribuzione volontaria integrativa, la quale costituisce a tutti gli effetti entrata degli enti pubblici previdenziali, delle disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori;

e) applicazione della disciplina propria delle forme di previdenza aggiuntive a quella obbligatoria, rimanendo nell'autonomia delle parti lo stabilire quanta e quale parte della retribuzione vada assoggettata a contributo.

4. Il finanziamento della forma di previdenza complementare INPS è attuato con le modalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.

5. La forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al momento dell'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria, indipendentemente dal periodo di partecipazione alla forma pensionistica medesima e dal limite di cui al comma 3 del medesimo articolo 11. L'importo della prestazione pensionistica è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'introduzione di ecce-

zioni o deroghe alla presente disciplina è effettuata attraverso espresse modificazioni delle sue disposizioni.

**38. 01.** Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido, Fratoianni, Civati.

ART. 39.

*Sopprimerlo.*

**\*39. 5.** Palese, Pisicchio.

*Sopprimerlo.*

**\*39. 11.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Sopprimerlo.*

**\*39. 22.** Gregori, Marcon, Pastorino.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, è decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei consiglieri regionali e dei componenti della giunta regionale, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.

2. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.

**39. 18.** Russo.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, è decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei consiglieri regionali e dei componenti della giunta regionale, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite, La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**\*39. 2.** Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, è decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei consiglieri regionali e dei componenti della giunta regionale, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la Regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite, La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**\*39. 8.** Palese.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse, relative all'anno precedente, per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.

**39. 4.** Palese.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.

**\*39. 7.** Palese.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.

**\*39. 10.** Sottanelli, Zanetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.

**\*39. 19.** Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.

**\*39. 23.** Melilla, Albini, Capodicasa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.

**\*39. 24.** Cirielli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.

**\*39. 26.** De Mita.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.

**\*39. 27.** Pastorelli, Lo Monte.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.

**\*39. 28.** Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.

**\*\* 39. 12.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.

**\*\* 39. 3.** Palese.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da

parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.

**\*\* 39. 21.** Gregori, Marcon, Pastorino.

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

39-bis. Per il 2017 e il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

b) le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.

**39. 01.** Guidesi, Saltamartini.

#### ART. 40.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

**\*\* 40. 7.** Palese.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applica-

zione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

**\*\* 40. 13.** Sottanelli, Zanetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

**\*\* 40. 16.** Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

**\*\* 40. 21.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

**\*\* 40. 25.** Melilla, Albin, Capodicasa.



*Sostituirlo con il seguente:*

1. La sanzione di cui al comma 723, lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

**\*\* 40. 29.** Cirielli.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. La sanzione di cui al comma 723, lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

**\*\* 40. 37.** De Mita.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 40, comma *3-quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « e del patto di stabilità » sono soppresse.

**\*\* 40. 12.** Sottanelli, Zanetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 40, comma *3-quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « e del patto di stabilità » sono soppresse.

**\*\* 40. 17.** Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiaco, Squeri.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

3. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e

delle regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016 nella misura dell'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016, non si applica il vincolo previsto dal secondo periodo del comma *3-quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Gli enti di cui al comma precedente possono applicare le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68.

**40. 23.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Dopo il comma 466, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente:

*4-bis.* Nel saldo di cui al comma 466 non rilevano le poste riferite al disavanzo o all'avanzo tecnico di cui all'articolo 3, commi 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 « Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ».

**40. 10.** Palese.

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

ART. 40-bis.

*(Misure agricole in favore della Regione Sicilia).*

1. Al fine di incentivare le amministrazioni locali, i gestori delle reti irrigue collettive e i gestori dei servizi idrici integrati alla valorizzazione delle acque reflue urbane anche per ridurre i deficit irrigui, per l'anno 2017 è autorizzata una spesa di euro 1 milione di euro, per lo sviluppo e la realizzazione di progetti nelle

aree della Sicilia Orientale finalizzate al riuso agricolo delle acque reflue urbane anche attraverso sistemi di fitodepurazione e lagunaggio. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**40. 01.** Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

ART. 40-bis.

*(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio d'ufficio nella pubblica amministrazione).*

1. Il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, corrisponde a quello disciplinato dalla vigente normativa in materia, per il conseguimento del trattamento pensionistico previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

2. L'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.

**40. 02.** Francesco Saverio Romano.

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

ART. 40-bis.

*(Disposizioni relative al Sistema statistico nazionale).*

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.

sità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.

**\*40. 015.** Palese.

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

ART. 40-bis.

*(Disposizioni relative al Sistema statistico nazionale).*

In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.

**\*40. 016.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

ART. 40-bis.

*(Misure per favorire il risanamento finanziario della regione Piemonte).*

Al fine di proseguire nell'azione di risanamento della Regione Piemonte e di sterilizzare gli effetti negativi sul rispettivo bilancio delle regolazioni finanziarie relative alla gestione commissariale istituita dall'articolo 1, commi 452 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il saldo che la medesima Regione deve conseguire per l'anno 2017 in base all'articolo 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed all'intesa fra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017, è ridotto di un importo pari a euro 71.769.245,65.

**\*40. 014.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

ART. 40-bis.

*(Demanio marittimo).*

1. I Comuni possono richiedere all'agenzia del demanio la cessione delle aree e degli immobili classificati come demanio marittimo che, avendo subito un definitivo mutamento della destinazione d'uso, non presentando più le caratteristiche del demanio marittimo. La cessione avviene senza alcun onere con la procedura prevista dall'articolo 56-bis del decreto-legge 2 giugno 2013, n. 69.

**40. 012.** Abrignani, Zanetti, Galati.

ART. 40-BIS.

*Al comma 1, sostituire le parole:* il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali *con le seguenti:* gli enti locali, con il

coinvolgimento delle regioni, del Ministero dell'interno e del Ministero della salute.

**40-bis. 4.** Roberta Agostini, Fossati, D'Attorre, Quaranta, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa.

*Al comma 1, sostituire le parole:* il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali *con le seguenti:* gli enti locali, con il coinvolgimento delle regioni e del Ministero dell'interno.

**40-bis. 5.** Roberta Agostini, Fossati, D'Attorre, Quaranta, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa.

*Al comma 1, dopo le parole:* Ministero dell'interno, *sopprimere la parola:* anche e *dopo la parola:* coinvolgimento *sopprimere le parole:* delle regioni e.

**40-bis. 3.** Alberto Giorgetti.

*Al comma 1, dopo le parole:* Ministero dell'interno, *aggiungere le parole:* di concerto con il Ministero della salute per gli aspetti di sua competenza,.

**40-bis. 6.** Melilla, Fossati, Albini, Murer, Capodicasa, Fontanelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali *con le seguenti:* in accordo con i comuni e gli altri enti locali, in armonia con i criteri del sistema di accoglienza SPRAR.

**40-bis. 2.** Pastorino, Andrea Maestri, Marcon, Paglia.

*Al comma 1, sostituire le parole:* anche con il coinvolgimento *con le seguenti:* con il pieno coinvolgimento.

**40-bis. 7.** Roberta Agostini, Fossati, D'Attorre, Quaranta, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* di tipo strutturale.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso, gli interventi di cui al primo periodo sono realizzati nel rispetto degli strumenti di programmazione urbanistica vigenti, senza mutamenti di destinazione d'uso degli immobili interessati e comunque non devono tradursi in interventi di carattere infrastrutturale stabili o con impatti sulle aree urbane adiacenti in grado di comportare impatti sul valore di mercato degli immobili ivi esistenti o sulle ordinari standard sociali dei residenti.

**40-bis. 1.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

#### ART. 41.

*Al comma 1, sostituire le parole:* la somma di 1000 milioni di euro *con le seguenti:* 1500 milioni di euro.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019 *con le seguenti:* 700 milioni di euro per l'anno 2017, 800 milioni di euro per l'anno 2018 e 750 milioni di euro per l'anno 2019;

*dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

**2-bis.** Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 500 milioni di euro per l'anno 2017, 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo;

*all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* pari al 6 per cento *con le seguenti:* pari all'8,5 per cento.

**41. 34.** Pellegrino, Marcon, Pastorino.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* d'intesa con il Dipartimento della protezione civile relativamente ai criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera b), punti 1) e 2) e lettera c).

*Conseguentemente:*

*al comma 4, sopprimere le parole:* , su richiesta delle Amministrazioni interessate;

*al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottato previa intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuate le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse;

*dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

**4. 1.** Al fine di garantire il proseguimento degli interventi per le attività di prevenzione del rischio sismico, il Fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 è rifinanziato con quota parte delle risorse di cui al comma 2 pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.

**41. 27.** Laffranco.

*Al comma 3, lettera a), ovunque ricorra, sostituire la parola:* progetti *con la seguente:* interventi.

**41. 2.** Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Massimiliano Bernini, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) Per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici di cui all'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di interventi di ripristino dei danni e adeguamento sismico. Tale misura è estesa anche agli edifici scolastici per i quali è stata dichiarata la temporanea inagibilità (esito di agibilità « B ») anche se interessati da lavori di ripristino immediato per garantire la ripresa delle attività scolastiche.

*Conseguentemente, al medesimo comma 3:*

*alla lettera a) dopo il numero 1) inserire il seguente:*

1-bis) Le misure di cui al punto 1) si applicano anche agli edifici scolastici pubblici danneggiati ubicati nei comuni non ricompresi negli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e nell'allegato 2-bis al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i quali gli Enti interessati dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

*alla lettera b) dopo le parole: zone a rischio sismico 1 inserire le seguenti: e 2;*

*alla lettera b), numero 1), dopo le parole: zone a rischio sismico 1 inserire le seguenti: e 2;*

*alla lettera b), numero 2), dopo le parole: zone a rischio sismico 1 inserire le seguenti: e 2;*

*dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Per la realizzazione omogenea sul territorio nazionale delle verifiche di vulnerabilità di cui al comma 3, lettera a) e b), il Dipartimento di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alla stesura di apposite

linee guida operative ed alla definizione dei criteri di priorità per la programmazione degli interventi strutturali.

**41. 30.** Ginoble, Fusilli, D'Incecco, Castricone, Amato.

*Al comma 3, lettera b), numeri 1) e 2) dopo le parole: sismico 1 inserire le seguenti: e 2.*

**41. 1.** Vacca, Del Grosso, Colletti, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Zolezzi, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: sismico 1 aggiungere le seguenti: e 2.*

**41. 23.** Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente:*

*dopo l'articolo 41 inserire il seguente:*

ART. 41. 1.

1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis.

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano, altresì, ai territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

2. A tal fine i Presidenti delle regioni interessate, di concerto con le autorità competenti di Protezione civile, assicurano l'avvio dei necessari interventi di ricognizione dei danni che presentano nesso di causalità con gli eccezionali eventi atmosferici di cui al comma 1.



3. Nei territori di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 e nell'ambito delle procedure di gestione dell'emergenza, tutti gli interventi relativi ai danni derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 vengono trattati separatamente. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 sono assegnati ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2017 ».

*Sopprimere l'articolo 63.*

**41. 40.** Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

**41. 24.** Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 3, lettera c), dopo le parole: cantieri pilota inserire le seguenti: nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.*

**41. 3.** Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Massimiliano Bernini, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le risorse del Fondo di cui al comma 2 si intendono destinate anche ai finanziamenti di interventi di messa in sicurezza degli impianti di servizio degli edifici di cui al comma 3, nelle modalità ivi previste.

**41. 15.** Allasia, Guidesi, Saltamartini.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è destinata su richiesta delle amministrazioni interessate all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile. Con decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge

del presente decreto-legge, del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Capo Dipartimento della protezione civile e la Conferenza Unificata sono definiti i criteri e le modalità di impiego nonché la ripartizione delle risorse di cui al presente comma.

**41. 32.** Pellegrino, Marcon, Pastorino.

*Al comma 4, sostituire le parole: può essere destinata con le seguenti: è destinata.*

**41. 4.** Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Massimiliano Bernini, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4. 1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato.

4. 2. Al maggior onere derivante dal comma 5 pari a complessivi 50 milioni per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2010 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 6,5 per cento.*

**41. 31.** Pellegrino, Marcon, Pastorino.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4. 1. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « 23 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 26 milioni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dei contributi di cui al periodo prece-

dente, almeno 1 milione di euro è destinato al sostegno delle attività di promozione turistica da realizzarsi nei comuni ricompresi nel cratere ».

**41. 39.** Gallinella, Cariello, Caso.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4. 1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-*bis* è abrogato.

**\*41. 38.** De Mita.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4. 1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-*bis* è abrogato.

**\*41. 26.** Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4. 1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-*bis* è abrogato.

**\*41. 7.** Palese.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4. 1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-*bis* è abrogato.

**\*41. 20.** Sottanelli, Zanetti.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4. 1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-*bis* è abrogato.

**\*41. 14.** Pastorelli, Lo Monte.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4. 1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-*bis* è abrogato.

**\*41. 36.** Cirielli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. L'affidamento degli incarichi di appalti di lavori, servizi e forniture, connessi alle verifiche della vulnerabilità sismica e all'adeguamento antisismico degli edifici scolastici e degli edifici pubblici strategici situati nei comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene mediante procedure negoziate, con almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti in virtù del dichiarato stato di emergenza. Le amministrazioni pubbliche individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, tenendo conto del rapporto costi/urgenza e utilizzando gli elenchi speciali dei professionisti di cui all'articolo 34 del decreto-legge 189 del 2016, ovvero all'Annagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, o agli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190, rispettando il principio di rotazione.

**41. 8.** Gianluca Pini, Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di

ricostruzione, relativamente agli eventi sismici di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, tutti i termini amministrativi e procedurali, inclusi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, sono ridotti a un quarto, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative, alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi, nonché alle procedure di occupazione e di espropriazione.

**41. 9.** Gianluca Pini, Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Fatti salvi i rilievi penali dolosi, con particolare riferimento ai reati di cui agli articoli da 314 a 322-bis, 414, 416, 416-bis, 416-ter, 640, 640-bis, 646, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, le condotte poste in essere da parte di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nelle attività delle fasi di emergenza e di ricostruzione relative agli eventi sismici di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del soggetto funzionalmente preposto per il singolo appalto connesso all'emergenza o alla ricostruzione, ad esclusione della comprovata colpa grave, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro

**41. 10.** Gianluca Pini, Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

5. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili di cui all'articolo 1, comma 2, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12 ».

**41. 11.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, viene data possibilità a tali soggetti di attivare per le somme eccedenti il meccanismo di recupero fiscale del cosiddetto « sisma bonus » di cui al decreto MIT n. 58 del 28 febbraio 2017 con le modalità previste dal suddetto decreto.

**41. 12.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata, in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, e fino alla ricostruzione definitiva dei nuclei urbani, l'installazione da parte dei privati, anche non residenti, di manufatti leggeri di superficie massima di 40 mq e di pertinenza della propria unità immobiliare dichiarata inagibile, nonché di mezzi mobili di pernottamento, quali presidi personali, in sostituzione delle strutture di protezione civile. Per favorire la ripresa economica dei territori e la fruizione dei luoghi anche dai non residenti, i comuni possono mettere a disposizione aree private o ad uso

collettivo per l'installazione di tali manufatti leggeri, anche in aggregazione, provvedendo alle opere di urbanizzazione primaria. Tali manufatti devono essere rimossi al termine del periodo di ricostruzione, con oneri a carico dei privati fruitori.

**41. 13.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

5. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « il miglioramento sismico deve garantire un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica di riferimento e pari al 100 per cento per gli edifici strategici; »

**41. 16.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:

« 9-bis. I comuni possono operare la ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 che siano stati dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito di un piano straordinario di interventi adottato dal Commissario straordinario a norma dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto. I soggetti attuatori di cui al precedente periodo sono i comuni proprietari degli immobili che procedono sotto l'alta sorveglianza del Ministero dei beni e delle attività culturali e

del turismo secondo procedure semplificate individuate con ordinanza del Commissario straordinario. ».

**41. 25.** Fabrizio Di Stefano.

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

ART. 41. 1.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, lotti di terreno edificabile, che ricadono all'interno di lottizzazioni già autorizzate, da destinare in diritto di superficie e per almeno trenta anni, ad enti con personalità giuridica registrata che svolgono attività *onlus* di assistenza sociale e socio sanitaria per la realizzazione di edifici in cui stabilire la propria sede di attività nel caso in cui la sede precedente sia stata danneggiata dagli eventi sismici. Gli oneri di edificazione sono posti a carico degli enti beneficiari. »

b) al comma 2, le parole: « Al fine di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini di cui ai commi 1 e 1-ter ».

c) al comma 4, le parole: « la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi dei commi 1 e 1-ter ».

**41. 06.** Fabrizio Di Stefano.

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

ART. 41. 1.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:

« 11-*bis*. I comuni che procedono alla ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 vedono riconosciuto l'intero ammontare del contributo pubblico ancorché abbiamo stipulato polizze assicurative che possano coprire i danni da rischio sismico. In tali ipotesi gli indennizzi liquidati dalle società assicurative sono destinati al miglioramento dei beni e della funzionalità delle infrastrutture medesime. ».

**41. 07.** Fabrizio Di Stefano.

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

ART. 41. 1.

*(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).*

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza ».

**\*41. 010.** Palese.

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

ART. 41. 1.

*(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).*

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza ».

**\*41. 02.** Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

ART. 41. 1

*(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).*

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in



aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza ».

**\*41. 09.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

ART. 41. 1.

*(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).*

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza ».

**\*41. 012.** Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

ART. 41-bis.

*Al comma 1, dopo le parole: rischio sismico 1 aggiungere le seguenti:* nonché ai comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

**41-bis. 2.** Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti.

*Al comma 1, dopo le parole: rischio sismico 1 aggiungere le seguenti:* e ai comuni che hanno registrato nel proprio territorio l'epicentro di una scossa sismica di magnitudo pari o superiore a 4.

**41-bis. 4.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole:* di miglioramento e.

*Conseguentemente:*  
*al medesimo comma, alla lettera d), sopprimere le parole:* di miglioramento e;  
*al medesimo comma, alla lettera e), sopprimere le parole:* di miglioramento e.

**41-bis. 3.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 42.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. In considerazione delle concrete e drammatiche difficoltà in cui versa una parte considerevole della popolazione colpita dagli eventi sismici e meteorologici del 2016 e 2017, attualmente ancora in sistemazione provvisoria, al fine di permettere un'efficace prosecuzione delle attività di assistenza alla stessa, e garantire una sistemazione futura permanente, nonché per permettere l'accelerazione delle atti-

vità di ricostruzione, fino al superamento dell'emergenza abitativa e comunque fino al 30 giugno 2018, i comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono esclusi dall'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, e pertanto non rientrano nell'individuazione dei siti e delle aree sulle quali, dislocare nuovi centri di permanenza per il rimpatrio, nonché nelle procedure di trasferimento dei migranti nel territorio.

**42. 2.** Fabrizio Di Stefano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-*quater*. La richiesta di restituzione della provvisoria assegnata agli eredi delle vittime del terremoto del 2009 a L'Aquila, determinata dalla sentenza della magistratura, è da ritenersi nulla.

**42. 3.** Fabrizio Di Stefano.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis.

*(Esonero pagamento tasse scolastiche e universitarie).*

1. Le persone fisiche residenti o domiciliate nei comuni del cratere, sono esentate dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie relative all'anno 2016-2017. Al relativo onere si provvede nei limiti di 1 milione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

**42. 03.** Ricciatti, Melilla, Albini, Capodivita, Zaratti, Duranti.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis.

*(Pianificazione di interventi di riqualificazione in aree pubbliche).*

1. Al fine di migliorare e incrementare il riciclaggio delle materie plastiche, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 per l'acquisto di prodotti realizzati in materiale riciclato post consumo derivati dall'attività di selezione delle raccolte differenziate degli imballaggi in plastica.

2. I soggetti beneficiari del Fondo di cui al comma 1, rientranti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono enti pubblici territoriali e i soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate sic e zps o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

3. Il Fondo di cui al comma 1 sarà erogato per l'acquisto di:

a) Arredo urbano per parchi e giardini pubblici;

b) Prodotti per la viabilità e allestimento percorsi;

c) Contenitori per la raccolta differenziata;

d) Attrezzature varie, purché realizzati con materiali di cui al successivo comma 4.

4. I prodotti acquistabili devono essere realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti da raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, aventi il marchio Plastica. Seconda Vita, ed es-

sere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente del 4 agosto 2004.

5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente articolo con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti di cui al comma 1, garantendo comunque il rispetto dei limiti del Fondo, nonché eventuali criteri di esclusione.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**42. 0300.** Vignaroli, Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni.

#### ART. 43.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di tali comuni, nonché i soggetti, diversi dalle per-

sone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 e per i periodi d'imposta degli anni 2017, 2018 e 2019. All'attuazione del presente comma è destinata una somma pari a 700 milioni di euro annui, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari.

*Conseguentemente:*

*al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c);*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, nell'ambito dello stanziamento di cui al presente

comma e anche ricorrendo, eventualmente, alla ridefinizione degli interventi programmati.

**43. 3.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) premettere le seguenti:*

0a) al comma 1, primo periodo, le parole: « entro il 31 maggio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2017 »;

01a) al comma 1, alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . La sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019 anche agli enti locali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che possono rendicontare le spese sostenute ed attestare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno subito. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 30 milioni per l'anno 2017, 30 milioni per l'anno 2018 e 30 milioni per l'anno 2019. »;

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 63.*

2) *dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

*a-bis)* al comma 3, le parole: « Fino al 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2017 »;

*a-ter)* al comma 4, le parole: « in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « in scadenza nel periodo tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2017 »;

*a-quater)* al comma 6, le parole: « sono differiti al 1° marzo 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « sono differiti al 31 dicembre 2017 »;

*a-quinquies)* al comma 8, le parole: « per l'anno di domanda 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni di domanda 2016 e 2017 ».

3) *alla lettera b) dopo le parole:* al comma 10 *inserire le seguenti:* al primo periodo, le parole: « 30 novembre 2017 » sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 2018 ».

*Conseguentemente:*

*alla lettera c), sostituire le parole:* febbraio 2018 *con le seguenti:* 31 luglio 2018;

*al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge n.189 del 2016, le parole:* entro il 16 dicembre 2017 *sono sostituite con le seguenti:* a partire dal 31 luglio 2018 e la restituzione delle somme dovute può avvenire, su richiesta dell'interessato, mediante rateizzazione attuata con cadenza mensile fino ad una durata massima di 5 anni.

**43. 18.** Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili ».

**\*43. 9.** Palese.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rap-

presentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili ».

**\*43. 5.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . La sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019 anche agli enti locali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che possono rendicontare le spese sostenute ed attestare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno subito. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 30 milioni per l'anno 2017, 30 milioni per l'anno 2018 e 30 milioni per l'anno 2019 ».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 63.*

**43. 11.** Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) al comma 1, primo periodo, le parole: « entro il 31 maggio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2017 ».

**43. 12.** Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis)* al comma 3, le parole: « Fino al 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2017 ».

**43. 13.** Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis)* al comma 4, le parole: « in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle

seguenti: « in scadenza nel periodo tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2017 ».

**43. 14.** Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis)* al comma 6, le parole: « sono differiti al 1° marzo 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « sono differiti al 31 dicembre 2017 ».

**43. 15.** Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis)* al comma 8, le parole: « per l'anno di domanda 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni di domanda 2016 e 2017 ».

**43. 16.** Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: al comma 10 inserire le seguenti: al primo periodo, le parole: « 30 novembre 2017 » sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 2018 e ».*

*Conseguentemente:*

*alla lettera c), sostituire le parole: febbraio 2018 con le seguenti: 31 luglio 2018;*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1 Al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: « entro il 16 dicembre 2017 » sono sostituite con le seguenti: « a partire dal 31 luglio 2018 e la restituzione delle somme dovute può avvenire, su richiesta dell'interessato, mediante rateizzazione attuata con cadenza mensile fino ad una durata massima di 5 anni ».

**43. 17.** Fabrizio Di Stefano.



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le parole: « 30 novembre 2017 » sono sostituite con le seguenti: « 30 novembre 2018 »;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: “dal 26 ottobre 2016” sono inserite le seguenti: “nonché, nei comuni indicati nell'allegato 2-bis e nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.” »;

c) alla lettera e), il numero 2), è sostituito con il seguente:

« 2) le parole da: “con decreto” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 16 dicembre 2018 e per un minimo di 18 rate bimestrali, da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga all'articolo 9, comma 2-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, senza applicazione di sanzioni e interessi, nei limiti di 560 milioni di euro annui fino al 2021.” »;

d) i commi da 3 a 8 sono soppressi.

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 610 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 560

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 610 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019, al 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma e anche ricorrendo, eventualmente, alla ridefinizione degli interventi programmati.

**43. 4.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 dopo le parole: « contabili e certificativi » sono aggiunte le seguenti: « e per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario ».

**43. 7.** Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge all'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, che all'epoca dei fatti non avevano stipulato polizze assicurative a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, previa deliberazione, ai sensi del comma 6-ter, della regione di riferimento, nel limite della dotazione finanziaria ordinaria del

Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

6-ter. Le regioni, in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 6-bis possono deliberare la dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma 6-bis entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ».

**43. 24.** Placido, Marcon, Pastorino.

*Al comma 3, sostituire le parole: fino ad un massimo di 9 rate con le seguenti: fino ad un massimo di 18 rate.*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. Al maggior onere derivante dal comma 3 pari a complessivi 120 milioni per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo »;

*all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento, con le seguenti: 7 per cento.*

**43. 26.** Pellegrino, Marcon, Pastorino.

*Al comma 3, sostituire le parole: 9 rate con le seguenti: 18 rate.*

**43. 31.** Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Zaratti, Duranti.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5. 1. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante « Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in

conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese » e tenuto conto dell'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, l'Aquila, Pescara e Teramo, le risorse ivi previste sono incrementate di 15 milioni di euro previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province, per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.

5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma, 1.

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 98 milioni per l'anno 2017 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.*

**43. 23.** Marcon, Pastorino.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5. 1. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante « estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese » e, vista l'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in

particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.

**\*43. 19.** Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5. 1. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante « estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese » e, vista l'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.

**\*43. 37.** De Mita.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5. 1. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante « estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla

seconda decade dello stesso mese » e, vista l'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.

**\*43. 32.** Cirielli.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5. 1. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante « estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese » e, vista l'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.

**\*43. 30.** Melilla, Ricciatti, Zaratti, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5. 1. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante « estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,

nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese » e, vista l'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.

**\*43. 2.** Palese.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5. 1. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante « estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese » e, vista l'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.

**\*43. 8.** Sottanelli, Zanetti.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43. 1.

*(Esclusione dai vincoli di finanza pubblica degli enti colpiti dal sisma 2016 e 2017).*

1. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito

con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « legge 28 dicembre 2015, n. 288 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sono esclusi altresì, per l'anno 2017, dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti ai medesimi commi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i comuni indicati nell'allegato 2-bis e quelli interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 ».

2. Per far fronte ai maggiori oneri provenienti dal comma 1, stimati in 500 milioni per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2017.

**43. 018.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43. 1.

*(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016 e 2017).*

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi

dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti, e dall'istituto del Credito Sportivo, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016, 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 33,8 milioni di euro per l'anno 2018, e a 30 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52.

1-bis. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di Credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi ».

2. All'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,

n. 229, al comma 2, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

« p-bis) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 ».

**43. 025.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43. 1.

*(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016).*

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti, e dall'istituto del Credito Sportivo, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di



sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016, a 20 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018, e a 20 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52.

1-*bis*. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.»

**43. 029.** Palese.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43. 1.

*(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016).*

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che di competenza diretta di Cassa

depositi e prestiti, e dall'istituto del Credito Sportivo, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, nonché alle province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-*bis*, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.»

**43. 014.** Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43. 1.

*(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016).*

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.

**43. 027.** Palese.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43. 1.

*(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016).*

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni

siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.

**\*43. 026.** Palese.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43. 1.

*(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016).*

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.

**\*43. 022.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43. 1.

*(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016).*

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.

**\*43. 09.** Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43. 1.

*(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016).*

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *e*) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.

**\*\*43. 012.** Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43. 1.

*(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016).*

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità

interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *e*) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.

**\*\*43. 023.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43. 1..

*(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma).*

1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non si applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-*bis* dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.

**\*43. 028.** Palese.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43. 1.

*(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma).*

1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non si

applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.

**\*43. 024.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43. 1.

*(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma).*

1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non si applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.

**\*43. 013.** Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43. 1.

*(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma).*

1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non si applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.

**\*43. 04.** Melilla, Ricciatti, Albini, Zaratti, Capodicasa.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43. 1.

*(Proroga contributi).*

1. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 13, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovunque ricorra, è prorogato al 31 dicembre 2017 e il termine del 30 ottobre 2017 è prorogato al 31 gennaio 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, come prorogati dal precedente periodo si applica, a decorrere dal 18 gennaio 2018, anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni dell'allegato 2-bis, inserito dall'allegato A al presente decreto, nonché nei comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018.

**43. 016.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43. 1.

*(Finanziamenti per tributi, contributi e assicurazioni obbligatorie precedentemente sospesi).*

1. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

**43. 017.** Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43. 1.

*(Sospensioni pagamenti utenze).*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al comma 2, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 12 mesi », e sono aggiunte in fine, le seguenti parole: « Sono sospese altresì, fino al 31 dicembre 2017, i termini di pagamento

delle fatture emesse o da emettere per gli stessi settori e con le medesime modalità, relativamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e dei comuni di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, limitatamente per i soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda ».

**43. 019.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43. 1.

*(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti contributivi).*

1. Le imprese e i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e professionisti, residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, sono esenti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2018, con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016, e per il periodo dal 18 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dai fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017.



*Conseguentemente, all'articolo 52, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, le parole:* quanto a 671,502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, *sono sostituite con le seguenti:* quanto a 921,502 milioni di euro per l'anno dal 2016, a 995,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 822 milioni di euro per l'anno 2018;

*b) al comma 3, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:*

*p-bis)* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2017 e 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018.

**43. 020.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43. 1.

1. All'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole da: « Fermo restando » a « due rate nel 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Il pagamento è effettuato in 10 rate bimestrali di pari ammontare a decorrere dal 1° agosto 2017 con termine ultimo 31 marzo 2019 ».

2. I termini di cui al comma 2, dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono riaperti ed il nuovo termine, per aderire o confermare l'adesione alla definizione agevolata di cui al suddetto articolo, è posto entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge. I termini di cui al comma 3, del citato articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, vengono prorogati al 15 ottobre 2017.

**43. 038.** Palese, Valiante.

ART. 43-bis.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente: "9-quater. Agli uffici speciali per la ricostruzione, presso la struttura commissariale e presso i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, il Ministero dell'interno può assegnare i segretari comunali in disponibilità iscritti negli albi delle regioni ove hanno sede i comuni interessati e le strutture predette, ovvero su base volontaria i segretari in disponibilità iscritti negli altri albi regionali. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno secondo le condizioni di cui al comma 7.

**43-bis. 1.** Alberto Giorgetti.

ART. 44.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

All'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il n. 9) aggiungere i seguenti: 10) Penne (PE); 11) Catignano

(PE); 12) Civitella Casanova (PE); 13) Basciano (TE); 14) Arsita (TE); 15) Penna Sant'Andrea (TE).

**44. 08.** Colletti, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

All'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il n. 9, aggiungere i seguenti: 10) Penne (PE); 11) Basciano (TE); 12) Penna Sant'Andrea (TE).

**44. 07.** Colletti, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

All'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il n. 9) aggiungere i seguenti: 10) Penne (PE).

**44. 09.** Colletti, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Disposizioni concernenti la certificazione obbligatoria della Plastica Seconda Vita (PSV) ed EuCertPlast).*

1. Ai fini dell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento obbligatorio il possesso della certificazione europea EuCertPlast; il possesso di certificazione Plastica Seconda Vita (PSV) emessa da un

organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

**44. 0300.** Vignaroli, Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni.

ART. 45.

*Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:*

ART. 45. 1.

1. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile » inserire le seguenti: « o di polizia locale ».

**45. 012.** Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

*Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:*

ART. 45. 1.

1. Ai comuni di Bonefro, Castellino de Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti

assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007, previa certificazione dei comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**45. 04.** Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

*Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:*

ART. 45. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nonché tutti i comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato l'Abruzzo non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018».

**45. 06.** Fabrizio Di Stefano.

*Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:*

ART. 45. 1.

*(Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti e arredi in materiale riciclato post consumo)*

1. A tutte le imprese, rientranti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che acquistano i prodotti derivanti da materiali individuati all'articolo 206-ter, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, è riconosciuto, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti acquisti.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 mila per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascun anno.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

5. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate prov-

vede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

6. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

7. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente, anche con riguardo

alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa, di cui al comma 9, e al relativo monitoraggio.

9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della stessa.

**45. 0300.** Vignaroli, Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni.

ART. 46.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 46.

*(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).*

1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

« ART. 25-bis.

1. Nei Comuni di cui all'articolo 1, al fine di garantire la ripresa delle attività produttive, di favorire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale e di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici, è istituita per gli anni 2017, 2018 e 2019, la zona franca urbana

ai sensi dell'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale localizzati all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione (CE) n. 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972;

c) essere già costituite entro la data del 30 giugno 2018;

d) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;

e) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;

f) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata al successivo comma 5 e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al successivo comma 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca di cui al comma 1;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»*, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»* nel settore agricolo.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia



di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234».

**46. 12.** Fabrizio Di Stefano.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 46.

1. Nei Comuni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, al fine di garantire la ripresa delle attività produttive, di favorire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale e di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici, è istituita per gli anni 2017, 2018 e 2019, la zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale localizzati all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972;

c) essere costituite alla data del 30 giugno 2018;

d) avere la sede principale o l'unità locale all'interno, della zona franca;

e) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;

f) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata al successivo comma 5 e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al successivo comma 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca di cui al comma 1;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**46. 13.** Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 1, sostituire le parole: agli allegati 1 e 2 con le seguenti: all'articolo 1, comma 1.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

**46. 15.** Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1 e 2 con le seguenti: 1, 2 e 2-bis.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole da: della media relativa ai tre periodi di imposta precedente a quello in cui si è verificato l'evento con le seguenti: nei tre*

mesi successivi al riconoscimento del danno rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;

*sopprimere il comma 5.*

**46. 17.** Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 1, dopo le parole: n. 229, sono inserite le seguenti: nonché nei Comuni a questi ultimi limitrofi.*

**46. 2.** Colletti, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Zolezzi, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Le regioni rientranti nell'obiettivo convergenza, possono individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, prioritariamente nelle seguenti aree:*

*Abruzzo: Valle Peligna, Val Vibrata, Complesso Val Pescara;*

*Basilicata: Matera, Maratea;*

*Campania (Napoli, interporto di Nola, interporto di Marcianise);*

*Calabria (Tropea, Soverato, Roccella, Gioia Tauro, Cosenza, Sibaritide);*

*Puglia (Bari area industriale – ASI, Taranto – per imprese nell'indotto ILVA, Bari, Lecce);*

*Sicilia (Taormina, Cefalù, Distretto turistico del sud-est, Trapani e litorale trapanese, Agrigento, Lampedusa).*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis e sopprimere le parole: a causa degli eventi sismici;*

*sostituire il comma 6 con il seguente:*

*6. Per le finalità di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 394,5 milioni di euro per l'anno 2017, di*

367,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 341,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

*all'articolo 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati. Ulteriori riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di cui all'elenco allegato, pari a 200 milioni per ciascun degli anni 2018 e 2019, saranno definite con la legge di bilancio 2018.

**46. 14.** Prestigiacomò, Russo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Laffranco.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole:* Le imprese che hanno la sede *con le seguenti:* Le imprese, comprese le micro imprese, come individuate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, che hanno sede.

**46. 33.** Ricciatti, Melilla, Albinì, Capodicasa, Zaratti, Duranti.

*Al comma 2 sopprimere le parole:* e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento.

*Conseguentemente, al comma 5, al secondo periodo, sopprimere le parole da 2-bis fino alla fine del comma.*

**46. 16.** Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 15 per cento.

*Conseguentemente:*

*al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 15 per cento;

*al comma 6, sostituire le parole:* di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019 *con le seguenti:* di 294,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 267,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 241,7 milioni di euro per l'anno 2019;

*all'articolo 66, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*all'alinea, sostituire le parole:* 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.150,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro per l'anno 2019 *con le seguenti:* 1.401,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.250,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.570 milioni di euro per l'anno 2019. *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, ai fini dell'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

**46. 8.** Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

**46. 25.** Marcon, Pastorino, Pellegrino.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* applicazione del regime della cedolare secca nella misura del 10 per cento ai canoni di locazione corrisposti in relazione a contratti di locazione di immobili ad uso commerciale e relative pertinenze locate congiuntamente all'immobile, in sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Misure per il contrasto alle società di comodo).*

1. Al comma 36-*quinquies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole: « 10,5 punti percentuali » sono sostituite dalle seguenti: « 21 punti percentuali ».

2. L'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolata sui redditi diversi di cui alla lettera *h-ter*) dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputabili a soci o familiari dell'imprenditore in relazione al godimento di beni dell'impresa, anche non strumentali, relativi ai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è dovuta con una maggiorazione di 20 punti percentuali.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

**46. 35.** Gallinella, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: sulle retribuzioni da lavoro dipendente. aggiungere il seguente periodo: La contri-*

buzione figurativa ai dipendenti è dovuta nella misura prevista dalla legislazione vigente.

**46. 28.** Pellegrino, Airaudo, Marcon, Pastorino.

*Al comma 3, dopo le parole: che avviano la propria attività aggiungere le seguenti: d'impresa.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le agevolazioni di cui al comma 2 sono revocate nel caso in cui l'attività d'impresa venga trasferita al di fuori della zona franca di cui al comma 1 prima che siano decorsi quattro anni dalla data di accoglimento dell'istanza o qualora l'impresa non abbia proceduto ad assunzioni.

**46. 29.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Turco.

*Al comma 4, sostituire le parole: e per quello successivo con le seguenti: e per i nove periodi d'imposta successivi.*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

**46. 22.** Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Tagliatela, Totaro.

*Al comma 4, sostituire le parole:* e per quello successivo *con le seguenti:* e per i quattro periodi di imposta successivi.

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole:* 141,7 milioni di euro per l'anno 2019 *con le seguenti:* 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b.1)* quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, ai fini dell'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

**46. 9.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Al comma 4, sostituire le parole:* e per quello successivo *con le seguenti:* e per i due periodi successivi.

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al maggior onere derivante dal comma 4 pari a complessivi 200 milioni per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* pari al 6 per cento, *con le seguenti:* pari al 7,5 per cento.

**46. 27.** Pellegrino, Marcon, Pastorino.

*Al comma 4, sostituire le parole:* per quello successivo *con le seguenti:* per i due successivi.

**46. 1.** Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:* al corrispondente periodo dell'anno 2016 *con le seguenti:* alla media relativa al corrispondente periodo degli anni 2014, 2015 e 2016.

**46. 10.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*8-bis.* Quanto disposto ai commi 2, 3 e 4, dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applica anche alle Province in cui ricadono i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del richiamato decreto relativamente all'anno 2017.

*8-ter.* Le Province in cui ricadono i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016 n. 229, non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto come indicato nella tabella 1.

*8-quater* Al maggior onere derivante dai commi *8-bis* e *8-ter* pari a complessivi 320 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finan-



ziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle seguenti: pari all'8 per cento.*

**46. 26.** Pellegrino, Marcon, Pastorino.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*8-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 44 commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, del 2016, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del richiamato decreto relativamente all'anno 2017.

*8-ter.* Le medesime Province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto come indicato nella tabella 1.

*8-quater.* Agli oneri derivanti dai commi 8-bis e 8-ter, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

**\*46. 5.** Palese.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*8-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 44 commi 2, 3, 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alla Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del richiamato decreto relativamente all'anno 2017.

*8-ter.* Le medesime Province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno

2017 di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto come indicato nella tabella 1.

*8-quater.* Agli oneri derivanti dai commi 8-bis e 8-ter, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

**\*46. 11.** Pastorelli, Lo Monte.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*8-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 44, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche alle province in cui ricadono i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto relativamente all'anno 2017.

*8-ter.* Le medesime province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, come indicato nella allegata tabella 1.

*8-quater.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione allegata allo stato di previsione della entrata prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali e economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 211 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

**46. 7.** Sottanelli, Zanetti.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*8-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 44, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alla province in cui ricadono i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto relativamente all'anno 2017.

*8-ter.* Le medesime province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, come indicato nella allegata tabella 1.

**\*46. 34.** Cirielli.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*8-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 44, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alla province in cui ricadono i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto relativamente all'anno 2017.

*8-ter.* Le medesime province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, come indicato nella allegata tabella 1.

**\*46. 18.** Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*8-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 44, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alla province in cui ricadono i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto relativamente all'anno 2017.

*8-ter.* Le medesime province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, come indicato nella allegata tabella 1.

**\*46. 30.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

*(Fondo per il social lending garantito)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il « Fondo per il *social lending* garantito » preposto alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico e di ricostruzione degli immobili di proprietà delle persone fisiche, di seguito denominati « cittadini utilizzatori », residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

2. Il Fondo è gestito per conto del Ministero dell'economia e delle finanze da un intermediario finanziario individuato mediante una selezione pubblica da concludersi entro il 30 giugno 2017. La selezione pubblica è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate al « Fondo per il *social lending* garantito » nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dalle persone fisiche, di seguito denominate « cittadini finanziatori », spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 105 per cento delle ero-

gazioni effettuate. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno dell'erogazione ed in quelli successivi. Nei casi di incapienza fiscale il cittadino finanziatore potrà fruire della detrazione nei successivi anni senza perdere alcun diritto alle detrazioni riconosciute.

4. Il credito d'imposta riconosciuto ai cittadini finanziatori non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.

5. I cittadini utilizzatori, proprietari o comproprietari di immobili, possono accedere al finanziamento a fondo perduto concessi dal « Fondo per il *social lending* garantito » al fine di effettuare gli interventi di adeguamento sismico e ricostruzione relativamente agli edifici ubicati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'accesso al finanziamento a fondo perduto concesso dal Fondo è limitato ai soli interventi di ricostruzione e adeguamento sismico da cui derivi il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 maggio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

6. I cittadini utilizzatori per accedere al finanziamento a fondo perduto devono presentare un progetto di ricostruzione e adeguamento sismico relativo al proprio immobile predisposto e firmato da un professionista abilitato ed un preventivo dei relativi lavori predisposto da un'impresa abilitata. A pena dell'inammissibilità della richiesta di finanziamento il preventivo dei lavori deve essere necessariamente certificato da un professionista abilitato diverso dal progettista, non collegato, direttamente o indirettamente, né alla suddetta impresa né al progettista.

7. I cittadini utilizzatori possono presentare all'intermediario finanziario di cui

al comma 2 la richiesta di erogazione del finanziamento a fondo perduto entro il 30 settembre 2017 indicando la propria situazione economica equivalente (ISEE). Entro il 31 dicembre 2017 l'intermediario finanziario, di concerto all'Agenzia delle entrate, provvede a redigere un elenco dei « cittadini utilizzatori richiedenti » disposto in ordine crescente partendo dal valore ISEE più basso. La concessione del finanziamento a fondo perduto è disposta ai sensi del predetto elenco e nei limiti di capienza del « Fondo per il *social lending* garantito ». L'elenco dei beneficiari del finanziamento a fondo perduto verrà pubblicato sul sito dell'intermediario finanziario e dell'Agenzia delle entrate insieme ai documenti progettuali e contabili relativi all'intervento. L'Agenzia delle entrate rende noto il livello di ISEE a cui si è giunto nell'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto.

8. Il « Fondo per il *social lending* garantito » concede finanziamenti a fondo perduto non superiori a 100.000 euro per ogni cittadino utilizzatore richiedente. Il finanziamento a fondo perduto è erogato progressivamente in base allo stato di avanzamento dei lavori. I pagamenti per le spese di adeguamento sismico devono essere tracciati mediante bonifici bancari così come definito dall'Agenzia delle entrate per le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia.

9. Per l'anno 2017 l'importo complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il *social lending* garantito non può superare complessivamente un miliardo di euro.

10. L'intermediario finanziario di cui al comma 2, per le attività di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del Fondo, riceve un compenso non superiore allo 0,05 per cento del volume complessivo dei finanziamenti concretamente erogati.

11. I cittadini utilizzatori che ricevono il finanziamento a fondo perduto ai sensi del presente articolo non possono usufruire per lo stesso immobile delle detrazioni fiscali relative agli interventi preposti alla riduzione del rischio sismico.

12. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Agli oneri derivanti dall'articolo 46-bis, pari a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede attraverso le seguenti disposizioni:

*a)* all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'85 per cento del loro ammontare ».

*b)* al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'85 per cento del loro ammontare »;

2) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'85 per cento del loro ammontare »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'85 per cento ».

*3-ter.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al precedente comma 3-bis, lettere *a)* e *b)*, si applicano a decorrere dal periodo

d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*3-quater.* Le modifiche introdotte dal precedente comma 3-bis, lettere *a)* e *b)*, rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*3-quinquies.* All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

**46. 050.** Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Inca, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

1. All'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, inserire i seguenti comuni:

« 9-bis) Frazione di Arischia del comune di L'Aquila (AQ);  
9-ter) Basciano (TE)  
9-quater) Penna Sant'Andrea (TE)  
9-quinquies) Catignano (PE)  
9-sexies) Civitella Casanova (PE)  
9-septies) Penne (PE) »

*e aggiungere, in fine, le parole:*

« Regione Marche »;

« comune di Spinetoli (AP) ».

**46. 032.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

*(Utilizzo avanzi comuni terremotati).*

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione

emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « , individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli » sono soppresse.

**\*46. 010.** Pastorino, Marcon, Costantino.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

*(Utilizzo avanzi comuni terremotati).*

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di

cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole « investimenti dei comuni » sono abrogate le parole « , individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli ».

**\*46. 037.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

*(Utilizzo avanzi comuni terremotati).*

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.



3. Alla lettera *0a*) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole « investimenti dei comuni » sono abrogate le parole « , individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli ».

**\*46. 018.** Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

*(Utilizzo avanzi comuni terremotati).*

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, *2-bis* dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera *0a*) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole « investimenti dei comuni » sono abrogate le parole « , individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli ».

**\*46. 053.** Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

*(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni).*

1. All'articolo *50-bis*, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole « ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile » inserire le parole « o di polizia locale ».

**46. 036.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

*(Disposizioni urgenti per il personale regionale di proiezione civile coinvolto nelle attività emergenziali).*

1. Al fine di assicurare la continuità ed il regolare svolgimento delle attività relative all'allertamento, al soccorso ed all'assistenza delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché garantire l'attività delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture, anche mediante l'accesso nelle predette strutture di personale già qualificato mediante trasferimento e comando da altra amministrazione.

2. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in deroga alle norme vigenti in materia di limitazioni di assun-

zioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, possono indire, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, nell'ambito delle strutture regionali della Protezione civile, per assicurare le funzioni del sistema di Protezione civile, riservato al personale in servizio che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con le medesime strutture regionali di Protezione civile.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono a carico dei rispettivi bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

**46. 017.** Ginoble, Fusilli, D'Incecco, Castricone, Amato.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

*(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell'attuale crisi sismica).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si applicano agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici speciali e del finanziamento approvato.

2. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati nella regione Abruzzo, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione

degli interventi esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza, applicando per gli appalti di lavori, servizi e forniture, le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica conseguente al sisma del 6 aprile 2009, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza.

4. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del Centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con legge n. 134 del 2012, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2009, n. 3779, e del 9 luglio 2009, n. 3790, e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, a carico del progettista e del richiedente che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei co-

muni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2009, n. 3820, così come modificata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, n. 3822. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

5. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni, della legge n. 134 del 2012, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti con la predetta legge n. 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018 è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. All'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico individuato con decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009.

7. All'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «alloggio equivalente» è inserito il se-

guente periodo: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in base alla quota di comproprietà».

8. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. Contestualmente, sono trasferiti al patrimonio comunale l'abitazione distrutta ovvero i diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1128 del codice civile».

9. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nell'ambito delle risorse destinate ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ufficio per la ricostruzione dei comuni del cratere può destinare una quota fino ad un massimo di euro 400.000 annui per far fronte alle esigenze che lo stesso dovesse riscontrare, nell'ambito dell'attività di istruttoria delle richieste di contributo già pervenute presso gli uffici territoriali per la ricostruzione.

10. Per quanto attiene alle cause di esclusione, ai criteri di selezione e alla qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori:

*a)* nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i

requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali;

*b)* i requisiti e le capacità di cui alla precedente lettera *a)* devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

*c)* ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84, e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

*d)* sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste alla lettera *a)*. In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del articolo 11, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.

**46. 035.** Brunetta, Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

*(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell'attuale crisi sismica).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si applicano agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici speciali e del finanziamento approvato.

2. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati nella regione Abruzzo, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza, applicando per gli appalti di lavori, servizi e forniture, le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica conseguente al sisma del 6 aprile 2009, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza.

4. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del Centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con legge n. 134 del 2012, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contri-



buto, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2009, n. 3779, e del 9 luglio 2009, n. 3790, e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, a carico del progettista e del richiedente che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2009, n. 3820, così come modificata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, n. 3822. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico individuato con decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009.

6. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «alloggio equivalente» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in base alla quota di comproprietà».

7. All'articolo 67-quater del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. Contestualmente, sono trasferiti al patrimonio comunale l'abitazione distrutta ovvero i diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1128 del codice civile».

8. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nell'ambito delle risorse destinate ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ufficio per la ricostruzione dei comuni del cratere può destinare una quota fino ad un massimo di euro 400.000 annui per far fronte alle esigenze che lo stesso dovesse riscontrare, nell'ambito dell'attività di istruttoria delle richieste di contributo già pervenute presso gli uffici territoriali per la ricostruzione.

9. Per quanto attiene alle cause di esclusione, ai criteri di selezione e alla qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori si osservano i seguenti criteri:

*a*) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali;

*b*) i requisiti e le capacità di cui alla precedente lettera *a*) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pub-



blico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

c) ai fini di cui alle lettere a) e b), trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84, e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

d) sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste alla lettera a). In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del articolo 11, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.

**46. 0300.** Brunetta, Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione

emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole « investimenti dei comuni » sono abrogate le parole: « , individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli ».

**46. 049.** Palese.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

*(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009 a seguito della crisi sismica 2017).*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63 comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 « procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara », sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla

base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i Titolari degli Uffici Speciali istituiti con legge n. 134 del 2012, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base paramedica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle OPCM 3779/2009 e OPCM 3790/2009 e per i Comuni del Cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2009 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i Sindaci dei Comuni del Cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei Comuni del Cratere di cui all'OPCM 3820/2009, così come modificato dalla OPCM 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per

la Ricostruzione della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere costituiti con la predetta legge n. 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b) e c) dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annuale, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

4. Le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori. Le disposizioni contenute nell'articolo 10-bis comma 11-bis della legge n. 99 *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 22 agosto 2013 che ha modificato l'articolo 7 comma 6-septies della legge n. 71 del 2013 sono sostituite dalle seguenti: «I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio,

dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL ».

5. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge n. 39 del 2009, articolo 3 comma 1, lettera *a*) convertito dalla legge del 24 giugno 2009 n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*) della legge n. 229 del 2016, di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni in legge n. 77 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 3 della legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo le parole « alloggio equivalente » si inseriscono: « Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-*quater* della legge n. 134 del 7 agosto 2012 è inserito il seguente: »7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.”.

**46. 030.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

*(Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori).*

1. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma 4 articolo 1 della legge n. 125 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori, qualora non rispettino le seguenti condizioni:

*a*) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali;

*b*) i requisiti e le capacità di cui alla lettera *a*) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

*c*) ai fini di cui alle lettere *a*) e *b*), trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare

riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

*d)* sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste dalla lettera *a)*.

**46. 031.** Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

*(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« *4-bis.* Per la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute e documentate per gli interventi finalizzati alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, da suddividere tra i Commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.

*4-ter.* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *4-bis*, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2017 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo *1-septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 ».

**46. 038.** Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

1. All'articolo *50-bis*, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole « ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile » inserire le parole: « o di polizia locale ».

**46. 051.** Palese.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo *50-bis* è inserito il seguente:

« ART. *50-ter.* 1. In qualità di autorità comunale di protezione civile e nell'ambito dell'attività di redazione, verifica e aggiornamento del piano di emergenza comunale di cui all'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i sindaci dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono conferire

incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, con durata non superiore al 31 dicembre 2018, ad esperti o tecnici di particolare e comprovata specializzazione ed esperienza.

2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale di servizio in possesso della necessaria professionalità ed è attuato mediante procedure negoziate con almeno tre esperti, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale.

3. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di una spesa massima pari a 5 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**46. 041.** Baldelli.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

*(Misure fiscali in favore della regione Sicilia).*

1. Alle imprese, ubicate nella regione Sicilia, che svolgono effettivamente la propria attività nel territorio in oggetto, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2017.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito, per il medesimo periodo, nella misura massima del 70 per cento per

le piccole imprese, del 60 per cento per le medie imprese. A tale fine, la regione Sicilia, rientrando nell'obiettivo di convergenza, può individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prioritariamente nelle seguenti aree: Sicilia (Taormina, Cefalù, Distretto turistico del sud-est, Trapani e litorale trapanese, Agrigento, Lampedusa).

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le agevolazioni fiscali spettanti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, con riferimento ai singoli regimi interessati.

**46. 01.** Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

*(Misure per la crescita nella regione Sicilia).*

1. Per potenziare il sistema economico e produttivo della regione Sicilia, in considerazione dei ritardi nella crescita e nello sviluppo, nonché per stimolare la ripresa degli investimenti delle imprese localizzate nelle aree dell'isola in particolare di Agrigento, Canicattì, Caltanissetta,



Sciacca e Licata, è istituito un apposito credito d'imposta per gli investimenti, finanziato con fondi comunitari, nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sentito il presidente della regione Sicilia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce i limiti di finanziamento la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possano essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.

3. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni obiettivo convergenza.

4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma precedente, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione eu-

ropea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.

**46. 03.** Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

*(Disposizioni in favore del comparto turistico siciliano, interessato dal fenomeno dell'immigrazione).*

1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e il mantenimento dei livelli occupazionali del settore turistico balneare nei comuni delle isole minori direttamente interessate dai flussi immigratori il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione siciliana, provvede in via sperimentale all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti economici negativi derivanti dal fenomeno dell'immigrazione.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma, s'intendono subordinate all'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni e la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

3. Per il finanziamento delle Zone franche urbane di cui al comma 1 e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2018, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2017. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro

dello sviluppo economico, sentito il presidente della Regione siciliana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative per l'istituzione del fondo di cui al precedente comma.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

**46. 02.** Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46.1.

*(Disposizioni concernenti l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno).*

1. Il presente articolo stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno.

2. La ZES è un territorio chiaramente identificato dove le imprese, ivi insediate, possono beneficiare di regimi particolari.

3. La finalità del presente articolo è quella di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di imprese nazionali e internazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo lo sviluppo economico e l'occupazione.

4. Le ZES godono dei diritti di proprietà o di utilizzo delle aree annesse alle zone stesse. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento al momento dell'istituzione della ZES continuano a mantenere gli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.

5. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale e imprese di servizi in genere.

6. Nella ZES, in particolare, sono consentite le seguenti operazioni relative alle merci:

- a) operazioni di importazione;
- b) operazioni di deposito;
- c) operazioni di confezionamento;
- d) operazioni di trasformazione;
- e) operazioni di assemblaggio;
- f) operazioni di riesportazione.

7. Nelle ZES sono espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi, la produzione di tabacco e ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

8. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

9. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come imprese della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

10. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità, sono affidate a un

soggetto giuridico di capitale misto, pubblico e privato, al quale spettano:

*a)* la realizzazione di un progetto imprenditoriale;

*b)* la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

*c)* la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;

*d)* la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;

*e)* la lottizzazione dei terreni;

*f)* la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

*g)* la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi reali, quali trasporti, illuminazione, telecomunicazione e sicurezza;

*h)* la promozione sistematica delle aree verso i potenziali investitori internazionali;

*i)* la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria.

11. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 16:

*a)* esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e imposta sul reddito delle persone fisiche per i primi otto mesi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione (CE) n. 361 del 2003 della Commissione, del 6 maggio 2003, l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

*b)* esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

*c)* esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tariffa regionale sui rifiuti urbani (TARSU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

*d)* esonero dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività.

12. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, che sono lavorati e che sono esportati attraverso la ZES.

13. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni: 1) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti; 2) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito delle aree depresse; 3) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio; 4) le PMI già presenti nella ZES non devono essere collegate, controllate o controllanti.

14. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

15. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati ai sensi della presente legge è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come: *a)* imprese insediate; *b)* occupazione creata; *c)* volume di affari; *d)* entità consuntivata dei benefici.

16. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede ai sensi del successivo dal comma 17.

17. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

**46. 08.** Duranti, Melilla, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

ART. 46-*octies*.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino a 500 milioni di euro con le seguenti: fino a 1.000 milioni di euro.*

**46-*octies*. 1.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

ART. 46-*novies*.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. È comunque escluso l'utilizzo del contingente di cui al comma 1 per la gestione dell'ordine pubblico in manifestazioni sindacali, associative e politiche.

**46-*novies*. 1.** Duranti, Carlo Galli, Melilla, Albini, Capodicasa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Il contingente di cui al comma 1 non può essere utilizzato in ogni caso per la gestione dell'ordine pubblico in manifestazioni sindacali, associative e politiche.

**46-*novies*. 2.** Marcon, Pastorino, Paglia, Andrea Maestri.

ART. 47.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli

standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, le regioni interessate, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il gestore della rete regionale, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono individuare Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. quale soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate ed i competenti gestori delle reti regionali, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza.

**\*47. 9.** Guidesi, Saltamartini, Grimoldi.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, le regioni interessate, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il gestore della rete regionale, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono individuare Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. quale soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. attua gli inter-

venti di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate ed i competenti gestori delle reti regionali, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza.

**\*47. 24.** Palese.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, le regioni interessate, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il gestore della rete regionale, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono individuare Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. quale soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate ed i competenti gestori delle reti regionali, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza.

**\*47. 36.** Cristian Iannuzzi.

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

**47. 21.** Palese.

*Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:*

3. Le regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura, possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione delle reti ferroviarie regionali a favore del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ovvero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali reti ferroviarie regionali al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T.

**47. 10.** Guidesi, Saltamartini, Grimoldi.

*Al comma 3, dopo le parole: linee ferroviarie regionali, aggiungere le seguenti: con priorità alle strutture già esistenti di sistemi di trasporto pubblico su sede fissa.*

**47. 14.** Laffranco, Alberto Giorgetti.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Le Regioni territorialmente competenti, i Gestori delle linee regionali e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura, possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da



quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione delle reti ferroviarie regionali a favore del medesimo Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ovvero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali reti ferroviarie regionali al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 ottobre 2000, n. 138.

**47. 20.** Palese.

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. Le regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura, possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione delle reti ferroviarie regionali, ivi comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del comma 3, a favore della medesima Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ovvero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali reti ferroviarie regionali al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T.

**47. 37.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Detti accordi possono eventualmente prevedere, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali linee, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dei trasporti del 31 ottobre 2000, n. 138.

**47. 22.** Palese.

*Sopprimere il comma 5.*

**47. 23.** Palese.

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

5-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, per l'anno 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario per l'anno 2017 di 150 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

5-ter. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale. Entro il 31 maggio 2017, l'Agenzia nazionale

per la sicurezza ferroviaria presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle Camere un resoconto dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di cui ai commi precedenti.

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 83 milioni con le seguenti: 263 milioni.*

**47. 33.** Franco Bordo, Mognato, Folino, Melilla, Capodicasa, Albini, Duranti.

*Sopprimere il comma 7.*

**47. 12.** Guidesi.

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

*8-bis.* Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS s.p.a., una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulle risorse di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è assegnata in sede di riparto delle somme stanziare nel Fondo da ripartire di cui al medesimo comma, alle province della Regione siciliana in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse.

**47. 47.** Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

*8-bis.* Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della rete ferroviaria siciliana, ad esclusione delle misure già previste dal medesimo articolo nei riguardi della regione Siciliana e assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici, la regione Sicilia è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo svi-

luppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2017, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2017 e di 40 milioni di euro per il 2016, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Sicilia integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riprogrammazione da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei riguardi dei pendolari. Per l'erogazione del contributo relativo alle annualità 2016 e 2017, la regione Sicilia deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite di 60 milioni di euro, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse. Per il 2017, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2016 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo

economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al presente comma.

**47. 48.** Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

*Sopprimere il comma 9.*

**\*47. 31.** Marcon, Pastorino, Gregori.

*Sopprimere il comma 9.*

**\*47. 5.** De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11.1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto merci relative agli anni 2018 e 2019 sono destinate a tali imprese, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subordinatamente all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea alle condizioni e con le stesse modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.

**47. 15.** Biasotti, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, emana un decreto ministeriale per la concessione di contributi

per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei *terminal* ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli *standard* dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018.

**47. 35.** Franco Bordo, Mognato, Folino, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

ART. 47. 1.

*(Fondo treni pendolari).*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare » con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro per l'anno 2019 finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5 milioni di persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete Ferroviaria Italiana per aumentare la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato e i collegamenti sulle principali linee pendolari, nonché per realizzare interventi volti alla manutenzione e messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana, all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono disciplinate le modalità di ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire, le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari all'8,5 per cento.*

**47. 01.** Marcon, Gregori, Pastorino.

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

ART. 47. 1.

*(Valore residuo delle reti del gas).*

1. Il comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è sostituito dal seguente:

« 8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento o concessione, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari all'eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti determinati dall'Autorità dell'energia elettrica gas e idrico e corrispondenti alla vita utile degli impianti oggetto del precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento, stabilisce, in coerenza col sistema tariffario, le modalità dell'eventuale rivalutazione del suddetto valore residuo in relazione all'andamento dei prezzi. ».

**47. 04.** Abrignani, Galati, Zanetti.

ART. 47-bis.

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**47-bis. 2.** Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera f), numero 7, del decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005 dopo le parole: « alle quali aderisce » sono inserite le seguenti: « ed essere presente, direttamente o per il tramite delle predette Confederazioni, in almeno una CCIAA per ciascuna Regione. ».

**47-bis. 1.** Squeri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera f) numero 7, del decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005, dopo le parole « alle quali aderisce » sono inserite le seguenti: « ed essere presente, direttamente o per il tramite delle predette Confederazioni, in almeno il 50 per cento delle CCIAA. ».

**47-bis. 300.** Squeri.

ART. 48.

*Sopprimere il comma 4.*

**48. 1.** Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

*Al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: Nelle more dell'approvazione delle delibere disciplinanti le citate eccezioni, le motivazioni di eccezione sono*

specificate dall'Ente affidante attraverso gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla legge.

**48. 6.** Palese.

*Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

**48. 15.** Gregori, Marcon, Pastorino.

*Sopprimere il comma 12.*

**48. 14.** Gregori, Marcon, Pastorino.

*Al comma 12, dopo le parole:* possono affidare *aggiungere le seguenti:* nei soli casi in cui la dotazione organica del personale, dirigenziale e non, non fosse sufficiente.

**48. 4.** Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

ART. 48-bis.

*(Mobilità territoriale per la Sicilia).*

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia al comma 486 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017».

2. A copertura delle maggiori spese derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017, all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dotazione di 1.880 milioni di euro per l'anno 2017».

**48. 02.** Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

ART. 48-bis.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 al termine del secondo periodo, dopo le parole: articoli 99 e 139 sono inserite le seguenti: evidenziando le ragioni di pubblico interesse preminenti rispetto alla tutela delle PMI e della concorrenza. Con apposite Linee Guida l'Anac, sentita l'AGCM, definisce i criteri necessari a stabilire la legittimità della mancata suddivisione in lotti,.

**48. 07.** Alberto Giorgetti.

ART. 49.

*Sopprimerlo.*

**\*49. 2.** Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

*Sopprimerlo.*

**\*49. 25.** Paglia, Marcon, Pastorino.

*Sopprimere i commi da 2 a 11.*

**49. 6.** Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

*Al comma 6, le parole:* comma 6 del medesimo articolo 7 è abrogato *sono sostituite dalle seguenti:* il comma 6 e il comma 11, secondo periodo, del medesimo articolo 7 sono abrogati.

**\*49. 11.** Galati, Zanetti.

*Al comma 6, le parole:* comma 6 del medesimo articolo 7 è abrogato *sono so-*



stituite dalle seguenti: il comma 6 e il comma 11, secondo periodo, del medesimo articolo 7 sono abrogati.

**\*49. 35.** Ciracì, Latronico.

*Al comma 8, sopprimere le parole: , con esclusione delle somme cadute in perenzione,.*

**\*\* 49. 12.** Galati, Zanetti.

*Al comma 8, sopprimere le parole: , con esclusione delle somme cadute in perenzione,.*

**\*\* 49. 30.** Ciracì, Latronico.

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

10-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

a) al comma 1, le parole: « strumentali alle sue attività » sono sostituite dalle seguenti: « iscritti come di proprietà in bilancio alla data del 31 dicembre 2016, nonché dai beni che ancora residuano in capo alla soppressa Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e funzionali ai fini istituzionali della società Anas S.p.A., come risultanti dall'elenco predisposto dalla Società medesima e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2017. L'elenco costituisce titolo per atti di trascrizioni immobiliari e volture catastali in favore della società Anas S.p.A. Tali atti sono esenti dai tributi speciali catastali e sono soggetti al pagamento di imposte e tasse in misura fissa »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il patrimonio della società Anas S.p.A., a qualsiasi titolo acquisito, attribuito e devoluto, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi la Società ha piena disponibilità »

**\*49. 31.** Ciracì, Latronico.

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

10-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

a) al comma 1, le parole: « strumentali alle sue attività » sono sostituite dalle seguenti: « iscritti come di proprietà in bilancio alla data del 31 dicembre 2016, nonché dai beni che ancora residuano in capo alla soppressa Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e funzionali ai fini istituzionali della società Anas S.p.A., come risultanti dall'elenco predisposto dalla Società medesima e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2017. L'elenco costituisce titolo per atti di trascrizioni immobiliari e volture catastali in favore della società Anas S.p.A. Tali atti sono esenti dai tributi speciali catastali e sono soggetti al pagamento di imposte e tasse in misura fissa »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il patrimonio della società Anas S.p.A., a qualsiasi titolo acquisito, attribuito e devoluto, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi la Società ha piena disponibilità »

**\*49. 13.** Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

10-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, le parole: « strumentali alle sue attività » sono sostituite dalle seguenti: « iscritti come di proprietà in bilancio alla data del 31 dicembre 2016, nonché i beni che ancora residuano in capo alla soppressa Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, come risultanti dall'elenco predisposto, sentita l'Agenzia del Demanio, entro il 30 settembre 2017 e certificato dal

Collegio Sindacale della Società, L'elenco costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e volture catastali in favore della società Anas S.p.A. Tali attività sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa ».

**49. 29.** Pisicchio.

*Al comma 11, sopprimere le parole da: fermo fino alla fine del comma.*

**\*49. 32.** Ciracì, Latronico.

*Al comma 11, sopprimere le parole da: fermo fino alla fine del comma.*

**\*49. 14.** Galati, Zanetti.

*Al comma 12, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di un ulteriore 10 per cento per attività di verifica strutturale, progettazione e manutenzione straordinaria dei ponti e dei viadotti delle strade ex statali.*

**49. 7.** Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

« 12.1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »le società a controllo pubblico quotate, di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, hanno la facoltà di adottare la disciplina di cui al primo periodo del presente comma; alle stesse non si applica in ogni caso anche per le società separate già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 2-*quater* del medesimo articolo».

**49. 18.** Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

12.1. L'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che gli effetti traslativi di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, non si estendono ai corrispettivi della concessione sorti in data antecedente al 1° ottobre 2012, ancorché rateizzati e, quindi, esigibili successivamente alla predetta data, e alle situazioni debitorie relative a progetti in concessione, ovvero quelle afferenti le infrastrutture autostradali, limitatamente alle risorse previste da convenzione alla data del 30 settembre 2012 e già percepite alla stessa data, non impiegate per il finanziamento delle relative opere, che restano in capo alla società Anas S.p.A.

**\*49. 15.** Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

12-*bis*. L'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che gli effetti traslativi di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, non si estendono ai corrispettivi della concessione sorti in data antecedente al 1° ottobre 2012, ancorché rateizzati e, quindi, esigibili successivamente alla predetta data, e alle situazioni debitorie relative a progetti in concessione, ovvero quelle afferenti le infrastrutture autostradali, limitatamente alle risorse previste da convenzione alla data del 30 settembre 2012 e già percepite alla stessa data, non impiegate per il finanziamento delle relative opere, che restano in capo alla società Anas S.p.A.

**\*49. 33.** Ciracì, Latronico.

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

**12-bis.** All'articolo 1, comma 868, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « a qualunque titolo destinate all'ANAS S.p.a. » sono aggiunte le seguenti: « ivi incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ».

**12-ter.** Le risorse di cui al comma 12-bis sono destinate a interventi di miglioramento infrastrutturale delle rete stradale della regione Calabria inclusi nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a.

**12-quater.** All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 69 è abrogato. All'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole da: « Lavori di ammodernamento » fino a: « Laureana di Borrello » sono soppresse.

**\*\* 49. 16.** Galati, Zanetti.

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

**12-bis.** All'articolo 1, comma 868, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « a qualunque titolo destinate all'ANAS S.p.a. » sono aggiunte le seguenti: « ivi incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ».

**12-ter.** Le risorse di cui al comma 12-bis sono destinate a interventi di miglioramento infrastrutturale delle rete stradale della regione Calabria inclusi nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a.

**12-quater.** All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 69 è abrogato. All'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole da: « Lavori di ammodernamento » fino a: « Laureana di Borrello » sono soppresse.

**\*\* 49. 34.** Ciraci, Latronico.

*Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:*

**12-bis.** Al comma 9-bis, dell'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per almeno il 90 per cento nei medesimi territori regionali in cui il canone è riscosso.

**\*49. 9.** Palese.

*Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:*

**12-bis.** Al comma 9-bis, dell'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per almeno il 90 per cento nei medesimi territori regionali in cui il canone è riscosso.

**\*49. 8.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:*

**12-bis.** Al comma 9-bis, dell'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: "per almeno il 90 per cento nei medesimi territori regionali in cui il canone è riscosso.

**\*49. 28.** Gregori, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

*Al comma 12-bis, dopo le parole: nell'ambito del contratto di programma ANAS S.p.A. 2016-2020 aggiungere le seguenti: per interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale.*

**49. 138.** Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

49-bis.

*(Modifiche all'articolo 27 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Al comma 2, lettera b) dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, le parole: «sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124;» sono sostituite con le seguenti: «sono escluse le società quotate, comprese le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano anche controllate direttamente o partecipate da amministrazioni pubbliche».

**49. 03.** Galati, Zanetti.

ART. 50.

*Sopprimerlo.*

**\*50. 1.** Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Inca, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

*Sopprimerlo.*

**\*50. 2.** Guidesi.

*Al comma 1, dopo le parole: per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria aggiungere le seguenti: relative in primo luogo al mantenimento del livello occupazionale e.*

**50. 104.** Lombardi, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Inca, Sorial, Crippa.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate aggiungere le seguenti: ad assicurare i livelli occupazionali e l'acquisto dell'intero complesso aziendale nonché.*

**50. 301.** Fassina, Marcon, Pastorino.

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I commissari straordinari individuano e attribuiscono premialità alle manifestazioni di interesse che assicurano i livelli occupazionali, l'acquisto dell'intero complesso aziendale ed investimenti in house per la revisione e ristrutturazione dei processi e dei programmi di manutenzione dei vettori della società aerea Alitalia.*

**50. 105.** Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I commissari straordinari individuano e attribuiscono premialità alle manifestazioni di interesse che*

assicurano investimenti *in house* per la revisione e ristrutturazione dei processi e dei programmi di manutenzione dei vettori della società area Alitalia.

**50. 108.** Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* I commissari straordinari individuano e attribuiscono premialità alle manifestazioni di interesse che prevedano l'ingresso dei dipendenti all'interno del collegio sindacale o nel consiglio di amministrazione.

**50. 109.** Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nelle more, il Ministro dell'economia e delle finanze dà incarico a una primaria società di consulenza che rispetti i necessari requisiti di indipendenza di effettuare una valutazione dell'azienda a seguito di opportuna *due diligence* contabile e legale di Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa, al fine di fornire adeguati elementi per valutare la congruità delle manifestazioni di interesse eventualmente raccolte.

**50. 103.** Lombardi, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Inca, Sorial, Crippa.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2,

provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato ai sensi del comma 1.

**50. 112.** Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

ART. 50-bis.

*(Misure finanziarie per il completamento della Superstrada Pedemontana Veneta).*

1. Al fine di favorire gli investimenti necessari al completamento della Superstrada Pedemontana Veneta, è attribuito alla regione Veneto, per l'anno 2018, un contributo *una tantum* di 300 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39.

**50. 04.** Guidesi, Busin.

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

*(Misure finanziarie per il completamento della Superstrada Pedemontana Veneta).*

1. Al fine di favorire gli investimenti necessari al completamento della Superstrada Pedemontana Veneta, da realizzarsi attraverso il ricorso al debito, per l'anno 2018 alla regione Veneto è assegnato uno spazio finanziario di 300 milioni di euro, nell'ambito degli spazi finanziari assegnati alle regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 495, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.



2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39.

**50. 05.** Guidesi, Busin.

ART. 51.

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

ART. 51-bis.

*(Disposizioni a favore dello sviluppo del trasporto per vie d'acqua interne).*

1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « nonché » è soppressa;

b) dopo le parole: « ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali » sono aggiunte le seguenti: « nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima ».

2. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « nonché » è soppressa;

b) dopo le parole: « su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari » sono aggiunte le seguenti: « nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima ».

3. Al comma 2-*ter*, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: « con particolare riferimento » alle autostrade del mare« » sono aggiunte le seguenti: « e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare ».

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera *f*) dopo le parole: « strada-mare, » sono aggiunte le seguenti: « strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare, »;

b) alla lettera *a*) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: « con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima » sono aggiunte le seguenti: « e della modalità di trasporto per vie navigabili interne »;

c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole ».

5. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « all'articolo 3 della » sono sostituite con la parola: « alla »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneto nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per l'utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone, o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in conformità al regolamento UE n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per l'utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare. ».

6. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « servizi marittimi » sono aggiunte le seguenti: « o di navigazione interna »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al primo periodo nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il per-

sonale avente i requisiti di cui all'articolo 133 del codice della navigazione ed imbarcato su unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge ».

*Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole da:* è incrementata *fino alla fine con le seguenti:* è ridotta di 9 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 104,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 34,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 37,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 82,8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 53,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

**51. 02.** Guidesi, Saltamartini.

ART. 52.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e ciclovia EuroVelo 5 (Campania, Basilicata e Puglia).

**52. 5.** Palese, Pisicchio.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ciclovia Vesuviano-Torrese (San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata).

**52. 9.** Galati, Zanetti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ciclovia dei Tre Mari, ciclovia Francigena.

**52. 2.** De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

*Aggiungere il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 37 milioni di euro per l'anno 2017, 57 milioni per l'anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019, 40 milioni per l'anno 2020 e di 9 milioni per l'anno 2012. ».

**52. 7.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Allasia, Busin.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le Province individuano e realizzano, nei limiti delle risorse disponibili dei rispettivi bilanci e senza oneri per la finanza pubblica, aree per la ricarica dei veicoli elettrici stipulando convenzioni con le società di distribuzione dell'energia elettrica nelle intersezioni delle strade provinciali con le piste ciclabili e lungo le strade provinciali, con un intervallo massimo di 30 Km.

**52. 11.** Mannino, Di Vita, Nuti.

*Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:*

ART. 52. 1.

*(Mobilità territoriale per la Sicilia).*

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia i benefici previsti dall'articolo 1, comma 486, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogati per l'anno 2017 e il 2018. Al relativo onere pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**52. 01.** Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

*Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:*

ART. 52. 1.

*(Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese).*

1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di *start up* e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, denominato « Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese » di seguito denominato « Fondo ».

2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.

4. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano, i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;

b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile e della nascita di *start up* e di attività d'impresa da parte di giovani sotto

i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino prioritariamente:

1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;

3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi;

5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;

d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;

e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;

i) definizione delle modalità con le quali l'agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;

j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 3 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

5. Fino al limite massimo di 12.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 22 del presente articolo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.

6. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono abrogati.

7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.

8. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 22 dicembre 1986, è abrogato.

9. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.

10. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è abrogato.

11. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

12. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento ».

13. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.

14. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole « Nelle more dell'approvazione definitiva



della proposta di direttiva CGM(2013)71 del Consiglio del 14 febbraio 2013, in via transitoria »;

2) le parole: « Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato, » sono sostituite dalle seguenti: « Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione »;

3) le parole: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro »;

b) al comma 492:

1) le parole: « che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, » e le parole: « , che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma » sono soppresse; le parole: « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione »;

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

« 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari" ».

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

16. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2016:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento ».

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere ».

17. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

18. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

#### ART. 17.1.

(Acquisto di pubblicità on line).

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistato, esclusivamente tramite lo strumento del

bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.

19. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 20 per cento ed all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.

21. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

«*a*) al comma 639 le parole: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile” sono sostituite dalle seguenti: “a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.” »;

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

«*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente: “669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo,

di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificati, nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.” »;

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente: “671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.” »;

*b-ter*) al comma 674 le parole: “o detentori” sono soppresse »;

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: «*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente: “681. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.” »;

20. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1.

**52. 07.** Airaudo, Placido, Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino, Fassina.

## ART. 52-ter.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:* sono aggiunti i seguenti, *fino alle parole:* del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, *con le seguenti:* è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 38 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. ».

**52-ter. 2.** Albini, Zaratti, Melilla, Capodimontecasa.

*Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole:* « di rilevante impatto »;

*Conseguentemente:*

*al comma 1-ter, primo periodo, sopprimere la parola:* « gravi »;  
*al comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole:* « può presentare » con la seguente: « presenta »;

*al comma 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.*

**52-ter. 7.** Nesci, Colonnese, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

*Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole:* di rilevante impatto.

**52-ter. 3.** Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

*Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole:* rilevante impatto *aggiungere le seguenti:* anche ambientale.

**52-ter. 11.** Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 1, capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* A tal proposito l'ANAC, sentita l'AGCM, definisce i criteri necessari a stabilire la legittimità della mancata suddivisione in lotti di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

*Conseguentemente, all'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 al termine del secondo periodo, dopo le parole: « articoli 99 e 139 » sono inserite le seguenti: « evidenziando le ragioni di pubblico interesse preminenti rispetto alla tutela delle PMI e della concorrenza nel rispetto dei criteri stabiliti con apposite linee guida dell'ANAC, sentita l'AGCM »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto o per alcuni lotti »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le stazioni appaltanti devono

anche ove esista la facoltà di presentare offerte per più di un solo lotto, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente. A tal fine le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare il numero massimo di lotti per offerente. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo »;

d) al comma 4 al primo periodo le parole: « o tutti i » sono soppresse.

**52-ter. 13.** Alberto Giorgetti.

*Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: « di rilevante impatto »;*

*Conseguentemente al capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: « gravi violazioni » con le parole: « violazioni ».*

**52-ter. 1.** Melilla, Albini, Zaratti, Capodicasa.

*Al comma 1, capoverso comma 1-ter, primo periodo, sopprimere la parola: gravi.*

**52-ter. 4.** Mantero, Nesci, Grillo, Loreface, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

*Al comma 1, capoverso comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole da: emette fino alla fine del periodo con le seguenti: invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni;*

*sopprimere il secondo periodo;*

*sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.*

**52-ter. 9.** Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

*Al comma 1, capoverso comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:*

*al primo periodo, sostituire le parole da: « emette » fino alla fine del periodo con le seguenti: « invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni »;*

*sopprimere il secondo periodo.*

**52-ter. 10.** Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

*Al comma 1, capoverso comma 1-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il mancato adeguamento della stazione appaltante al parere dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta*



a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione.

**52-ter. 8.** Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

*Al comma 1, capoverso comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: può presentare con la parola: presenta.*

**52-ter. 5.** Grillo, Loreface, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

*Al comma 1, capoverso comma 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.*

**52-ter. 6.** Baroni, Nesci, Colonnese, Mantero, Loreface, Grillo, Silvia Giordano, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Al comma 1, dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'ANAC, con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'AGCM, definisce con una disciplina di maggiore dettaglio i criteri in base ai quali sono da considerarsi legittime le

motivazioni che possono giustificare il mancato assolvimento all'obbligo di cui al primo periodo. ».

**52-ter. 12.** Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

ART. 52-quater.

*Al comma 1, dopo le parole: ordinamento giuridico aggiungere le parole: ed economico.*

*Conseguentemente, dopo le parole: della finanza pubblica, e aggiungere le seguenti: in sede di.*

**52-quater. 2.** Labriola, Palese.

*Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; per le parti non compatibili con la richiamata legge 14 novembre 1995, n. 481, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.*

**52-quater. 3.** Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Anche ai fini delle previsioni di cui al precedente comma, e per contribuire a garantire la piena efficacia della sua attività istituzionale, all'Autorità sono assegnati 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Alla copertura dei conseguenti maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.*

**52-quater. 1.** Melilla, Albini, Capodicasa.

ART. 52-*quinquies*.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 52-*quinquies*.

*(Sicurezza antisismica delle Autostrade A24 ed A25).*

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183 della legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge di stabilità 2013, e tenuto conto della necessità ed urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A25 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del Concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3.0, lettera « e » della vigente Convenzione stipulata il 18 novembre 2009, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000,00 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso per un importo complessivo di euro 172.647.704,62 pari all'importo degli interventi urgenti da eseguirsi, la cui esecuzione è stata già decisa ed autorizzata formalmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decorrenza dalla rata relativa all'anno 2015, previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da adottarsi, entro il 31 agosto 2017, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel medesimo decreto, da adottarsi, sono altresì definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la regolazione del detto periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25. Il Concessionario effettua il versamento ad ANAS spa delle rate sospese del corrispettivo di concessione, tutte di spettanza ANAS Spa, per complessivi euro

172.647.704,62, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 57.549.234,88 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano, altresì, ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante ad ANAS Spa.

**52-*quinquies*. 300.** Tancredi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e trasporti aggiungere le seguenti:; previo parere delle competenti commissioni parlamentari.*

**52-*quinquies*. 301.** Pastorino, Pellegrino, Andrea Maestri, Marcon, Paglia.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) al terzo periodo, dopo la parola: « è destinato » aggiungere la parola: « esclusivamente »;

2) al quarto periodo, sostituire le parole: « 2029, 2030 e 2031 » con le seguenti: « 2019, 2020 e 2021 ».

**52-*quinquies*. 1.** Pastorino, Andrea Maestri, Marcon, Paglia.

ART. 53.

*Ai commi 1 e 2 sostituire la parola: dodici con la parola: ventiquattro e sopprimere le parole da: e a condizione fino alla fine del periodo.*

**53. 19.** Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Duranti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, provvede ad individuare altresì le mansioni usuranti svolte da talune figure di lavoratori autonomi, con particolare rife-

rimento ai settori dell'artigianato, del commercio, dell'autotrasporto e del lavoro autonomo agricolo, nonché del personale sanitario delle aree critiche, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato, con i medesimi requisiti di cui al comma 1.

**53. 1.** Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, D'Incà, Caso.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 179 le parole: « al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni » sono sostituite con le seguenti: « al compimento del requisito anagrafico dei 61 anni »;

b) al comma 186, le parole: « nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 », sono sostituite con le seguenti: « nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2017, di 1209 milioni di euro per l'anno 2018, di 1247 milioni di euro per l'anno 2019, di 1062 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 683 milioni di euro per l'anno 2022 e di 608 milioni di euro per l'anno 2023 ».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle seguenti: pari al 9 per cento.*

**53. 16.** Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido, Civati, Fratoianni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 179, lettere a), b) e c) le parole: « 30 anni » sono sostituite con le seguenti: « 25 anni » e alla lettera d) le parole: « 36 anni » sono sostituite con le seguenti: « 30 anni »;

b) al comma 186, le parole: « nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2017, di 1209 milioni di euro per l'anno 2018, di 1247 milioni di euro per l'anno 2019, di 1062 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 683 milioni di euro per l'anno 2022 e di 608 milioni di euro per l'anno 2023 ».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle parole: pari al 9 per cento.*

**53. 15.** Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido, Civati, Fratoianni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1:*

1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. » sono aggiunte le seguenti: « , fatte salve le professioni di cui alle lettere A. e B. dell'Allegato C per le quali è richiesta il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 53, comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-sep-

ties del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

**53. 22.** Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole « un'anzianità contributiva di almeno 36 anni » sono inserite le seguenti: « , fatte salve le professioni di cui alla lettera A dell'allegato C per le quali è richiesto di aver svolto almeno sette anni di lavoro negli ultimi dieci e il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ».

**53. 300.** Melilla, Albin, Capodicasa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « un'anzianità contributiva di almeno 36 anni » sono aggiunte le seguenti: « , fatte salve le professioni di cui alle lettere A. e B, dell'Allegato C per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ».

**\*53. 4.** Palese.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « un'anzianità contributiva di almeno 36 anni » sono aggiunte le seguenti: « , fatte salve le professioni di cui alle lettere A. e B, dell'Allegato C per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ».

**\*53. 5.** Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

dopo le parole: « un'anzianità contributiva di almeno 36 anni » sono aggiunte le seguenti: « , fatte salve le professioni di cui alle lettere A. e B, dell'Allegato C per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ».

**\*53. 7.** Rizzetto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: « nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituire con le seguenti: « nel limite di 520 milioni di euro per l'anno 2017, di 1029 milioni di euro per l'anno 2018, di 1067 milioni di euro per l'anno 2019, di 882 milioni di euro per l'anno 2020, di 700 milioni di euro per l'anno 2021, di 503 milioni di euro per l'anno 2022 e di 428 milioni di euro per l'anno 2023 ».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle parole: pari all'8 per cento.*

**53. 14.** Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido, Civati, Fratoianni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti:

« nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2017, di 1015 milioni di euro per l'anno 2018, di 1079 milioni di euro per l'anno 2019, di 770 milioni di euro per l'anno 2020, di 477 milioni di euro per l'anno 2021, di 139 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro per l'anno 2023 ».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle parole: pari all'8 per cento.*

**53. 13.** Marcon, Airaudo, Pastorino, Placido, Civati, Fratoianni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 199, alinea le parole: « è ridotto a 41 anni per i lavoratori » sono sostituite con le seguenti: « è ridotto a 40 anni per i lavoratori »;

*b)* al comma 203, le parole: « è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. », sono sostituite dalle seguenti: « è riconosciuto a domanda nel limite di 660 milioni di euro per l'anno 2017, di 1150 milioni di euro per l'anno 2018, di 1170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. ».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle parole: pari al 9 per cento.*

**53. 17.** Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido, Civati, Fratoianni.

*Dopo il comma, 3 aggiungere, il seguente comma:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà di accesso all'APE, l'INPS certifica, in concomitanza con il possesso dei requisiti di cui al comma 167 della presente legge, il diritto al pensionamento al raggiungimento del requisito anagrafico vigente all'atto di sottoscrizione del prestito pensionistico. ».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Agli oneri derivanti dall'articolo 53, comma 3-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere, pari a 200 milioni per il 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, disposto dall'articolo 6, comma 1, primo periodo,.

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.*

**53. 21.** Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

*Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà di accesso all'APE, l'INPS certifica, in



concomitanza con il possesso dei requisiti di cui al comma 167 della presente legge, il diritto al pensionamento al raggiungimento del requisito anagrafico vigente all'atto di sottoscrizione del prestito pensionistico.

**53. 20.** Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

ART. 53.1.

*(Accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori precoci).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno superiore alla soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT e da EUROSTAT.

2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

3. Per gli assegni che eccedono otto volte il trattamento minimo, alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica una riduzione dello 0,3 per cento per ogni anno di differenza tra l'età di pensionamento effettivo e l'età di pensionamento stabilita sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Il maggior risparmio proveniente dalle risorse ottenute dalla riduzione di

cui al comma 3 costituisce parte della copertura per il sostegno al reddito di tutti quei soggetti, percettori del trattamento pensionistico, che si trovino al di sotto della soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori di cui al comma 1.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

5. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

**53. 045.** Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, D'Inca, Caso.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

ART. 53.1.

*(Estensione della durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria in favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa).*

1. All'articolo 44, comma 11-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)* del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo le parole: « sino al limite massimo di 12 mesi », sono inserite le seguenti: « per ciascun anno di riferimento ».

**53. 07.** Leva, Martelli, Zappulla, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

ART. 53.1.

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la rubrica del capo VI è sostituita dalla seguente: « Prestazioni di tipo accessorio rese da particolari soggetti »;

*b)* all'articolo 48:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese. Nel rispetto del predetto limite, nei confronti dei committenti imprenditori e professionisti le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per non più di cinque giornate al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. »;

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti; le aziende che impiegano più di quindici dipendenti possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio esclusivamente in favore di soggetti disoccupati o percettori di trattamenti pensionistici.

4-*ter*. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio. »;

*c)* all'articolo 49:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusiva-

mente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.

2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro; in assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 7,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali »;

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « Ispettorato nazionale del lavoro » sono inserite le seguenti: « e all'INPS ».

### 53. 019. Rizzetto.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

#### ART. 53.1.

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266).*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 1-*ter*. A decorrere dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, anche al fine di consentire ai lavoratori di esercitare il principio dell'autotutela riguardo ai propri crediti, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al comma 1-*bis* è rilasciato previa certificazione documentale da parte del datore di lavoro

sulla regolarità contrattuale e retributiva, nel rispetto dei seguenti elementi, derivanti dalla contrattazione collettiva:

a) effettiva corresponsione ai lavoratori delle somme indicate nei prospetti paga, ossia:

1) retribuzione tabellare-tredicesima mensilità;

2) quattordicesima mensilità, ove prevista;

3) retribuzione per prestazioni straordinarie/supplementari-scatti di anzianità;

4) permessi retribuiti.

1-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'istituzione sulle piattaforme INPS e INAIL del libretto elettronico del lavoratore, concernente la relativa mansione, qualifica, percorso formativo e sorveglianza sanitaria, senza nuovi o maggiori oneri, utilizzando le risorse stanziare a legislazione vigente.

1-*quinquies*. In ordine alle evidenze documentali di cui al comma 1-*ter* si applicano le seguenti modalità:

a) l'appaltatore e il subappaltatore corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: 1) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore anche con bonifico; 2) emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. I soggetti di cui al periodo che precede, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al precedente periodo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro;

b) l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a comunicare rispettivamente al committente e all'appaltatore la documentazione bancaria o postale attestante il versamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto o subappalto;

c) l'appaltatore e il subappaltatore certificano la regolarità della corresponsione della retribuzione ai dipendenti con l'esibizione dell'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui alla lettera a);

d) il committente e l'appaltatore possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte rispettivamente dell'appaltatore e del subappaltatore;

e) le imprese che risultano affidatarie di un appalto sono tenute a presentare al committente la certificazione relativa alla regolarità retributiva a pena di revoca dell'affidamento o dell'appalto. ».

**53. 044.** Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, D'Inca, Caso.

#### ART. 54.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Con proprio decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiorna le disposizioni relative al Documento unico di regolarità contributiva al fine di rafforzare nell'ambito dell'appalto il controllo dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale di cui al comma 1. I committenti che rilevano irregolarità possono sospendere con effetto immediato il pagamento dei corrispettivi ed a seguito di verifica ispettiva degli enti previdenziali possono da questi essere esentati dalla responsabilità solidale.

**54. 2.** Centemero.

#### ART. 54-bis.

*Sopprimerlo.*

**\*54-bis. 300.** Martelli, Melilla, Albin, Capodicasa, Zappulla, Giorgio Piccolo.

*Sopprimerlo.*

**\*54-bis. 301.** Marcon, Pastorino, Airaudo, Placido.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 54-bis. — *(Regolamentazione del lavoro subordinato occasionale).*

1. Il contratto di lavoro subordinato occasionale ha ad oggetto prestazioni di natura meramente occasionale o saltuaria rese dai soggetti di cui al comma 2, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio e l'assistenza domiciliare occasionale ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;

b) della realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità.

2. Possono svolgere lavoro subordinato occasionale i seguenti soggetti:

a) studenti;

b) inoccupati;

c) pensionati;

d) disoccupati non percettori di forme previdenziali obbligatorie di integrazione al reddito o di trattamenti di disoccupazione, anche se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

3. Il singolo lavoratore può essere occupato presso lo stesso datore di lavoro, in

virtù di uno o più contratti di lavoro subordinato occasionale, per un periodo di tempo complessivamente non superiore a quaranta giorni nel corso dell'anno solare, ed i relativi compensi non possono essere superiori a 2.500 euro.

4. I soggetti di cui al comma 2 interessati a svolgere prestazioni di lavoro subordinato occasionale comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In corrispondenza di tale comunicazione, essi ricevono, a proprie spese, una specifica tessera magnetica, dotata di un codice PIN, e vengono contemporaneamente iscritti in una posizione previdenziale e assicurativa presso l'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

5. Coloro che intendono ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato occasionale devono acquistare presso le rivendite autorizzate una o più schede per prestazioni di lavoro subordinato occasionale, dotate di un codice a barre di riferimento, fornendo i propri dati anagrafici ed il proprio codice fiscale, tramite tessera sanitaria o documento fiscale. Ogni scheda ha un valore nominale di 10 euro e corrisponde, per tutte le prestazioni di cui al comma 1, al valore di un'ora lavorativa. Il datore di lavoro consegna al lavoratore, a titolo di compenso dovuto per la prestazione effettuata, un numero di schede corrispondente al numero di ore lavorate.

6. Le rivendite autorizzate, all'atto della presentazione delle schede per l'incasso, le imputano al lavoratore tramite la sua tessera magnetica ed il relativo codice PIN, e gli corrispondono, per ciascuna di esse, la somma di euro 7,50, versando contemporaneamente per via elettronica all'INPS, a titolo di contributi previdenziali destinati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la somma di euro 1,30, e all'INAIL, a titolo di contributi per l'assicurazione contro gli infortuni, la somma di euro 0,70. Esse trattengono, inoltre, a titolo di rimborso spese per il servizio prestato, l'importo di euro 0,50.

7. Le somme percepite a titolo di compenso per prestazioni di lavoro subordinato occasionale sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato del lavoratore, il quale non è computato a fini statistici nelle quote degli occupati.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua, con apposito decreto, il soggetto concessionario abilitato all'istituzione e alla gestione delle schede di cui al comma 5, nonché i soggetti autorizzati alla loro vendita e pagamento, regolamentando criteri e modalità per le operazioni di cui al comma 6. Con lo stesso decreto il Ministro dispone le modalità di preventiva comunicazione telefonica o elettronica all'INPS, da parte di ciascun datore di lavoro che intenda ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato occasionale, della decorrenza e della presumibile durata del singolo contratto, nonché del luogo in cui verranno effettuate le prestazioni.

9. Il valore unitario della scheda di cui al comma 5 e la somma di cui al comma 3, sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

10. Il lavoratore può fare annualmente istanza all'INPS affinché i contributi versati ai sensi del comma 7 siano accreditati presso un altro Fondo gestito dallo stesso Istituto.

**54-bis. 302.** Martelli, Melilla, Albini, Capodicasa, Zappulla, Giorgio Piccolo.

*Sostituire i commi da 1 a 12 con i seguenti:*

ART. 60-bis.

1. Ai fini delle prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione i committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti possono acquistare « Chèque » di impiego.



1-*bis*. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti, nell'ambito:

a) dell'assistenza domiciliare e cura ai bambini, ivi compresi i servizi di *baby sitting* nonché di tipo ludico;

b) dell'assistenza domiciliare, la cura e il benessere alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario;

d) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia dell'abitazione domestica;

1-*ter*. Costituiscono altresì prestazioni di lavoro accessorio, le attività lavorative di natura occasionale rese a favore di committenti non imprenditori nell'ambito:

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà o della collaborazione con ONLUS per lo svolgimento di progetti di utilità sociale o inserimento lavorativo;

f) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

g) dell'insegnamento privato complementare.

1-*quater*. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 3, lettera e), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere all'utilizzo delle prestazioni occasionali.

1-*quinquies*. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1-*quater*:

h) i disoccupati;

i) gli studenti con meno di ventisette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; i pensionati e le casalinghe;

j) i pensionati e le casalinghe;

k) i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;

l) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000,00 euro di compenso per anno solare;

m) i disabili e i soggetti in comunità di recupero;

n) gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale privi di partita Iva che dichiarano prestazioni occasionali con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000,00 euro nell'anno solare.

1-*sessies*. Le attività lavorative di cui al comma 1-*bis*, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

1-*septies*. I soggetti di cui al comma 1-*bis* e 1-*quater*, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 5 della presente legge. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

*1-octies*. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o non professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche ovvero tramite la piattaforma telematica di cui al comma *1-quindecies* uno o più carnet di « Chèque » orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

*1-nonies*. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma *1-quaterdecies*, il valore nominale del « Chèque » orario è fissato in 15 euro. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma *1-quaterdecies* il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'istituto nazionale di statistica.

*1-decies*. I committenti non imprenditori o non professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ovvero tramite la piattaforma telematica di cui al comma *1-quaterdecies*, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e termine della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

*1-undecies*. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma *1-septies* nelle more dell'emanazione del decreto istitutivo della piattaforma digitale di cui al comma *1-quindecies*, successivamente all'accreditamento dello « Chèque » da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, il compenso è esente

da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

*1-duodecies*. Fermo restando quanto disposto dal comma *1-sexsies*, il pagamento delle spettanze alla persona che presenta lo « Chèque » da parte del committente, avviene tramite la piattaforma digitale di cui al comma *1-quindecies*, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del « Chèque », e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello « Chèque ». La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

*1-terdecies*. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dello « Chèque » orari specifici.

*1-quaterdecies*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma *1-quinquies* e delle relative coperture assicurative e previdenziali nelle more dell'emanazione del decreto di istituzione della piattaforma digitale di cui al comma *1-quinquiesdecies*, nelle more dell'emanazione del decreto, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4,

comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

*1-quinquiesdecies.* Il costo sostenuto dai committenti non imprenditori o non professionisti derivante dall'acquisto dei « Chèque » di impiego per servizi alla persona e alla famiglia, esclusivamente nell'ambito delle prestazioni di lavoro accessorio è deducibile dal reddito nella misura del 30 per cento entro il limite di seimila euro.

*Conseguentemente dopo l'articolo 54-bis aggiungere il seguente:*

**ART. 54-ter.**

1. Agli oneri di cui al comma 1-*sedecies*, si provvede mediante i seguenti commi.

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla forma-

zione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

6. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

**54-bis. 306.** Ciprini, Lombardi, Chimenti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Inca, Castelli, Sorial.

*Al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole « 5.000 » con le seguenti « 2.500 »;*

*Conseguentemente:*

*al comma 3 sopprimere il secondo periodo;*

*al comma 5 sostituire le parole « sei mesi » con le seguenti « un anno »;*

*al comma 6 sopprimere la lettera b);*

*al comma 8 sostituire le parole da « sono computati » fino a « i seguenti soggetti » con le seguenti: « possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale entro i limiti e le modalità di cui al presente articolo i seguenti soggetti: »;*

*sostituire il comma 13 con il seguente:*

« 13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale l'utilizzatore di cui al comma 7 acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di

lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità entro i limiti di importo di cui al comma 1. »;

*sopprimere il comma 14;*

*al comma 15 sopprimere le parole « di cui al comma 6 lettera b) »;*

*al comma 16 sopprimere le parole da « tranne che » fino a « sul piano nazionale »;*

*al comma 17 sopprimere le parole da « fatto salvo » fino a « 16. »*

*al comma 19 sopprimere la parola « rispettivamente » e le parole « e al comma 6 lettera b) »;*

*al comma 20 sopprimere le parole da « nel settore agricolo » fino a « comma 16 » e le parole « ovvero uno dei divieti di cui al comma 14 »*

**54-bis. 303.** Martelli, Melilla, Albin, Capodicasa, Zappulla, Giorgio Piccolo.

*Sostituire i commi da 13 a 21 con i seguenti:*

13. Al fine di mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro per lo svolgimento di attività lavorative di tipo accessorio con contratto telematico di cui al comma 2, attraverso l'applicazione di una procedura telematica di servizio, contabilità e pagamento del compenso semplificati è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata « Click Contratto telematico » per il ricorso al Contratto telematico con contabilità semplificata, interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.

14. Possono ricorrere al Contratto telematico con contabilità semplificata, esclusivamente tramite la piattaforma digitale « Click Contratto telematico », gli imprenditori del settore privato o profes-

sionisti purché non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze con qualunque forma contrattuale inquadrati, nell'ambito:

a) di attività lavorative di natura meramente occasionale ovvero nei casi di esigenze straordinarie di personale aggiuntivo o stagionale individuate dai contratti collettivi;

b) delle attività agricole di carattere stagionale, ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

15. Possono svolgere prestazioni di lavoro con Contratto telematico con contabilità semplificata i:

a) soggetti i disoccupati;

b) gli studenti con meno di ventisette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

i pensionati e le casalinghe;

i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;

i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000,00 euro di compenso per anno solare; i disabili e i soggetti in comunità di recupero;

i disabili e i soggetti in comunità di recupero;

gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale privi di partita Iva che dichiarano prestazioni occasionali con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000,00 euro nell'anno solare.

16. Il contratto telematico ha una durata non inferiore a 7 giorni e non supe-

riore a 90 giorni nell'arco di un anno solare e con il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro svolgendo la prestazione lavorativa anche in modo discontinuo o intermittente anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi o ore predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno secondo le esigenze del datore di lavoro previo congruo preavviso al lavoratore ed entro i limiti orari giornalieri previsti dalla normativa vigente. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

17. I prestatori di attività di lavoro di tipo accessorio, che necessitano di prestazioni lavorative nei casi definiti dal comma 1, inseriscono rispettivamente la propria candidatura e le richieste delle predette figure lavorative senza rivolgersi ad alcun intermediario, attraverso gli accessi appositamente dedicati dalla piattaforma digitale « Click Contratto », quale sistema aperto e trasparente per l'incontro tra domanda e offerta. Tale piattaforma digitale è alimentata con informazioni utili a tale scopo, immesse liberamente dai soggetti interessati,

18. I soggetti di cui al presente articolo che intendono fare ricorso al contratto telematico per prestazioni e nei casi di cui al comma 1 si accreditano alla piattaforma digitale « Click Contratto », di cui al comma comunicando ed inserendo i dati della impresa o del lavoratore interessato.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità d'attuazione e di funzionamento della Piattaforma digitale « Click Contratto telematico » e gli ulteriori criteri ed adempimenti previsti per l'accesso alla piattaforma e per l'inserimento della domanda, dei dati e la conclusione del contratto.

20. I prestatori e i datori di lavoro del settore privato stipulano il relativo accordo tramite del Contratto Telematico

Contabilità Semplificata, erogato dalla piattaforma digitale « Click Contratto », e si identificano con il Sistema di identità pubblica (SPID). Le parti inseriscono direttamente, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID e secondo le modalità previste dal decreto di attuazione di cui al comma 7, domanda di assunzione e di conclusione del contratto inserendo i seguenti dati:

a) dati identificativi e attività svolta del datore di lavoro e i dati personali e codice fiscale dei prestatori;

b) durata del contratto, che non può essere inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare;

c) registrazione dei dati relativi alle prestazioni lavorative svolte, modalità delle prestazioni lavorative, trattamento economico e normativo spettante al lavoratore in base alla tipologie dell'impresa committente, le mansioni svolte, ragioni del ricorso al contatto telematico di cui alla presente legge, il luogo dove è svolta, il numero dei giorni e le date e l'orario di svolgimento con indicazione dell'orario di inizio e termine della prestazione. I committenti sono tenuti a inserire e comunicare attraverso la piattaforma digitale altresì i giorni e l'orario di inizio e termine di ogni singola prestazione lavorativa almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa;

d) registrazione delle misure di sicurezza adottate la relazione al tipo di attività dedotta in contratto;

e) la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

21. I dati registrati dalla piattaforma digitale « Click Contratto » sono resi disponibili alle Forze dell'ordine e alla Direzione del lavoro che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività d'indagine e controllo. Il Sistema di gestione della piattaforma provvede alla comunicazioni in via telematica all'INPS, all'INAIL, Centro per l'impiego dell'attivazione del contratto telematico.



22. Il committente e il lavoratore ricevono tramite la piattaforma digitale all'indirizzo di posta elettronica inserito il contratto di lavoro, la busta paga ed ogni altra comunicazione fiscale e/o amministrativa inerente il contratto di lavoro in base ai dati inseriti senza alcun costo amministrativo e in base all'indicazione delle ore e/o dei giorni inseriti ed effettivamente svolti. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, ai soggetti interessati e all'INPS, all'INAIL, e Centro per l'Impiego per conto del datore di lavoro e lavoratore.

23. La transazione economica per la prestazione lavorativa avviene mediante la piattaforma digitale « Click Contratto » (interconnessa con la piattaforma telematica INPS) che, avvalendosi del Sistema di identità pubblica (SPID), mette a disposizione dei prestatori e dei committenti una procedura telematica di pagamento delle prestazioni di lavoro e di accredito dei contributi previdenziali dovuti all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e le ulteriori condizioni e modalità tecniche per consentire il pagamento delle prestazioni lavorative e dei contributi in maniera tracciabile sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

24. In relazione al ricorso alla procedura telematica di conclusione della prestazione di lavoro, il datore di lavoro corrisponde l'importo dovuto al lavoratore e agli enti preposti mediante pagamento elettronico, di cui al presente articolo.

25. La riscossione del compenso da parte del prestatore avviene mediante la procedura telematica e con modalità tracciabili.

26. Il lavoratore ha diritto ad essere avvertito con congruo anticipo dell'inizio della prestazione lavorativa.

27. È vietato il ricorso al Contratto Telematico Contabilità Semplificata:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero ad una sospensione del lavoro o ad una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni per le quali si intende fare ricorso al contratto telematico contabilità semplificata;

c) nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;

e) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, con particolare riferimento ai cantieri edili.

28. Il lavoratore con contratto telematico non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.

29. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori con contratto telematico, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e del trattamento per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

30. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le norme del contratto di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015.

31. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata « Click Con-

tratto telematico » per il ricorso al Contratto telematico con contabilità semplificata, interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.

**54-bis. 304.** Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Inca, Castelli, Sorial.

*Al comma 16, sostituire le parole da:* La misura oraria fino a: minimo con le seguenti: Il prestatore non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori con contratto telematico occasionale è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e del trattamento per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

**54-bis. 305.** Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Inca, Castelli, Sorial.

#### ART. 55.

*Sopprimerlo.*

**\*55. 6.** Paglia, Marcon, Pastorino, Airaudo, Placido.

*Sopprimerlo.*

**\*55. 8.** Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Duranti.

*Al comma 1, capoverso 189, secondo periodo, dopo le parole:* Sulla medesima quota, *inserire le seguenti:* previa esplicita rinuncia dell'interessato.

**55. 3.** Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

*Al comma 1, capoverso 189, secondo periodo, dopo le parole:* a carico del lavoratore *inserire le seguenti:* senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

*Conseguentemente:*

*sopprimere il terzo periodo del capoverso 189;*

*all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* Agli oneri derivanti dall'articolo 53, comma 3, pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

**55. 2.** Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

*Al comma 1, capoverso 189, aggiungere in fine il seguente periodo:* Il lavoratore può rinunciare alla riduzione della contribuzione.

**55. 7.** Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido.

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

#### ART. 55. 1.

*(Modifica alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria).*

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015

n. 148, è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini del requisito di cui al comma 2, il computo dell'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore non tiene conto del fatto che il lavoratore sia stato occupato alle dipendenze della stessa impresa presso diversi cantieri temporanei e mobili, ma si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato dall'impresa, salvo che il cantiere presso cui è occupato non abbia caratteristiche tali da poterlo considerare unità produttiva del tutto autonoma rispetto alla sede principale dell'impresa da cui il lavoratore dipende».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente;*

"3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 53, comma 1-bis, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP, 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

**55. 039.** Simonetti, Allasia, Guidesi, Salmartini.

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

ART. 55. 1.

*(Modifica alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 in materia di Durata della Cassa integrazione guadagni ordinaria).*

Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, le parole: « , ad eccezione dei trattamenti » sono soppresse.

**55. 044.** Simonetti, Allasia, Guidesi, Salmartini.

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

ART. 55. 1.

*(Card di lavoro saltuario e temporaneo).*

1. Per le prestazioni lavorative di natura temporanea e saltuaria, a carattere meramente occasionale, rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, è istituita la carta di lavoro saltuario e temporaneo, di seguito denominata *card*.

2. La *card* è personale, nominativa, non cedibile ed è rilasciata, a domanda, ai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge da parte di un ufficio postale.

3. Sulla *card* possono essere accreditati compensi per attività lavorative temporanee, svolte anche in favore di più committenti, non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Inps e le Poste italiane spa sottoscrivono apposita convenzione per le modalità di rilascio della *card* di lavoro temporaneo, l'identificazione dei soggetti richiedenti e l'attivazione della piattaforma tecnologica TW (*temporary work*) di cui al comma 13 del presente articolo.

4. La *card* può essere utilizzata nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;

e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza,

come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;

f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g) delle prestazioni a carattere stagionale rese nei settori turistico-alberghiero e ricettivo;

h) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. Possono essere titolari della *card*:

a) i disoccupati da oltre un anno;

b) le casalinghe e i pensionati;

c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;

d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

6. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, devono comunicare la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prima di richiedere la *card* alle Poste.

7. La *card* può essere utilizzata dai titolari come strumento di pagamento elettronico.

8. Il valore nominale della prestazione lavorativa saltuaria e temporanea oraria è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

9. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo. Il valore nominale della prestazione lavorativa saltuaria e temporanea è fissato in 10 euro per le attività rese in favore di committenti non imprenditori o non professionisti ovvero in 15 euro per prestazioni rese in favore di committenti imprenditori o professionisti. Nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata determinato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'istituto nazionale di statistica.

10. Il committente effettua il pagamento della prestazione di lavoro saltuario e temporaneo in modalità telematica di cui all'articolo 5 ed il prestatore di lavoro saltuario e temporaneo percepisce il proprio compenso, al netto delle ritenute, mediante accredito sulla propria *card*. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro saltuario e temporaneo.

11. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario Poste provvede ad eseguire, per conto del prestatore di lavoro saltuario e temporaneo il versamento dei contributi previdenziali all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale della prestazione oraria, e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento del valore nominale della prestazione oraria, trattenendo l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere ride-

terminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata dell'INPS.

12. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

13. Con la convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge è attivata la piattaforma tecnologia TW (*Temporary work*), a cui i committenti accedono con le credenziali fornite dalle Poste per il tramite dell'Inps.

14. I committenti procedono al pagamento delle prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo in modalità telematica all'interno dell'applicativo TW. I pagamenti degli importi dovuti per l'accesso ai servizi e per la costituzione anticipata di un castelletto, cioè un deposito a scalare dal quale vengono detratti i pagamenti effettuati, devono essere eseguiti con:

- a) F24, dal soggetto munito di firma digitale;
- b) carta di credito;
- c) carta prepagata *postepay*;
- d) bonifico da conto Bancoposta;
- e) bonifico bancario.

15. Ciascun committente può caricare il proprio castelletto per un valore non superiore a 15.000 euro all'anno.

16. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare,

sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

**55. 049.** Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

ART. 55. 1.

*(Modifica disposizioni Cassa integrazione guadagni ordinaria decreto legislativo n. 148 del 2015).*

1. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015, la parola: « m » è soppressa.

**\*55. 033.** Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino.

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

ART. 55. 1.

*(Modifica disposizioni Cassa integrazione guadagni ordinaria decreto legislativo n. 148 del 2015).*

1. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la parola: « m), » è soppressa.

**\*55. 047.** Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

ART. 55. 1.

*(Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276).*

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m., sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, le parole: « entro il limite di due anni » sono sostituite



con le parole: « entro il limite di un anno »;

b) al primo periodo, dopo le parole: « dalla cessazione dell'appalto » sono inserite le seguenti: « e fino alla concorrenza del debito che il committente/appaltatore ha verso l'appaltatore/subappaltatore nei tempo in cui l'azione solidale viene esercitata, secondo il principio fissato dall'articolo 1676 del c.c. » ed in fondo al primo periodo inserire: « ; gli importi corrisposti solidalmente compensano tale debito. »;

c) dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: « In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore. ».

**\*\* 55. 045.** Simonetti, Allasia, Guidesi, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

ART. 55. 1.

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « entro il limite di due anni » anni con le parole: « entro il limite di un anno »;

b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi

dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore.

**\*55. 032.** Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino.

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

ART. 55. 1.

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « entro il limite di due anni » anni con le parole: « entro il limite di un anno »;

b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore.

**\*55. 046.** Simonetti, Busin, Guidesi, Saltamartini.

ART. 56.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da brevetti industriali aggiungere le seguenti: da marchi di impresa.*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Agli oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno per ciascuno degli anni del

triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

**56. 2.** Guidesi, Allasia, Saltamartini.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: brevetti industriali aggiungere le seguenti: da marchi registrati per la tutela del Made in Italy,.*

**56. 1.** Vallasca, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Inca, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

ART. 56-bis.

1. Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, e per le indagini diagnostiche per la sicurezza negli edifici è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.

3. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 « Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ».

4. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

**56. 05.** Vallasca, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Inca, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

ART. 56. 1.

1. Per i beni di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il termine del 30 giugno 2018 di cui al comma 8 del medesimo articolo è prorogato al 30 giugno 2019.

**56. 07.** D'Inca, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello.

ART. 57.

*Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:*

« 0a.1) al comma 89, dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) nei piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 e seguenti del presente articolo, in quanto compatibili con la natura dell'investitore e fino a un ulteriore 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente; non si applicano il limite di importo complessivo di 150.000 euro e il limite di 30.000 euro per ciascun anno solare previsti dal comma 101. »

**57. 14.** Giacomoni.

*Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:*

« 0a.1) al comma 89, dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) nei piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 e seguenti del

presente articolo, in quanto compatibili con la natura dell'investitore; non si applicano il limite di importo complessivo di 150.000 euro e il limite di 30.000 euro per ciascun anno solare previsti dal comma 101. »

**57. 15.** Giacomoni.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1). *Alla lettera a) premettere la seguente:*

« 0a.1) al comma 88 inserire, in fine, le seguenti parole: »nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo, fino a un ulteriore 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente« ;

2) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 92 inserire, in fine, le seguenti parole: », nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo, fino a un ulteriore 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente»;

3) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma.

**57. 16.** Giacomoni.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata

ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.

*3-ter.* Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compreso tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento.

**\*57. 5.** Abrignani, Zanetti, Galati.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.

*3-ter.* Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compreso tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento.

**\*57. 9.** Milanato.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la

norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

**\*\* 57. 6.** Abrignani, Zanetti, Galati.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

**\*\* 57. 8.** Milanato.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Al fine di strutturare operazioni di controgaranzia degli impegni assunti dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in relazione a portafogli di nuovi finanziamenti alle Piccole e Medie Imprese, il Ministero dello sviluppo economico potrà utilizzare, nel 2017, per un ammontare fino a 150 milioni di euro, le disponibilità del Fondo per la crescita disponibile e/o quelle derivanti dai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

*3-ter.* Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può stipulare con l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apposita convenzione nella quale siano anche stabilite modalità, criteri e condizioni alle quali lo stesso Istituto possa

apportare ulteriori risorse al fine di ampliare il portafoglio contro garantito di nuovi finanziamenti alle PMI.

*3-quater.* Le risorse liberate attraverso le operazioni di cui ai precedenti commi sono utilizzate per istituire, in via sperimentale, una riserva all'interno dello stesso Fondo di garanzia, destinata a garantire imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti fino a 499 e per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro in relazione a operazioni finanziarie, realizzate con qualsiasi forma, ivi inclusa l'emissione delle obbligazioni di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Con la riserva anzidetta potranno inoltre essere garantite PMI per la quota eccedente i massimali di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti dell'importo massimo garantito di 5 milioni di euro per singola impresa di cui sopra.

**57. 4.** Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:*

ART. 57.1.

*(Misure per favorire il microcredito).*

1. Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, purché costituite da almeno 1 anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore

delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti, recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente articolo.

**57. 01.** Zanetti.

*Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:*

ART. 57.1.

*(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese localizzate nelle aree sottoutilizzate).*

1. Per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019 non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite della regione Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in considerazione del perdurante stato di crisi economica e dell'incremento delle disuguaglianze economiche e sociali.

2. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE 2014/C 249/01.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (VE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, a compensazione del minor gettito Irap di competenza delle regioni, di cui al comma 1, si provvede, nei limiti di spesa di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, sia a carico delle risorse iscritte, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sia mediante le risorse stanziare per gli anni 2017-2019 per il riconoscimento dei crediti di imposta; di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti.

5. Il credito di imposta di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto per gli investimenti effettuati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Entro il 30 luglio 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione delle risorse non utilizzate per il credito d'imposta di cui al comma 5, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Entro il 30 settembre 2017 con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono adottate le modalità di attuazione del presente articolo.

**57. 02.** Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:*

ART. 57.1.

*(Mantenimento dell'iper-ammortamento in caso di sostituzione del bene agevolato).*

1. Ai soli effetti della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11



dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del 150 per cento si verifica la cessione a titolo oneroso o la dismissione del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta in cui si realizzano tali eventi, l'impresa soddisfi le seguenti condizioni:

a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla citata legge e il cui costo di acquisizione sia pari o superiore a quello di acquisizione del bene sostituito;

b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dal comma 11 del suddetto articolo 1.

2. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste dal primo comma, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

**57. 039.** Zanetti, Galati.

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:*

ART. 57.1.

*(Proroga dell'iper-ammortamento).*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, sostituire le parole « nel periodo indicato al comma 8, » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre

2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, »;

b) al comma 10, sostituire le parole: « nel periodo indicato al comma 8, » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 551 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023, si provvede, quanto a 68 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2023, con l'attuazione delle seguenti modifiche normative:

a) all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo periodo, dopo le parole: « prodotti semilavorati, » è inserita la seguente: « entrambi », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso. ».

b) nell'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma ».

3. Le modifiche recate dal comma 2 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2018.

4. Ai maggiori oneri residui, pari a 24 milioni di euro nel 2019, 76 milioni di

euro nel 2020, 37 milioni di euro dal 2021 fino al 2023, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».

**\*\* 57. 041.** Zanetti, Galati.

*Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:*

ART. 57.1.

*(Proroga dell'iper-ammortamento).*

1. All'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, sostituire le parole: « nel periodo indicato al comma 8, » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, »;

b) al comma 10, sostituire le parole: « nel periodo indicato al comma 8, » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, ».

2. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « prodotti semilavorati, » è inserita la seguente: « entrambi »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso. ».

3. Nell'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma ».

4. Le modifiche recate dai commi 2 e 3 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2018.

**57. 040.** Zanetti, Galati.

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:*

ART. 57.1.

*(Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese).*

1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo, ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazio-

nale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di *start up* e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, denominato « Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese » di seguito denominato « Fondo ».

2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al comma 1, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.

3. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;

b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di

recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile, della nascita di *start up* e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino e prioritariamente:

1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;

3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, at-

traverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;

5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;

d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;

e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;

i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;

j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 3 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

5. Fino al limite massimo di 8.000 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 20. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.

6. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.

8. Il comma 4-bis dell'articolo 37 testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è abrogato.

9. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.

10. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

11. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento ».

12. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.

13. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: « Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria »;

2) le parole: « Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato, » sono sostituite dalle seguenti: « Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione »;

3) le parole: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro »;

b) al comma 492:

1) le parole: « che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, » e le parole: « , che

permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma » sono soppresse; le parole: « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione »;

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

« 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 13.



15. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2016:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere ».

16. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

17. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

« ART. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line).

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e

dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario. ».

18. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

« *a*) al comma 639 le parole: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile” sono sostituite dalle seguenti: “a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.” »;

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

« *b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

“669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria,

escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.” »;

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

« *b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

“671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.”;

*b-ter*) al comma 674 le parole: “o detentori” sono soppresse;

4) la lettera *c*) è soppresa;

5) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

“681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.” »;

19. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2017 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1.

20. I commi 585, 586 e 626 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati.

**57. 08.** Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:*

ART. 57.1.

*(Estensione iper-ammortamento ai servizi IT forniti mediante contratti di cloud computing).*

1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si considera applicabile anche all'importo dei canoni sostenuti per l'accesso ad un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della *supply chain*, compresi nell'elenco di cui all'Allegato B alla medesima legge, maturati nel periodo di cui al medesimo comma 10.

**57. 038.** Zanetti, Galati.

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:*

ART. 57.1.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ivi inclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, per i quali il coefficiente di detrazione sarà nella misura del 50 per cento in luogo del 65 per cento »;

b) al comma 2, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ivi inclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, per i quali

il coefficiente di detrazione sarà nella misura del 50 per cento in luogo del 65 per cento »;

**57. 014.** Palese.

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:*

ART. 57.1.

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 14, comma 2-*sexies*, prima delle parole: « Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento sono inserite le seguenti: » il credito derivante dagli interventi di cui al presente articolo potrà essere compensato non solo con le imposte sul reddito, ma anche con l'Irap, l'Imposta sul Valore Aggiunto o altre imposte dirette e indirette di diversa natura.« ;

all'articolo 16, al comma 1-*quinquies*, prima delle parole: « Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento », sono inserite le seguenti: « Il credito derivante dagli interventi di cui al presente articolo potrà essere compensato non solo con le imposte sul reddito, ma anche con l'Irap, l'Imposta sui Valore Aggiunte o altre imposte dirette e indirette di diversa natura. ».

**57. 015.** Palese.

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:*

ART. 57.1.

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 149, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 » e le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».

**57. 017.** Palese.

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:*

ART. 57.1.

*(Interpretazione autentica).*

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, di cui al primo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

**\*57. 025.** Laffranco.

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:*

ART. 57.1.

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997 n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 e modificata dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

**57. 026.** Bergamini, Sandra Savino.

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:*

ART. 57.1.

1. Il termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle aree in concessione già affidate e quelle libere ancora da affidarsi al fine di verificare la scarsità delle risorse naturali disponibili ed individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle aree disponibili.

**57. 027.** Bergamini, Sandra Savino.

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:*

ART. 57.1.

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: « Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle »linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale«, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle

medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

3. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del citato regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6, lettera *b)* devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.

4. All'articolo 2 comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A decorrere dal 1 gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1 gennaio 2018» e le parole: «un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale» sono sostituite dalle seguenti: «un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio».

5. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'articolo 2 comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 97 e quanto già versato per gli stessi anni.

**57. 028.** Fabrizio Di Stefano.

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:*

ART. 57.1.

*(Detassazione compravendite immobili commerciali).*

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 è aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto locali commerciali rientranti nelle categorie catastali C/1 C/2 e C/3 6 per cento, tranne nei casi ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-septies»;

*b)* alle note del comma 1 è aggiunta infine la seguente:

«II-septies) L'aliquota è stabilita nella misura del 4 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di locali adibiti ad uso commerciale nel caso in cui il trasferimento riguardi locali in disuso da almeno due anni».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 3 per cento;

*b)* sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 7 per cento.

**57. 046.** Guidesi, Busin, Simonetti, Saltamartini.



*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:*

ART. 57.1.

*(Detassazione compravendite immobili commerciali).*

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente capoverso: « Se il trasferimento ha per oggetto locali commerciali rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e C/3: 6 per cento, tranne nei casi ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-septies »;

b) alle note del comma 1 è aggiunta infine la seguente:

« II-septies) L'aliquota è stabilita nella misura del 4 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di locali adibiti ad uso commerciale nel caso in cui il trasferimento riguardi locali in disuso da almeno due anni ».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 51-bis pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017 e a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dal 2018, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 400 milioni di euro per

l'anno 2017 e a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dal 2018.

**57. 047.** Guidesi, Busin, Simonetti, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:*

ART. 57.1.

*(Misure per l'internazionalizzazione).*

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, è riconosciuto alle medesime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, di penetrazione commerciale e di organizzazione delle reti di vendita sui mercati esteri. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 35 per cento qualora le predette spese siano sostenute da raggruppamenti di mi presa costituiti con forma di contratto di rete e dotati di un fondo patrimoniale comune o da consorzi e società consortili di piccole e medie imprese.

2. Al fine del riconoscimento del credito d'imposta, i progetti di cui al comma 1 devono identificare un settore o una filiera produttiva specializzata e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione finalizzato allo sviluppo di iniziative coordinate e strutturate per la promozione internazionale delle imprese, con specifici obiettivi di mercato, di penetrazione commerciale e di collaborazione industriale con *partner* esteri anche nel campo dell'innovazione e della ricerca e sviluppo.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del

beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente e di assicurare priorità nell'accesso ai benefici ai soggetti che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.

4. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

5. All'onere derivante dal presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni della legge 27 dicembre 2004 n. 307.

**57. 050.** Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

#### ART. 57-bis.

*Dopo l'articolo 57 bis aggiungere il seguente:*

#### ART. 57-bis. 1.

*( Modifica dell'articolo 1, comma 12 del dl. 14 marzo 2005 convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80).*

1. All'articolo 1, comma 12 del dl 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da « nonché » fino a « sostanziale » sono sostituite dalla seguente: « e ».

**57-bis. 0300.** Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi.

#### ART. 57-quater.

*Al comma 4-bis sostituire le parole: 3 kW con le seguenti: 1 kW e al comma 4-ter, in fine, aggiungere le seguenti parole: a condizione che il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli.*

**57-quater. 1.** Crippa, Colletti, Vallascas, Della Valle, Da Villa, Cancelleri, Fantinati, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

*Al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, e al secondo periodo premettere le seguenti parole: Resta fermo l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito e e al comma 4-quater sopprimere le parole:, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE,.*

**57-quater. 3.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

#### ART. 58.

*Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:*

#### ART. 58-bis.

1. Al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti avicoli, per il benessere animale e per la tutela della salute del consumatore, in aggiunta alle detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), previste dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si introduce, per gli allevamenti avicoli, una ulteriore detrazione pari al 2 per cento sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione antibiotico free). La detrazione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 58-bis, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018.

**58. 07.** Gianluca Pini, Guidesi.

*Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:*

ART. 58-bis.

*(Modifiche alla disciplina sulla deducibilità delle spese relative a mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio delle imprese, arti e professioni).*

1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tale percentuale è elevata al 100 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ».

*Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole da:* è incrementata fino alla fine del comma con le seguenti: è ridotta di 9 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,5 milioni di

euro per l'anno 2020, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 77 milioni di euro per l'anno 2023 e di 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

**58. 08.** Busin, Guidesi, Saltamartini.

ART. 60.

*Dopo l'articolo 60 aggiungere i seguenti:*

CAPO II-bis.

*(Nuove iniziative per il welfare familiare e personale).*

ART. 60.1.

*(« Chèque » di impiego per servizi alla persona e alla famiglia e per altre prestazioni accessorie).*

1. È introdotto lo strumento del « Chèque » di impiego per l'acquisto di prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione domestica.

2. Possono acquistare « Chèque » per prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione i committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti, nell'ambito:

a) dell'assistenza domiciliare e cura ai bambini, ivi compresi i servizi di *baby sitting* ancorché di tipo ludico;

b) dell'assistenza domiciliare, la cura e il benessere alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario;

d) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia dell'abitazione domestica;

3. Costituiscono altresì prestazioni di lavoro accessorio, le attività lavorative di natura occasionale rese a favore di committenti non imprenditori nell'ambito:

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà o della collaborazione con ONLUS per lo svolgimento di progetti di utilità sociale o inserimento lavorativo;

f) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

g) dell'insegnamento privato complementare.

Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 3, lettera e), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere all'utilizzo delle prestazioni occasionali.

4. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma che precede:

h) i disoccupati;

i) gli studenti con meno di ventisette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

j) i pensionati e le casalinghe;

k) i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;

l) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000,00 euro di compenso per anno solare;

m) i disabili e i soggetti in comunità di recupero;

n) gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale privi di partita Iva che dichiarano prestazioni occasionali con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000,00 euro nell'anno solare.

5. Le attività lavorative di cui al comma 2, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

6. I soggetti di cui al comma 2 e 4, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 5 della presente legge. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

#### ART. 60.2.

*(Disciplina degli « Chèques »).*

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o non professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche ovvero tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 60-sexies uno o più carnet di « Chèque » orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della me-

dia delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del « *Chéque* » orario è fissato in 15 euro. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti non imprenditori o non professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 1 sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ovvero tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 60-*sexies* della presente legge, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e termine della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7 nelle more dell'emanazione del decreto istitutivo della piattaforma digitale di cui all'articolo 60-*sexies*, successivamente all'accreditamento dello « *Chéque* » da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio,

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il pagamento delle spettanze alla persona che presenta lo « *Chéque* » da parte del committente, avviene tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 60-*sexies*, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto

1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del « *Chéque* », e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello « *Chéque* ». La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dello « *Chéque* » orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali nelle more dell'emanazione del decreto di istituzione della piattaforma digitale di cui all'articolo 60-*sexies*. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

#### ART. 60.3.

(Agevolazioni fiscali).

1. Il costo sostenuto dai committenti non imprenditori o non professionisti derivante dall'acquisto dei « *Chéque* » di impiego per servizi alla persona e alla famiglia, esclusivamente nell'ambito delle prestazioni di lavoro accessorio di cui all'ar-



ticolo 60-*bis*, comma 2, è deducibile dal reddito nella misura del 30 per cento entro il limite di seimila euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 67 e 68 sono abrogati;

2) al comma 69 le parole « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti ai commi « 65 e 66 »;

b) all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 94 per cento del loro ammontare »;

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare »;

2) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a

decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;

e) le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

#### CAPO II-*ter*.

(*Contratto telematico con contabilità ridotta e flessibile*).

#### ART. 60.4.

(*Finalità*).

1. Il presente Capo ha l'obiettivo di mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro per lo svolgimento di attività lavorative di tipo accessorio con contratto telematico di cui all'articolo 60-*sexies*, attraverso l'applicazione di una procedura telematica di servizio, contabilità e pagamento del compenso semplificati.

#### ART. 60.5.

(*Istituzione e gestione della piattaforma digitale « Click contratto telematico »*).

1. Per le finalità di cui all'articolo 60-*quinquies*, è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata « Click Contratto telematico » per il ricorso al Contratto telematico con contabilità semplificata, interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.

#### ART. 60.6.

(*Disciplina della procedura « Click contratto telematico »*).

1. Possono ricorrere al Contratto telematico con contabilità semplificata, esclusivamente tramite la piattaforma digitale

« *Click Contratto telematico* », gli imprenditori del settore privato o professionisti purché non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze con qualunque forma contrattuale inquadrati, nell'ambito:

a) di attività lavorative di natura meramente occasionale ovvero nei casi di esigenze straordinarie di personale aggiuntivo o stagionale individuate dai contratti collettivi;

b) delle attività agricole di carattere stagionale, ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Possono svolgere prestazioni di lavoro con Contratto telematico con contabilità semplificata i soggetti di cui all'articolo 60-*bis*, comma 4.

3. Il contratto telematico ha una durata non inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare e con il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro svolgendo la prestazione lavorativa anche in modo discontinuo o intermittente anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi o ore predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno secondo le esigenze del datore di lavoro previo congruo preavviso al lavoratore ed entro i limiti orari giornalieri previsti dalla normativa vigente. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

4. I prestatori di attività di lavoro di tipo accessorio, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 60-*bis*, comma 4 e i committenti di cui al comma 1 del presente articolo, che necessitano di prestazioni lavorative nei casi definiti dal comma 1, inseriscono rispettivamente la propria candidatura e le richieste delle predette figure lavorative senza rivolgersi ad alcun intermediario, attraverso gli accessi appositamente dedicati dalla piattaforma digitale « *Click Contratto* », quale sistema aperto e trasparente per l'incontro tra

domanda e offerta. Tale piattaforma digitale è alimentata con informazioni utili a tale scopo, immesse liberamente dai soggetti interessati.

5. I soggetti, di cui al comma 4, che intendono fare ricorso al contratto telematico per prestazioni e nei casi di cui al comma 1 del presente articolo si accreditano alla piattaforma digitale « *Click Contratto* » di cui all'articolo 60-*sexies* comunicando ed inserendo i dati della impresa o del lavoratore interessato.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità d'attuazione e di funzionamento della Piattaforma digitale « *Click Contratto telematico* » e gli ulteriori criteri ed adempimenti previsti per l'accesso alla piattaforma e per l'inserimento della domanda, dei dati e la conclusione del contratto.

#### ART. 60.7.

(*Disciplina della procedura telematica del Contratto telematico contabilità semplificata e le modalità di pagamento*).

1. I prestatori e i datori di lavoro del settore privato stipulano il relativo accordo tramite del Contratto Telematico Contabilità Semplificata, erogato dalla piattaforma digitale « *Click Contratto* », e si identificano con il Sistema di identità pubblica (SPID). Le parti inseriscono direttamente, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID e secondo le modalità previste dal decreto di attuazione di cui al comma 6 dell'articolo 60-*septies* della presente legge, domanda di assunzione e di conclusione del contratto inserendo i seguenti dati:

a) dati identificativi e attività svolta del datore di lavoro e i dati personali e codice fiscale dei prestatori;

b) durata del contratto, che non può essere inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare;

c) registrazione dei dati relativi alle prestazioni lavorative svolte, modalità delle prestazioni lavorative, trattamento economico e normativo spettante al lavoratore in base alla tipologie dell'impresa committente, le mansioni svolte, ragioni del ricorso al contatto telematico di cui alla presente legge, il luogo dove è svolta, il numero dei giorni e le date e l'orario di svolgimento con indicazione dell'orario di inizio e termine della prestazione. I committenti sono tenuti a inserire e comunicare attraverso la piattaforma digitale altresì i giorni e l'orario di inizio e termine di ogni singola prestazione lavorativa almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa;

d) registrazione delle misure di sicurezza adottate in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;

e) la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

2. I dati registrati dalla piattaforma digitale « *Click Contratto* » sono resi disponibili alle Forze dell'ordine e alla Direzione del lavoro che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività d'indagine e controllo. Il Sistema di gestione della piattaforma provvede alla comunicazioni in via telematica all'INPS, all'INAIL, Centro per l'impiego dell'attivazione del contratto telematico.

3. Il committente e il lavoratore ricevono tramite la piattaforma digitale all'indirizzo di posta elettronica inserito il contratto di lavoro, la busta paga ed ogni altra comunicazione fiscale e/o amministrativa inerente il contratto di lavoro in base ai dati inseriti senza alcun costo amministrativo e in base all'indicazione delle ore e/o dei giorni inseriti ed effettivamente svolti. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, ai soggetti interessati e all'INPS, all'INAIL e Centro per l'Impiego per conto del datore di lavoro e lavoratore.

4. La transazione economica per la prestazione lavorativa avviene mediante la piattaforma digitale « *Click Contratto* » (in-

terconnessa con la piattaforma telematica INPS) che, avvalendosi del Sistema di identità pubblica (SPID), mette a disposizione dei prestatori e dei committenti una procedura telematica di pagamento delle prestazioni di lavoro e di accreditamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e le ulteriori condizioni e modalità tecniche per consentire il pagamento delle prestazioni lavorative e dei contributi in maniera tracciabile sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In relazione al ricorso alla procedura telematica di conclusione della prestazione di lavoro, il datore di lavoro corrisponde l'importo dovuto al lavoratore e agli enti preposti mediante pagamento elettronico, effettuato ai sensi del comma 4.

6. La riscossione del compenso da parte del prestatore avviene mediante la procedura telematica di cui al precedente comma 4 e con modalità tacciabili.

#### ART. 60.8.

*(Divieti e limitazioni dell'applicazione del Contratto Telematico Contabilità Semplificata).*

1. Il lavoratore ha diritto ad essere avvertito con congruo anticipo dell'inizio della prestazione lavorativa.

2. È vietato il ricorso al Contratto Telematico Contabilità Semplificata:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero ad una sospensione del lavoro o ad una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che

interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni per le quali si intende fare ricorso al contratto telematico contabilità semplificata;

c) nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;

e) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, con particolare riferimento ai cantieri edili.

#### ART. 60.9.

*(Compenso per prestazioni di lavoro di tipo accessorio con contratto telematico).*

1. Il lavoratore con contratto telematico non deve ricevere, per i periodi lavorati a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.

2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori con contratto telematico, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e del trattamento per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge dagli articoli 60-sexies e seguenti, si applicano le norme del contratto di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015.

#### ART. 60.10.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. A quanto previsto dal presente Capo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**60. 01.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

*Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:*

#### ART. 60.1.

1. Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono » sono inserite le seguenti: « anche nel contesto di operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo ».

2) le parole « e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003 » sono soppresse.

b) all'articolo 3 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Nelle cartolarizzazioni di crediti in tutto o in parte oggetto di accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione in qualunque forma, previsti dalla legge o di procedure concorsuali, le società di cui al comma 1 del presente articolo, possono acquisire o sottoscrivere i titoli di capitale e gli strumenti partecipativi, anche emessi a seguito di conversione dei crediti stessi e concedere finanziamenti ai debitori dei crediti cartolarizzati, senza che agli stessi si applichino le disposizioni di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile a condizione che gli stessi siano erogati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter.

3-ter. La società di cui al comma 1 può incaricare una o più società veicolo, di acquisire, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni a ga-

ranzia dei crediti dalla stessa vantati, nonché quelli oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, insieme ai rapporti giuridici derivanti da tali contratti, nonché concedere alla stessa finanziamenti, a supporto dell'acquisto e della gestione di tali beni e diritti, e/o può autorizzarla ad assumere totalmente o parzialmente il debito originario, con le garanzie ad esso inerenti.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di acquisizione dei titoli e degli strumenti partecipativi di cui al comma 1, lettera *b*), capoverso 3-*bis*, la destinazione degli attivi e delle somme rivenienti dagli stessi, modalità e condizioni delle operazioni di cui al comma 1, capoverso 3-*ter*, anche con riferimento alla cessione congiunta di beni oggetto di locazione finanziaria e dei relativi contratti ovvero dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti e definire le caratteristiche di un soggetto che eserciti i diritti derivanti dai titoli e dagli strumenti partecipativi e fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.

**60. 051.** Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:*

ART. 60.1.

*(Disposizioni in materia di abitazione principale per i giovani).*

All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai commi 7-*bis* e 8-*ter* introdotti dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 7-*bis*:

1. primo periodo, dopo le parole attività bancaria sono inserite le seguenti « e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 »;

2. primo periodo, dopo le parole: « mutui garantiti da ipoteca » sono inserite le seguenti: « e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria »;

3. secondo periodo, dopo la parola: « banche » sono inserite le seguenti: « ed intermediari finanziari »;

4. terzo periodo, dopo la parola: « banche » sono inserite le seguenti: « e degli intermediari finanziari »;

5. terzo periodo, dopo la parola: « mutuo » sono inserite le seguenti: « o della locazione finanziaria »;

6. terzo periodo, dopo la parola « mutuatari » sono inserite le seguenti « o degli utilizzatori »;

7. quarto periodo, dopo la parola « banche » sono inserite le seguenti « e agli intermediari finanziari »;

*b)* al comma 84-*ter*, dopo la parola « ipoteca » sono inserite le seguenti « o locazioni finanziarie ».

2. All'articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole « mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari » sono sostituite dalle seguenti « mutui ipotecari, finanziamenti nella forma della locazione finanziaria, portafogli di mutui ipotecari o di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria »;

*b)* al terzo periodo, dopo la parola « mutuatario » sono inserite le seguenti « o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria »;

3. All'articolo 1, comma 77 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole « lettera *a*) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera *c*) ».

**60. 011.** Abrignani, Zanetti, Galati.



*Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:*

ART. 60.1.

*(Regime fiscale relativo all'anticipazione NASpI ai fini del workerbuyout).*

La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.

**\*60. 013.** Laffranco.

*Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:*

ART. 60.1.

*(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare).*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma 2.

2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero.

3. Il Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche (FGOP), istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché per le operazioni di capitalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3 e del medesimo comma, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo, previa analisi e valutazione da parte del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: « Previdenza Italia », istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato sono attribuiti compiti di analisi e valu-

tazione degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, da parte degli enti previdenziali interessati. Al Comitato è affidato altresì, il compito di coordinare le iniziative di promozione e informazione, poste in essere dai Fondi pensione e dagli enti e associazioni previdenziali interessati, nonché di attivare consorzi volontari per le iniziative di investimento dei Fondi pensione che, per dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace le iniziative medesime.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i successivi anni 2018 e 2019, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**60. 018.** Francesco Saverio Romano, Zanetti, Galati.

*Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:*

ART. 60.1.

*(Incentivi ai pagamenti nelle transazioni commerciali).*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è isti-

tuito un Fondo per il «Contrasto al ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali», con dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro, le cui risorse sono utilizzate per le finalità di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. In via sperimentale, per l'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge di conversione, è riconosciuto un credito d'imposta in favore delle imprese che, nelle transazioni commerciali disciplinate dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, provvedono al pagamento anticipato dell'importo dovuto rispetto ai limiti di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata la misura del credito d'imposta in relazione all'importo della fattura, ai giorni di anticipo del pagamento rispetto ai termini di legge e il volume complessivo dei pagamenti effettuati.

4. Con lo stesso decreto di cui al precedente comma sono individuate le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziato.

5. È vietato inserire nei contratti di fornitura di beni e servizi clausole che limitino la possibilità di effettuare operazioni finanziarie su fatture presso istituti di credito terzi rispetto ad istituti di credito convenzionati con il committente ovvero partecipati direttamente o indirettamente dal committente.

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 60-bis, pari a 1.000 milioni di euro, si provvede mediante le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 88 per cento del loro ammontare »;

b) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare »;

2) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'88 per cento ».

3-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

3-quater. Le modifiche introdotte dal precedente comma 3-bis rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

3-quinquies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

**60. 057.** Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

ART. 60.1.

1. Ai fini delle prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione i committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti possono acquistare « Chèque » di impiego.

1-bis. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti, nell'ambito:

a) dell'assistenza domiciliare e cura ai bambini, ivi compresi i servizi di *baby sitting* nonché di tipo ludico;

b) dell'assistenza domiciliare, la cura e il benessere alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario;

d) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia dell'abitazione domestica;

1-ter. Costituiscono altresì prestazioni di lavoro accessorio, le attività lavorative di natura occasionale rese a favore di committenti non imprenditori nell'ambito:

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà o della collaborazione con ONLUS per lo svolgimento di progetti di utilità sociale o inserimento lavorativo;

f) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

g) dell'insegnamento privato complementare.

*1-quater.* Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 3, lettera *e*), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere all'utilizzo delle prestazioni occasionali.

*1-quinquies.* Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma *1-quater*:

*h*) i disoccupati;

*i*) gli studenti con meno di ventisette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; i pensionati e le casalinghe;

*j*) i pensionati e le casalinghe;

*k*) i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;

*l*) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000,00 euro di compenso per anno solare;

*m*) i disabili e i soggetti in comunità di recupero;

*n*) gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale privi di partita Iva che dichiarano prestazioni occasionali con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000,00 euro nell'anno solare.

*1-sexsies.* Le attività lavorative di cui al comma *1-bis*, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

*1-septies.* I soggetti di cui al comma *1-bis* e *1-quater*, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 5 della presente legge. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

*1-octies.* Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o non professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche ovvero tramite la piattaforma telematica di cui al comma *1-quindecies* uno o più carnet di « Chèque » orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

*1-nonies.* In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma *1-quaterdecies*, il valore nominale del « Chèque » orario è fissato in 15 euro. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma *1-quaterdecies* il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'istituto nazionale di statistica.

*1-decies.* I committenti non imprenditori o non professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ovvero tramite la piattaforma telematica di cui al comma *1-quaterdecies*, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e termine della presta-

zione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

*1-undecies.* Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma *1-septies* nelle more dell'emanazione del decreto istitutivo della piattaforma digitale di cui al comma *1-quindecies*, successivamente all'accreditamento dello « Chèque » da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

*1-duodecies.* Fermo restando quanto disposto dal comma *1-sexsies*, il pagamento delle spettanze alla persona che presenta lo « Chèque » da parte del committente, avviene tramite la piattaforma digitale di cui al comma *1-quindecies*, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del « Chèque », e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello « Chèque ». La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

*1-terdecies.* In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dello « Chèque » orari specifici.

*1-quaterdecies.* Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con de-

creto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma *1-quinquies* e delle relative coperture assicurative e previdenziali nelle more dell'emanazione del decreto di istituzione della piattaforma digitale di cui al comma *1-quinquiesdecies*, nelle more dell'emanazione del decreto, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

*1-quinquiesdecies.* Il costo sostenuto dai committenti non imprenditori o non professionisti derivante dall'acquisto dei « Chèque » di impiego per servizi alla persona e alla famiglia, esclusivamente nell'ambito delle prestazioni di lavoro accessorio è deducibile dal reddito nella misura del 30 per cento entro il limite di seimila euro.

*Conseguentemente dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

1. Agli oneri di cui al comma *1-sedecies*, si provvede mediante i seguenti commi.

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

*a)* i commi 67 e 68 sono abrogati;

*b)* al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».



4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'82 per cento».

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

6. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

**60. 058.** Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Castelli, Sorial.

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

ART. 60.1.

1. L'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie Imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è innalzato a 5 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e successivi, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni, dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

**60. 061.** D'Incà, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello.

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

ART. 60.1.

*(Pagamenti elettronici).*

1. All'articolo 15, comma 4, primo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungere le seguenti parole: « nonché per le operazioni aventi ad oggetto il pagamento di beni o servizi con aggio o margine fisso per l'esercente pari o inferiore al dieci per cento del prezzo di vendita al pubblico dei medesimi beni e servizi ».

**\*60. 050.** Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

ART. 60-bis.

Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1-ter, dopo le parole: « Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono » sono inserite le seguenti: « , anche nel contesto di opera-

zioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, »;

*b)* all'articolo 1, comma 1-*ter*, le parole: « e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003 » sono soppresse;

*c)* all'articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Nelle cartolarizzazioni di crediti in tutto o in parte oggetto di accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione in qualunque forma, previsti dalla legge o di procedure concorsuali, le società di cui al comma 1 del presente articolo possono:

*a)* acquisire o sottoscrivere i titoli di capitale e gli strumenti partecipativi, anche emessi a seguito di conversione dei crediti;

*b)* concedere finanziamenti ai debitori dei crediti cartolarizzati.

3-*ter*. Ai finanziamenti di cui al comma precedente, lettera *b)*, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile a condizione che gli stessi siano erogati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-*ter*.

3-*quater*. Ai titoli e agli strumenti partecipativi di cui al comma 3-*bis*, lettera *a)*, si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Gli attivi e le somme rivenienti dai titoli e dagli strumenti di cui al periodo precedente:

*a)* sono soggetti al trattamento previsto dalla presente legge per i pagamenti effettuati dai debitori ceduti;

*b)* sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dei crediti delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, delle controparti di altri con-

tratti conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *f)*, nonché al pagamento dei costi dell'operazione;

*c)* possono essere utilizzati, entro limiti prefissati nel programma dell'operazione, anche per gli oneri connessi all'acquisto o sottoscrizione dei titoli e strumenti partecipativi di cui al presente comma ed all'erogazione dei finanziamenti ai debitori.

3-*quinquies*. La società di cui al comma 1 può incaricare una o più società veicolo, costituite nella forma di società di capitali ovvero nella forma di stabili organizzazioni di società di capitali costituite in stati appartenenti allo spazio economico europeo, anche partecipate da uno o più dei portatori dei titoli emessi dalle società di cui al comma 1, di acquisire, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati, nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma la garanzia dei crediti dalla stessa vantati, e i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme ai rapporti giuridici derivanti da tali contratti. Può altresì autorizzare la società veicolo ad assumere totalmente o parzialmente il debito originario, con le garanzie ad esso inerenti, nonché concedere alla stessa finanziamenti, a supporto dell'acquisto e della gestione di tali beni e diritti. Al trasferimento di diritti, beni e rapporti giuridici alla società veicolo anche se non avente ad oggetto beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 2, 3, 4, 5, e 6 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con l'esclusione, per i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, degli obblighi di pubblicità ivi previsti.

3-*sexies*. Qualora la cessione di cui al comma precedente abbia ad oggetto sia i beni oggetto di locazione finanziaria, sia i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla

risoluzione di tali contratti, la società veicolo deve essere costituita per singole operazioni di acquisto, essere liquidata una volta conclusa l'operazione, ed essere consolidata integralmente nel bilancio di una banca. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono svolti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da una banca o un intermediario, anche diversi da tale soggetto, autorizzati all'esercizio del fattività di locazione finanziaria.

3-septies. La società di cartolarizzazione individua un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica a cui può essere anche conferito il potere di rappresentanza che, nell'interesse dei medesimi portatori dei titoli di capitale, nei casi previsti dai commi precedenti, eserciti tutti o alcuni diritti derivanti dai titoli e dagli strumenti partecipativi fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.

3-octies. La società veicolo di cui al comma 3-quinquies individua negli accordi intercorrenti con la società di cartolarizzazione, nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla stessa, un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica che fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società veicolo sia proprietaria ».

**60. 053.** Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:*

ART. 60.1.

*(Dividendi proveniente da paesi ex white list).*

Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati dalle società partecipate estere, in periodi di imposta nei quali esse non erano considerate, secondo le disposizioni vigenti in detti periodi, residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

**\*60. 042.** Zanetti, Galati.

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

ART. 60.1.

*(Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico).*

1. All'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, è aggiunto il seguente comma:

« 5. Lo scorrimento della graduatoria derivata dai registri di cui al presente decreto è altresì disposto dal GSE in conseguenza di revoche dei progetti emanate dal GSE. Lo scorrimento è attivo nel limite dello specifico contingente di potenza di cui all'articolo 27. ».

*Conseguentemente all'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto sono aggiunte le seguenti parole: e comma 5.*

**60. 044.** Abrignani, Galati, Zanetti.

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

ART. 60.1.

*(Incentivi all'acquisto di case antisismiche).*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 dopo il comma 1-sexies, è aggiunto il seguente comma:

1-septies. La detrazione di cui al comma 1-quinquies spetta anche nel caso

di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota dell'85 per cento del prezzo dell'unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque entro l'importo massimo di 96.000 euro. In tale ipotesi, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.

**60. 046.** Palese.

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

ART. 60.1.

*(Disposizioni per favorire l'ordinato pagamento dei fornitori di EXPO S.p.A).*

1. Anche al fine di accelerare i pagamenti dei fornitori, per l'anno 2017, i soci di EXPO 2015 S.p.A in liquidazione possono erogare anticipazioni di liquidità in proporzione alla loro quota di partecipazione societaria da restituirsì entro l'esercizio finanziario.

2. Le somme sono erogate mensilmente/all'inizio di ogni mese in relazione alle fatture scadenti mese per mese.

3. A tal fine la società presenta trimestralmente ai soci un piano finanziario contenente il registro fatture, le fatture da ricevere con relativa scadenza, i flussi mensili di cassa del trimestre precedente, nonché le previsioni di restituzione delle anticipazioni,

4. Le giacenze di cassa mensili eccedenti il piano di cui al precedente comma sono vincolate e concorrono alla restituzione ai soci delle anticipazioni.

5. La società è tenuta al rilascio di una fidejussione pari a .... In caso di mancata restituzione dell'anticipazione entro l'esercizio finanziario sono applicati interessi di mora pari al tasso legale vigente.

6. I soci provvedono a contabilizzare l'anticipazione in conformità ai relativi principi contabili, la società provvede a contabilizzare l'anticipazione dando specifica evidenza nelle proprie scritture contabili.

**\*60. 054.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

ART. 60.1.

1. All'articolo 7 della legge del 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 2-*septies* sono aggiunti i seguenti:

« 2-*octies*. Il soggetto finanziato titolare dei crediti, oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a), può destinare i suddetti crediti, nonché beni, rapporti giuridici e diritti al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione e dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare le operazioni di cui alla stessa lettera a), dei crediti delle controparti di contratti derivati e di altri contratti conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f), oltre che per il pagamento dei costi dell'operazione. Il soggetto finanziato può altresì costituire sui medesimi beni oggetto del patrimonio destinato un pegno a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione. Si applicano a detto pegno le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.

2-*nonies*. Nel caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi

a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel comma precedente e relative disposizioni attuative. Gli organi della procedura possono trasferire i crediti ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla stessa ».

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le caratteristiche del patrimonio destinato di cui al comma 1, capoverso 2-*octies*, e le modalità di costituzione, e di gestione dello stesso nonché le formalità necessarie per l'opponibilità del vincolo di destinazione, anche attraverso il coinvolgimento della società di cartolarizzazione, e di soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge del 30 aprile 1999, n. 130, nonché i soggetti beneficiari, i diritti agli stessi attribuiti, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia assoggettato ad una procedura concorsuale.

**60. 052.** Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

ART. 60.1.

1. Al fine di mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro per lo svolgimento di attività lavorative di tipo accessorio con contratto telematico di cui al comma 2, attraverso l'applicazione di una procedura telematica di servizio, contabilità e pagamento del compenso semplificati è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata « Click Contratto telematico » per il ricorso al Contratto telematico con contabilità semplificata, interconnessa con le piattaforme te-

lematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.

2. Possono ricorrere al Contratto telematico con contabilità semplificata, esclusivamente tramite la piattaforma digitale « Click Contratto telematico », gli imprenditori del settore privato o professionisti purché non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze con qualunque forma contrattuale inquadrati, nell'ambito:

a) di attività lavorative di natura meramente occasionale ovvero nei casi di esigenze straordinarie di personale aggiuntivo o stagionale individuate dai contratti collettivi;

b) delle attività agricole di carattere stagionale, ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Possono svolgere prestazioni di lavoro con Contratto telematico con contabilità semplificata i:

a) soggetti i disoccupati;

b) gli studenti con meno di ventisette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

i pensionati e le casalinghe;

i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;

i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000,00 euro di compenso per anno solare; i disabili e i soggetti in comunità di recupero;

i disabili e i soggetti in comunità di recupero;

gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale privi di partita Iva che



dichiarano prestazioni occasionali con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000,00 euro nell'anno solare.

4. Il contratto telematico ha una durata non inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare e con il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro svolgendo la prestazione lavorativa anche in modo discontinuo o intermittente anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi o ore predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno secondo le esigenze del datore di lavoro previo congruo preavviso al lavoratore ed entro i limiti orari giornalieri previsti dalla normativa vigente. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

5. I prestatori di attività di lavoro di tipo accessorio, che necessitano di prestazioni lavorative nei casi definiti dal comma 1, inseriscono rispettivamente la propria candidatura e le richieste delle predette figure lavorative senza rivolgersi ad alcun intermediario, attraverso gli accessi appositamente dedicati dalla piattaforma digitale « Click Contratto », quale sistema aperto e trasparente per l'incontro tra domanda e offerta. Tale piattaforma digitale è alimentata con informazioni utili a tale scopo, immesse liberamente dai soggetti interessati,

6. I soggetti di cui al presente articolo che intendono fare ricorso al contratto telematico per prestazioni e nei casi di cui al comma 1 si accreditano alla piattaforma digitale « Click Contratto », di cui al comma comunicando ed inserendo i dati della impresa o del lavoratore interessato.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità d'attuazione e di funzionamento

della Piattaforma digitale « Click Contratto telematico » e gli ulteriori criteri ed adempimenti previsti per l'accesso alla piattaforma e per l'inserimento della domanda, dei dati e la conclusione del contratto.

8. I prestatori e i datori di lavoro del settore privato stipulano il relativo accordo tramite del Contratto Telematico Contabilità Semplificata, erogato dalla piattaforma digitale « Click Contratto », e si identificano con il Sistema di identità pubblica (SPID). Le parti inseriscono direttamente, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID e secondo le modalità previste dal decreto di attuazione di cui al comma 7, domanda di assunzione e di conclusione del contratto inserendo i seguenti dati:

a) dati identificativi e attività svolta del datore di lavoro e i dati personali e codice fiscale dei prestatori;

b) durata del contratto, che non può essere inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare;

c) registrazione dei dati relativi alle prestazioni lavorative svolte, modalità delle prestazioni lavorative, trattamento economico e normativo spettante al lavoratore in base alla tipologie dell'impresa committente, le mansioni svolte, ragioni del ricorso al contratto telematico di cui alla presente legge, il luogo dove è svolta, il numero dei giorni e le date e l'orario di svolgimento con indicazione dell'orario di inizio e termine della prestazione. I committenti sono tenuti a inserire e comunicare attraverso la piattaforma digitale altresì i giorni e l'orario di inizio e termine di ogni singola prestazione lavorativa almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa;

d) registrazione delle misure di sicurezza adottate la relazione al tipo di attività dedotta in contratto;

e) la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

9. I dati registrati dalla piattaforma digitale « Click Contratto » sono resi dispo-

nibili alle Forze dell'ordine e alla Direzione del lavoro che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività d'indagine e controllo. Il Sistema di gestione della piattaforma provvede alla comunicazioni in via telematica all'INPS, all'INAIL, Centro per l'impiego dell'attivazione del contratto telematico.

10. Il committente e il lavoratore ricevono tramite la piattaforma digitale all'indirizzo di posta elettronica inserito il contratto di lavoro, la busta paga ed ogni altra comunicazione fiscale e/o amministrativa inerente il contratto di lavoro in base ai dati inseriti senza alcun costo amministrativo e in base all'indicazione delle ore e/o dei giorni inseriti ed effettivamente svolti. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, ai soggetti interessati e all'INPS, all'INAIL, e Centro per l'Impiego per conto del datore di lavoro e lavoratore.

11. La transazione economica per la prestazione lavorativa avviene mediante la piattaforma digitale « Click Contratto » (interconnessa con la piattaforma telematica INPS) che, avvalendosi del Sistema di identità pubblica (SPID), mette a disposizione dei prestatori e dei committenti una procedura telematica di pagamento delle prestazioni di lavoro e di accreditamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e le ulteriori condizioni e modalità tecniche per consentire il pagamento delle prestazioni lavorative e dei contributi in maniera tracciabile sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. In relazione al ricorso alla procedura telematica di conclusione della prestazione di lavoro, il datore di lavoro corrisponde l'importo dovuto al lavoratore e agli enti preposti mediante pagamento elettronico, di cui al presente articolo.

13. La riscossione del compenso da parte del prestatore avviene mediante la procedura telematica e con modalità tracciabili.

14. Il lavoratore ha diritto ad essere avvertito con congruo anticipo dell'inizio della prestazione lavorativa.

15. È vietato il ricorso al Contratto Telematico Contabilità Semplificata:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero ad una sospensione del lavoro o ad una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni per le quali si intende fare ricorso al contratto telematico contabilità semplificata;

c) nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;

e) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, con particolare riferimento ai cantieri edili.

16. Il lavoratore con contratto telematico non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.

17. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori con contratto telematico, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e del trattamento per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

18. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano

le norme del contratto di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015.

19. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata « Click Contratto telematico » per il ricorso al Contratto telematico con contabilità semplificata, interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.

**60. 056.** Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Inca, Castelli, Sorial.

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

ART. 60.1.

*(Esclusione del comparto del Commercio su Spazi ed Aree pubbliche dalla normativa comunitaria sui servizi).*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera f) è aggiunta in fine, la seguente:

« g) al commercio su spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 27 e seguenti del D.Lgs. n. 114/98 ».

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è aggiunto in fine il seguente comma:

« 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 e seguenti decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ».

3. È abrogato l'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con tutti gli atti inerenti e conseguenti.

4. All'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sopprimere le parole: « per dieci anni ».

**60. 0300.** Abrignani.

ART. 60-ter.

*All'articolo aggiuntivo 60.069, al comma 1, sostituire le parole: Regioni meno sviluppate con le seguenti: Regioni con maggiori indici di disoccupazione e deprivazione sociale e più elevata incidenza della dispersione scolastica.*

**60-ter.1.** Alberto Giorgetti, Prestigiaco.

ART. 61.

*Sopprimerlo.*

**61. 9.** Albini, Melilla, Capodicasa, Zaratti, Duranti.

*Al comma 1 alinea sostituire le parole: sentiti il presidente con le seguenti: d'intesa con il Presidente.*

*Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: ove sussista l'assenso aggiungere la seguente: motivato.*

**61. 7.** Pellegrino, Marcon, Pastorino.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: , nonché alle Commissioni parlamentari competenti.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, primo periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: , nonché alle Commissioni parlamentari competenti;*

*al comma 10, dopo le parole al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: , nonché alle Commissioni parlamentari competenti.*

**61. 3.** Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia, Caso, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: , nonché alle Commissioni parlamentari competenti.*

*Conseguentemente, al comma 22, primo periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: , nonché alle Commissioni parlamentari competenti.*

**61. 4.** Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia, Caso, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

ART. 62.

*Sopprimerlo.*

**\*62. 9.** Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Sopprimerlo.*

**\*62. 28.** Mannino, Di Vita, Nuti.

*Sopprimerlo.*

**\*62. 25.** Albini, Melilla, Capodicasa, Zaratti, Nicchi, Duranti.

*Sopprimerlo.*

**\*62. 18.** Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

*Sopprimere il comma 1.*

**62. 29.** Mannino, Di Vita, Nuti.

*Sopprimere il comma 1.*

**62. 38.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 1, dopo le parole: ed economici inserire le seguenti: nel rispetto degli equilibri ambientali.*

**62. 139.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 1, sostituire le parole da: complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo con le seguenti: strettamente complementari e/o funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo, concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici,.*

**62. 110.** Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

*Al comma 1, sostituire le parole: complementari fino a sportivo con le seguenti: purché strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto.*

**62. 140.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o alla fruibilità con le seguenti: e comunque purché strettamente funzionali alla fruibilità.*

**62. 113.** Zaratti, Melilla, Capodicasa, Albini.

*Al comma 1, sostituire le parole: o funzionali con le seguenti: e strettamente funzionali.*

**62. 141.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1:*

*sopprimere le parole da:* Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato *fino alle parole:* nei limiti del 20 per cento della superficie utile;

*sopprimere le parole:* anche con diverse volumetria e sagoma;

*sostituire le parole:* e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta anni e trenta anni *con le seguenti:* e comunque non possono essere ceduti rispettivamente per trenta anni e quindici anni;

*al comma 2:*

*sopprimere le parole:* potendo discostarsene motivatamente;

*alla lettera a) sopprimere la parola:* almeno;

*sopprimere il comma 3;*

*al comma 5-bis sopprimere le parole:* in deroga agli strumenti urbani e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali.

**62. 109.** Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**\*62. 112.** Fossati, Albini, Melilla, Capodicasa, Zaratti, Kronbichler.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**\*62. 12.** Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

*Al comma 1, sostituire la parola:* contigue *con le seguenti:* di pertinenza.

**62. 111.** Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a cinquemila posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o associazione sportiva utilizzatrice, nei limiti del 20 per cento della superficie utile.

**62. 142.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* e dei dipendenti della società o associazione sportiva utilizzatrice.

**62. 143.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 20 per cento *con le parole:* 10 per cento.

**62. 134.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* L'eventuale previsione di insediamenti commerciali deve essere conforme a quanto previsto dagli strumenti di programmazione settoriale esistenti e comunque deve considerare gli impatti connessi alla tutela della salute, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

**62. 144.** Squeri.

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole:* Lo studio di fattibilità può prevedere, *aggiungere le seguenti:* , comunque nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

**62. 104.** Zaratti, Melilla, Albini, Capodicasa, Kronbichler.



*Al comma 1, sopprimere le parole: anche con volumetria e sagoma diverse.*

**\*62. 400.** Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

*Al comma 1, sopprimere le parole: anche con volumetria e sagoma diverse.*

**\*62. 135.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: La volumetria totale degli immobili con destinazione d'uso commerciale e/o residenziale e/o per uffici privati, non correlata alle attività della società sportiva e meramente funzionale al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa, non può essere superiore al 30 per cento della complessiva volumetria dell'intervento.*

**62. 11.** Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

*Al comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: Lo studio di fattibilità comprende altresì la realizzazione, con oneri a carico del soggetto proponente, delle infrastrutture di accesso all'impianto sportivo e quelle di collegamento con la rete infrastrutturale locale.*

**62. 101.** Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

*Al comma 1, sostituire la parola: novanta con la parola: sessanta.*

**62. 136.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 1, sostituire la parola: trenta con la parola: venti.*

**62. 137.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti parole: a titolo oneroso secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.*

**62. 151.** Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

*Sopprimere il comma 2.*

**62. 118.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 2, dopo le parole: della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere dalle parole: tiene conto fino a: discostarsene motivatamente; e, alla lettera a) sopprimere le parole: o è almeno contestuale al.*

**62. 401.** Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

*Al comma 2, sopprimere le parole: potendo discostarsene solo motivatamente e alla lettera a) sopprimere la parola: almeno.*

**62. 114.** Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

*Al comma 2, sopprimere le parole: potendo discostarsene solo motivatamente.*

**62. 119.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione dei lavori di ristrutturazione o nuova edificazione dello stadio avvenga obbligatoriamente successivamente alla realizzazione e collaudo delle relative opere di urbanizzazione.

**62. 120.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: o è almeno contestuale.*

**62. 121.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: contestuale.*

**62. 123.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: anche mediante i ricavi di gestione.*

**62. 122.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 2-bis, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

**62. 125.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo.*

**62. 145.** Squeri.

*Al comma 2-bis,, sopprimere le parole: e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.*

**62. 124.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 2-bis, sopprimere il terzo periodo.*

**62. 126.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 2-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed.*

**62. 105.** Albini, Zaratti, Melilla, Capodicasa.

*Sopprimere il comma 3.*

**62. 115.** Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

*Sopprimere il comma 3.*

**62. 127.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dall'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali è consentita all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, ferma e impregiudicata la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.

**62. 146.** Squeri.

*Al comma 3, dopo le parole: per attività commerciali inserire le seguenti: diverse dalla somministrazione di alimenti e bevande.*

**62. 128.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

**62. 129.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Sopprimere il comma 4.*

**62. 130.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Sopprimere il comma 5.*

**62. 131.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Sopprimere il comma 5-bis.*

**62. 132.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 5-bis, sopprimere le parole: , in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali.*

**62. 402.** Zaratti, Albini, Melilla, Capodicasa, Kronbichler.

*Al comma 5-bis, sopprimere le parole: , in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali.*

**\*62. 116.** Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

*Al comma 5-bis, sopprimere le parole: , in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali.*

**\*62. 133.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Al comma 5-bis, sopprimere le parole: , in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali.*

**62. 149.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Sopprimere il comma 5-ter.*

**62. 107.** Albini, Zaratti, Melilla, Capodicasa, Kronbichler.

ART. 63.

*Sopprimerlo.*

**\*63. 1.** Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*Sopprimerlo.*

**\*63. 6.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Sopprimerlo.*

**\*63. 10.** Paglia, Marcon, Fassina, Pastorino.

*Sopprimerlo.*

**\*63. 11.** Albini, Melilla, Capodicasa, Zarratti, Nicchi, Duranti.

*Sopprimerlo.*

**\*63. 12.** Mannino, Di Vita, Nuti.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

« ART. 42-bis. — (Incremento Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma). — 1. Il Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è incrementato di 97 milioni di euro. ».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 42-bis, pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico — SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con

particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019. ».

**63. 7.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

« ART. 42-bis. — (Incremento Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma). — 1. Il Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è incrementato di 97 milioni di euro. ».

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 42-bis, pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. ».

**63. 9.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 42, sostituire le parole da: 63 milioni fino a: 2019 con le seguenti: 160 milioni di euro per l'anno 2017 e 229 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 42-bis, pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019. »

**63. 8.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Al comma 1, sostituire le parole: 97 milioni con le seguenti: 1 milione.*

**63. 13.** Mannino, Di Vita, Nuti.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: la concessione della garanzia di cui al presente comma è subordinata alla pubblicazione del bilancio previsionale di spesa relativo alla realizzazione del progetto Ryder Cup 2022, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo Sport.*

**63. 2.** Simone Valente, Caso, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Carriello, Castelli, Sorial.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fornire annualmente con le seguenti: fornire ogni sei mesi.*

**63. 4.** Simone Valente, Caso, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Carriello, Castelli, Sorial.

ART. 64.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Gli Istituti scolastici sono autorizzati ad assumere coloro che già prestano la propria attività nelle imprese che forniscono servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, nonché interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, nei limiti di spesa di cui al comma 4. Tale assunzione, non provoca per i lavoratori assunti dagli istituti scolastici, la perdita del diritto alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e non determina la perdita del diritto di assunzione, derivante dalla clausola sociale in caso di affidamento del servizio di pulizia degli istituti scolastici a un soggetto giuridico diverso da quello che lo svolgeva prima della data di entrata in vigore del presente decreto. »

**64. 10.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Ai fini della futura stabilizzazione del personale impiegato nelle imprese che forniscono servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, nonché interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, sono istituiti dei bacini di assunzione del suddetto personale corrispondente alla sede delle istituzioni scolastiche stesse.

**64. 11.** Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 113, aggiungere i seguenti:

113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario



per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, di conseguenza, non sono più accantonati i posti relativi al personale degli organici provinciali del personale statale.

113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del personale ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo di cui al comma 113-quater.

113-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 113-bis e 113-ter è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento, con le parole: pari al 7,5 per cento.*

**64. 7.** Pannarale, Marcon, Giancarlo Giordano, Pastorino.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, oltre che garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e dei servizi ad esse connesse, all'articolo 1 della Legge 23 Dicembre 2014, n.190 il comma 334 è soppresso.

*Conseguentemente:*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017, e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede me-

dante corrispondente riduzione, fino alla sua capienza, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mentre per il restante onere si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.»

*all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento, con le parole: pari al 7 per cento.*

**64. 300.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Pastorino.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5.1. Al fine di razionalizzare le risorse, di tutelare le esigenze di economicità, anche a seguito dei possibili esiti dei contenziosi, limitare la spesa derivante dal ricorso alla istituzione delle reggenze nelle istituzioni scolastiche, garantire il regolare inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico 2017/2018, in attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi esclusivamente coloro che avevano superato la preselettiva o almeno una prova d'esame e, nel contempo, avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, o avevano un conten-

zioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

5.2. Al termine del corso i candidati che hanno superato la prova finale, sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1° Settembre 2017 e decorrenza economica 1° settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.

5.3. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, si provvede mediante riduzione nei limiti di 1 milione di euro annui, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190. »

**64. 301.** Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Scotto, Bossa.

*Al comma 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: mensa scolastica biologica, aggiungere le seguenti: e degli enti locali erogatori.*

**64. 214.** Centemero, Alberto Giorgetti.

*Al comma 5-bis, terzo periodo, sostituire le parole: alle regioni e alle, con le seguenti: ai comuni sulla base di un riparto definito dalle regioni e dalle e, dopo le parole: Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: e approvato.*

**64. 111.** Alberto Giorgetti, Centemero.

*Al comma 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: servizio di refezione sostituire le parole: ed è con le seguenti: mediante contributo.*

*Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In sede di prima applicazione, nel periodo da settembre a dicembre 2017, il contributo è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base del numero dei beneficiari del servizio mensa al fine di permettere il sostegno di eventuali oneri derivanti dalla rinegoziazione dei contratti nel senso dell'introduzione di alimenti biologici, l'avvio di campagne di promozione presso gli istituti scolastici interessati e la diffusione delle informazioni presso i docenti, gli operatori scolastici e le famiglie;*

*b) alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: Dalla applicazione della seguente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei comuni.*

**64. 112.** Centemero.

*Al comma 5-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio mensa scolastica biologica con le seguenti: Il Fondo è destinato ad azzerare i costi a carico dei beneficiari del servizio mensa scolastica biologica;*

*b) sostituire le parole: con una dotazione pari a milioni di euro per l'anno 2017, e 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. con le seguenti: con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2018.*

*Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dal 2018 con le seguenti: 94 milioni di euro per l'anno 2017 e a 145 milioni di euro a decorrere dal 2018.*

**64. 116.** Brignone, Marcon, Pastorino.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

5-ter. A partire dall'anno scolastico 2017-18, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola.

**\*64. 113.** Palese.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

5-ter. A partire dall'anno scolastico 2017-18, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola.

**\*64. 114.** Centemero, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

*Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:*

ART. 64.1.

*(Fondo indigenti Regione Siciliana).*

1. Esclusivamente per gli anni 2017-2019, le risorse di cui all'articolo 2, comma

7, lettera c), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono destinate, in misura comunque non superiore al 50 per cento, al bilancio della Regione Sicilia con destinazione vincolata all'istituzione di un fondo siciliano per l'equità e la giustizia sociale in favore delle persone indigenti, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla popolazione siciliana, e in particolare da quella parte della popolazione che vive in condizioni di estrema povertà, a causa del fenomeno della mafia.

**64. 04.** Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

ART. 64.1.

1. A decorrere dall'anno 2017 gli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di gradual processi di statizzazione e razionalizzazione.

2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, cui si provvederà attraverso uno stanziamento di 20 milioni di euro dallo stato di previsione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di euro 7,5 milioni nell'anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2020, e con 30 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui 7 milioni di euro nell'anno 2017; 14 milioni di euro nell'anno 2018; 21 milioni di euro nell'anno 2019 ed euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2020.

4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.

5. Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, si provvede:

a) quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a

valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6;

e) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»;

b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro».

**\*64. 05.** Nicchi, Bossa, Scotto, Albini, Mellilla, Capodicasa, Duranti.

*Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:*

ART. 64.1.

1. A decorrere dall'anno 2017 gli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di gradual processi di statizzazione e razionalizzazione.



2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *d*), e comma 8, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *i*) ed *l*), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, cui si provvederà attraverso uno stanziamento di 20 milioni di euro dallo stato di previsione del ministero dell'istruzione università e ricerca di euro 7,5 milioni nell'anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2020, e con 30 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui 7 milioni di euro nell'anno 2017; 14 milioni di euro nell'anno 2018; 21 milioni di euro nell'anno 2019 ed euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2020.

4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.

5. Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, si provvede:

*a*) quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispon-

dente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

*b*) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

*c*) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

*d*) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6;

*e*) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 295, le parole: « 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020 »;

*b*) al comma 298, dopo le parole: « finanziamenti individuali » sono inserite le seguenti: « nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro ».

**\*64. 012.** Centemero, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.



*Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:*

ART. 64.1.

1. A decorrere dall'anno 2017 gli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di gradual processi di statizzazione e razionalizzazione.

2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *d*), e comma 8, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *i*) ed *l*), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, cui si provvederà attraverso uno stanziamento di 20 milioni di euro dallo stato di previsione del ministero dell'istruzione università e ricerca di euro 7,5 milioni nell'anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2020, e con 30 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui 7 milioni di euro nell'anno 2017; 14 mi-

lioni di euro nell'anno 2018; 21 milioni di euro nell'anno 2019 ed euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2020.

4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.

5. Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, si provvede:

*a*) quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

*b*) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

*c*) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

*d*) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6;

*e*) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 295, le parole: « 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020 »;

b) al comma 298, dopo le parole: « finanziamenti individuali » sono inserite le seguenti: « nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro ».

**\*64. 017.** Palese.

*Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:*

ART. 64.1.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016.

**\*\* 64. 011.** Centemero, Alberto Giorgetti, Prestigiaco, Milanato.

*Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:*

ART. 64.1.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016.

**\*\* 64. 018.** Palese.

ART. 64-bis.

*Al comma 2, capoverso « ART. 4-bis », comma 1, dopo le parole:* dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *aggiungere le seguenti:* nel rispetto dei criteri e dei parametri qualitativi adottati con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3.

**64-bis. 8.** Squeri.

*Al comma 3, capoverso d-septies), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le pubblicazioni che non sono oggetto della parità di trattamento devono essere contabilizzate dall'impresa di distribuzione territoriale in forma separata e distinta.

**64-bis. 7.** Squeri.

ART. 65.

*Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

ART. 65.1.

1. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole « sindaci metropolitani » aggiungere le parole « presidenti delle unioni di comuni ».

**65. 012.** Alberto Giorgetti, Prestigiaco, Milanato.

*Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

ART. 65. 1.

Al comma 113 della legge 28, dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola « 2015 » è sostituita dalla seguente: « 2016 »;

b) alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole « oppure avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 192 del 2014 ».

**65. 014.** Laffranco.

*Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

ART. 65. 1.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

**65. 09.** Vito, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

*Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

ART. 65. 1.

1. Gli Enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esentati dal pagamento dei contributi e dei diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e relativi all'istruttoria delle pratiche e alla vigilanza sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni, nei casi in cui l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica siano finalizzati all'espletamento esclusivo delle proprie funzioni.

**65. 013.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

*Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

ART. 65. 1.

1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole « allo stesso titolo previsto dal comma 1 », sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

**65. 011.** Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

*Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

ART. 65. 1.

1. Le aree e gli immobili classificate come demanio marittimo, che non presentano più le caratteristiche del demanio marittimo, avendo subito un definitivo mutamento nella destinazione d'uso, possono essere richieste dal Comune all'Agenzia del Demanio e cedute in proprietà, senza alcun onere con la procedura prevista dall'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013.

**65. 010.** Bergamini, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

ART. 66.

*Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

2-ter. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementata di 211 milioni di euro per l'anno 2017.

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato in termini di competenza e cassa, pari a 211 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati.

**66. 4.** Carfagna, Prestigiacomo, Milanato, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

*Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

*2-ter.* La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

**66. 5.** Carfagna, Prestigiacomo, Milanato, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

*Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

*2-ter.* La dotazione del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

**66. 6.** Carfagna, Prestigiacomo, Milanato, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

*Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

*2-ter.* I finanziamenti del fondo per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è incrementato di euro 40 milioni. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

**66. 7.** Carfagna, Prestigiacomo, Milanato, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

*Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

*2-ter.* Alla luce della particolare congiuntura sociale e economica, per l'anno 2017, in via sperimentale, gli atti e i provvedimenti che dispongono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze, dovranno basarsi, nelle aree obiettivo convergenza, prioritariamente su indici di deprivazione stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

**66. 3.** Carfagna, Russo, Prestigiacomo, Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

*2-ter.* Agli oneri derivanti dalla salvaguardia dei livelli occupazionali della società di cui all'articolo 50 e delle altre società del gruppo, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2017 e 390 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre

1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

**66. 102.** Guidesi, Saltamartini.

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: 44 sopprimere la parola: 45.*

**66. 9.** Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Al comma 3 sostituire la lettera b-bis) con la seguente: b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3-bis del presente articolo;*

*dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro quattrocento milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. »;

*Al comma 4, dopo le parole: per l'anno 2017 inserire le seguenti: e per l'anno 2018 e dopo le parole: indebitamento netto sono inserite le seguenti: , oltre le risorse derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, al netto di quanto previsto dal comma 3, lettera b-bis), del presente articolo.*

**66. 101.** Laffranco.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato

di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede secondo quanto previsto dal successivo comma 3-ter.

3-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.

**66. 8.** Fossati, Murer, Melilla, Fontanelli, Capodicasa, Albini, Nicchi, Duranti, Luciano Agostini.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto rimangono attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome limitatamente alle quote e con riferimento ai tributi i cui gettiti spettano alle medesime ed agli enti locali dei rispettivi territori, ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione ».

**\*66. 2.** Palese.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto rimangono attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome limitatamente alle quote e con riferimento ai tributi i cui gettiti spettano alle medesime ed agli enti locali dei rispettivi territori, ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione ».

**\*66. 1.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

ART. 66-bis.

*(Clausola di salvaguardia).*

1. Restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

**\*\* 66. 01.** Palese.



*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

ART. 66-bis.

*(Clausola di salvaguardia).*

1. Restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e

alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

**\*\* 66. 02.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA



\*17ALA008060\*